



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
School of Advanced Studies

DOCTORAL COURSE IN
Legal and social sciences - Civil law and constitutional legality

XXXI cycle

**IL CONTRATTO DI RETE: UNO STRUMENTO DI CRESCITA, INNOVAZIONE E
INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LA GREEN ECONOMY.**

Profili strutturali e funzionali

PhD Student
Dott. Luigi GAROFALO

Supervisors
Chia.mo Prof. Rocco FAVALE

Ai miei cari
Al Prof. Rocco Favale
Alla Prof.ssa Mantovani
A Camerino
Ad Maiora.

INDICE

IL CONTRATTO DI RETE: UNO STRUMENTO DI CRESCITA, INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LA GREEN ECONOMY. Profili strutturali e funzionali

PREFAZIONE_____5

CAPITOLO PRIMO: RATIO DELLA NORMA IN TEMA DI CONTRATTO DI RETE E PROFILI STORICI.

1.1 Il contratto di rete d'impresa e la sua evoluzione normativa.	27
1.2 Il contratto di rete: un nuovo strumento per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Rilevanza applicativa del contratto di rete.	36
1.3 Il contratto di rete. Profili strutturali e funzionali.	40
1.4 Figure affini al contratto di rete: consorzio, ATI, GEIE, gruppi di società, <i>joint ventures</i> .	43

CAPITOLO SECONDO: LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI RETE.

2.1 La natura giuridica del contratto : i negozi con comunione di scopo.	47
2.2 La rete di imprese e le questioni in tema di soggettività giuridica. Distinzione tra il contratto di rete con attività interna dalla rete con attività esterna.	53
2.3 Caratteristiche del contratto di rete.	61
2.3.1 Lo scopo e la natura programmatica del contratto di rete: contratto a causa "variabile".	61
2.3.2 La clausola di adesione e la sua rilevanza nel contratto di rete.	64
2.3.3 Il silenzio del legislatore in tema di recesso e gli effetti nel caso vi sia un fondo patrimoniale.	72
2.3.4 L'organo comune: <i>governance</i> rimessa all'autonomia delle parti.	76
2.3.5 La forma del contratto.	80
2.3.5.1 Profili di rilievo circa la pubblicità dell'atto.	85

CAPITOLO TERZO: IL CONTRATTO DI RETE COME FORMA DI SEGREGAZIONE PATRIMONIALE.

3.1. Fondo patrimoniale comune e patrimoni destinati.	92
3.2 La <i>ratio</i> del fondo patrimoniale.	101
3.3 La natura giuridica del fondo patrimoniale.	104
3.4. Utilità del fondo: la destinazione del fondo e dei suoi proventi.	111
3.5. Fondo comune e responsabilità patrimoniale.	119
3.6. Itinerario giurisprudenziale in tema di contratto di rete.	131
3.7. Rilievi conclusivi.	133

CAPITOLO QUARTO: I PROFILI DI RESPONSABILITA' NELLA RETE.

4.1 Gli obblighi e diritti dei contraenti.	137
4.2 I rimedi in caso di mancato adempimento da parte dei contraenti.	141
4.3 Analisi della responsabilità a carico delle parti contraenti nei confronti dei terzi.	148
4.3.1 Segue: analisi della responsabilità in presenza o in assenza di soggettività giuridica.	155
4.3.1.1 Segue: la responsabilità dell'organo comune.	165

BIBLIOGRAFIA	177
---------------------	------------

**IL CONTRATTO DI RETE:
UNO STRUMENTO DI CRESCITA, INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
PER LA GREEN ECONOMY**

Profili strutturali e funzionali

PREFAZIONE

I sistemi reticolari quali forme di aggregazioni di imprese si sono affermati acquistando, progressivamente, un ruolo rilevante nei processi di globalizzazione. Tali modelli reticolari si sono, sebbene in forme diverse, manifestati fin dagli albori della rivoluzione industriale, con la trasformazione dei mercati, l'introduzione della divisione del lavoro, ed il fenomeno della deverticalizzazione delle filiere produttive, consistente nel trasferimento all'esterno di alcune funzioni tra cui la produzione tecnica dei beni. Il fenomeno delle reti di imprese si è dilatato notevolmente anche grazie alla crescita del commercio internazionale, ed il conseguente aumento del fenomeno di concorrenza fra imprese.

la figura delle aggregazioni tra imprese rappresenta una realtà produttiva che per rilevanza ed interesse viene studiata non solo sotto il profilo giuridico ma anche a livello delle scienze economiche. Quando si parla di reti di imprese si intende una molteplicità di imprese, tipicamente di piccole e medie dimensioni, tra le quali intercorrono particolari rapporti di collaborazione ed interdipendenza; la particolarità risiede nel fatto che dal punto di vista interno all'aggregazione, le singole imprese, pur conservando ciascuna la propria autonomia ed indipendenza, giuridica ed economica, perseguono oltre all'interesse individuale, un interesse comune, per il quale si instaura una qualche interdipendenza ed emerge, dunque, un'esigenza di coordinamento.

Hanno avuto in questo modo diffusione forme di cooperazione imprenditoriali attraverso contratti, operanti sia in fase produttiva che distributiva, come la subfornitura, le *jointventure*, i raggruppamenti di imprese, le ATI (associazione temporanea di imprese), i contratti plurilaterali di ricerca e sviluppo, il franchising. In particolar modo in quest'ultimo caso, dal punto di vista esterno, l'aggregazione viene percepita dai clienti e

dai fornitori, come fosse un'entità unitaria che assorbe le singole imprese che la costituiscono.

Il tema della crisi del sistema imprenditoriale italiano è stato oggetto di un acceso dibattito tra gli studiosi del diritto ed i rappresentanti delle Unioni degli Industriali e delle Piccole e Medie Imprese (PMI), ed è stata affrontata con l'individuazione di nuovi strumenti e nella ricerca di strategie volte a fronteggiare il fenomeno economico e a contenerne gli effetti negativi.

Il sistema industriale italiano si presentava, infatti, caratterizzato da una frammentazione dell'attività economica in una pluralità di aziende le quali, pur costituendo una rete stabile di associate, fornitrici o distributrici di prodotti, erano di ridotte dimensioni, mentre la grande impresa conservava al suo interno le funzioni strategiche. Tale stato di cose costituiva un ostacolo alla crescita e all'efficienza delle piccole imprese, rendendo più difficile lo sviluppo di tecniche o prodotti innovativi.

La crescente competizione, sul piano dell'economia globale, ha accresciuto l'esigenza di investimenti in innovazione tecnologica, alla cui complessità le piccole-medie imprese (PMI), hanno reagito ricorrendo a sistemi e forme di cooperazione.

La deverticalizzazione operante mediante forme di esternalizzazione, esige strumenti contrattuali che ne consentano il necessario coordinamento, dal momento che logicamente alla scomposizione dell'organizzazione produttiva si può far fronte soltanto mediante una ricomposizione che operi a livello contrattuale.

Seppur la *ratio* della normativa sulla rete di imprese sia da rinvenire nella ricerca di strumenti atti ad ovviare alla crisi economica, tale strumento viene, di fatto, ad incentivare forme di cooperazione attraverso la predisposizione di un programma comune vincolante a livello contrattuale. In tal senso, invero, il contratto di rete, contrapponendosi al modello economico caratterizzato dal decentramento produttivo degli anni Sessanta, costituisce espressione di un modello volto, invece, ad agevolare un accentramento tra le imprese, nell'ottica di preservare l'autonomia delle stesse, realizzandosi attraverso un collegamento strategicamente volto ad accrescere le potenzialità produttive e la competitività di ciascuna di esse sul mercato.

Si è individuato quale strumento strategico in grado di fronteggiare la crisi delle piccole-medie imprese (PMI), un fenomeno di accentramento che preservasse la fisionomia ed autonomia delle imprese stesse, caratterizzandosi di fatto in un'unione che non comporta una realtà economico-produttiva unitaria.

Il nuovo strumento giuridico della rete consiste, quindi, in un rilevante collegamento tra imprese autonome con la finalità di abbattere i costi di produzione, aumentare la competitività e l'efficienza sul mercato, mantenendone quote consistenti, riuscendo, al contempo, a resistere alla globalizzazione causata dall'intensificazione degli scambi e degli investimenti nazionali ed internazionali. L'originaria funzione del contratto di rete è stata infatti quella di determinare, sulla base di un programma comune, delle regole, attraverso le quali le imprese, pur restando indipendenti ed autonome tra loro, si uniscono per la realizzazione di progetti uniformi condivisi con il precipuo scopo di incrementare la capacità innovativa o accrescere la competitività di ciascuna di esse sul mercato.

Da ciò consegue una stretta interconnessione tra le stesse imprese finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo comune condiviso.

Tale strumento di condivisione del proprio *know how* può ritenersi utile ai fini dell'apertura del mercato agli investimenti nella *green economy*.

Le imprese infatti potrebbero condividere strumenti informativi al fine di esplorare nuovi sistemi di investimento su nuovi mercati come la sostenibilità ambientale.

Costituire una rete al fine di poter investire nella *green economy* comporta per le imprese aderenti che operano nel campo dell'energia rinnovabile ma specializzate in settori diversi, di avere la possibilità di aggregarsi offrendo al mercato una riqualificazione energetica *green*.

Il legislatore italiano è intervenuto, per la prima volta, in tema di aggregazioni di imprese con il riconoscimento giuridico dei distretti produttivi avuto con la Legge 5 ottobre 1991, n. 317, *Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese*, che nell'ambito di una serie di interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese li configura quali sistemi produttivi locali omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese industriali, prevalentemente di dimensione piccola o media, nonché da un'elevata specializzazione produttiva. L'art. 36, comma 1 di detta legge,

enuncia in modo specifico il concetto di distretti industriali definiti quali «aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese».

Il distretto industriale, fenomeno economico tipicamente italiano, quindi, consistendo inizialmente in un concetto sostanzialmente geografico, nel senso di sistemi locali omogenei di lavoro, con l'intervento della Legge 11 maggio 1999, n. 140, "Norme in materia di attività produttive", viene definito come sistema produttivo locale, ovvero come un raggruppamento di imprese caratterizzato da una rilevante organizzazione interna, assumendo rilievo non più la mera adiacenza fisica tra le imprese, bensì la particolare struttura di relazioni tra le stesse esistenti.

Con l'art. 6 bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "*Distretti produttivi e reti di imprese*", è stato affrontato in modo espresso, per la prima volta, seppur in linea generale, il tema delle reti di imprese, adottando una tecnica legislativa priva di carattere giuridico, diversa da quella che sarebbe stata poi impiegata per il contratto di rete. Nel provvedimento in parola si è data più attenzione, invece, ad effettuare una ricognizione delle forme di coordinamento tra imprese, mediante l'indicazione di principi cui attenersi, allo scopo di farne derivare una filiera di rapporti amministrativi e fiscali, forme di coordinamento, forme di tutela e strumenti di riconoscimento internazionale, nella consapevolezza della eterogeneità economica delle reti di imprese.

Nell'art. 6 bis si afferma come, «Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura . 2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali

libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi [...]»

Era, quindi, prevista un'estensione alle reti di imprese della disciplina applicabile ai distretti produttivi. Ma i due strumenti avevano caratteristiche diverse.

Il distretto aveva determinato, in breve tempo, un significativo mutamento nell'organizzazione delle piccole e medie imprese (PMI), frammentate e delocalizzate, oltre ad un processo di ristrutturazione interna dell'industria italiana caratterizzata del decentramento produttivo.

La rilevanza dei distretti nell'ambito dell'economia italiana iniziò tuttavia a diminuire con l'internazionalizzazione delle imprese e la globalizzazione dei mercati che rendono il modello distrettuale inadeguato, proprio in virtù del suo stretto legame con il territorio.

Nell'ambito delle relazioni tra imprese si evolve il nuovo fenomeno economico delle reti caratterizzato da relazioni di tipo cooperativo e tendenzialmente stabili tra due o più imprese, formalmente e giuridicamente distinte, magari anche concorrenti, tra le cui attività esista o possa generarsi una qualche interdipendenza o un'esigenza di coordinamento, da realizzarsi con strumenti anche contrattuali.

I distretti produttivi e le reti di imprese erano realtà differenti, essendo i primi protagonisti dello sviluppo e della produzione locale, quindi strettamente collegati al territorio, quali referenti per le politiche industriali anche in vista dell'interazione con i soggetti pubblici; le reti, invece, prescindendo dalla territorialità, apparivano aggregazioni di imprese la cui disciplina necessitava di una definizione e regolamentazione civilistica.

La rete di impresa non coincide necessariamente con il distretto industriale in quanto caratterizzate, nella pratica, anche da ipotesi in cui si prescinde del tutto dall'aspetto della concentrazione territoriale e dalla specializzazione produttiva.

Le reti conservano, infatti, come preminente un profilo civilistico ed il contratto di rete è da ricondursi nell'alveo dei contratti di impresa.

Le reti differiscono dai distretti anche in quanto quest'ultimi sono diretti a realizzare economie esterne di agglomerazione, mentre le reti mirano invece alla

c.d.complementarietà interaziendale, configurando forme di aggregazioni funzionali alla crescita dell'impresa. Il fenomeno delle reti di imprese si era già manifestato come caratterizzato dalla presenza di un sistema di interdipendenze proprietarie e/o produttive, connesse a diversi sistemi di allocazione del potere decisionale, con carattere di sostanziale stabilità.

La rete appariva lo strumento strategicamente più adeguato a fronteggiare la drammatica insufficienza delle singole imprese nazionali, di fronte alla concorrenza dei mercati internazionali. Per superare tale stato di cose particolarmente avvertita era l'esigenza di un intervento legislativo volto a regolare, in modo più dettagliato, il fenomeno della rete di imprese.

Ciò dapprima è stato realizzato con il Disegno di Legge n. 1644 c.d. "Bersani", contenente "Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale", che all'art. 24, precisava che «Al fine di agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi, volti, in conformità alla normativa comunitaria, tesi a "a) definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costruire in forma di gruppo paritetico o gerarchico una rete di imprese; b) definire i requisiti di stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese; c)definire le condizioni, le modalità, i limiti e le tutele che assistono l'adozione dei vincoli contrattuali di cui alla lett. a) [...]”e) definire, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva e in materia di mercato del lavoro, il regime giuridico della rete di imprese, eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese».

Il Disegno di legge non venne approvato. Fu necessario attendere l'art. 3, comma 4 *ter*, rubricato "Distretti produttivi e reti" del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, per avere una prima codificazione del contratto di rete tra imprese.

La disciplina introdotta nel nostro ordinamento con l'art. 3, comma 4 *ter*, rubricato "Distretti produttivi e reti" del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, (c.d. "Decreto incentivi) convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, con l'intento di disciplinare le forme di coordinamento di natura contrattuale tra imprese ed eliminare ogni possibile assimilazione con i distretti produttivi, si proponeva la finalità di predisporre uno strumento contrattuale che consentisse alle aggregazioni cd. reticolari di imprese di accrescere ovvero di mantenere condizioni di equilibrio della gestione.

La rete consente, essenzialmente, alle piccole e medie imprese (PMI) di aggregarsi per costituire accordi atti ad instaurare una cooperazione inter-imprenditoriale tendenzialmente stabile, fondata su un nuovo modello di organizzazione, con l'intento di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato, rimanendo soggetti economici formalmente e giuridicamente distinti ed autonomi, senza ricorrere, quindi, alla costituzione di una società o di un consorzio.

Lo strumento consente, altresì, alle piccole e medie imprese (PMI) di promuovere la crescita produttiva e del tessuto sociale dell'area territoriale in cui le medesime operano.

Invero, fino all'avvento della rete d'impresa con l. 33/09, le piccole e medie imprese intraprendevano percorsi di crescita aziendale attraverso processi di aggregazione, concretantisi nella fusione di due o più imprese, la costituzione di consorzi o attraverso forme di collegamento negoziale.

Il coordinamento di rete veniva realizzato quindi nella pratica ricorrendo all'utilizzo di strumenti giuridici preesistenti quali, oltre i consorzi, società consortili, o contratti bilaterali o plurilaterali collegati tra loro in svariati modi, con struttura "a raggiera" con apposita costituzione di un centro d'impresa c.d. leader ed i nodi legati da contratti bilaterali con la stessa; ovvero con struttura "a filiera", caratterizzata da un ciclo produttivo che si realizza attraverso rapporti sequenziali tra loro connessi in modo funzionale.

Il legislatore della rete, invece, ha configurato un fenomeno aggregativo di natura non gerarchica o societaria, consentendo alle piccole e medie imprese (collegare con la parte a capo)(PMI) di accrescere la propria competitività sul mercato senza nemmeno adottare quelle forme che implicano necessariamente un'integrazione di tipo strutturale, quali la fusione, con l'effetto di evitare l'inevitabile perdita di individualità ovvero il conseguimento di un'integrazione al livello inferiore di un gruppo societario. La conseguenza del venir meno dell'individualità consisterebbe, invero, nella perdita della capacità innovativa, in quanto nei mercati globalizzati la tendenza delle imprese di maggiori dimensioni e più dotate dal punto di vista finanziario è di avere una minore attitudine ad instaurare percorsi di innovazione tecnologica e diversificazione delle piccole e medie imprese ad esse conglobate in gruppi societari.

La rete si costituisce nel momento in cui le relazioni di mercato si rivelano inadeguate, per gli eccessivi costi nel produrre beni o servizi che le imprese non sono in grado di produrre individualmente e per la ridotta flessibilità, a garantire la complementarità, necessaria per conservare la competitività sul mercato. Le reti si costituiscono quando sussiste interdipendenza tra le attività economiche, concretandosi in investimenti specifici riguardanti i processi produttivi e tecnologici inerenti al prodotto o alla sua produzione, nell'ambito della distribuzione anche attraverso l'adozione di un marchio collettivo.

L'appartenenza al gruppo societario implica una forma di dipendenza economica per le piccole e medie imprese; l'interdipendenza differisce dalla dipendenza economica che è correlata al potere contrattuale e alla posizione ricoperta dall'impresa contraente sul proprio mercato.

Il legislatore ha, quindi, immaginato una rete con carattere in prevalenza cooperativo, che si concretizza in collaborazioni volte anche allo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, tecnica o tecnologica. Il contratto di rete, in tal senso, integra un incentivo all'innovazione industriale e commerciale, sia per chi la produce per immetterla sul mercato, che per le imprese che devono acquistarla e, non disponendo individualmente delle risorse finanziarie necessarie, investono su tale obiettivo collettivamente con altre imprese che condividano la medesima esigenza, accrescendo in questo modo la propria capacità innovativa e competitività sul mercato stesso.

La disciplina del contratto di rete si aggiunge alle forme di aggregazione di imprese già presenti nel sistema, che sia sul piano contrattuale che su quello societario, costituiscono strumenti per promuovere la collaborazione tra imprese.

L'aggregazione di imprese, quale fenomeno di tipo economico, si caratterizza per autonomia delle imprese partecipanti, stabilità del rapporto che si instaura, coordinamento che si concreta in collaborazione ed interdipendenza.

Se questa, sotto l'aspetto economico, è l'esigenza comune perseguita dalle aggregazioni di imprese, dal punto di vista giuridico però, tale fenomeno, seppur affermatosi da tempo nella prassi dei rapporti commerciali, presenta caratteri variegati, così come appare difficile tracciarne in modo dettagliato gli effetti giuridici.

L'introduzione nell'ordinamento giuridico della nuova figura del contratto di rete risponde all'attuale esigenza avvertita nel sistema industriale italiano di dettare una regolamentazione specifica, seppure l'operazione economica che caratterizza tale figura non ha ancora conseguito, nella prassi degli scambi commerciali, caratteri di tipicità sociale.

Il rischio di tale tecnica normativa è quello di aver posto in essere una semplificazione riduttiva riconducendo la variegata gamma di reti di imprese ad un'unica figura, snaturandone il carattere socialmente ibrido.

La realtà dei rapporti di rete si presenta, infatti, al suo interno con una fenomenologia complessa e variegata, per cui, seppur già in dottrina si fosse sostenuta la natura di ipotesi negoziale di contratto "trans-tipico", quale figura ibrida tra contratto ed organizzazione, confacente sia ai contratti associativi che a quelli con comunione di scopo, l'ipotesi di un intervento legislativo volto a tipizzare il "contratto di rete" in una disciplina definita non era stato prefigurato né auspicato; invero, il ricorso alla teoria del contratto "trans-tipico" era espressione proprio della difficoltà di ricondurre in un dato schema tipico la complessità di rapporti ricondotti poi al contratto di rete.

La finalità perseguita dall'intervento del legislatore dovrebbe essere quella di determinare in una fattispecie giuridica un quadro di riferimento manifestatosi a livello sociale ed economico, e non quello di aggiungere un nuovo tipo contrattuale ai tipi già esistenti.

L'intervento legislativo in commento ha avuto l'effetto di incrementare il dibattito dottrinale sul tema, in quanto, implicando il medesimo una prevalenza dell'affermarsi di una prospettiva contrattualistica in tema di rete, trascurava la variegata realtà socio-economica dell'attività d'impresa, che poteva apparire come forzatamente ricondotta ed assorbita nel contratto di rete, con l'effetto di falsare la successiva eventuale evoluzione del sistema.

Nel dibattito che ha preceduto la redazione della normativa sulla rete, nel definire l'ambito potenziale dell'intervento legislativo, in un disegno di più ampio respiro rispetto a quello poi realizzato, il punto centrale veniva individuato nei profili civilistici delle reti societarie e contrattuali, ricomprendenti il collegamento tra contratti ed attività ed il contratto di rete, distinto dal contratto di gruppo, valutata l'opportunità di inserire specifici strumenti atti a promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico, attraverso fondazioni associative per lo sviluppo tecnologico, con riferimento anche al diritto internazionale privato, con l'intento di integrare il Regolamento (CE) n. 593/2008 che non disciplinava le reti contrattuali.

La portata della normativa è stata diversa, e certamente meno ambiziosa. Il legislatore ha disciplinato il contratto di rete lasciando ampio spazio all'autonomia contrattuale delle parti nel definire il sistema di *governance* più adeguato al caso di specie; gli imprenditori contraenti possono, infatti, adottare la struttura ed il modello organizzativo, a cui corrisponde una determinata causa o la definizione degli obiettivi strategici che la rete si propone.

La possibilità di strutturare la rete in modo variegato, comporta diversi livelli di complessità organizzativa, essendo prevista come facoltativa l'istituzione dell'organo comune, come anche quella di un fondo patrimoniale comune, con rilevanti conseguenze in tema di rappresentanza della rete e regime patrimoniale.

L'assetto attuale della disciplina sul contratto di rete, infatti, si caratterizza per la scelta del legislatore di rendere meramente facoltativa l'istituzione del fondo patrimoniale comune, il quale diviene indispensabile soltanto nel caso di reti aventi soggettività giuridica (cd. reti-soggetto, anch'esse opzionali) unitamente all'organo comune.

Il fondo comune, infatti, inteso come dotazione patrimoniale per lo svolgimento dell'attività di rete, nella versione originaria della normativa era previsto come elemento necessario del contratto. Il ripensamento del legislatore in merito alla sua obbligatorietà è da rinvenirsi nell'esigenza di consentire la creazione anche di reti di imprese cd. "leggere", per mera finalità di scambio di informazioni, di natura tecnica o commerciale, o di prestazioni, di beni e servizi tra le imprese aderenti, forme di cooperazione che si estrinsecano essenzialmente tramite attività interna in cui l'elemento del fondo comune può reputarsi come superfluo.

Nonostante, infatti, la disciplina sul contratto di rete fosse orientata ad agevolare processi di innovazione organizzativa volti alla crescita delle imprese, nella versione originaria presentava alcuni aspetti critici.

Da ciò i numerosi interventi del legislatore che si sono succeduti muovendodall'impianto originario dell'art. 3, comma 4-ter ss. della Legge 33/2009, fino alla Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha introdotto, tra l'altro, il riferimento al fondo patrimoniale delle disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 c.c. in tema di consorzio con attività esterna, nei limiti di compatibilità, nonché la disciplina sulla modalità di adesione di altri contraenti. Di poco successiva l'art. 42 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, che rappresenta il completamento del tentativo di tipizzazione normativa del fenomeno economico della rete di imprese, anche in considerazione dell'ulteriore integrazione della disciplina, avvenuta con l'art. 45, comma 2, del Decreto Legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 e, da ultimo, con l'art. 36, comma 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

La modifica apportata dalla Legge 122/10, è intervenuta sul testo introducendo come parti del contratto "*più imprenditori*" in luogo del precedente previgente "*due o più imprese*". La *ratio* di tale variazione nel testo della legge può essere rinvenuta nella volontà di confermare che fosse legittimato ad essere parte del contratto di rete anche l'imprenditore individuale, e non soltanto imprese organizzate in forma societaria. Coerentemente, la norma è stata modificata anche sul punto tanto da far venir meno la definizione di oggetto sociale, preferendola a quella di "*oggetto della propria impresa*".

La novella del 2010 ha, inoltre, contribuito ad arricchire la nozione ed a specificare l'oggetto del contratto di rete: «Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa»; Con questa nuova definizione viene individuata in modo diverso la causa del contratto, mediante la dettagliata specificazione dell'insieme degli obblighi che le parti possono reciprocamente assumere con il contratto di rete ovvero, obblighi di collaborazione, scambio di informazioni o prestazioni ed ancora obblighi di esercizio in comune di attività.

Dal tenore letterale della disposizione, «Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di [...]», è possibile immaginare la costituzione di una rete anche composta da due soli imprenditori, anche se è evidente che l'obiettivo dell'accrescimento, individuale e collettivo, della capacità innovativa e della competitività sul mercato può essere conseguito più facilmente in presenza di una eterogeneità degli interessi.

Sotto il profilo dell'oggetto è possibile, in base all'attuale disciplina, costituire diverse tipologie di rete: una forma leggera di rete, diretta allo scambio di informazioni o prestazioni, che integra un diretto riconoscimento legislativo di una tipizzazione di un contratto plurilaterale di scambio; una tipologia avente ad oggetto una collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese; una terza forma che si riferisce all'esercizio in comune di attività da parte delle imprese partecipanti alla rete.

Sul piano dell'oggetto perseguito dalle imprese riunite in rete, la ripartizione rispecchia l'introduzione, nel nostro ordinamento, di un modello contrattuale capace di ricomprendere formule organizzative diversificate che spaziano dallo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale alla collaborazione, ed ancora all'esercizio in comune dell'attività.

Sul piano causale, la tripartizione relativa all'oggetto del contratto di rete, può essere interpretata facendo riferimento ai diversi equilibri realizzabili tra interesse collettivo ed interesse individuale; invero, prevalgono gli interessi individuali nel contratto plurilaterale di scambio, mentre gli stessi si trovano in una posizione subordinata nei contratti di collaborazione, fino a soccombere nel caso di contratti di rete che contemplino, quale mezzo per conseguire lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività, l'esercizio in comune dell'attività.

Con la novella del 2012, in particolare, ai sensi del combinato disposto del comma 4-ter, terzo periodo, e del comma 4-quater, ultimo periodo, dell'art. 3 del D.L. 5/2009 è stato previsto che la rete dotata per contratto di un fondo comune e di un organo comune possa acquistare soggettività giuridica per scelta dei contraenti stessi. In tal senso, il legislatore del 2012 ha previsto espressamente che l'acquisto della soggettività giuridica da parte della rete non avvenisse *ope legis*, bensì derivasse dall'esercizio di una mera facoltà concessa su base volontaria agli imprenditori partecipanti alla rete stessa mediante la stipulazione del contratto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il testo normativo risultante dalle novelle, rispondendo alle sollecitazioni provenienti dagli ambienti economici, ha ampliato la definizione e l'oggetto del contratto di rete, oggi in grado di ricomprendere tutte le manifestazioni di aggregazione tra imprese rinvenibili nella prassi, prevedendo oltre alla possibilità "*di esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa*", anche quella di "*collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio della propria impresa*" ovvero di scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, rispondendo, in questo modo all'esigenza di costituire sia reti "più leggere" e semplici, che più complesse o "più strutturate".

I numerosi interventi normativi a carattere correttivo susseguitisi nel tempo, seppur aventi effetto chiarificatore su alcuni aspetti, quali la soggettività giuridica opzionale della rete, hanno, nel contempo, lasciato dubbi interpretativi in relazione primariamente

al contenuto c.d. necessario del contratto di rete e quello soltanto “eventuale”, quindi possibile, a causa del rilevante ruolo riconosciuto all’autonomia privata.

Sussistono incertezze anche sull’ampiezza del potere gestorio attribuito all’organo comune, se da ritenere esteso anche alla gestione del fondo patrimoniale, seppur la legge sul contratto di rete prevede espressamente soltanto che l’organo comune, se presente, gestisca in rappresentanza della rete, in caso di soggettività giuridica. In guisa , diversa in caso di singoli partecipanti, l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, non dispone nulla in merito alla gestione del fondo patrimoniale, che costituisce solo lo strumento atto a finanziare i singoli progetti.

I mezzi, infatti devono essere stabiliti in funzione dell’obiettivo prefissato dal programma di rete, in termini di adeguatezza, invero deve essere considerato contenuto minimo essenziale del contratto di rete, l’indicazione di cui alla lett. b) del comma 4-ter ovvero «l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi».

Tale previsione costituisce infatti elemento essenziale, in quanto necessario per far conoscere all’esterno lo scopo-fine perseguito dallo specifico programma di rete, considerando che il comma 4-ter stabilisce che «Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato [.....]».

Altro aspetto da evidenziare è l’incertezza perdurante in materia di regime patrimoniale e fiscale della rete, di responsabilità delle imprese aderenti per debiti anche nei confronti dei terzi.

La disciplina del contratto di rete, infatti, non prevede disposizioni dirette a tutelare nello specifico le imprese partecipanti alla rete nel caso di violazione degli obblighi assunti reciprocamente dagli stessi con il contratto di rete stesso. Estrinsecandosi, inoltre, l’attuazione del programma di rete nella maggior parte dei casi in un’attività comune di natura commerciale, ciò implica necessariamente rapporti con soggetti terzi estranei al contratto, per cui si è reso indispensabile affrontare la problematica relativa alla

responsabilità nell'ipotesi di inadempimento operato nei loro confronti da parte di una o più imprese retiste.

Gli aspetti problematici, derivanti in parte dalle lacune presenti nella disciplina, in parte dalla conseguente ampia autonomia concessa alle parti nella scelta della *governance* più adeguata nella progettazione del programma di rete, saranno trattati ed oggetto di commento nel successivo svolgimento del presente lavoro.

Contestualmente a questo aspetto, il presente lavoro si propone di verificare se sia prospettabile un contratto di rete quale strumento alternativo alla forma di società di capitali per lo svolgimento dell'attività di impresa commerciale, considerando l'ampio oggetto che risulta perseguibile "collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa". In tal senso, nel testo normativo viene specificato che organo comune possa essere destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, per cui l'oggetto dell'attività d'impresa può essere sovrapponibile a quello delle società di capitali.

La costituzione di una rete in forma sostanzialmente societaria ovvero di una società che abbia adottato la forma di un contratto di rete in modalità di attuazione del contratto medesimo, prima della novella legislativa operata con Legge 23 luglio 2009, n. 99, aveva suscitato dubbi relativi in particolare al profilo dell'istituzione di un fondo patrimoniale, alla luce di un mancato esplicito riferimento alla disciplina di cui agli artt. 2614 e 2615 c.c. sui consorzi con attività esterna.

L'effetto della Legge 23 luglio 2009, n. 99, rispetto al provvedimento normativo di poco precedente, è stato dirompente, in quanto il rischio collettivo di impresa non era più destinato a gravare sulle singole imprese, bensì sul fondo patrimoniale comune, con il conseguente riconoscimento del carattere dell'autonomia, tipico dei patrimoni degli enti collettivi.

Gli artt. 2614 e 2615 c.c., creavano un regime di responsabilità limitata a favore dei consorziati per le obbligazioni contratte in nome del consorzio, stabilendo che i terzi potessero far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile costituito con i contributi del consorziati. La trasposizione di tale regime nella disciplina legale sulla rete

di imprese dotate di fondo patrimoniale e di organo comune, assume l'ulteriore significato di limitare il rischio delle imprese aderenti alla rete del quale si trova gravato unicamente il fondo patrimoniale, se trattasi di obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete.

La rete può essere quindi munita di una dotazione patrimoniale autonoma, caratteristica propria degli enti collettivi; in questo modo il fondo comune costituisce patrimonio autonomo distinto da quello appartenente alle singole imprese in rete. L'acquisizione da parte della rete dell'autonomia patrimoniale perfetta, ha tra l'altro anche l'effetto di rendere il fondo patrimoniale insensibile alle vicende riguardanti le singole imprese partecipanti.

L'altro problema era costituito dal fatto che nella normativa antecedente alla novella del 2010, non erano specificati i poteri di rappresentanza dell'organo comune, il che poteva suggerire l'ipotesi di un'imputazione diretta alle imprese partecipanti dei diritti e obblighi derivanti dagli atti compiuti dall'organo comune, situazione non compatibile con la teoria di un regime di autonomia patrimoniale perfetta della "rete" in quanto tale.

L'art. 42, della Legge 30 luglio 2010, n. 122 ha quindi sancito che, qualora la presenza dell'organo comune sia previsto dal contratto, quest'ultimo debba indicare i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti ad esso, esplicitamente definito come mandatario comune. In tal senso, mancava ancora un regime di rappresentanza organica, in quanto in assenza di un'espressa previsione di una rete-soggetto, intesa come struttura organizzativa complessa unitaria, l'esercizio in comune di un'attività, da parte dell'organo comune, definito esplicitamente come mandatario comune, comportava il riferimento al mandato collettivo e alla relativa disciplina.

L'ulteriore passo compiuto, con il c.d. "Decreto sviluppo bis" nel 2012, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto, chiarendo i dubbi interpretativi rimasti dopo la novella di pochi mesi precedente, una modifica ed integrazione del comma 4-ter, prevedendo che «il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte» nonché inserendo nella

lett. e) l'inciso “ L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto».

Quando la rete consiste in un'organizzazione dotata di soggettività propria, l'organo comune può essere qualificato come organo in senso tecnico, legittimato a manifestare la volontà dell'intera rete-soggetto.

Da ciò discende che la rappresentanza nella rete si atteggia mediante un meccanismo comunque più snello rispetto all'organizzazione dell'organo amministrativo proprio della società, in quanto è sufficiente che il contratto di rete preveda l'istituzione dell'organo comune incaricato dell'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, e oltre ad indicarne il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale, debba specificarne i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto;. La normativa, tra l'altro, prevede che debbano essere indicate nel contratto anche le regole relative all'assunzione delle decisioni dei partecipanti su materie o aspetti di interesse comune non rientranti tra i poteri di gestione conferiti all'organo costituito, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

Nelle S.p.a. e nella S.r.l. l'organizzazione interna nonché la gestione dell'impresa, è disciplinata dalla legge, non potendo essere determinata in base di un atto imputabile alla volontà dei soci; in tal guisa la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione, per la validità delle deliberazioni del quale l'art. 2388 c.c. richiede come necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richieda un maggior numero di presenti.

Agli amministratori è attribuito per legge nei confronti dei terzi un potere generale di rappresentanza della società, quindi non circoscritto soltanto agli atti rientranti nell'oggetto sociale. Nell'ambito della S.p.a. il potere di rappresentanza degli

amministratori risulta quindi distinto da quello di gestione. Il potere di gestione concerne l'attività amministrativa interna della società, lo svolgimento delle operazioni sociali, nonché la fase decisoria delle operazioni sociali stesse.

Il potere di rappresentanza riguarda, invece, l'attività esterna, consistendo nel potere di agire in nome della società manifestandone la volontà nei confronti dei terzi, con imputazione degli effetti alla società.

Nel contratto di rete, invece, la disciplina delle competenze dell'organo comune e delle sue modalità di funzionamento è completamente affidata all'autonomia negoziale degli imprenditori contraenti, non essendo imposto dalla legge alcun elemento. Ciò che rileva l'ampia libertà riconosciuta alle imprese retiste in sede di autonomia contrattuale, anche relativamente all'aspetto delle competenze dell'organo comune, delle sue modalità di funzionamento e quindi della rappresentanza della rete, con la necessaria specificazione che quando la rete abbia acquistato la soggettività giuridica, l'organo comune, quale autonomo centro di imputazione, agisce in rappresentanza della rete dando luogo ad una rappresentanza organica.

Il contratto di rete, con la costituzione del fondo patrimoniale comune, gode di una limitata responsabilità patrimoniale, analogamente alla S.p.a., nelle quali, ai sensi dell'art. 2325 c.c., per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

L'autonomia patrimoniale perfetta consente di distinguere nettamente il "patrimonio" della società da quello dei soci, i quali si trovano in questo modo a rispondere delle obbligazioni sociali esclusivamente nei limiti della loro quota di partecipazione alla società. I soci non sono chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali: la loro responsabilità è limitata, in via di principio, alla sola quota di partecipazione.

Senza la necessità di ricorrere alla costituzione di una società di capitali, la rete può svolgere un'attività commerciale, godendo di un'autonomia patrimoniale, mediante la costituzione del fondo patrimoniale comune, quindi di una responsabilità ad esso limitata, senza essere però obbligata alla fissazione di un capitale sociale minimo, alla nomina di amministratori, del collegio sindacale, alla redazione bilancio.

La normativa codicistica impone alle società di capitali una struttura complessa, in quanto la partecipazione sociale nel caso di S.p.a. deve essere rappresentato da azioni e, sensi dell'art. 2327 c.c., deve costituirsi con un capitale minimo non inferiore a cinquantamila euro.

Nella S.r.l., possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Qualora nell'atto costitutivo non sia stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro; all'atto della sottoscrizione dell'atto costitutivo, deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.

La rete invece, come abbiamo anticipato, può istituire un patrimonio autonomo, seguendo due modalità alternative di conferimento, contributi, iniziali ed eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, con l'indicazione delle relative regole di gestione; ovvero consentire nel programma di rete, che l'esecuzione del conferimento avvenga anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), c.c..

In ogni caso, la normativa sulla rete, in presenza di fondo patrimoniale comune, prevede l'applicazione degli artt. 2614 e 2615, comma 2, c.c., con l'ulteriore specificazione che comunque per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

Vi è da chiarire che il conferimento nella rete può essere anche diverso dal versamento in denaro, purché sia di valore corrispondente a quanto concordato e risultante da una perizia di stima, anche senza essere accompagnata da asseverazione con giuramento, non ritenendosi, in ordine alla disciplina del conferimento al fondo comune, necessaria l'estensione alla rete delle regole vevoli per il conferimento in società di beni in natura o di crediti proprie delle S.p.a. ed S.r.l., ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2343 e 2465 c.c.. Da ciò non pare evincersi la volontà di prescrivere una disciplina rigida per la procedura per l'acquisizione del conferimento, come invece avviene nel caso delle società di capitali, né dalla lettera della legge, né dall'uso dell'espressione "eventuali contributi successivi", nella formulazione attuale lett. c) del comma 4-ter.

I contributi successivi consistono in somme di denaro che i contribuenti alla rete si obbligano a versare per fronteggiare ad eventuali esigenze finanziarie, che si manifestino nel corso del rapporto, con la finalità di consentire alla rete di disporre sempre di un patrimonio attivo

È, inoltre, obbligatorio per la S.p.a. che abbiano adottato il sistema c.d. tradizionale che prevede la presenza del collegio sindacale che svolge, in generale, una funzione di controllo interno sulla corretta amministrazione della società, vigilando, nello specifico, sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Circa l'aspetto relativo alla redazione del bilancio, la normativa sul contratto di rete, nulla impone in merito; la costituzione di una rete di imprese non obbliga a tenere una contabilità, né ad una misurazione periodica del valore patrimoniale investito, neanche nel caso in cui il complesso produttivo destinato al servizio della rete eserciti un'attività commerciale, ipotesi consentita dall'ampio oggetto individuato dal comma 4-ter.

Non è prevista come obbligatoria neppure la redazione del bilancio, essendo la rete in cui è istituito anche il fondo patrimoniale, tenuta soltanto a redigere, mediante l'organo comune, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, una situazione patrimoniale, con il solo vincolo di osservare, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni. La situazione patrimoniale deve essere poi depositata presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede la rete "La situazione patrimoniale" costituisce un *quid minus* rispetto al bilancio della società, presupponendo in realtà solo la tenuta delle scritture contabili a mero inventario di attività e passività, necessarie alla sua predisposizione e assolve alla funzione essenzialmente informativa di consentire ai soggetti terzi che entrano in contatto con la rete, tramite la pubblicità legale consistente nel deposito presso il registro delle imprese, di essere edotti riguardo l'effettiva consistenza del fondo patrimoniale che è l'unico a rispondere delle obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete.

Il richiamo sotto condizione di procedibilità alle disposizioni relative al bilancio di esercizio, in base alla lettera della legge, è riferito soltanto alla modalità di redazione di detta situazione patrimoniale, non alla struttura o agli schemi formali. La rete può, quindi, dirsi libera anche dall'adempimento formale della redazione del bilancio d'esercizio.

È da segnalare anche la circolare n. 20/E della Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate, del 18 giugno 2013, la quale ha chiarito, circa la rete che abbia optato per la soggettività, che la rete di imprese, per effetto dell'iscrizione *de qua*, diviene un nuovo soggetto di diritto (*rete-soggetto*) e, in quanto autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario", costituendo, infatti, sotto il profilo del diritto civile, un soggetto "distinto" dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto nonché sotto il profilo tributario, in grado di realizzare fattispecie impositive ad essa imputabili.

L'acquisizione della soggettività giuridica delle reti comporta, quindi, la creazione di un soggetto dotato di una capacità giuridica tributaria autonoma rispetto alla capacità giuridica delle singole imprese retiste, in grado di realizzare autonomamente il presupposto d'imposta.

La circolare n. 20/E della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, del 18 giugno 2013, afferma anche che "Per quel che concerne, infine, i rapporti tra le imprese partecipanti e la rete, si ritiene che essi debbano essere considerati rapporti di natura partecipativa analoghi a quelli esistenti tra soci e società. Con il conferimento al fondo patrimoniale della rete-soggetto, quindi, l'impresa aderente assume lo status di partecipante. La contribuzione al fondo patrimoniale da parte delle imprese aderenti al contratto di rete comune deve essere trattata quale "partecipazione" alla rete soggetto che rileverà, al pari dei conferimenti in società, sia contabilmente sia fiscalmente."

L'aggregazione di una pluralità di imprese, attraverso il contratto di rete rientra, quindi, nello schema dello scopo comune avente natura lucrativa, con causa associativa, comportante il sorgere di una nuova soggettività giuridica, qualificabile anche in termini di persona giuridica, analogamente alla società di capitali.

Appare invero essenziale nell'ambito della disciplina del contratto di rete d'impresa, il ruolo svolto dall'autonomia contrattuale nella scelta della *governance* strutturale più adeguata allo specifico programma di rete concordato, nei limiti degli assetti organizzativi delineati tipicamente dal legislatore.

Negli ultimi anni gli imprenditori hanno adottato ampiamente la rete quale strumento di aggregazione, confermando la crescita costante nel numero di contratti di rete stipulati. L'ultimo monitoraggio del marzo 2018 di Info Camere, la società che gestisce il patrimonio informatico delle Camere di Commercio, ha rilevato, infatti, una crescita del più del 124% del numero di contratti di rete conclusi nell'ambito del tessuto produttivo italiano, da marzo 2015 a marzo 2018, coinvolgendo più del 174% delle imprese, che si traduce in oltre 27 mila aziende coinvolte, in maggior percentuale nel settore manifatturiero, uniformemente distribuite sull'intero territorio nazionale.

Nel prosieguo della trattazione, verranno analizzati i profili giuridici attinenti alle reti d'impresa relativi agli aspetti più salienti della disciplina, in modo da disporre degli elementi necessari all'indagine relativa al possibile impiego del contratto di rete quale strumento alternativo alla forma di società di capitali per lo svolgimento in comune dell'attività di impresa commerciale.

CAPITOLO I

RATIO DELLA NORMA IN TEMA DI CONTRATTO DI RETE E PROFILI STORICI

1.1 Il contratto di rete d'impresa e la sua evoluzione normativa. - 1.2 Il contratto di rete: un nuovo strumento per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Rilevanza applicativa dei contratti di rete. - 1.3 Il contratto di rete. Profili strutturali e funzionali. - 1.4 Figure affini: consorzio, ATI, GEIE, gruppi di società, *joint ventures*.

1.1 Il contratto di rete di imprese viene definito dalla dottrina dominante come «quell'insieme di relazioni di tipo cooperativo e tendenzialmente stabili tra due o più imprese formalmente e giuridicamente distinte, anche concorrenti, tra le cui attività esista o si generi una qualche interdipendenza ed emerga dunque un'esigenza di coordinamento, alla quale la rete risponda ricorrendo a strumenti di governo diversi, formali e informali, contrattuali e non»¹.

Il contratto di rete ha trovato ingresso nel nostro ordinamento con una specifica disciplina con l'art. 3, co. 4 *ter*, rubricato "Distretti produttivi e reti" del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, (c.d. "Decreto incentivi) convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi²; la finalità che si propone questo nuovo strumento contrattuale è consentire alle aggregazioni di imprese di instaurare tra loro una collaborazione organizzata e duratura, mantenendo la propria autonomia e la propria individualità (senza costituire un'organizzazione come la società o il consorzio), nonché di fruire di rilevanti incentivi e di agevolazioni fiscali.

Si è introdotta una disciplina di diritto positivo per quel fenomeno di aggregazioni reticolari di imprese, già noti come soggetti economici nella prassi commerciale, ma

¹ Cfr., P. IAMICELI, *Le reti d'impresa: modelli contrattuali di coordinamento*, in *Reti d'impresa tra regolazione e norme sociali. Nuove sfide per diritto ed economia*, a cura di F. Cafaggi, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 128; tale definizione era stata mutuata da quella di *network* formulata in precedenza in H. COLLINS, *Introduction: The Research Agenda for Implicit Dimensions of Contracts*, in *Implicit Dimensions of Contract: Discrete, Relational and Network Contracts*, Oregon, 2003, p. 1 ss.

² G.U., 11 aprile 2009, n. 85.

difficilmente inquadrabili in uno schema legale definito, in particolare sotto l'aspetto concernente gli effetti giuridici³.

Si era avuto un primo tentativo di definire il fenomeno del contratto di rete con il Progetto Bersani, rientrante tra i decreti sulle liberalizzazioni del 2008 (Atto Senato, n.1644, art. 24): si trattava di un d.d.l., rimasto inattuato, che indicava soltanto principi guida, riservando all'emanazione della legge delega, l'individuazione delle reti di impresa e la disciplina dei rapporti di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese; ciò che si desumeva comunque era che la rete avesse una propria personalità giuridica, quindi un ente nuovo nel nostro panorama imprenditoriale⁴.

Circa le normative succedutesi nel tempo, nel 2008 l'art. 6 bis della Legge 6 agosto 2008, n. 133 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", prevedeva per le reti di impresa l'estensione nell'applicazione di alcune agevolazioni fiscali previste per i distretti produttivi, anche "*al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali*", le aveva definite, al comma 2, come «libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali»⁵.

Veniva affidata a successivi provvedimenti normativi il compito di stabilire, quali fattispecie di distretti e, quindi di reti di impresa, fossero destinatari della suddetta disciplina, nonché di definire se anche le reti, analogamente ai distretti avessero ricevuto l'assegnazione di una soggettività⁶, mediante la quale fosse possibile instaurare rapporti

³ Per la dottrina antecedente la normativa del 2009, P. IAMICELI, *Le reti di imprese: modelli contrattuali di coordinamento*, cit., p. 120 ss.; F. CAFAGGI e P. IAMICELI, *Le reti di imprese per la fornitura di servizi alle PMI tra innovazione e crescita imprenditoriale*, in *Reti di imprese. Scenari economici e giuridici*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 295 ss.; C. CREA, *Reti contrattuali e organizzazione dell'attività di impresa*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, p. 20 ss.; F. ANTOLINI e N. BOCCELLA, *Evoluzione dei sistemi economici ed aggregazioni economico produttive*, in *Reti di imprese. Scenari economici e giuridici*, 2007, p. 17 ss.; C. CAMARDI, *Efficienza contrattuale e reti di imprese*, in *Reti di imprese. Scenari economici e giuridici*, 2009, p. 331 e ss.; M. GRANIERI, *Brevi note sulle reti di imprese tra concorrenzialità e concorrenza*, in *Reti di imprese. Scenari economici e giuridici*, 2007, pp. 375 e ss.

⁴ P. ZANELLI, *Reti di impresa: dall'economia al diritto, dall'istituzione al contratto*, in *Contr. impr.*, 4/5, 2010, p. 951 ss.

⁵ M. R. MAUGERI, *Reti di imprese, contratto di rete e reti contrattuali. Non minor virtus est tueri et perficere rem inventam... quam reperire*, in *Obbligazioni e Contratti*, 2009, p. 951.

⁶ L'attribuzione di una soggettività veniva desunta dall'art. 1, comma 368, lett. b)della l. 266/2005, come modificata dal Dl 112/2008, che relativamente alla disciplina amministrativa: prevede che «1) al fine di

unitari e complessivi con la P.A., in modo tale che gli atti e procedimenti fossero contestualmente riferibili a tutte le imprese del distretto medesimo. Tale disciplina si riteneva però riconducibile alla realizzazione di un obiettivo di mera semplificazione dei procedimenti, rassomigliante più ad una forma di rappresentanza legale e di centro di gestione dei dati, che ad un centro di imputazione di diritti ed obblighi⁷.

Il legislatore del 2009, ha delineato in chiave privatistica, la nozione del contratto di rete; l'art. 3 comma 4 ter l. 33/2009, nella sua versione iniziale chiariva come «con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato».

La rete si costituiva, quindi mediante un contratto plurilaterale a contenuto obbligatorio, avente ad oggetto l'esercizio in comune di una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato; si riscontrava che la costituzione di un contratto di rete non desse luogo alla nascita di un soggetto collettivo, come confermato dalla lett. e) che prevedeva «l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete», che faceva propendere per un'organizzazione non soggettivizzata e strumentale all'attuazione di un programma comune di rete. Ne risultava una «una sorta di figura autonoma di rapporto

favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiara altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonchè per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente numero».

⁷ C. CAMARDI, *Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa*, in *I Contratti*, 2009, p. 928.

associativo, e intermedia tra il mero contratto di collaborazione, per così dire, e l'organizzazione societaria (della quale non presenta la struttura) intermedia tra mero contratto»⁸.

Si sviluppò un dibattito in dottrina sulla modalità in cui il legislatore era intervenuto sul contratto di rete, in quanto fin da subito ci si è domandati se avesse adottato il modello contrattuale ovvero quello organizzativo, non societario, dotato di una soggettività giuridica, seppur limitata⁹.

La disciplina del contratto di rete è stata oggetto di ripetuti interventi che si sono succeduti in un brevissimo lasso di tempo; invero, la L. 23 Luglio 2009, n. 99¹⁰, è intervenuta pochi mesi dopo della sua entrata in vigore, apportando alcune modifiche all'art. 3 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, tra le altre, sostituendo la lettera *a*) del comma 4-ter, sugli elementi da indicare nel contratto, prescrivendo fossero il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete, in luogo della generica indicazione della denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete, previsto originariamente; in questo modo gli elementi caratterizzanti la rete di impresa consistevano nella natura contrattuale dell'accordo e della riconduzione dello stesso alla categoria dei contratti plurilaterali aperti con comunione di scopo¹¹.

La lettera *b*), qualificando ulteriormente la causa del contratto di rete, veniva inoltre riscritta, nel seguente modo: l'indicazione «degli obiettivi strategici e» delle attività comuni poste a base della rete «che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato», in luogo di quanto più genericamente previsto precedentemente dalla l. 33/2009 che richiedeva più genericamente *“l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete”*.

⁸ Cfr. C. CAMARDI, *Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa*, cit., p. 930.

⁹ Si sofferma in particolare su tale distinzione A. GENTILI, *Una prospettiva analitica su reti d'impresa e contratti di rete*, in *I contratti*, 2010, p. 87 ss.

¹⁰ Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*, G.U. n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136.

¹¹ G. VILLA, *Il coordinamento interimprenditoriale nella prospettiva del contratto plurilaterale*, in AA. VV., *Le reti di imprese e i contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Il Mulino, Bologna, 2009, Giappichelli, p. 110 ss.; *contra* D. SCARPA, *Integrazione di imprese e destinazione patrimoniale*, in *Contr. impr.*, 2010, p. 169, secondo il quale il contratto di rete può avere una struttura bilaterale o plurilaterale.

Assumeva poi rilevanza per l'istituto *de quo* la lettera c), in quanto avente ad oggetto l'individuazione del cd. programma di rete, con l'indicazione delle risorse necessarie a perseguirlo, attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune con l'aggiunta di una specificazione, secondo cui allo stesso si applicassero, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 c.c., sul fondo consortile e la responsabilità verso i terzi. Quest'ultima aggiunta normativa consentiva di fare riferimento alla cd. "rilevanza reale" dell'autonomia patrimoniale del fondo della rete, altrimenti configurabile alla stregua di una mera comunione di diritti¹²; con tale emendamento, quindi si è consentito anche agli imprenditori aderenti ad una rete di imprese di poter beneficiare delle limitazioni di responsabilità concesse agli aderenti ad una struttura di tipo consortile, dotando, contemporaneamente il fondo della rete di autonomia e della separatezza patrimoniale, necessarie per offrire maggiori garanzie a terzi ed eventuali nuovi aderenti.

Veniva inoltre abrogato l'art. 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modifiche, dalla L. 30 Luglio 2010, n. 122, ha apportato alcune integrazioni alla normativa, risparmiata dalle successive leggi di riforma, dando all'oggetto del contratto di rete la struttura caratteristica attuale con la modifica dell'art. 4-ter, a tenore del quale «con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale

¹² Cfr. P. IAMICELI, *Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, in *Il contratto di rete*, a cura di F. Cafaggi, 2009, p. 63 ss.

comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso...».

Con questa nuova redazione del testo normativo, il legislatore ha elaborato la figura del contratto di rete, riponendo alle aspettative e sollecitazioni di parte della dottrina¹³ ed ha offerto una definizione del contratto di rete più chiara ed ampia, in grado di ricomprendere tutte le manifestazioni di aggregazione tra imprese rinvenibili nella prassi. Ha ridefinito, in particolare, ampliandolo, l'oggetto del contratto di rete, prevedendo oltre la possibilità di esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa, anche quella di collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio della propria impresa ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, valutando - in questo modo - l'esigenza di costituire sia reti "più leggere" e semplici, che più complesse o "più strutturate"¹⁴.

In particolare si segnala una correzione parziale dello scopo stesso del contratto di rete, al fine di consentire anche agli imprenditori individuali di aderire alla rete di impresa: invero, premesso che generalmente si ritiene che di oggetto sociale si possa parlare solo in riferimento alle imprese con forma societaria, l'obbligo per le imprese di «esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali» è stato sostituito con quello di «collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di

¹³ In particolare, M. GRANIERI, *Il contratto di rete: una soluzione in cerca di un problema?*, in *I Contratti*, 2009, 10, pp. 936 ss. il quale affermava «Ma al di là dell'uso improprio di origliate categorie aziendalistiche, resta il dubbio che la *expressio causae*, se questo era l'obiettivo, sia priva della necessaria accuratezza. Vi è in più il sospetto che si tratti soltanto di formula propagandistica, inutile ai fini civilistici [...].L'opera di ingegneria genetica del legislatore ha prodotto una fattispecie che non arriva ad essere autenticamente trans-tipica né tanto meno nuova»; F. CAFAGGI, *Il contratto di rete*, Il Mulino, Bologna 2009 p. 35 ss. Per una analisi delle lacune e criticità persistenti pur dopo la l. 99/2009, F. CIRIANNI, *La costituzione del contratto di rete: aspetti operativi*, in *Corr. merito*, 2010, fasc. 5, p. 25 ss.; circa il dibattito in dottrina, si segnalano anche i contributi di C. SCOGNAMIGLIO, *Reti di impresa e contratto di rete*, in *I Contratti*, 2009, p. 915 ss., in particolare, F. MACARIO, *Il "contratto" e la "rete": brevi note sul riduzionismo legislativo*, in *I Contratti*, 2009, p. 951 ss.

¹⁴ P. ZANELLI, *La Rete è, dunque, della stessa natura del gruppo di società?*, in *Contr. impr.*, 2011, p. 541.

natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa»¹⁵.

L'oggetto del contratto di rete risulta quindi più ampio, essendo destinato non più soltanto al perseguimento e all'esercizio in comune di una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali per accrescerne la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato, come nella versione originaria dell'art. 3 comma 4 ter l. 33/2009, bensì anche a differenziare le attività di impresa, mediante scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, consistenti in forme di collaborazione «in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese»¹⁶.

La collaborazione in forme ed ambiti attinenti le attività delle imprese, oltre che presupporre una partecipazione in quote diverse¹⁷, può concretizzarsi nella creazione di un marchio comune, nella definizione di una politica dei prezzi, nella creazione di gruppi di acquisto. Lo scambio di informazioni si può realizzare quando più imprese demandino ad una sola o ad un consorzio un'attività di ricerca, regolando, attraverso un contratto di rete, le modalità condivisione degli esiti della ricerca stessa, e, nel caso di imprese che operino nello stesso settore può altresì concretizzarsi nella decisione di condividere informazioni commerciali al fine di per incrementare la loro competitività o sistemi di conoscenze legate alle tecniche di produzione¹⁸.

¹⁵ Parte della dottrina ravvisa nell'aver posto in primo piano il "collaborare" rispetto all'*esercitare in comune* una o più attività, collocato dalla norma in terza posizione, sembra testimoniare la scelta del legislatore di non dare una natura determinata all'istituto, ricomprendendovi tutte le possibili forme adottate nella prassi per dar luogo a reti economiche, P. ZANELLI, *La rete è, dunque, della stessa natura del gruppo di società?*, cit., p. 536.

¹⁶ A. DI SAPIO, *I contratti di rete tra imprese*, in *Riv. not.*, 2011, 1, p. 201.

¹⁷ P. ZANELLI, *La Rete è, dunque, della stessa natura del gruppo di società?*, cit., p. 536; secondo l'autore, il termine "collaborare" è un concetto economico, più che giuridico, e nell'averlo posto all'inizio nell'esposizione della norma, comporta una presunzione di una impresa *leader* ovvero un *dominus* coadiuvato da uno o più collaboratori, con la conseguenza di porre problemi di individuazione del contenuto giuridico del contratto di rete, se misto (a.t.i., *franchising* e subcontratti, subfornitura ne diverrebbero tutti i possibili contenuti) o un contratto dal contenuto originale, un *nuovo transtipico*; sulla natura del contratto di rete, F. CAFAGGI e P. IAMICELI, *Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?*, in *Obbligazioni e contratti*, 7, 2009, p. 597 ss.; E. BRIGANTI, *La nuova legge sui "contratti di rete" tra le imprese: osservazioni e spunti*, in *Notariato*, 2, 2010, p. 193.

¹⁸ G. VILLA, *Il coordinamento interimprenditoriale nella prospettiva del contratto plurilaterale*, cit., p. 103 ss. Sulla causa di scambio nelle reti, P. PERLINGIERI, *Reti e contratti tra imprese tra cooperazione e concorrenza*, in AA.VV., *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 393; A.

Dottrina dominante¹⁹ ritiene che dalla riforma del 2010 il contratto di rete costituisca una figura contrattuale di natura *transtipica*, rappresentando non soltanto un nuovo tipo contrattuale di rete di impresa, bensì, essendo stato arricchito di una disciplina dal modello flessibile, in grado di rispecchiare programmi e moduli organizzativi diversi, collocabili tra quella generale del contratto e quella del singolo tipo, potendo assolvere a funzioni plurime coincidenti con uno o una pluralità di tipi esistenti ovvero dar luogo contemporaneamente alla creazione di nuovi tipi contrattuali. Tale ampiezza di intenti, consente, da un lato, l'impiego di modelli contrattuali già esistenti, connotandoli di un più spiccato "senso reticolare", mentre, dall'altro, di combinare più figure causalmente definite, per costituire reti di imprese complesse, in grado di governare segmenti, anche rilevanti, della filiera produttiva²⁰.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 ter, come modificato D.L. n. 78/2010, è stata prevista solo come facoltativa l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, nello stesso modo in cui risulta facoltativa l'istituzione dell'organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso; queste scelte legislative, hanno creato profondi problemi interpretativi sull'inquadramento giuridico del contratto di rete, in quanto si viene a creare una situazione in cui accanto a strutture reticolari complesse dotate di fondo patrimoniale ed organo comune, indirizzate a creare costantemente rapporti con soggetti terzi, possono sussistere reti dal modello contrattuale più leggero la cui gestione è affidata ai singoli amministratori delle imprese aderenti, o in modalità *oversourcing*²¹.

Sotto il profilo dell'oggetto, quindi si parla addirittura di una tripartizione, corrispondente a tre diverse tipologie di rete: una forma di rete che si presenta più leggera in quanto diretta allo scambio di informazioni o prestazioni, concretizzandosi

MUSSO, *Reti contrattuali tra imprese e trasferimento della conoscenza innovativa*, in AA.VV. *Le reti di imprese e i contratti di rete*, cit., p. 177 ss.

¹⁹ Sulla natura transtipica del contratto di rete, tra gli altri, F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: learning by doing?*, in *I contratti*, 12, 2010, p. 1145; G. VILLA, *Il coordinamento interimprenditoriale nella prospettiva del contratto plurilaterale*, cit., p. 107; C. CAMARDI, *I contratti di distribuzione come "contratti di rete"*, in *Obbligazioni e contratti*, 3, 2009, p. 225.

²⁰ Cfr., F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: learning by doing?*, cit., p. 1145.

²¹ L. BERTOZZI, *Organo comune e fondo patrimoniale del contratto di rete: problematiche civilistiche e fiscali*, in *Il Fisco*, 2016, 7, p. 630 ; F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: learning by doing?*, cit., p. 1148 ss.; P. ZANELLI, *La rete è, dunque, della stessa natura del gruppo di società ?*, cit., p. 541.

nella tipizzazione di un contratto plurilaterale di scambio, che trova un riconoscimento legislativo diretto, con una specifica disciplina, ma ancora incompleta; in tal senso, si può dire che abbia in tal modo trovato tipizzazione una forma di contratto plurilaterale di scambio, considerando quanto si esporrà nel prosieguo della trattazione in ordine alla natura giuridica del contratto di rete²².

Quando la rete abbia ad oggetto lo scambio di prestazioni, non configurandosi queste come scambi puramente bilaterali, si introduce l'importante novità di concepire la possibilità di prestazioni effettuate dai partecipanti a favore della collettività non soggettivata.

Un'altra forma di "rete" che può definirsi più complessa è quella avente ad oggetto la collaborazione, come auspicato dai primi commentatori al testo del 2009²³. La terza forma si riferisce infine all'esercizio in comune di attività da parte delle imprese facenti parte della rete²⁴ denotandosi – in tale ipotesi – una più intensa forma di collaborazione fra gli aderenti.

La normativa attuale non si riferisce espressamente alla natura lucrativa o meno dell'attività svolta. Il D.L. 31 Maggio 2010, n. 78, non ha riprodotto il riferimento alla natura economica delle attività esercitate, come invece originariamente stabilito nella versione iniziale dell'art. 3 comma 4 ter l. 33/2009, espressione della volontà del legislatore del 2010 di ampliarne l'ambito di applicazione della disciplina, che quindi può ricomprendere sia le imprese sociali che quelle operanti con la forma giuridica di enti senza scopo di lucro, potendo ricomprendervi quindi, anche il settore della ricerca.

Con il D.L. 22 giugno 2012 n. 83²⁵, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" e con la novella di cui all'art. 36, commi 4 e 5, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, coordinato con la legge di conversione

²² F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: learning by doing?*, cit., p. 1147.

²³ La causa di collaborazione del contratto di rete era stata proposta da F. CAFAGGI, "Introduzione" in *Il contratto di rete*, a cura di F. Cafaggi, cit., p. 1148; A. DI MAJO, *Contratti di rete, doveri di cooperazione e prospettive di tutela*, in AA.VV., *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 269.

²⁴ F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: learning by doing?*, cit., p. 149, secondo il quale, leggendo la tripartizione sul piano causale, facendo riferimento ai diversi equilibri tra interesse collettivo ed interessi individuali, ritiene che questi ultimi prevalgano nel contratto plurilaterale di scambio, mentre soccombono o si collocano comunque in posizione subordinata nei contratti di collaborazione ed ancor più in quelli caratterizzati dall'esercizio in comune dell'attività.

²⁵ Supplemento ordinario n. 129/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 26 giugno 2012.

17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”²⁶, convertito in legge il 17 dicembre 2012 n. 221, la disciplina relativa al contratto di rete è stata ancora riformulata, mediante specificazioni ed incrementata da ulteriori fattispecie, che l’hanno resa ancora più complessa ed articolata.

In particolare, è presente una prima apertura nel senso di introdurre nel testo normativo l’istituto della soggettività giuridica, prevedendo che, ai sensi del combinato disposto del comma 4-ter, terzo periodo, e del comma 4-quater, ultimo periodo, dell’art. 3 del D.L. 5/2009, come novellato, la rete di imprese contrattualmente dotata di un fondo comune e di un organo comunque possa acquisire, per scelta dei medesimi contraenti, soggettività giuridica. Infatti, il legislatore del 2012 ha precisato al comma 4 *ter*, come ora formulato, che l’acquisto della soggettività giuridica non avvenga *ope legis*, bensì, derivi dall’esercizio di una mera facoltà concessa agli imprenditori della rete, quindi su base volontaria e, ai sensi dell’ultimo periodo del comma *quater* come modificato dagli interventi legislativi del 2012 (in particolare, della L. n. 221/2012 di conversione, con modifiche, del D.L.n.179/2012), acquistabile stipulando il contratto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 827.

1.2 L’istituto della rete d’impresa ha la funzione di agevolare le piccole imprese che vogliono intraprendere percorsi di crescita aziendale e rafforzamento con funzione anticompetitiva. Tale obiettivo, prima della l. 33/09, veniva raggiunto attraverso processi di aggregazione, realizzati in forma più strutturata, mediante la fusione di due o più imprese, ovvero con modalità più leggera, attraverso forme di cooperazione tra imprese, quali consorzi. In tal senso, lo strumento consortile, sotto forma di cooperazione inter-

²⁶ D. L. 18 ottobre 2012 n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.» (G.U. Serie Generale n.294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 208).

imprenditoriale, veniva utilizzato proprio per quelle forme di coordinamento oggi descritte in chiave di coordinamento di rete²⁷.

Invero, il coordinamento di rete, fino al 2009 veniva realizzato utilizzando una pluralità di strumenti giuridici, quali, oltre ai consorzi, società consortili, accordi formali o informali, contratti plurilaterali o bilaterali, di fatto coordinati tra loro in svariati modi²⁸. A tal proposito si è detto che nell'ipotesi di rete costituita attraverso contratti collegati, «morfologicamente tali reti possono essere a raggiera, con un centro costituito dall'impresa leader e i nodi legati da contratti bilaterali con essa, ovvero a filiera, dove invece il ciclo produttivo si realizza attraverso una serie di rapporti sequenziali tra loro funzionalmente connessi»²⁹.

La pluralità di tecniche adottate per realizzare il coordinamento erano quindi funzionali a soddisfare i diversi tipi di interessi dei soggetti coinvolti, in quanto a seconda del tipo di coordinamento e dei vincoli che si intendeva assumere, si prediligeva la soluzione giuridica più appropriata.

Il sistema industriale italiano è caratterizzato dal cd. *nanismo* delle imprese³⁰, consistente nella frammentazione dell'attività economica in un numero molto elevato di aziende di ridotte dimensioni, che costituiscono un ostacolo alla internazionalizzazione, rendendo più difficile lo sviluppo di tecniche o prodotti innovativi, con l'effetto di limitarne l'efficienza.

²⁷ A. BORGIOI, *Consorzi e società consortili*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di A. Cicu e F. Messineo, Giuffrè, Milano, 1985, p. 31.

²⁸ Sulla pluralità delle tecniche di aggregazione, F. CAFAGGI e P. IAMICELI, *Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?*, cit., p. 595.

²⁹ Cfr. P. IAMICELI, *Le reti di imprese: modelli contrattuali di coordinamento*, in *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali: nuove prospettive tra diritto ed economia*, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 125; definizione recuperata da F. CAFAGGI, *Reti contrattuali e contratti di rete: ripensando il futuro*, in *Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa. Riflessioni da una ricerca sul campo*, a cura di F. Cafaggi e P. Iamiceli, Il mulino, Bologna, 2007, p. 428.

³⁰ M. BAGELLA, *Distretti industriali, reti di impresa e strumenti di finanziamento: riflessioni sulle prospettive del capitalismo familiare italiano*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. D. Mosco, Milano, 2012, p. 3 ss.

In passato si era assistito alla nascita della grande impresa-rete, che pur conservando al suo interno funzioni strategiche, operava nel mercato attraverso una rete stabile di associate, di fornitrici, di venditori ed altri produttori³¹.

Con il passare del tempo, accanto alla grande impresa di rete, si è registrata, comunque l'affermazione di relazioni reticolari e di coordinamento tra piccole e medie imprese, riconducibili in parte all'alleggerimento delle grandi organizzazioni integrate, dovuto alla necessità di ridurre i costi e i rischi della rigidità, nonché dall'esigenza delle imprese di conseguire economie di scala idonee a renderle competitive, adeguando la loro struttura alla globalizzazione che necessita di piattaforme di relazioni sempre più complesse ed articolate, inaccessibili alle imprese di piccole e medie dimensioni³².

Il contratto di rete è da ricondurre alla categoria degli accordi formali, ipotesi che hanno trovato maggiore applicazione nel sistema italiano, rispetto ai processi di fusione; l'acquisizione di un vantaggio competitivo può essere raggiunto dalla singola impresa, utilizzando i collegamenti con altri soggetti, in particolare con altre imprese, soddisfacendo l'esigenza di cooperazione, in assenza di integrazione proprietaria.

Le reti di impresa costituiscono quindi forme di collaborazione per lo svolgimento di attività economica attraverso uno o più progetti industriali che non richiedono l'integrazione proprietaria delle imprese partecipanti, in quanto l'attività finisce per riflettere forme di interdipendenza funzionale che si concretizza in una condivisione parziale del rischio di impresa, rimanendo infatti le imprese giuridicamente indipendenti³³.

La rete di impresa ha quindi rappresentato uno strumento complementare al gruppo caratterizzato invece proprio dal controllo proprietario e da una limitata indipendenza dei

³¹ A. BAGNASCO e E. RULLANI, *Ragioni e contenuto del libro: guida alla lettura*, in *Reti di impresa oltre i distretti. Nuove forme di organizzazione produttiva, di coordinamento e di assetto giuridico*, Il sole 24 ore, Milano, 2008, p. 1.

³² M. R. MAUGERI, *Reti di impresa e contratto di rete*, in *I Contratti*, 2009, p. 957; E. BARTEZZAGHI e E. RULLANI, *Forme di reti: un insieme diversificato*, in *Reti di impresa oltre i distretti. Nuove forme di organizzazione produttiva e di assetto giuridico*, a cura di AIP - Associazione Italiana della Produzione, Milano, Il sole 24 ore, 2008, p. 35.

³³ F. CAFAGGI, *Il contratto di rete nella prassi. Verso il consolidamento*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 115 ss.; F. CAFAGGI, *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali*, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 34 ss. per un'analisi del ruolo dell'interdipendenza nella rete di imprese.

soggetti che vi appartengono³⁴. È dal carattere della complementarità caratteristica dell'evoluzione moderna del sistema produttivo che è derivata la formazione di gruppi e consorzi³⁵.

L'impiego della rete era stato da tempo invocato come possibile soluzione alla crisi delle piccole imprese, al fine di agevolare l'accesso alle risorse importanti, quali sistemi di innovazione e di conoscenza fino a quel momento inaccessibili o accessibili con difficoltà a causa dei costi eccessivi per le singole imprese. In particolare, le imprese di piccole dimensioni, anche a causa dell'opposizione degli intermediari che si frappongono tra di esse e la grande impresa, non hanno accesso alle catene globali del valore (*global supply chains*), che moltiplicano le opportunità di crescita ed innovazione³⁶.

Le associazioni di categorie da tempo richiedevano interventi legislativi finalizzati a favorire le aggregazioni reticolari, che apparivano come la risposta più adeguata alla criticità ed insufficienza delle singole imprese nazionali, nei confronti anche della concorrenza internazionale³⁷.

Gli strumenti utilizzati, infatti apparivano insoddisfacenti, in quanto si trattava di forme giuridiche non in grado di offrire risposte adeguate alle reti di impresa³⁸; gli strumenti utilizzati dalle imprese non risultavano funzionali a garantire, da un lato, la stabilità del coordinamento e dall'altro la facilità di relazione tra i vari soggetti aggregati, a causa, in particolare, della relatività degli effetti del contratto e l'instabilità del coordinamento realizzato attraverso il solo collegamento negoziale.

³⁴ Cfr. F. CAFAGGI, *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*, in *I Contratti*, 2009, p. 915.

³⁵ Anteriormente al codice civile del 1942, il dibattito sulla natura degli accordi, aveva già evidenziato la complementarità tra reti e gruppi, identificando le prime con la figura consortile; nello specifico, si veda G. AULETTA, *I Consorzi commerciali*, in *Nuovo dig. it.*, III, Torino, 1938, p. 957, il quale sosteneva che «gli accordi che hanno come fine ultimo la disciplina della concorrenza possono essere classificati da un punto di vista giuridico in due categorie fondamentali[...]i primi accordi vengono denominati contratti di consorzio, i secondi contratti di gruppo» L'autore evidenziava, poi siano varie le differenze intercorrenti tra consorzi e gruppi «in quanto nel consorzio, le imprese restano pienamente libere nello svolgimento delle loro attività produttiva, se questa non costituisca oggetto degli obblighi consorziali, mentre ne gruppo ricorre una completa dipendenza delle imprese raggruppate dalla capo-gruppo o dalla impresa controllante»; vedi anche T. ASCARELLI, *I Consorzi volontari tra imprenditori*, Giuffrè, Milano, 1937, p. 37; V. SALANDRA, *Il diritto delle unioni di imprese (consorzi e gruppi)*, a cura di A. Milani, Padova, 1934, p. 67.

³⁶ F. CAFAGGI, *Il contratto di rete nella prassi. Verso il consolidamento*, cit., p. 116.

³⁷ G. VETTORI, *Contratto di rete e sviluppo dell'impresa*, in *Obbl. contr.*, 2009, p. 390 ss.

³⁸ F. CAFAGGI e P. IAMICELI, *Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?*, cit., p. 597.

Si aggiunga, la rigidità, gli eccessivi oneri organizzativi e le ambiguità di disciplina proprie del modello consortile, e contemporaneamente la non adeguatezza del modello societario³⁹.

Una prima attenzione del legislatore italiano al fenomeno delle reti di impresa si è avuto con l'art. 6 bis, Dl 112/2008 che aveva previsto, come già esposto, (§ 1.1) l'estensione anche ad esse delle disposizioni riguardanti i distretti produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzassero le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese da stabilire con decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite e delle catene di fornitura; quelle da estendere erano principalmente disposizioni riguardanti agevolazioni fiscali.

1.3 Il contratto di rete si presenta come uno strumento che le imprese possono utilizzare per accedere direttamente al mercato, mediante l'apertura di nuovi canali di sbocco

³⁹ F. CAFAGGI, *Reti contrattuali e contratti di rete: ripensando il futuro*, cit., p. 426, in cui l'autore, auspicando una riforma legislativa, affermava che « ove adeguatamente disegnate, le reti contrattuali possono favorire la collaborazione tra più imprese operanti lungo la stessa filiera produttiva, promuovere l'innovazione organizzativa e quella industriale. Evidenziano l'interdipendenza di operazioni economiche collegate,¹⁹ consentono di ridurre e meglio controllare l'opportunismo post-contrattuale generato da elevato livello di investimenti specifici, assicurano criteri di entrata e di uscita più flessibili, possono agevolare il coordinamento rispetto a transazioni con terzi esterni alla rete, abbiano essi il ruolo di finanziatori ovvero di erogatori di servizi. Tali vantaggi dipendono in buona misura dal disegno della rete e, dunque, se l'attuale sistema del diritto dei contratti d'impresa non consente di raggiungerlo occorre procedere ad una riforma che consenta alle imprese di avvalersi di un modello organizzativo nuovo, a carattere transtipico, applicabile dunque a diverse tipologie contrattuali dalla vendita alla subfornitura, dall'appalto alle joint ventures, dal franchising alla concessione di vendita, dal consorzio all'associazione temporanea di impresa. Le reti contrattuali indagate nella ricerca rivelano alcune debolezze dal punto di vista del modello di governo. Il diritto dei contratti ancora organizzato intorno al paradigma della transazione isolata fatica a disciplinare fenomeni di interdipendenza contrattuale. Una seconda debolezza concerne la capacità di disciplinare relazioni in cui coesistono cooperazione e competizione, dove le imprese possono collaborare per alcune fasi e competere su altre, ovvero collaborare per la produzione di alcuni prodotti e servizi e competere in relazione ad altri».

ovvero il rafforzamento di quelli preesistenti, in misura maggiore a quanto sia necessario per produrre utilità e servizi destinati al singolo aderente; il fine è quello di agevolare le imprese a potenziare le rispettive opportunità commerciali⁴⁰.

La disciplina sul contratto di rete, pur non descrivendo l'intero ambito del fenomeno delle reti contrattuali di impresa, costituisce il presupposto di una successiva evoluzione della normativa in un quadro di riforma sistematica, in ambito europeo che domestico. Collocandosi la disciplina delle reti di impresa come un modello *transtipico* in posizione intermedia, il contratto di rete nella versione di tipo plurilaterale, invero, contribuisce ad integrare la scarsa disciplina presente nel codice civile, mentre la natura dei partecipanti e la causa di collaborazione rendono la disciplina applicabile analogicamente ai contratti plurilaterali nominati ed innominati tra imprese. Il risultato è la possibilità di costituire contratti di rete a causa mista, caratterizzati dalla combinazioni di funzioni diverse⁴¹.

In altri termini sarebbe possibile porre in essere contratti nel quale si uniscono caratteri dei contratti di scambio con elementi tipici dei negozi con comunione di scopo.

Si precisa, all'uopo, che l'idea del legislatore non era quella di introdurre una nuova fattispecie negoziale⁴² ma una categoria funzionale alla collaborazione tra imprese volta ad incrementare il numero degli istituti utilizzabili dagli operatori al fine di realizzare gli scopi prefissati⁴³.

⁴⁰ Per una analisi completa sulle prime evidenze sui contratti di rete, F. CAFAGGI, P. IAMICELI e G. D. MOSCO, *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 1 ss. (prefazione).

⁴¹ F. MACARIO e C. SCOGNAMIGLIO, *Reti di impresa e contratto di rete*, in *I Contratti*, 2009, p. 926.

⁴² F. MACARIO, *Il "contratto" e la "rete": brevi note sul riduzionismo legislativo* in *Contratti*, 2009, p. 951" secondo il quale «Il legislatore ha infatti definito - non disciplinato, in realtà, sicché non può parlarsi di tipizzazione in senso proprio - un nuovo contratto, fissandosene i requisiti, senza peraltro stabilire persino le conseguenze del mancato rispetto delle indicazioni fornite in punto di forma e contenuto».

⁴³ Cfr. F. MACARIO, *Il "contratto" e la "rete": brevi note sul riduzionismo legislativo*", op. cit., p. 951 il quale a riguardo sostiene che «Benché infatti non fosse mancata, nelle più attente riflessioni giuridiche sulle reti di imprese, anche la rappresentazione di un'ipotesi contrattuale nelle vesti di un contratto *transtipico*, non sembra che fosse particolarmente caldeggiata la proposta di una tipizzazione del contratto di rete, nei termini in cui è stata realizzata dal legislatore, mentre è possibile ipotizzare che con l'idea del contratto *transtipico* si intendesse esprimere la difficoltà estrema di comprimere in un dato tipo la complessità dei rapporti di rete, mentre è ben possibile che il rapporto tra le imprese della rete si realizzi con modalità tali da «attraversare » e sintetizzare, eventualmente, una pluralità di tipi (a seconda delle variegiate esigenze delle imprese volta per volta interessate)».

Il contratto di rete è stato introdotto con una finalità di tipo promozionale, in un quadro di politica industriale volto a favorire il rilancio dell'economia e competitività dell'industria nazionale, in particolare delle piccole e medie imprese.

Il contratto di rete risponde alle esigenze sentite dalle imprese di disporre di una *governance* della rete che consentisse loro di rendere più efficace ed effettiva la loro collaborazione e un'aggregazione di natura privatistica con forma contrattuale più snella e flessibile rispetto a quelle tradizionali, in grado di aumentare la capacità competitiva delle imprese senza però costringerle a rinunciare alla propria autonomia⁴⁴.

Con l'introduzione della disciplina del contratto di rete lo strumento del contratto è divenuto strumento di promozione del processo di innovazione organizzativa, che tramite la collaborazione il coordinamento inter-imprenditoriali, pur mantenendo l'autonomia tra le parti, consente alle imprese di crescere sotto il profilo della capacità innovativa e della competitività sul mercato ed acquisire i vantaggi derivanti dall'uso congiunto di informazioni diverse, risorse complementari, materiali ed immateriali, garantendo contemporaneamente misure di salvaguardia adeguate a prevenire i rischi derivanti da una collaborazione in termini di abuso dispersione di conoscenze sensibili ed altre risorse⁴⁵.

La caratteristica principale delle reti di imprese è l'autonomia delle singole imprese, la stabilità del rapporto tra le stesse, la collaborazione e l'interdipendenza⁴⁶.

Il legislatore è particolarmente attratto dal regolamentare la cooperazione imprenditoriale e pertanto ha offerto al panorama legislativo diversi strumenti al fine di stabilizzare rapporti di collaborazione fra le imprese.

Tuttavia non tutti gli istituti di seguito elencati corrispondono «alla collaborazione posta in essere in concreto tra gli imprenditori e consentono di dare adeguata veste giuridica alla loro alleanza»⁴⁷.

⁴⁴ F. D'ALVIA, *Il progetto di Confindustria per le reti d'impresa*, in *Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa*, Atti del Convegno, Roma, 25 novembre 2011, , edizione Quaderni Fondazione Nazionale Notariato, Gruppo 24Ore, 2011, p. 69 ss.

⁴⁵ Per una analisi dei vantaggi della disciplina del contratto di rete, P. IAMICELI, *Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento*, in *I contratti*, 2009, p. 942 ss.

⁴⁶ P. IAMICELI, *Le reti di imprese: modelli contrattuali di coordinamento*, cit., p. 128.

⁴⁷ G. F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale I. Diritto dell'impresa*, tomo 1, Torino, 2015, p. 293.

1.4 Prima della l. n. 33/2009, per costituire aggregazioni reticolari, le imprese utilizzavano diversi strumenti giuridici costituiti, tra gli altri da contratti plurilaterali, quali consorzi, *joint ventures*, A.T.I., ovvero GEIE, gruppi di società⁴⁸.

Le principali differenze e somiglianze del contratto di rete con le altre forme di aggregazione tra imprese, si fondano sul presupposto che la rete sia priva di una personalità giuridica autonoma rispetto alle imprese partecipanti, che possono facoltativamente nominare un organo comune che agisca su mandato collettivo.

Lo strumento di coordinamento più diffuso ed utilizzato, anteriormente all'entrata in vigore della disciplina sul contratto di rete, era il consorzio con attività esterna. La novella ad opera delle ultime leggi di riforma del contratto di rete (L. n. 134/2012 e L. n. 221/2012), prevede che alla rete dotata di fondo patrimoniale comune sia applicata la disciplina di cui agli art. 2614 e 2615, comma 2, c.c., sulla responsabilità propria dei consorzi con attività esterna, istituto ritenuto dotato di soggettività. Nonostante ciò il contratto di rete ha una natura puramente contrattuale ed è dunque priva di soggettività⁴⁹.

L'allontanamento dal modello consortile, si desume dalla facoltatività di costituzione del fondo comune, dalla tripartizione dell'oggetto del contratto di rete, che può consistere oltre che nell'esercizio in comune di una o più attività", nel "*collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese*" e nello "*scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica*".

⁴⁸ F. CAFAGGI, *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali: nuove sfide per diritto ed economia*, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 102 ss.; C. CREA, *Reti contrattuali e organizzazione dell'attività d'impresa*, Napoli, 2008, p. 257 ss.; F. CAFAGGI e P. IAMICELI, *Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa. Riflessioni da una ricerca sul campo*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 310 ss.

⁴⁹ F. CAFAGGI, P. IAMICELI e G. D. MOSCO, *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 29; M. BIANCA *Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale*, in F. CAFAGGI, P. IAMICELI e G. D. MOSCO, *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 49; V. CUFFARO, *I contratti di rete*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2013, p. 26.

A differenza del consorzio, dove, ai sensi dell'art. 2602, comma 1, c.c. più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi del processo produttivo, nella rete le imprese si aggregano svolgendo in comune un'attività al fine di accrescere la competitività, ma non è richiesto come presupposto l'unificazione e, quindi la conseguente perdita per la singola impresa di una fase della propria attività produttiva, o commerciale. Inoltre, seppur entrambi i contratti siano stati elaborati in funzione di una cooperazione tra imprese, soltanto con il contratto di rete è possibile perseguire anche scopi lucrativi⁵⁰.

Quindi, la principale differenza tra il contratto di rete di imprese e il consorzio risiede nel fatto che con il primo le imprese collaborano e si aggregano per esercitare attività, scambiarsi informazioni o prestazioni, finalizzate ad accrescere la capacità innovativa e competitiva della stesse, mentre con il consorzio un'impresa economicamente unitaria si fraziona giuridicamente in una pluralità di società ovvero procede a livello produttivo secondo fasi autonome, ciascuna delle quali facenti capo ad un distinto soggetto di diritto, dando luogo a separati rapporti giuridici⁵¹.

La rete è una forma di aggregazione meno impegnativa, maggiormente flessibile, dove non è richiesta l'unificazione di una parte della loro impresa, con la conseguente abdicazione dell'autonomia imprenditoriale relativa a quel ramo dell'attività. Anzi con la disciplina delle reti di imprese si realizzano attività ulteriori rispetto a quelle esercitate individualmente ed in tal senso si agevolano i processi di aggregazione⁵².

⁵⁰ F. CAFAGGI, P. IAMICELI e G. D. MOSCO, *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 34; P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, Padova, 2012, p. 32 ss.

⁵¹ P. ZANELLI, *Reti di impresa: dall'economia al diritto, dall'istituzione al contratto*, cit., p. 954; F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, vol. 3, Cedam, Padova, 2015, Parte tredicesima - l'impresa, Cap. 9.

⁵² D. CORAPI, *Dal Consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione*, in AA.VV., *Le reti di imprese e i contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009, p. 167 ss.; G. MARASÀ, *Contratti di rete e consorzi*, in *Corr. merito*, 2010, p. 10.

Con la rete, non è necessaria la creazione di un nuovo soggetto giuridico ed economico, consistendo in una aggregazione che preserva l'autonomia⁵³, seppure, parte della dottrina evidenzia come il consorzio costituisca pur sempre lo strumento giuridico attraverso cui i consorziati perseguono i loro singolari interessi imprenditoriali, appropriandosi delle utilità prodotte dall'attività consortile sia direttamente in capo agli stessi, sia indirettamente, tramite l'instaurazione di rapporti di scambio e la partecipazione agli utili generati dall'attività esterna, rivolta al mercato⁵⁴.

Nell'associazione temporanea di imprese (ATI), l'aggregazione è funzionale alla partecipazione ad un bando di gara⁵⁵ o alla suddivisione di un lavoro specifico, costituisce, quindi, una aggregazione occasionale e limitata nel tempo, diversamente dalla rete di impresa caratterizzata, invece, da un programma comune stabile e duraturo, non episodico o limitato al compimento di un singolo affare⁵⁶.

Circa le affinità con il GEIE (Gruppo europeo di interesse economico), disciplinato dal Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), se si guarda all'obiettivo di agevolare o sviluppare le attività economiche dei suoi membri, mettendo in comune risorse attività ed esperienza, la rete di impresa presenta differenze sensibili, in quanto possono parteciparvi solo soggetti qualificabili nel nostro ordinamento come imprenditori. Il GEIE, invece, può essere costituito da operatori economici, non solo società, ma anche altri soggetti di diritto pubblico o privato e persone fisiche di diversi paesi europei, con l'obiettivo di conseguire più elevati livelli dimensionali ed economie su larga scala, per raggiungere maggiore

⁵³ Unioncamere, *La rete di imprese. Istruzioni per l'uso*, IV ed., Roma, 2013, p. 30.

⁵⁴ Cfr., F. GUERRERA, *Il contratto di rete tra imprese: profili organizzativi*, in *I Contratti*, 2014, p. 398; l'autore osserva che «in effetti, è molto labile la distinzione tra “interesse consortile” e “interesse della rete” (quand'anche entificata), poiché concettualmente entrambi questi interessi si affiancano, senza assorbirli, a quelli individuali delle imprese riunite; queste fruiscono “in proprio” dei benefici della gestione comune (se pure nel caso del contratto di rete, possa trattarsi di una gestione più direttamente “partecipata”)».

⁵⁵ Si utilizza generalmente sia per raggiungere i requisiti dimensionali minimi richiesti dal bando di gara, che per suddividersi il lavoro (o la fornitura), spesso non realizzabile da parte di una sola impresa, vedi F. CAFAGGI, *Il contratto di rete nella prassi. Verso il consolidamento*, cit., p. 130.

⁵⁶ Unioncamere, *Le reti di imprese*, cit., p. 18; P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 32.

competitività nell'ambito del sistema imprenditoriale europeo e nell'area internazionale, rispetto a quelli raggiungibili dai singoli componenti.

La rete di impresa va distinta anche dai gruppi di imprese, che danno luogo semmai ad una rete piramidale, quindi gerarchica composta da più imprese che, pur mantenendo autonomia giuridica, vengono tutte controllate da una o più imprese (*holding* o società madre) che assumono una posizione di prevalenza sulle altre, svolgendo anche un ruolo pianificatore della rete. Strumento di controllo è generalmente costituito dalle partecipazioni al capitale sociale delle imprese figlie o controllate. Secondo gli economisti, questo modello si contrappone appunto alla rete di imprese, che invece si trovano in posizione paritetica, nessuna prevalendo sulle altre, mantenendo la propria individualità giuridica ed organizzativa⁵⁷.

Riguardo le *Joint ventures*⁵⁸, si espone brevemente che consistono in un'organizzazione di affari gestita da due o più imprese che si accordano per una collaborazione, a carattere temporaneo, finalizzata al compimento in comune di una determinata operazione o di una attività imprenditoriale specifica, caratterizzata dal mantenimento di autonomia economica e gestionale delle imprese associate.

Le reti si distinguono da esse, rappresentando comunque un contratto plurilaterale di collaborazione, oggi tipizzato dalla legge, avente comunione di scopo⁵⁹.

⁵⁷ P. ZANELLI, *Reti di impresa: dall'economia al diritto, dall'istituzione al contratto*, cit., p. 955.

⁵⁸ Sul punto cfr. F. BORTOLOTTI e M. MORRESI, *Joint ventures*, in *Nov. dig. it., Appendice*, 1983, p. 536 ss; D. CORAPI, *Le associazioni temporanee di imprese*, Milano, 1983, p. 109 ss; M. MAZZONE e C. LORIA, *Le associazioni temporanee di imprese*, Roma, 1985, p. 6 ss; G. IUDICA, *La responsabilità contrattuale degli appaltatori in joint ventures*, Milano, 1984, p. 57.

⁵⁹ Sul punto cfr. T. ASCARELLI, *Contratto plurilaterale e negozio plurilaterale*, in *Foro lomb.*, 1932, 439 ss.; T. ASCARELLI, *Il contratto plurilaterale*, in *Saggi giuridici*, Milano, 1949, 260 ss.; T. ASCARELLI, *Considerazioni in tema di società e personalità giuridica*, in *Riv. dir. Comm.*, 1954, I, 245 ss.; G. AULETTA, *Appunti di diritto commerciale. Imprenditori e società*, in *Scritti giuridici*, IV, Milano, 2001, 53 ss.; G. FERRI, *La società come contratto*, in *Dir. e prat., comm.*, 1943, I, 6 ss.; P. FERRO LUZZI, *I contratti associativi*, Milano, 1971, anche: G. SENA, *Contratto di società e comunione di scopo*, in *Riv. società*, 1956, 730 ss.; F. GALGANO, *Contratto e persona giuridica nelle società di capitali*, in *Contratto e impresa*, 1996, 1 ss..

Capitolo II

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO DI RETE

SOMMARIO: 2.1 La natura giuridica del contratto : i negozi con comunione di scopo. - 2.2 La rete di imprese e le questioni in tema di soggettività giuridica. Distinzione tra il contratto di rete con attività interna dalla rete con attività esterna. - 2.3 Caratteristiche del contratto di rete. - 2.3.1 Lo scopo e la natura programmatica del contratto di rete: contratto a causa “variabile”. - 2.3.2 La clausola di adesione e la sua rilevanza nel contratto di rete. - 2.3.3 Il silenzio del legislatore in tema di recesso e gli effetti nel caso vi sia un fondo patrimoniale. - 2.3.4 L’organo comune: *governance* rimessa all’autonomia delle parti.- 2.3.5 La forma del contratto. - 2.3.5.1 Profili di rilievo circa la pubblicità dell’atto.

2.1. L’individuazione della natura giuridica del contratto di rete non può prescindere da due aspetti ad esso strettamente collegati, quali la causa del contratto e dei profili strutturali in tema di rete di imprese.

La dottrina tradizionale in base al parametro della struttura classifica i contratti in base ad uno schema essenzialmente bipartito⁶⁰; si distinguono infatti, i contratti bilaterali (a titolo esemplificativo, vendita, locazione, opera, appalto), i quali assolvendo principalmente ad una funzione di scambio, sono caratterizzati dal fatto che ciascuna parte è portatrice di un interesse distinto e simmetricamente contrapposto a quello dell’altra, il cui incontro determina in questo modo il sorgere della causa, e i contratti plurilaterali, caratterizzati invece dalla presenza di una pluralità di centri di interessi, il cui incontro è diretto al conseguimento di uno scopo comune, piuttosto che alla realizzazione di uno scambio. Nell’ultima ipotesi rientrano i contratti con comunione di scopo, al conseguimento del quale, ai sensi dell’art. 1421 c.c., le prestazioni di ciascuna parte sono dirette e si realizzano mediante lo svolgimento di un’attività in forma associativa⁶¹.

I contratti con comunione di scopo sono essenzialmente quelli in cui gli interessi della pluralità di parti convergono verso un risultato comune. La figura più rilevante è costituita, appunto, dai contratti associativi, quali il contratto di società tra più soci o di

⁶⁰ E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1960 (ristampa Napoli, 1973), p. 304 ss.; F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1973, p. 212 ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, in *Trattato di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 441 ss.;

⁶¹ *cfr.*, A. CARLO, *Il contratto plurilaterale associativo*, Jovene, Napoli, 1967, p. 72; P. FERRO LUZZI, *I contratti associativi*, Giuffrè, Milano, 1971, p. 24.

associazioni tra più associati, che si distinguono in base alla natura lucrativa dello scopo comune⁶².

Ricorrendo ad una semplificazione concettuale di una realtà giuridica sicuramente più complessa, rispetto al contratto di rete, la versione originaria del testo normativo del d. l. 5/09, convertito con l. 33/09 nella definizione della struttura reticolare parlava esplicitamente di contratto stipulato da “due o più imprese”⁶³, implicando che il legislatore intendesse lasciare aperta l’alternativa tra bilateralità e la plurilateralità. In una delle successive riscritture della disciplina è stato eliminato il riferimento al numero di “due o più imprese”⁶⁴, sostituendo la formula con quella «con il contratto di rete più imprenditori», con la conseguenza che parti del contratto sono gli imprenditori e non le imprese.

È da ritenersi che all’espressione attuale “più imprenditori” possa implicitamente attribuirsi il significato di “almeno due imprenditori”, non sussistendo *ex lege* alcun impedimento alla stipulazione di un contratto di rete bilaterale, tra due soli imprenditori aderenti⁶⁵.

Bisogna, però considerare che il concetto di “rete” postuli, fisiologicamente una pluralità di soggetti aderenti, in considerazione anche dell’oggetto della rete stessa, per cui la disciplina applicabile sarà quella del contratto plurilaterale⁶⁶.

Il richiamo al contratto bilaterale o plurilaterale assume rilevanza in relazione al profilo funzionale dello scambio quale tendenziale alternativa alla comunione di scopo, in quanto, in considerazione del fatto che la rete si compone generalmente di una pluralità

⁶² C. TURCO, *Diritto Civile I*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 416 ss.

⁶³ Legge 9 aprile 2009, n. 33 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, art. 4-ter. «Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato[...].»

⁶⁴ La modifica in questione sul comma 4-ter dell'articolo 3 D.L. 5/09, convertito, con modificazioni, dalla l. 33/09, è avvenuto ad opera dell'art. 42 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, per effetto del quale il testo dell' art. 4-ter. «Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato [...].».

⁶⁵ F. FESTI, *La nuova legge sul contratto di rete*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II, p. 540; per un’esposizione della problematica, F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: learning by doing?*, cit., p. 1146; E. M. TRIPODI e S. RONDINELLI, *I contratti di rete: le prospettive di un nuovo strumento imprenditoriale*, in *Discipl. comm. e servizi*, 2010, 4, p. 36.

⁶⁶ F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: learning by doing?*, cit., p. 1146.

di nodi, sarebbe stato pacifico, in base allo schema classificatorio tradizionale, la sussunzione della nuova figura tra i contratti plurilaterali con comunione di scopo e aventi causa associativa.

La disposizione di cui all'art. 3 comma 4 *ter* fa coesistere nella definizione di contratto di rete l'elemento dello scambio con quello della comunione di scopo. Invero, assumono la medesima rilevanza l'elemento dello scambio di informazioni e prestazioni e quello della definizione di quel programma comune di rete sulla base del quale la pluralità di imprenditori perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e competitività sul mercato, quindi l'efficienza delle imprese aggregate.

In base alla dottrina dominante, il programma comune costituisce l'elemento peculiare dei contratti con comunione di scopo⁶⁷. Parte della dottrina ha, quindi, sostenuto l'irrilevanza del riferimento normativo all'elemento dello scambio, adottando, però in questo modo una *interpretatio abrogans* dell'inciso dell'art. 3, comma 4 *ter* che si riferisce espressamente allo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica⁶⁸.

Tradizionalmente, con il supporto della giurisprudenza, lo scopo comune è stato contrapposto alla causa di scambio⁶⁹.

Autorevole dottrina⁷⁰ ha osservato però, dissentendo da quest'ultimo orientamento, «che la presenza di uno scambio non presupponga necessariamente alterità o addirittura conflitto di interessi, né sinallagmaticità; nel contratto di scambio, infatti possono aversi forme di collaborazione e co-progettazione che presuppongono e producono fenomeni di interdipendenza tra le attività delle imprese partecipanti».

Simmetricamente, lo scopo comune non presuppone una coincidenza di interessi, ma come dimostra l'evoluzione della nozione di contratto di società, è perfettamente

⁶⁷ S. MAIORCA, voce *Contratto plurilaterale*, in *Enc. giur. Treccani*, IX, Roma, 1988, p. 9.

⁶⁸ G. D. MOSCO, *Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo!*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. D. Mosco, *Quaderni di Giurisprudenza commerciale*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 32; D. PALMIERI, *Intervento alla tavola rotonda: Per quali ragioni il bisogno delle imprese italiane di crescere facendo rete non ha ancora trovato un'adeguata risposta?*, in *Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita dell'impresa. Atti del convegno*, Roma, 25 novembre 2011, *I quaderni della Fondazione italiana del Notariato*, Milano, n. 1/2012, p. 77.

⁶⁹ Cass. civ., 17 aprile 2009, n. 9317, in *www.dejure.it*, § 1 ss; App. Milano, 17 settembre 2008, in *De Jure*, § 1 ss.

⁷⁰ F. CAFAGGI, *Il contratto di rete*, cit., p. 27.

compatibile con il conflitto di interessi tra contraenti, esemplificato dal conflitto tra maggioranza e minoranza⁷¹.

La presenza di uno scopo comune quindi, non presuppone l'assenza di conflitto di interessi e la possibilità che le parti perseguano il proprio interesse oltre a quello comune. Altra parte della dottrina, al fine di ricondurre la struttura reticolare allo schema del contratto bilaterale, è ricorsa ad interpretazioni alternative legate a posizioni datate, quale quella di esaminare la rete non nel suo complesso, bensì considerando i singoli nodi come una serie di contratti bilaterali⁷².

In questo modo il contratto di rete non sarebbe più considerato come un contratto plurilaterale in cui coesistono sia lo scambio che lo scopo comune, bensì come un fenomeno di collegamento negoziale che coinvolge un fascio di contratti bilaterali⁷³.

A tale ricostruzione dottrinale si può obiettare che seguendo siffatta impostazione, il contratto di rete in quanto tale come descritto dalla fattispecie normativa verrebbe meno⁷⁴. Un'altra soluzione per ridurre la rete ad una serie di contratti bilaterali, senza incorrere nella conseguenza di destituire di fondamento l'istituto, sarebbe quindi quella di concepire il contratto di rete come un contratto normativo, volto a regolare in anticipo la stipula obbligatoria di ulteriori plurimi contratti di scambio, dirigendo e convogliando ad un fine determinato una serie di atti, disciplinandoli in via generale, trovando poi le singole attività attuative in successivi progetti regolamentati successivamente al bisogno⁷⁵. Altra parte della dottrina, più nello specifico, riconosce ai contratti suddetti

⁷¹ F. CAFAGGI, *Il contratto di rete*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 27.

⁷² La posizione dottrinale datata cui si fa riferimento è quella che nega la stessa consistenza di contratto plurilaterale in termini generali, in quanto si avrebbe in ogni caso comunque nient'altro che un fascio di contratti bilaterali, cfr. F. CARNELUTTI, *Occhio ai concetti*, in *Riv. dir. comm.*, 1950, I, p. 450 ss.; *contra*, T. ASCARELLI, *Occhio ai concetti*, in *Riv. dir. comm.*, 1951, I, p. 71 ss.

⁷³ P. IAMICELI, *Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento*, in *I contratti*, 2009, p. 945.

⁷⁴ M. RIZZUTI, *Il problema della struttura del contratto di rete*, in *Il contratto di rete di imprese*, a cura di V. Cuffaro, Giuffrè, Milano, 2016, p. 77.

⁷⁵ S. LOPREIATO, *Programma comune di rete ed efficacia normativa variabile*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese, Quaderni della Giurisprudenza commerciale* a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. D. Mosco, 2013, p. 164 ss.

una funzione di contratto-quadro, seppur ravvisando nel contratto di rete più che un contratto trans-tipico, un c.d. *meta-contratto*⁷⁶.

Parte della dottrina⁷⁷ giunge, infine, ad affermare che il legislatore del contratto di rete abbia codificato una figura contrattuale in cui coesiste il carattere plurilaterale con quello di scambio. Nel contempo bisogna evidenziare che gli imprenditori aderenti alla rete devono perseguire uno scopo sulla base di un programma necessariamente comune. Dovrà quindi essere individuato il modo di lasciare convivere nella medesima struttura contrattuale lo scambio e la comunione di scopo, dosandoli in base alle diverse configurazioni che il fenomeno reticolare può assumere concretamente. Invero, nonostante i due elementi debbano essere entrambi presenti in tutti i contratti di rete, ciò non esclude che uno di essi possa prevalere sull'altro, permettendo di rinviare alla disciplina dell'una o dell'altra categoria, secondo un meccanismo ermeneutico analogo a quello collaudato già in relazione ai contratti misti.

Sotto il profilo della causa del contratto di rete, si deve rilevare la difficoltà di individuazione del significato da attribuirsi all'espressione "scopo comune"⁷⁸.

Con la l. 122/10, il legislatore aveva essenzialmente inteso disciplinare un contratto plurilaterale tra imprenditori, che come si evince dal dettato normativo, è causalmente orientato allo «scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato [...] ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa» (art. 3, comma 4 ter, prima parte)⁷⁹. Relativamente al contenuto del contratto «l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi»

⁷⁶ M. D'AURIA, *Dal concetto di rete di imprese al contratto di rete*, in *I contratti di rete*, a cura di V. Cuffaro in *Corr. Merito*, n. 1/2010, 2010, p. 21.

⁷⁷ G. SICCHIERO, *Il contratto con causa mista*, Cedam, Padova, 1995; circa la natura «anfibia» del contratto in esame, M. RIZZUTI, *Il problema della struttura del contratto di rete*, cit., p. 80; V. CUFFARO, *I contratti di rete di imprese*, 2016, p. 26; G. GUZZARDI, *Cooperazione imprenditoriale e contratto di rete Copertina flessibile*, Cedam, Padova, 2015, p. 43 ss.; G. D. DAMIANO, *L'organizzazione nella rete*, in *Il contratto di rete*, 2012, p. 223 ss.

⁷⁸ G. D. MOSCO, *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, in *Giur. comm.*, 2010, p. 839 ss.; M. D'AURIA, *La causa ed il ruolo dell'autonomia contrattuale*, in *Il contratto di rete di imprese*, a cura di V. Cuffaro, 2016, p. 95 ss.

⁷⁹ G. VILLA, *Reti di imprese e contratto plurilaterale*, in *Giur. comm.*, 2010, I, p. 951 ss.

(comma 4 ter, lett. b). Il terzo dato rilevante si rinviene nella lett. d) sulla disciplina applicabile in caso di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, che impone di tenere ferma "in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo".

La terminologia adottata dal legislatore, in particolare nella prima parte del comma 4 ter, con il riferimento all'accrescimento della capacità innovativa e della competitività delle imprese, offre una nozione di causa ancorata a concetti economici, caratterizzati da vaghezza ed indeterminatezza⁸⁰, inadeguati ad indicare la causa del negozio giuridico in esame, configurando invece il motivo soggettivo perseguito dai singoli imprenditori.

Il considerare preponderante nell'ambito del contratto di rete la funzione associativa, rispetto al dato dello scambio di prestazioni, consente a parte della dottrina di individuare la causa nel fatto che gli aderenti collaborino in vista dello scopo comune, consistente nell'accrescere la capacità innovativa e competitiva di ciascuno di essi. A ciò si giunge, attribuendo rilievo preminente al rinvio effettuato in ogni caso dalla norma di cui alla lett. d) alle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, nonché alla prescrizione che lo scopo della crescita deve coinvolgere e soddisfare anche collettivamente gli interessi di tutti gli imprenditori aderenti⁸¹.

Per cui, nella finalità indicata dal legislatore, allo «scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato», si desume si tratti di reti di scopo; causa del contratto è quindi l'esercizio in comune di un'attività economica organizzata, ma orientata non direttamente alla produzione e allo scambio di beni e servizi, bensì ad uno scopo ulteriore rispetto alla produzione ordinaria, individuato in modo specifico nella finalità di accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese sul mercato.

⁸⁰ C. SCOGNAMIGLIO, *Il contratto di rete: il problema della causa*, in *Contratti*, 2009, p. 963.

⁸¹ S. DELLE MONACHE, *Il contratto di rete tra imprese*, in *Judicium*, 2014, p. 9 ss.

In base a questa lettura, il fine comune che viene perseguito dagli aderenti alla rete diviene elemento essenziale che delinea la fisionomia, qualificandone la causa⁸².

Il contratto di rete, quindi, può definirsi un “contratto plurilaterale con comunione di scopo”, che si sostanzia nell’incremento della capacità, sia individuale che collettiva, degli imprenditori partecipanti e di innovazione dei processi aziendali e di competitività sul mercato, ovvero dell’efficienza delle imprese aggregate, differenziandosi, in questo modo dai contratti caratterizzati dallo scambio corrispettivo quali, a titolo semplificativo, vendita, somministrazione, subfornitura, affiliazione commerciale.

2.2 L’aspetto più controverso nell’ambito della disciplina del contratto di rete, sin dalla sua prima formulazione, è stata la questione relativa alla soggettività giuridica, ovvero se le reti di impresa possano costituire o meno un autonomo centro di imputazione giuridica degli atti di diritto privato e di intestazione di beni⁸³.

Inizialmente non prevista, seppur la disciplina fosse caratterizzata da un’infelice tecnica legislativa,⁸⁴ la stratificazione normativa successiva ha portato alla disciplina attuale che contempla la facoltà per la rete di conseguire la propria soggettività ed una autonomia giuridica.

Il legislatore fin dalla formulazione originaria del 2009 ha infatti introdotto la possibilità che con il contratto di rete le parti contraenti potessero prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto

⁸² P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, in *Le monografie di Contratto e impresa* a cura di F. Galgano, Cedam, Padova, 2012, p. 57 ss.

⁸³ Per una ricostruzione della problematica, M. PANDIMIGLIO, *Brevi note in tema di soggettività giuridica delle reti di impresa*, in *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2013, p. 83 ss. Parte della dottrina ha addirittura parlato di «enigma della soggettività», cfr., S. LOPREIATO, *Programma comune di rete ed efficacia normativa variabile*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, 2012, p. 155.

⁸⁴ La disciplina risultante dal testo originario, è stata ritenuta dalla tecnica legislativa scarna da F. CAFAGGI, *Il contratto di rete*, cit., p. 23; più che approssimativa, tale da dar spazio a rilevanti problemi interpretativi e sistematici, G. D. MOSCO, *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, cit., p. 839; F. MACARIO, *Il "contratto" e la "rete": brevi note sul riduzionismo legislativo*, in *Contratti*, 2009, p. 956, il quale autore osserva come i problemi sistematici lascino l’interprete “la sensazione di un atteggiamento semplificante e persino riduzionistico da parte del legislatore che, in fin dei conti, non sembra in alcun modo interessato a farsi carico dei numerosi e non semplici problemi giuridici della rete in ordine ai rapporti intersoggettivi”.

dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o di fasi dello stesso. In seguito è stata prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, senza però che, sul piano della legislazione, venisse specificato se al perfezionamento del contratto e all'iscrizione nel registro delle imprese conseguisse l'acquisto o meno da parte della rete di una autonoma soggettività, distinta e separata da quella delle imprese partecipanti.

Parte della dottrina aveva affermato che la rete possedesse autonomia patrimoniale, ma fosse priva di soggettività giuridica.⁸⁵ L'impostazione dottrinale volta a disconoscere la soggettività giuridica del contratto di rete veniva rafforzata anche da provvedimenti emanati da soggetti istituzionali; si può ricordare, la decisione della Commissione Europea C (2010)8939⁸⁶ del 26 gennaio 2011, che ha escluso che la normativa italiana in materia di incentivi fiscali alle reti costituisca aiuti di stato, nonché la circolare 70/E dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2011, che ha negato espressamente alla rete autonoma soggettività tributaria.

La modifica di cui alla legge n. 221/2012, ha specificato che il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è comunque dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa, seguendo la procedura descritta dal comma 4-quater, ultima parte.

Con le ulteriori modifiche di cui alla Legge n. 134/2012, quindi è stata introdotta la possibilità che con il contratto di rete le parti contraenti possano dar vita ad un autonomo ente giuridico, dotato di soggettività giuridica, prevedendo all'art. 3 comma 4-quater, «se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica»⁸⁷.

⁸⁵ M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato)*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, 2012, p. 65 ss., il quale dall'assenza della soggettività giuridica ha desunto già allora l'impossibilità di assoggettamento della rete a fallimento. Si veda anche M. MALTONI e SPADA, *Il "contratto di rete"*, in *Studio di Impresa* n. 1-2011/I (Approvato dalla Commissione studi d'Impresa il 20 aprile 2011), p. 1193, secondo i quali autori, ravvisandosi un'incompatibilità almeno parziale con le norme sul consorzio, dettata dalla soggettività nel caso del consorzio, e dall'assenza di soggettività nella rete, per la quale dovrebbero prospettarsi soltanto obbligazioni dei partecipanti.

⁸⁶ vedi testo integrale in www.ec.europa.eu/competition.

Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Pertanto, sulla base della volontà delle parti contraenti, il contratto di rete può creare un nuovo soggetto giuridico, parlando espressamente il legislatore di soggettività giuridica. È da segnalare anche la circolare n. 20/E della direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate, del 18 giugno 2013,⁸⁸ la quale, ha chiarito che “la rete di imprese, per effetto dell'iscrizione *de qua*, diviene un nuovo soggetto di diritto (*rete-soggetto*) e, in quanto autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario”. In tal senso la rete costituisce sotto il profilo del diritto civile, un soggetto “distinto” dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto e, pertanto, sotto il profilo tributario, in grado di realizzare fattispecie impositive ad essa imputabili. L'acquisizione della soggettività giuridica delle reti in esame comporta, inoltre, l'esistenza di un soggetto dotato di capacità giuridica tributaria autonoma rispetto alla capacità giuridica delle singole imprese partecipanti, dal momento che ai fini del prelievo fiscale, la *rete-soggetto*, in quanto entità distinta dalle imprese partecipanti, esprime una propria forza economica ed è in grado di realizzare, in modo unitario e autonomo, il presupposto d'imposta.

La circolare, infine, afferma che i rapporti tra le imprese partecipanti e la rete, si ritiene debbano essere considerati rapporti di natura partecipativa analoghi a quelli esistenti tra soci e società.

La formulazione del contratto di rete, all'esito della novella del 2012 ha tenuto conto delle indicazioni derivanti dalle Linee guida per i contratti di rete, elaborato dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie⁸⁹, nel senso di introdurre la possibilità di costituire una rete con fondo patrimoniale e organo comune destinato a svolgere attività con i terzi.

⁸⁷ L'articolato della lettera e) è stato inserito con Legge 7 agosto 2012, n. 134 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese (Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012).

⁸⁸ Disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

⁸⁹ Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, *Linee guida per i Contratti di Rete*, in www.retimpresa.it, 2012, p. 1 ss.

Sotto il profilo della qualificazione, infatti, il legislatore ha espressamente previsto che il contratto di rete sia idoneo a creare un soggetto giuridico, specificando al n.2) in relazione al fondo patrimoniale comune, oltre che a quest'ultimo, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, comma 2, c.c., relative ai consorzi con attività esterna, il fatto che «in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune», lascia allora chiaramente intendere che a tal fine sia necessario sia il fondo comune che l'organo comune⁹⁰.

L'art. 2615, comma 2 c.c. relativo ai consorzi con attività esterna, per i quali è pacifico il riconoscimento della soggettività⁹¹, prevede che le «per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote». Parte della dottrina⁹² si è interrogata se la possibilità concessa ai terzi di agire soltanto sul fondo comune costituisca una novità legislativa ovvero si tratti di una specificazione di quanto affermato nel già citato art. 2615, comma 2 c.c.

L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, ma una attenta dottrina ha osservato come la rappresentanza organica sia un concetto diverso dalla rappresentanza *tout court*, evocando la prima a differenza della seconda, un soggetto di autonomo centro di interessi dotato di personalità giuridica, che si caratterizza per una dissociazione tra il soggetto dell'atto (l'organo) ed il soggetto dell'effetto (la società), agendo necessariamente la persona giuridica direttamente per il tramite dell'organo di

⁹⁰ J. BASSI, *Evoluzione normativa del contratto di rete nel sistema delle fonti*, in *Il contratto di rete di imprese*, a cura di V. Cuffaro, 2016, p.45.

⁹¹ G. DORIA, *Consorzi (con attività esterna ed interna), reti (con o senza soggettività giuridica), e responsabilità da direzione e coordinamento*, in *Riv. dir. impr.*, 2016, p. 723.

⁹² G. D. MOSCO, *I consorzi tra imprenditori*, Milano, 1988, p. 239 ss; L. PAOLUCCI, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, Torino, 1996, p. 58 ss; A. BORGIOLO, *Consorzi e società consortili*, in *Trattato di Diritto Civile e Commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1985, p. 463; *contra* vedi V. FRANCESCHELLI, *Consorzi per il coordinamento della produzione degli scambi II*, in *Commentario del Codice Civile*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 130 ss.

rappresentanza esterna, tale che gli effetti dell'attività negoziale ricadono nella sfera giuridica dello stesso soggetto agente⁹³.

L'autonomia patrimoniale dell'eventuale fondo comune, derivante dall'esplicito richiamo alla disciplina in materia di consorzio (artt. 2614 e 2615, comma 2, c.c.), non poteva più costituire valido elemento a favore della soggettività, dal momento che l'imputazione dell'attività al patrimonio avrebbe costituito condizione necessaria, ma non anche sufficiente, per il riconoscimento della soggettività, essendo indispensabile anche una struttura organizzativa complessa, che funga da centro di imputazione giuridica⁹⁴.

Parte della dottrina⁹⁵ aveva sostenuto come il riferimento all'organo fosse compatibile anche con strutture non soggettivizzate, vedasi il caso dell'art. 1332 c.c. fattispecie riferita all'adesione di altre parti del contratto ai c.d. contratti aperti con comunione di scopo o del mandato collettivo, cosa diversa dalla rappresentanza organica. In tal senso, se si nega che la rete costituisca un soggetto di diritto, la citata dottrina ritiene di adottare come soluzione, affinché vi sia un rilievo esterno unitario dei partecipanti alla rete, il ricorso alla figura del mandato collettivo ovvero ad un rapporto non interno alla rete, ma intersoggettivo tra le imprese in rete e il mandatario.⁹⁶

Il richiamo all'art. 2615, comma 2 c.c. già consentiva di affermare che per le obbligazioni contratte per conto dei partecipanti alla rete valesse la responsabilità solidale prevista da tale articolo. A tale elemento si è aggiunta, per effetto della l. 134/12, la nuova disciplina che prevede, nel caso in cui sia stato istituito un organo comune, l'indicazione del nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere il relativo ufficio e se prevista l'istituzione di un fondo comune, l'indicazione la denominazione e la sede della rete, tutti elementi che, qualora mancanti, venivano utilizzati dalla dottrina formatasi sotto la previgente disciplina per negare la

⁹³ M. TRIMARCHI, *Rappresentanza e responsabilità negli enti collettivi*, Giuffrè, Milano, 2007, p.137 ss.

⁹⁴ M. BIANCA, *Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G.D. Mosco, 2012, p. 55.

⁹⁵ Art. 1332. C.c.- Adesione di altre parti al contratto: *Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari*

⁹⁶ G.D. MOSCO, *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, cit., p. 845; J. BASSI, *Evoluzione normativa del contratto di rete nel sistema delle fonti*, cit., p. 20.

soggettività della rete, sul presupposto che un patrimonio comune in quanto tale appariva inidoneo a configurare un soggetto giuridico.⁹⁷

Quindi, in base alla disciplina attuale, qualora il contratto venga stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, sussistono gli elementi positivi per affermare che la rete possa acquisire soggettività giuridica, con l'ulteriore specificazione che se prevista la costituzione del fondo comune, la rete possa iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, acquistando in tale modo la soggettività giuridica,

A ciò si aggiunga che relativamente alla rappresentanza, eliminando la novella il riferimento al mandatario comune contenuto nella lett. e), si può affermare sussista una rappresentanza qualificabile come organica; si evidenzia, però che alla lett. e) viene specificato che la rappresentanza della rete con soggettività che agisca mediante l'organo comune coesiste con quella in cui l'organo comune, in assenza di soggettività svolga per gli imprenditori, anche singoli, partecipanti al contratto, con espresso riferimento alle “procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione”, con un rilievo pregnante di tipo pubblicistico⁹⁸. Non è venuto meno l'inciso “organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

⁹⁷ M. BIANCA, *Il regime patrimoniale delle reti di imprese, Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita dell'impresa. Atti del convegno*, Roma, 25 novembre 2011, cit., p. 14 ss., il quale autore sotto la previgente disciplina, a conferma della mancata soggettività del contratto di rete, adduceva, oltre alla mancanza di riferimento alla denominazione della rete, la mancanza una disciplina sulla trascrizione dei beni a nome dell'ente la mancanza di una rappresentanza organica, mentre, al contrario, i poteri dell'organo comune ricalcavano la disciplina del mandato collettivo; mancava anche la previsione di una struttura organizzata, nonché alcun riferimento all'iscrizione nel Registro delle imprese a nome del soggetto di rete, anche nell'ipotesi di esercizio in comune di attività

⁹⁸ M. ESPOSITO, *Il contratto di rete dopo il c.d. “Decreto Sviluppo”*, in *Ricerche Giuridiche*, n. 1/2012, p. 95.

È in base a queste ultime osservazioni che parte della dottrina nutre ancora dubbi sulla sussistenza del substrato normativo idoneo ad individuare un soggetto di diritto, tanto che qualcuno ha riproposto la qualifica di institore dell'organo comune⁹⁹.

Si può affermare comunque che in base al dato normativo attuale, avendo il legislatore dato ampio spazio all'autonomia negoziale, si configurano nella pratica reti contratto, con attività meramente interna e reti con attività esterna, ulteriormente articolate in reti con previsione di organo comune e fondo patrimoniale, senza soggettività giuridica, e in reti con soggettività giuridica, avendola acquistata ai sensi del comma 4-quater ultima parte, con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede delle società¹⁰⁰.

Una rete priva di fondo patrimoniale è probabile sia stata pensata per quegli imprenditori che intendano perseguire lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e competitività attraverso lo svolgimento di una attività di mera collaborazione o di scambio di informazioni o servizi all'interno della rete; l'esecuzione di siffatto programma di rete, infatti non prevede normalmente contatti rilevanti verso soggetti esterni rispetto alle imprese facenti parte della rete, avvicinandosi, secondo parte della dottrina all'esperienza dei consorzi con attività interna¹⁰¹. La rete priva sia di organo comune che di fondo patrimoniale avrà meno ambizioni allo svolgimento di attività di tipo commerciale, risultando invece finalizzata all'esecuzione di un programma tendenzialmente snello, con effetti ricadenti principalmente ai partecipanti alla rete, senza instaurare alcun rapporto con soggetti esterni. Anche questa tipologia di rete, però può presentare comunque una struttura e forma di organizzazione, relativi a titolo

⁹⁹A. CAPRARA, *Le "modificazioni soggettive" del contratto di rete: spunti di riflessione*, in *Contr. impr.*, 2013, n. 6, p. 1379; anche a seguito della novella normativa è ancora controversa in dottrina la sussistenza della soggettività giuridica della rete. Taluno ribadisce addirittura tuttora la mancanza di distinzione tra la fattispecie del contratto di rete ed il consorzio, vd, in particolare, R. SANTAGATA, *Il "contratto di rete" fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, p. 323, il quale autore ravvisa nel soggetto che nasce dal contratto di rete un consorzio o una società consortile di diritto speciale.

¹⁰⁰A. SERRA, *Contratto di rete e soggettività giuridica*, in *Riv. telematica Orizzonti del diritto commerciale*, 2014, 3, p. 3, il quale autore riconosce come sia significativa la previsione dell'iscrizione nel registro delle imprese presupposto ai fini della soggettività, in quanto pone fine al dibattito circa la possibilità di ravvisare o meno nel contratto di rete un autonomo soggetto imprenditoriale ovvero un autonomo centro di imputazione.

¹⁰¹Sulla qualificazione del contratto di rete quale specie del genere consorzio, M. GRANIERI, *Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?*, in *Contratti*, 2009, p. 938; G. MARASÀ, *Contratti di rete e consorzi*, in *Corr. Merito*, 2010, p.10.

semplificativo ai processi di formazione della volontà per la realizzazione o modificazione del programma di rete, qualora non sia stata prevista nel contratto la regola dell'unanimità

Se la rete è dotata di un patrimonio comune, si tratta di ipotesi in cui gli imprenditori hanno progettato lo svolgimento di un'attività comune, indirizzata verso l'esterno, presumibilmente di natura commerciale, conformemente al dettato normativo, secondo cui «perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato».

Se si adotta la rete con soggettività giuridica, la volontà contrattuale è volta ad una modalità di gestione del programma di rete, che presuppone una struttura organizzativa dotata di organo e di fondo patrimoniale comune, in quanto gli enti esigono al fine di esprimere la propria volontà dell'intervento di un soggetto (organo) investito della rappresentanza organica¹⁰².

Seppur anche nel caso delle reti non soggettivizzate operi per espressa previsione normativa il beneficio di limitazione della responsabilità quando le imprese abbiano fatto ricorso all'azione dell'organo comune in attuazione del contratto di rete, l'acquisto della soggettività assume rilevanza preponderante. Invero, essa comporta una radicale modificazione della fisionomia della rete, dal punto di vista del modo in cui i partecipanti alla rete medesima, intendano organizzare la modalità in cui perseguire i propri interessi individuali nella gestione del programma di rete.

Sotto l'aspetto civilistico, l'acquisto delle soggettività, influisce, infatti, sulle regole della rappresentanza, che da volontaria diviene organica, nonché di conseguenza sulle regole di imputazione dei diritti acquistati in attuazione del programma di rete. Riferire l'intera fattispecie e non soltanto gli effetti all'ente comporta, infatti, che i diritti acquistati in attuazione del programma di rete cesseranno di appartenere alle imprese, individualmente o in regime di contitolarità, divenendo di proprietà delle reti-soggetto.¹⁰³

¹⁰² G. VISINTINI, *Degli effetti del contratto, Della rappresentanza. Del contratto per persona da nominare*, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1993, p. 1 ss; F. GALGANO, *Il negozio giuridico*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2002, p. 441.

¹⁰³ Per una dottrina recente in tema di rappresentanza organica, M. CAMPOBASSO, *L'imputazione di conoscenza nelle società*, Milano, 2002, p. 177; S. DELLE MONACHE, *La «contemplatio domini»*. *Contributo alla teoria della rappresentanza*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 112 ss.

Di conseguenza la decisione dei partecipanti alla rete opera la sua influenza soprattutto sul piano dei diritti, piuttosto che su quello degli obblighi; invero in una rete soggettivizzata, i diritti dei partecipanti risultano condizionati anche nel loro contenuto, nella misura in cui l'entificazione lasci prevalere l'interesse collettivo o del gruppo, rispetto a quello individuale.

2.3. La formulazione normativa relativa al contratto di rete risulta estremamente generica se si pensa al carattere onnicomprensivo del termine "collaborare", che già ricomprende in sé, l'aspetto dello scambio di informazioni e prestazioni e quella dell'esercizio in comune di attività.

Considerando che quindi l'oggetto non è l'elemento che consente di distinguere il contratto di rete da altre figure contrattuali stipulate tra imprenditori, potendo quindi il programma di rete coincidere, di volta in volta, con uno o più altri contratti tipici, quali, a titolo esemplificativo, il contratto d'opera, l'appalto, la società, il consorzio, ciò che contraddistingue il contratto di rete può dirsi la causa, consistente per definizione normativa nello scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

2.3.1. Sotto il profilo causale, la rete può quindi definirsi come un contratto a causa variabile, in quanto la sua struttura può configurarsi diversamente nell'ambito di operazioni negoziali più o meno complesse, in relazione agli obiettivi che essa intende conseguire, sulla base di una struttura diversificata, priva o meno di organo comune e di fondo patrimoniale ovvero di soggettività giuridica. In tal senso la finalità è accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato sia delle singole imprese aderenti della rete che della rete nel suo complesso, è infatti lo scopo del contratto di rete, per il conseguimento del quale gli imprenditori contraenti si obbligano, sulla base di un programma comune preordinato a collaborare in forme ed ambiti attinenti le attività delle

imprese, consistenti a titolo esemplificativo nella creazione di un marchio comune ovvero nella definizione di una politica dei prezzi; a “scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica”, quali la condivisione e scambio di informazioni commerciali tra le diverse imprese¹⁰⁴.

Queste prime due forme di attuazione del programma di rete, consistenti in collaborazione o scambio di informazioni o prestazioni, danno luogo ad una tipologia di reti definite “di coordinamento”, in cui l’accrescimento della competitività si realizza attraverso una collaborazione ridotta circoscritta all’ambito delle imprese aderenti; quando invece le imprese sulla base del programma comune si siano obbligate ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa, può farsi rientrare in uno schema organizzativo di tipo associativo, caratterizzato da indubbe maggiori potenzialità¹⁰⁵.

Lasciata libera la volontà degli aderenti di adottare la *governance* più opportuna nel caso concreto, nell’esercizio dell’autonomia negoziale, essendo la struttura del contratto caratterizzata da ampia duttilità funzionale¹⁰⁶, deve essere considerata quale contenuto minimo essenziale del contratto di rete, l’indicazione di cui alla lett. b) ovvero l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi.

¹⁰⁴ Parte della dottrina ha evidenziato come, alla luce dell’ampia gamma in cui possa esplicarsi la collaborazione tra le imprese partecipanti, in particolar modo con riferimento allo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, la rete assuma un’impronta anticoncorrenziale diretta a falsare e/o a restringere appunto il gioco competitivo, mascherando eventualmente o dando vita ad un’intesa restrittiva della concorrenza ovvero ad una concentrazione, *cfr.*, M. ONORATO, *Nullità dei contratti nell’intesa anticompetitiva*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 133 ss.; nello stesso senso, D. CORAPI, *Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione*, in *Riv. dir. comm.*, 2010, p. 804.

¹⁰⁵ INDIS - Istituto Nazionale Distribuzione e Servizi, *Reti di impresa nel commercio e nei servizi. Un’analisi dei modelli organizzativi*, a cura di E.M. Tripodi, Unioncamere, Roma, 2013, p.48 ss.

¹⁰⁶ M. ANGELONE, *Sul «contenuto minimo essenziale» del contratto di rete*, in *Il contratto di rete un nuovo L. strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di F. Briolini, L. Carota e M. Gambini, Napoli, 2013, p.142; G. PALMIERI, *Profili generali del contratto di rete*, in *Reti d’impresa: profili giuridici, finanziamento e rating*, a cura dell’Associazione Italiana Politiche Industriali, IlSole24Ore, Milano, 2011, p. 6 ss.; V. DONATIVI, *Aggregazioni orizzontali e reti tra le imprese dell’indotto*, in AA.VV., *Indotto e filiere. Economia alla ricerca del diritto*, numero monografico della rivista AGE (*Analisi Giuridica dell’Economia*), a cura di G. Meo e G.D. Mosco, 2011, p. 326.

Tale aspetto costituisce elemento essenziale, in quanto necessario per rendere pubblico all'esterno quale sia lo scopo-fine perseguito nel caso specifico dalla rete, considerando che il comma 4-ter esordisce come in via generale: «Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato [...]». Tale ipotesi costituisce la vera *expressio causae*¹⁰⁷, in relazione alla quale è compito degli imprenditori contraenti esplicitare e dare concretezza, attraverso la definizione della funzione che intendano di fatto riconoscere alla rete.

La determinazione degli obiettivi da raggiungere nello specifico con l'esercizio dell'attività da svolgere in rete deve essere letta unitamente alla pretesa di rendere palese all'esterno, anche da parte dell'organismo pubblico investito del controllo, il raggiungimento dei traguardi dichiarati, che si traduce nella selezione obbligatoria di criteri ed indicatori, cd. metriche di progetto, adatti a misurare la *performance* del progetto di gruppo; ciò premesso, la mancanza o incompletezza degli obiettivi strategici, seppur non rendendo il contratto di rete nullo¹⁰⁸, ne impedirebbe sicuramente la sussunzione nel modello astratto configurato dal legislatore come incentivo alla competitività e capacità innovativa delle imprese.

Alla medesima conclusione si giungerebbe nel caso in cui gli obiettivi strategici, seppur formalmente contemplati, si rivelino in seguito *ab origine* palesemente impossibili o irrealizzabili, alla luce dell'inadeguatezza del fondo comune ovvero di esercizio in comune di attività poste a base della rete, in realtà totalmente estranee a quelle effettivamente svolte dai contraenti; in questa ipotesi il contratto potrebbe dirsi invalido per radicale carenza del requisito della causa¹⁰⁹.

Non sarebbe inquadrabile nel modello astratto previsto *ex lege*, nemmeno il contratto in cui l'obiettivo strategico si riveli individuale, invece che collettivo, in quanto carattere essenziale dell'accordo o programma di rete è quello di favorire l'accrescimento

¹⁰⁷ C. CAMARDI, *Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa*, in *Contratti*, vol. 10/2009, p. 930.

¹⁰⁸ M. ANGELONE, *Sul «contenuto minimo essenziale» del contratto di rete*, cit., p. 156; C. SCOGNAMIGLIO, *Dal collegamento negoziale alla causa di coordinamento nei contratti tra imprese*, in *Le reti e i contratti di rete* a cura di P. Iamiceli, 2009, p. 73.

¹⁰⁹ C. SCOGNAMIGLIO, *Il contratto di rete: il problema della causa*, cit., p. 965.

collettivo, riscontrabile sulla base di criteri oggettivi, degli aderenti verso i traguardi di crescita prestabiliti; da ciò, la necessità che l'obiettivo che si pone la singola rete sia indicato in modo chiaro e suddiviso in articoli¹¹⁰.

Vista la rilevanza assunta dalle clausole inserite nel contratto, nell'individuare l'obiettivo specifico del contratto di rete, risulta centrale il ruolo del notaio rogante, cui spetta il delicato compito di tradurre in una corretta veste tecnico giuridica gli intendimenti e la volontà delle parti, essenziali per delimitare con completezza e chiarezza il regolamento pattizio. L'accordo tra i diversi aderenti alla rete assume quindi rilevanza essenziale alla luce dello stretto collegamento tra la parte programmatica ovvero il cd. scopo-mezzo, e l'oggetto stesso del contratto di rete, avendo l'effetto di circoscrivere tra le molteplici condotte in cui può estrinsecarsi la collaborazione tra imprenditori l'insieme delle prestazioni che le parti con il regolamento contrattuale si impegnano in concreto a svolgere¹¹¹.

Il ruolo essenziale assunto dal programma di rete nell'economia della tipologia di contratto in esame, richiede una minuziosa e dettagliata illustrazione delle informazioni progettuali che per previsione di legge deve obbligatoriamente indicare, a partire dai diritti ed obblighi assunti da ciascun partecipante fino alla modalità di conseguimento dello scopo comune¹¹².

2.3.2. Nell'ambito del contratto di rete, assume rilevanza la disciplina relativa ai cambiamenti nella compagine sociale, successivamente alla stipula del contratto, a causa dell'entrata di nuove aziende o dell'uscita di altre; in base alla normativa vigente, se prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a

¹¹⁰ M. MALTONI, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui al L. n. 122/2010*, in *Notariato*, 2011, 1, p. 71.

¹¹¹ Sulla componente oggettiva del contratto di rete, F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: learning by doing?*, cit., p. 1146 ss.; A. DI LIZIA, *(Contratto di) Rete di imprese – Rassegna e clausole contrattuali*, in *Notariato*, 2012, p. 282 ss.

¹¹² Per una rassegna dei principali diritti ed obblighi deducibili nel contratto di rete, E. M. TRIPPUTI, *Il contratto di rete*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2011, p. 70; F. CAFAGGI e M. GOBBATO, *Rischio e responsabilità nella rete*, in *Il contratto di rete*, a cura di F. Cafaggi, Bologna, 2009, p. 91 ss.

svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, il contratto deve recare l'indicazione di “ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva”¹¹³.

Preliminarmente, analizzando brevemente l'ambito di applicazione soggettiva della disposizione di cui all'art. 3, comma 4-ter e successive novelle, attraverso la lett. a) andiamo ad identificare tutti i soggetti che nello svolgimento di un'attività d'impresa, possono partecipare alla formazione di un contratto di rete; considerando che il legislatore, già nella definizione di contratto nell'*incipit* del comma 4-ter, di rete si riferisce espressamente ai soli imprenditori, si devono analizzare tutte le forme di esercizio individuale o collettivo di attività di impresa previste nel nostro ordinamento¹¹⁴. Parte della dottrina ritiene debbano essere incluse tra gli aderenti tutti gli imprenditori, individuali o collettivi, che soddisfino però sia il requisito sostanziale, consistente nella qualità di imprenditore, che quello formale rappresentato dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese¹¹⁵; seppur questa appaia la posizione preferibile, in quanto la sussistenza dell'iscrizione attesta senza alcun dubbio la qualità di imprenditore di chi domanda l'ingresso in rete, dottrina, dominante, ritiene necessario solo il requisito sostanziale della qualifica di imprenditore in capo al retista.

Già nel testo originario del d.l. 5/09 era richiesta l'indicazione della “denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete”, affinché potessero essere identificate da chiunque con certezza. Con la legge di conversione n. 33/09, invece vi è stata una correzione ulteriore ad opera della l. 99/09 che ha introdotto la previsione dell'indicazione nel contratto del “nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete”.

Con l'emanazione della l. n. 122/2010, il legislatore, riproduce l'inciso “nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale” con la specificazione che deve trattarsi di quelli di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva”,

¹¹³ Comma 4-ter, n.3, lett. a).

¹¹⁴ Dottrina dominante ritiene che il contratto di rete possa essere sottoscritto anche da due soli soggetti, comunque imprenditori, potendo, tra l'altro il contratto nascere come plurilaterale e divenire in seguito bilaterale per effetto di defezioni o qualsiasi causa imputabile, sul punto, E. M. TRIPPUTI, *Il contratto di rete*, cit., p. 59; P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, Cedam, Padova, 2012, p. 69;

¹¹⁵ P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, op. cit., p. 88 ss.

nell'intento di circoscrivere in modo più puntuale l'ambito soggettivo di applicazione della norma. Con la formulazione attuale, tale indicazione si arricchisce ulteriormente con la previsione che il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, debba contenere anche la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune.

Dal testo normativo, in assenza di limiti quantitativi, dimensionali e territoriali, si evince la volontà del legislatore di considerare parti del contratto tutte le imprese che intendano aderire alla rete, a prescindere dallo scopo tipico, lucrativo, sociale, mutualistico o consortile, delle imprese interessate¹¹⁶. Non sussiste nemmeno un vincolo relativo alla dimensione dei partecipanti, potendo quindi essere nella pratica sia piccole e medie imprese, animate dallo scopo di contrastare la frammentazione proprietaria, che imprese di grandi dimensioni, aventi, il più delle volte il fine di garantirsi il controllo del mercato. In base alla normativa vigente, dottrina dominante ritiene non sia ammissibile l'adesione al contratto di rete da parte dei professionisti, che potranno ricorrere a forme alternative quali le *joint ventures*, ovvero a contratti associativi di natura analoga, anche non tipici¹¹⁷. Circa lo scopo perseguito dalle imprese collettive, si ritiene sia ammissibile sia per quelle che perseguono uno scopo lucrativo¹¹⁸, che scopi mutualistici e cooperativi¹¹⁹.

In merito alla modalità di adesione successiva al contratto di rete già concluso, possibile, in quanto contratto dal carattere aperto per natura¹²⁰, parte della dottrina esclude che la previsione espressa dell'adesione costituisca elemento essenziale, essendo totalmente rimesso alla volontà delle parti determinarsi o meno a strutturare il contratto come aperto

¹¹⁶ S. ROSSI, *Profili soggettivi del contratto di rete e modalità di adesione dei nuovi partecipanti*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese* a cura di F. Briolini, L. Carota e M. Gambini, Napoli, 2013.

¹¹⁷ M. MALTONI e P. SPADA, *Il "contratto di rete"*, cit., p. 1193; P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 175 ss.; contra, A. GENTILI, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010*, in *Contratti*, 2011, p. 617 ss., il quale autore ritiene invece siano ammissibili anche i professionisti, in quanto adottando una nozione più ampia di imprenditore, mutuata dal diritto europeo, si può bypassare la definizione di imprenditore di cui all'art. 2082 c.c.; nell'ottica europea, infatti, sono denominati imprenditori tutti coloro che l'ordinamento comunitario denomina professionisti.

¹¹⁸ Dottrina è unanime in questo senso, *ex pluribus*, E. M. TRIPPUTI, *Il contratto di rete*, cit., p. 59.

¹¹⁹ P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 176.

¹²⁰ A. GENTILI, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010*, cit., p. 623.

o chiuso¹²¹, parte della dottrina, in particolare, ammette la possibilità di escludere in modo totale ulteriori partecipazioni alla rete, con l'effetto di blindare l'accordo concluso, senza che tale preclusione a nuovi ingressi venga considerata illegittima, non concependo come carattere necessario quello dell'apertura, riservato invero a scelta insindacabile dei retisti originari¹²².

Può quindi considerarsi possibile l'adesione successiva ad una rete preesistente, con la finalità di esternalizzare l'attività mediante stipulazione di contratti con l'impresa esternalizzante, a condizione che ricorra sempre un legame funzionale con le attività svolte dalle singole imprese ovvero di continuare a svolgere compiti analoghi all'interno della rete sotto il coordinamento dell'organo comune¹²³, senza che ciò comporti alcuna alterazione dei tratti originari dell'accordo, conformemente a dell'art. 1332 c.c., sull'Adesione di altre parti al contratto, secondo il quale “*Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari*”¹²⁴.

L'art. 1332 c.c., si riferisce ai contratti aperti in generale, nell'ambito dei quali vengono fissate le regole di ingresso dei nuovi aderenti anche nel corso di esecuzione del contratto; queste costituiscono clausole di adesione proprie dei contratti con comunione di scopo, tra i quali, secondo dottrina dominante, va ricondotto anche il contratto di rete¹²⁵. Questa tesi risulterebbe corroborata anche dalla lett. d, comma 4-ter, attuale, che

¹²¹ E. M. TRIPPUTI, *Il contratto di rete*, cit., p. 83; F. CAFAGGI, *Il contratto di rete*, cit., p. 35.

¹²² M. MALTONI e P. SPADA, *Il “contratto di rete”*, cit., p. 1193 ss.

¹²³ F. CAFAGGI, *il contratto di rete*, cit., p. 915 ss.

¹²⁴ In tema di contratto cd. aperto, E. CESARO, *Contratto aperto e adesione del terzo*, Jovene, Napoli, 1979, p. 13; A. RAVAZZONI, *L'adesione di altre parti al contratto aperto*, in *Studi per Francesco Santoro Passarelli*, IV, Jovene, Napoli, 1972, p. 75.

¹²⁵ La relazione tra pluralità di contraenti e comunanza di scopo è comunque non pacifica in dottrina: secondo un orientamento più datato, infatti il contratto plurilaterale, alla luce della disciplina detta dal codice per la categoria, agli artt. 1420, 1446, 1459, 1466 c.c., deve essere necessariamente contraddistinto, oltre che dalla pluralità di parti, anche dalla comunione di scopo, cfr. T. ASCARELLI, *Il contratto plurilaterale*, in *Studi in tema di contratti*, Giuffrè, Milano, 1952, p. 110; G. FERRI, voce *Contratto plurilaterale*, in *Noviss. Dig. it.*, IV, Torino, 1959, p. 679; V. ROPPO, voce *Contratto*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., IV, Torino, 1990, p. 99; secondo questa teoria, quindi si dovrebbe qualificare necessariamente per coerenza qualificare come plurilaterale anche il contratto di rete, essendo sicuramente presente la comunione di scopo. Risulta quindi preferibile e convincente, la teoria che individua la nozione di contratti plurilaterali in termini meramente numerici, in modo da distinguere contratti plurilaterali con comunione di scopo, ai quali applicare gli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 c.c., e contratti plurilaterali senza comunione di

prevede che il contratto debba indicare la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; si può evidenziare come risulti singolare che il richiamo espresso ai contratti con comunione di scopo venga fatto proprio nella parte della normativa dedicata alla modalità di adesione di altri imprenditori.

I contratti con comunione di scopo si caratterizzano per il comune interesse perseguito dai contraenti, come nel caso della società di capitali, e se, a struttura aperta conferiscono alle parti originarie la veste di proponenti rispetto all'entrata dei successivi aderenti.

Risulta, quindi, necessaria la previsione specifica all'interno del contratto che valga a disciplinare dettagliatamente la modalità di ingresso, con l'indicazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi che devono essere posseduti dalle nuove imprese per poter essere inserite nella rete, in modo da regolamentare adeguatamente l'apertura e prevenire eventuali contenziosi.

Si può quindi ritenere ammissibile, in quanto conforme all'art. 1332 c.c., una adesione messa in atto tramite invio di una domanda apposita all'organo comune, in quanto incaricato di gestire l'attuazione del contratto. La richiesta di ingresso deve essere corredata da apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente la denominazione e la sede legale dell'impresa, l'oggetto sociale, la certificazione attestante che l'impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali o che il titolare non sia stato interdetto dall'esercizio dell'attività imprenditoriali o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del contratto. Nel caso in cui la domanda di adesione venga presentata da una società, occorre anche presentare una documentazione consistente nella copia della delibera dell'organo competente relativa all'adesione al contratto di rete ed il nome del socio o della persona

scopo, tra cui il contratto di divisione, la delegazione, la transazione plurilaterale ed il fondo patrimoniale costituito dal terzo per atto tra vivi, vd. G. MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, in *Comm. cod. civ.*, IV, 2, 3° ediz., Torino, 1980, p. 20; S. MAIORCA, voce *Contratto plurilaterale*, cit., p. 13; C. M. BIANCA, *Diritto civile, Il contratto*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 56 ss.

designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella rete, oltre alla copia dello statuto e del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente¹²⁶.

Nell'indicare i requisiti di ammissione, si può fare ricorso anche criteri economici, per cui la partecipazione al contratto di rete potrà essere riservata ad imprenditori che si trovino in concorrenza tra loro, in quanto operanti nel medesimo ambito produttivo, nonché geografico. Si potranno prevedere altresì limitazioni basate su fattori economici relativi alle singole imprese, quali il fatturato, anche di più esercizi, ovvero sugli investimenti produttivi effettuati, seppur programmati in modo specifico in vista della partecipazione a quella determinata rete; se trattasi di società, il limite per l'ingresso può fare riferimento anche alla quota di capitale sociale sottoscritto.

Se è assente l'organo comune, data la sua facoltatività ai sensi della normativa vigente, l'adesione può essere inviata a tutti gli attuali partecipanti alla rete presso le rispettive sedi, i quali potranno consentirne l'ingresso attraverso l'espressione di un consenso unanime.

L'organo deputato all'esecuzione del contratto ovvero l'insieme dei partecipanti alla rete ha il dovere di esaminare il contenuto della domanda di ammissione e di decidere nella prima riunione utile; la delibera, sia che abbia come esito l'ammissione del richiedente che il diniego, è inappellabile.

L'ingresso di nuovi soggetti nella rete deve essere opportunamente pubblicizzato nel Registro delle imprese, conformemente alle disposizioni relative alle modifiche al contratto, ai sensi del comma 4-quater¹²⁷.

¹²⁶ La domanda di ammissione deve contenere anche apposita autocertificazione attestante l'applicazione del CCNL di settore, la concentrazione in Italia di tutta la produzione ed il riconoscimento incondizionato dei contenuti delle verifiche ispettive del Comitato di Ispezione e Vigilanza del quale si dichiara di accettare i controlli.

¹²⁷ 4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.

Per quanto concerne l'individuazione del soggetto incaricato di esprimere il consenso all'adesione, si reputano legittime, ai sensi della lett. f), le clausole che rimettono la decisione alla collettività dei partecipanti, con l'applicazione del principio della maggioranza¹²⁸ o dell'unanimità, ma si considerano ammissibili anche quelle clausole che fanno dipendere l'ingresso dal *placet* di un solo componente della rete, con conseguente espressione individuale del consenso¹²⁹.

Quando venga accettata la proposta, l'impresa accolta in rete, potrà essere tenuta ad effettuare preventivamente un versamento in denaro ovvero un conferimento di natura diversa, purché pattuito e conforme alla necessità della rete; la contribuzione era obbligatoria in base al testo originario del 2009, e divenuta poi facoltativa con la l. 122/2010, essendo stata rimessa la sua previsione alla valutazione discrezionale degli aderenti originari alla rete, al fine di dare una più opportuna attuazione al programma concordato. Nel caso in cui sia stata prevista la costituzione di un fondo comune, la contribuzione, comunque in denaro che ne consegue, andrà corrisposta al momento dell'effettivo ingresso in rete ed è da ritenersi debba essere commisurata a quanto previsto annualmente in sede di approvazione del bilancio previsionale, a parte il contributo per l'anno successivo e l'eventuale contributo straordinario.

Il conferimento può essere anche diverso dal versamento in denaro, purché sia di valore corrispondente a quanto concordato e risultante da una perizia di stima, anche senza essere accompagnata da asseverazione con giuramento, non ritenendosi, in ordine alla disciplina del conferimento al fondo comune, necessaria l'estensione alla rete delle regole valevoli per il conferimento in società di beni in natura o di crediti proprie delle s.p.a. ed s.r.l., ai sensi rispettivamente degli artt. 2343 e 2465 c.c.; invero, tale affermazione può dirsi confortata sia dalla considerazione che nell'ambito della disciplina della rete, a differenza che nella società, in cui vige comunque una limitazione di responsabilità, non si riscontri una volontà del legislatore di prescrivere una disciplina

¹²⁸ L'eventuale adozione di un principio di maggioranza andrà accompagnato da misure di tutela adeguate a consentire ai singoli aderenti dissenzienti tutela e quindi gli incentivi ex ante alla partecipazione. In particolare, le previsioni recesso in caso di dissenso da decisioni rilevanti concernenti la modifica del contratto appaiono necessarie ex art. 3, comma 4-ter, lett. d). Lo scioglimento deve essere comunque deciso all'unanimità, *cfr*-F. CAFAGGI., *Il contratto di rete*. cit., p. 35.

¹²⁹ S. CERATO, U. CIGNOLI e M. BANA, *Reti d'impresa. Profili aziendali, civilistici, fiscali, contabili e finanziari gestione aziendale e management*, Assago (MI), 2012, p. 54.

rigida per la procedura per l'acquisizione del conferimento, come invece avviene nel caso delle società di capitali, nonché dall'uso dell'espressione "eventuali contributi successivi", nella formulazione attuale lett. c) del comma 4-ter¹³⁰.

Una modalità di ingresso di nuovi componenti può anche realizzarsi mediante una cessione d'azienda che, nel complesso dei beni comprenda anche l'adesione alla rete. In tal senso, argomentando sulla base dell'art. 2558 c.c., in materia di successione nei contratti, si prevede che in ipotesi di trasferimento di azienda, se non diversamente pattuito, l'acquirente subentri nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, nonché dell'art. 2610 c.c., che contempla che, salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, l'acquirente subentri nel contratto di consorzio, restando salvo il diritto di recesso dei singoli retisti ex art. 2558, comma 2, c.c.¹³¹.

Ciò comporta l'esigenza di una disciplina analitica riguardante l'eventuale impedimento al trasferimento della posizione contrattuale acquisita mediante l'ingresso in rete in caso di cessione d'azienda, ai sensi ed effetti di cui all'art. 2558 c.c.; questo risultato può essere conseguito mediante l'inserimento già nel testo del contratto della clausola che renda impossibile l'ingresso in rete di cessionari di aziende appartenenti ai soggetti partecipanti alla rete ovvero tramite contratti di trasferimento d'azienda che vietino essi stessi in modo autonomo e nello specifico la successione nel contratto di rete.

Relativamente quindi al carattere naturalmente aperto del contratto di rete, si può affermare che l'eventuale silenzio in merito alla disciplina cui far soggiacere l'ingresso dei nuovi partecipanti al contratto di rete, non possa essere interpretato come fosse una lacuna tale da giustificare l'applicazione in via interpretativa delle regole previste dalla legge per altre figure contrattuali, quali le società ovvero i consorzi o ancora i contratti in generale, in quanto ciò comporterebbe di fatto una sostanziale incertezza sulla norma da

¹³⁰ S. ROSSI, *Profili soggettivi del contratto di rete e modalità di adesione di nuovi partecipanti*, cit., p.130 ss.

¹³¹ Cfr., S. CERATO, U. CIGNOLI e M. BANA, *Reti d'impresa. Profili aziendali, civilistici, fiscali, contabili e finanziari gestione aziendale e management*, cit., p. 55, i quali ravvisano nella giusta causa di cui all'art. 2558 c.c., nell'esistenza di condizioni economiche, personali, aziendali dell'acquirente l'azienda che non consentono di fare affidamento sulla regolare esecuzione del contratto; il diritto di recesso risulterà sottoposto al termine di 3 mesi, decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'avvenuto trasferimento di azienda.

applicare nel caso concreto, tale da far concludere, a parte della dottrina, che, analogamente a quanto avviene in materia di consorzi, possa essere negato il carattere aperto della rete in tal modo costituita¹³².

Vi è da dire però che la concreta fissazione di regole di ingresso di altri imprenditori nella compagine reticolare costituisca una semplice facoltà, senza che quindi conseguano effetti pregiudizievoli in caso di omissione nell'indicare le regole medesime¹³³; ragionando diversamente, infatti si dovrebbe ammettere che la rete debba avere un carattere necessariamente aperto, con la conseguente illegittimità di qualsiasi clausola volta ad escludere l'ammissione di altri partecipanti.

La dottrina nelle sue elaborazioni intendeva soltanto rimarcare la naturale apertura della rete, come una attitudine del contratto, lasciando comunque impregiudicata la scelta di optare anche per una totale blindatura del medesimo verso l'esterno, impedendo, sotto il profilo soggettivo, ogni nuovo ingresso rispetto alla formazione iniziale¹³⁴.

2.3.3. La normativa relativa al contratto di rete è scarna riguardo al profilo del recesso, rimettendone la disciplina all'autonomia privata, con l'intento evidentemente di consentire alle parti di adeguare le diverse ipotesi di cessazione del rapporto e i relativi obblighi alle caratteristiche del sistema di rete con i principi generali.

Seppur la lett. d) tra gli elementi da indicare nel contratto menzioni, qualora pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di

¹³² S. CERATO, U. CIGNOLI e M. BANA, *Reti d'impresa. Profili aziendali, civilistici, fiscali, contabili e finanziari gestione aziendale e management*, cit., p. 54 ss., secondo i quali autori, nel silenzio del contratto, risulterà necessario, modificarne il contenuto con il consenso necessario di tutte le parti, sempre con lettera contenente la proposta contrattuale indirizzata all'organo preposto all'attuazione del contratto o, in sua assenza, a tutti gli aderenti alla rete, in applicazione analogica dell'art. 1332 c.c.. L'eventuale dissenso di uno dei partecipanti varrà diniego della proposta, in quanto la domanda di adesione vale come proposta e non costituisce diritto all'ingresso in rete, posto che un'eventuale trattativa in corso, che non sfoci nella sottoscrizione del contratto per interruzione ingiustificata della trattativa, è suscettibile di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale; vd. anche G. PERONE, *L'interesse consortile*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 23; G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale - Vol. I, Diritto dell'impresa*, 6° ed. a cura di M. Campobasso, Utet, Torino, 2008, p. 268 ss.

¹³³ E. M. TRIPPUTI, *Il contratto di rete*, cit., p. 83.

¹³⁴ M. MALTONI e P. SPADA, *Il "contratto di rete"*, cit., p. 1204 ss.

scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; tra le regole generali vevoli per i contratti plurilaterali con comunione di scopo è presente la cessazione per mutuo dissenso ovvero per venir meno della pluralità dei partecipanti.

Per il resto, non sono previste disposizioni relative agli effetti patrimoniali del recesso né determinate le cause di scioglimento, affidando al contratto di rete stesso la durata del contratto e le ipotesi di recesso.

Il testo originario, con una disciplina ancora più scarna, aveva previsto la possibilità del recesso anticipato, e richiedendo fossero definite le condizioni per il suo esercizio; nella prassi dei primi contratti di rete, si era delineata una disciplina del recesso anticipato prevedendo che potesse intervenire a titolo esemplificativo in caso di un aumento dei contributi al fondo patrimoniale rispetto a quelli per i quali l'aderente alla rete avesse espresso il proprio dissenso.

Al fine di colmare le lacune, la dottrina ha fatto ricorso ai principi generali in materia di contratti, per cui il recesso individuale produce lo scioglimento del contratto solo nel caso in cui la partecipazione del singolo aderente sia in concreto essenziale alla sua esecuzione; per porre rimedio a tale inconveniente, le parti possono assoggettare il recesso individuali a limiti rigidi.

Supplire al vuoto legislativo circa gli effetti patrimoniali del recesso risulta più complicato, in quanto ove si applichi l'art. 2614 c.c., gli aderenti nel corso della durata del contratto di rete non possono richiedere la divisione del fondo; la divisione può invece essere chiesta al momento dello scioglimento della rete, applicandosi ad essa le norme sulla divisione della comunione ex artt. 1113 ss. in caso di rete meramente contrattuale ed invece quelle proprie degli enti associativi in caso si tratti di reti-soggetto. Qualora l'art. 2614 c.c., si consideri non incompatibile ovvero non sia possibile configurare un patrimonio autonomo in modalità analoga a quella dei consorzi con attività esterna, parte della dottrina si è interrogata se l'applicazione delle norme sulla comunione, in particolare dell'art. 1111 c.c., in tema di "diritto potestativo" di ciascuno dei partecipanti di domandare in ogni momento lo scioglimento della comunione medesima, porti alla configurazione di una rete senza fondo patrimoniale comune, perché sciolto, su iniziativa di un aderente; alla risposta negativa, dovrebbe condurre la stessa

definizione di contratto di rete, dove configuri come necessaria l'istituzione del fondo patrimoniale, come strumento di realizzazione dello scopo comune. Seppur si concluda diversamente, troverebbe comunque applicazione l'art. 1112 c.c., secondo il quale, lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate; in considerazione del rapporto di dipendenza reciproca tra le attività sottese al programma di rete, unitamente ai riflessi della medesima sulla gestione del fondo comune, si può ritenere che siffatta divisione, impedisca il perseguimento dello scopo comune.

Considerando quindi come punto fermo, l'inammissibilità di una divisione del fondo durante la vigenza del contratto, rimane il problema di determinare cosa possa spettare al singolo recedente; se si tratta di una rete meramente contrattuale, il fondo comune è oggetto di una mera comunione di diritti, per cui il recesso può accompagnarsi ad una rinuncia alla quota di comunione, con conseguente accrescimento a carico degli altri partecipanti ovvero una cessione della propria quota alla rete.

Può configurarsi anche la cessione della quota ad un terzo estraneo alla rete, qualora il contratto abbia previsto la possibilità di una cessione del contratto e della correlativa posizione contrattuale, anche sotto il profilo patrimoniale¹³⁵.

Il contratto può anche contemplare che la rete e gli aderenti superstiti siano obbligati ad acquistare la quota del soggetto che recede, anche a titolo oneroso; i criteri di determinazione del valore della quota, analogamente a quelli del conferimento, saranno definiti dal contratto di rete ovvero rimessi a negoziazione tra le parti.

Ad analoga conclusione, in assenza di una specifica disciplina, si giunge nell'ipotesi in cui il singolo aderente receda da una rete il cui fondo comune costituisca un patrimonio autonomo, in cui la quota di partecipazione, pur non essendo espressione di una proprietà in senso stretto, essendo il patrimonio imputabile alla rete come tale, ha comunque contenuto patrimoniale e, quindi la sua cessione alla rete risulta suscettibile di valutazione economica.

¹³⁵ *Contra*, relativamente ai consorzi, M. SARALE, *Consorzi e Società Consortili*, in *Società di persone e consorzi* a cura di G. Cottino, M. Sarale e R. Weigmann, Cedam, Padova, 2004, p. 516.

In presenza di fondo patrimoniale, il recesso anticipato non dà quindi diritto alla restituzione del conferimento iniziale del soggetto recedente, almeno, fino a quando non si abbia lo scioglimento dell'intera rete.

In assenza di disposizioni contrattuali espresse, non sembra estendibile al contratto di rete l'interpretazione, comunque controversa, dell'art. 2609 c.c., in base alla quale, al di fuori dello scioglimento del consorzio, in caso di recesso, la quota di partecipazione del consorziato receduto (c.d. quota di contingentamento) si accresce proporzionalmente a quelle degli altri; il consorziato quindi non avrebbe alcun diritto patrimoniale in caso di recesso individuale¹³⁶.

Secondo dottrina dominante, quindi, stabilito il principio di indivisibilità del fondo consortile, deve riconoscersi al recedente soltanto un diritto di credito sulla quota di sua spettanza consistente nella parte di valore che ha contribuito a creare con i propri contributi e versamenti, diritto che diviene, però diventa esigibile soltanto alla data di scadenza del contratto o quando venga meno il vincolo funzionale del fondo.

Si può, quindi ritenersi tendenzialmente ribadita la regola dell'irripetibilità dei contributi ordinari e straordinari da parte dell'imprenditore recedente almeno sino allo scioglimento della rete nonché l'obbligo di adempiere quelle obbligazioni post-contrattuali che rivestono particolare importanza ove la rete abbia avuto ad oggetto la produzione di conoscenza innovativa le cui modalità di sfruttamento siano definite con un accordo diretto ad operare anche oltre l'esercizio del recesso o lo scioglimento, quest'ultimo adempimento al fine di conservare una relazione tra imprenditore e rete, anche successivamente alla cessazione del rapporto¹³⁷.

¹³⁶ In materia di consorzi, G. D. MOSCO, *I consorzi tra imprenditori*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 211 ss; contra, G. MARASÀ, *Consorzi e società consortili*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 70 ss.; M. SARALE, *Consorzi e Società Consortili*, cit., p. 521.

¹³⁷ F. CAFAGGI, *Contractual networks and the Small Business Act: toward European principles?*, (2008), 4 *European Review of Contract Law*, p. 490 ss.; *Id*, *Il nuovo contratto di rete: learning by doing?*, cit., p. 1152.

2.3.4. In base ad autorevole dottrina, il legislatore ha formulato il contratto di rete come un programma contrattuale «leggero»¹³⁸ ovvero «quasi in bianco»¹³⁹, limitandosi a tratteggiarne la fisionomia sotto l'aspetto causale ed oggettivo, con la conseguenza di lasciare ampio margine di spazio all'autonomia negoziale ai contraenti la rete e di dar luogo, di conseguenza ad uno strumento flessibile dal punto di vista funzionale¹⁴⁰.

Nella disciplina dettata dal legislatore della rete si possono distinguere gli elementi essenziali che il contratto deve possedere da quelli accidentali, che le parti possono o meno inserire, ed in relazione alla funzione prefissata, realizzare sistemi elementari ovvero più complessi ed articolati.

La funzionalità della rete è rimessa direttamente alla progettualità dei contraenti chiamati a definire il sistema di *governance* e gli aspetti di carattere patrimoniale del nuovo aggregato¹⁴¹.

Le reti di imprese, seppur prive di soggettività, possono quindi prevedere fondo patrimoniale ed organo comune, che è il soggetto incaricato di attuare quale esecutore il programma di rete; l'organo comune è infatti definito dal comma 4-ter come colui "incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso".

Nell'ambito della *governance* rimessa all'autonomia delle parti, quest'ultime sono libere nella scelta della struttura e del modello organizzativo, a cui corrisponda una determinata causa o la definizione degli obiettivi strategici che la rete si propone; il contratto di rete quindi può avere diversi livelli di complessità organizzativa, per cui "il coordinamento delle attività compiute dalle imprese partecipanti alla rete, può richiedere una *governance* che, pur non giungendo ad una organizzazione cooperativa propria del modello

¹³⁸ F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: learning by doing?*, cit., p.1145.

¹³⁹F. CALISAI, *Riflessioni in tema di contratto di rete: una stringata disciplina normativa con interessanti potenzialità*, in *Riv. dir. impr.*, 2010, p. 525.

¹⁴⁰ Parte della dottrina, aveva auspicato proprio un intervento del legislatore non imperniato su norme imperative o di dettaglio, vd., P. PERLINGIERI, *Reti e contratti tra imprese tra cooperazione e concorrenza*, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, 2009, p. 390 ss.

¹⁴¹ A. TAFURO, *Il contratto di rete: una lettura in chiave economico-aziendale*, in *Riv. dir. comm.*, 2011, pp. 643 ss.

societario, comporti una procedimentalizzazione delle decisioni ed un riparto delle competenze proprio delle organizzazioni complesse¹⁴².

In base all'attuale disciplina, l'istituzione dell'organo comune è facoltativa, potendo i le imprese partecipanti alla rete scegliere liberamente se prevederlo o meno.

La legge non detta alcuna disciplina relativa ai criteri di scelta tra i modelli organizzativi; in base alla prassi, si può preliminarmente affermare che l'adozione di una rete con la creazione di un organo comune possa ragionevolmente ricorrere nel caso di gestione di reti complesse, in quanto costituite da un numero elevato di partecipanti ovvero finalizzate allo svolgimento di operazioni complesse dal punto di vista economico o ancora per la *governance* di reti transeuropee o comunque dirette alla gestione di segmenti di filiera transnazionale¹⁴³.

In base alla normativa attuale, con riferimento alla *governance*, si possono individuare due macro modelli nell'ambito dei quali le variabili ammesse, sono quelle di reti senza organo comune e di reti con organo comune.

Nel modello privo di organo comune, ai partecipanti alla rete viene affidata la gestione collegiale con la possibilità di delegare un soggetto aderente ovvero estraneo alla rete allo svolgimento di compiti specifici attraverso lo strumento del mandato, generale o per uno specifico affare.

La struttura senza organo comune risulta adeguata alle reti semplificate, in quanto composte di un numero limitato di imprenditori e con compiti relativamente semplici.

Circa la natura giuridica dell'eventuale organo comune, si evidenzia come lo stesso debba perseguire l'interesse collettivo della rete, agendo per conto dei partecipanti; il comma 4-ter non detta alcuna prescrizione in merito alla struttura e alla composizione dell'organo comune, da ciò desumendosi che le parti possano scegliere tra organi comuni ampiamente rappresentativi, comprendenti tutti i partecipanti alla rete ovvero organi comuni, e organi comuni composti soltanto da parte degli aderenti, da una minoranza ovvero anche da un componente soltanto, eventualmente individuato mediante un

¹⁴² Cfr., F. CAFAGGI e P. IAMICELI, *La governance del contratto di rete*, cit., p. 45 ss.

¹⁴³ F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: learning by doing?*, cit., p. 1150.

sistema a turnazione, ovvero, addirittura, scegliere come componenti esclusivi o concorrenti dell'organo, soggetti esterni alla rete.

In caso di rete avente natura meramente contrattuale, in assenza di una disciplina specifica, trova applicazione la disciplina relativa al mandato, anche in forza del richiamo di cui al comma 4-quinquies alle disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in tema di distretti industriali.

Trattandosi di mandato collettivo, per quanto concerne l'attuazione del programma di rete, l'organo comune ha come vincolo quello di perseguire l'interesse collettivo della rete contemporaneamente a quello individuale dei retisti; nel caso di compimento di atti materiali, quali l'elaborazione di studi, di piani o strategie, o l'eventuale ricerca di informazioni relative a nuovi sbocchi commerciali o conseguire nuove forniture, si tratta di atti che vanno configurati come accessori ovvero strumentali allo stesso rapporto di mandato, salvo che la loro specificità, non esiga l'inquadramento nel contratto d'opera professionale.

Nello schema base della rete, meramente contrattuale, gli aderenti mantengono, quali mandanti, un'influenza significativa sull'operato dell'organo, mentre quando si adotti una organizzazione della rete più complessa a struttura associativa, l'organo comune acquisisce una maggiore autonomia rispetto alla compagine dei retisti, seppur non fino a divenire assimilabile al consiglio di amministrazione di una società.

Qualora le parti, sul piano della *governance*, abbiano optato per un modello di rete a struttura associativa e complessa avente rilevanza esterna, si applicherà la disciplina della rappresentanza organica.

Si possono quindi evidenziare sinteticamente 3 modelli: le cd. rete-contratto, con attività meramente interna quando si tratta di reti che non prevedono l'istituzione di un organo comune con potere rappresentativo, ma che impongono comunque la previsione di regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti, nonché le regole per l'assunzione delle decisioni per l'eventuale modificazioni a maggioranza del programma di rete; le reti cd. di organizzazione, caratterizzate dalla presenza di un organo comune, e con la necessità di prevedere l'incarico di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso; le reti-soggetto, costituenti il modello più

evoluto, avendo optato per la soggettività, in cui la disciplina della rappresentanza si svolge secondo la formula della rappresentanza organica.

Questa tripartizione ha natura essenzialmente descrittiva, potendo prospettarsi in concreto anche una rete contrattuale con attività meramente interna che presenti un'organizzazione di processi decisionali ovvero una *governance* con comitati di coordinamento in relazione all'interesse manifestato dall'impresa di partecipare direttamente all'attuazione del programma di rete¹⁴⁴.

In realtà, essendo il contratto di rete, un contratto con comunione di scopo, da cui scaturisce un contratto di durata, si caratterizza per l'impossibilità di esaurire in un unico atto la fase programmatica in quanto necessariamente seguita da una elaborazione ulteriore da eseguirsi nella fase di esecuzione del contratto¹⁴⁵.

Se la descritta sovrapposizione tra la fase programmatica e quella di esecuzione può dirsi minimo comune denominatore della rete, parte della dottrina ritiene di formulare una concezione di contratto di rete come contratto di organizzazione¹⁴⁶.

Questo orientamento concentra l'attenzione sul fatto che attraverso il contratto di rete si costituisca un sistema di rapporti giuridici di coordinamento di attività tra imprese in vista di un risultato economico produttivo alla cui realizzazione ciascuna impresa deve concorrere.

Sotto il profilo del potere rappresentativo, la lett. e) del comma 4-ter, dopo aver previsto che il contratto, qualora ne preveda l'istituzione, debba indicare il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune insieme ai suoi poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, specifica che il medesimo agisca in rappresentanza della rete e degli imprenditori partecipanti, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di

¹⁴⁴ F. GUERRERA, *Brevi considerazioni sulla governance nei contratti di rete*, in *Contr. impr.*, 2012, p. 348; S. DELLE MONACHE, *Il contratto di rete tra imprese*, cit., p. 22 ss.;

¹⁴⁵ C. FERRARI, *La governance del contratto di rete nelle prime applicazioni: modelli di organo comune e natura del rapporto gestorio*, in *Contratti*, 8-9, 2013, p. 816;

¹⁴⁶ M. D'AURIA, *L'organo comune e la governance nel contratto di rete: il nodo della soggettività*, in *Il contratto di rete di imprese*, 2009, p.124.

internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento; trattandosi di norma dispositiva, le parti possono derogarvi, definendo diverse modalità di rappresentanza¹⁴⁷.

La definizione dei poteri di rappresentanza permetterà di definire in modo migliore le modalità attraverso cui gli effetti dell'attività dell'organo comune con i terzi si producono nella sfera giuridica dei contraenti partecipanti alla rete.

L'organo comune si può disporre ricopra anche una funzione di mediatore nei casi di conflitto tra i partecipanti alla rete; parte della dottrina ritiene però più idonea la previsione di un organo *ad hoc*, indipendente ed imparziale, che si componga in caso di ogni conflitto, rinviando le fasi ulteriori a forme arbitrali presso le camere o arbitri privati, operanti quando il conflitto non venga risolto in prima istanza¹⁴⁸.

2.3.5. Riguardo agli adempimenti formali prescritti dalla legge per la stipulazione del contratto di rete, il comma 4-ter, n. 2, specifica che, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 4-quater e dell'acquisto della soggettività giuridica, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto sottoscritto con la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi degli artt. 24 e 25 D.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale – C.A.D.), da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

La legge 221/2012, quindi per il contratto di rete maggiormente strutturato e che voglia acquistare la soggettività giuridica esige sempre la forma notarile, nello specifico, con il richiamo espresso da parte dell'art. 25 C.A.D. della disciplina della forma digitale degli atti notarili; ciò, in quanto solo in capo al notaio vige l'obbligo di conservare gli atti soggetti a pubblicità, insieme alla possibilità di accedere alla sezione ordinaria del

¹⁴⁷ F. CAFAGGI e P. IAMICELI, *La governance del contratto di rete*, cit., p. 50.

¹⁴⁸ F. CAFAGGI e P. IAMICELI, *La governance del contratto di rete*, cit., p. 48.

registro delle imprese, al fine di conseguire la certezza dei rapporti giuridici in favore delle parti e dei terzi creditori¹⁴⁹.

Il contratto deve indicare il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune; l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi.

Questo aspetto risulta indispensabile al fine di rendere noto all'esterno lo scopo-fine perseguito, chiarendo e dando concretezza alla causa.

Circa quest'ultimo aspetto, bisogna evidenziare le possibili interferenze con la disciplina della tutela concorrenza e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in una nota del 16 maggio 2011, provv. n. 22362, ha osservato che il contratto di rete non può costituire una deroga ai principi della libera concorrenza aventi rilevanza costituzionale, per cui è necessario che l'accordo risulti effettivamente inteso solo ad accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese aderenti e non costituisca indebite posizioni di vantaggio, in violazione della normativa antitrust, ma anche della stessa *ratio* dell'istituto¹⁵⁰.

Il contratto deve poi indicare la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione

¹⁴⁹ P. ZANELLI, *Il contratto di rete. Uno strumento di sviluppo per le imprese*, in *Vita not.*, 2013, p. 21.

¹⁵⁰ Sull'eventualità che la collaborazione tra le imprese partecipanti possa assumere una impropria impronta anticoncorrenziale, diretta a mascherare o a dar vita ad un'intesa restrittiva della concorrenza, vd. G. OLIVIERI e P. ERRICO, *Contratto di rete e diritto antitrust*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, 2012, p. 367 ss.; M. ONORATO, *Nullità dei contratti nell'intesa anticompetitiva*, cit., p. 133 ss.

delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo.

Se il contratto prevede l'istituzione dell'organo comune, il contratto deve indicare il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere tale ufficio, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, insieme alle regole da applicarsi nel caso di sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto; il contratto deve anche prevedere le regole da seguire per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, se istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa.

L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese, presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.

I requisiti formali indicati, preparatori all'assolvimento degli obblighi pubblicitari, non sono previsti a pena di nullità.

La presenza di un contenuto prefissato dalla legge, accompagnato dall'omessa indicazione di specifiche conseguenze giuridiche, ha posto a parte della dottrina l'interrogativo ermeneutico su quali possano essere le conseguenze sanzionatorie della

mancata indicazione di tali elementi identificativi; dottrina dominante ritiene che le prescrizioni formali e contenutistiche indicate nella normativa in commento non abbiano carattere cogente, tale da produrre la nullità di cui all'art. 1418, comma 1, c.c., che risulterebbe un rimedio eccessivo, non rispondente a logiche di proporzionalità e ragionevolezza¹⁵¹.

La conferma di questa affermazione può rinvenirsi nello stesso testo normativo, che precisa come il contratto di rete vada stipulato per iscritto ed indicare i contenuti prescritti soltanto «ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater [...]»¹⁵²; i contenuti indicati risultano, infatti espressamente funzionali all'adempimento di un onere pubblicitario costituito dall'iscrizione del contratto nel registro nelle imprese¹⁵³, trovando il contratto di rete in siffatta pubblicità una peculiare funzione agevolativa e rinvenendo la sua ragion d'essere non tanto nell'interesse delle parti o di eventuali terzi creditori o contraenti, quanto nell'intento di evitare che i partecipanti possano sfruttare in maniera impropria i vantaggi, anche fiscali, che la legge collega alla partecipazione alla rete¹⁵⁴.

Per cui, alla mancanza della forma e degli elementi prescritti può conseguire eventualmente soltanto una inefficacia del negozio, non essendo gli stessi richiesti *ab substantiam*¹⁵⁵.

Da ciò deriva che l'iscrizione nel registro delle imprese ha valenza dichiarativa e non costitutiva¹⁵⁶, come confermato dall'attuale evoluzione legislativa che consente alla rete con organo comune e fondo patrimoniale di iscriversi nella "sezione ordinaria", acquistando in questo modo la soggettività giuridica.

¹⁵¹ F. MACARIO, *Il "Contratto" E La "Rete": Brevi Note Sul Riduzionismo Legislativo*, cit., p. 953; A. DI LIZIA, *(Contratto di) Rete di imprese. Rassegna e clausole contrattuali*, cit., p. 294; F. FESTI, *La nuova legge sul contratto di rete*, cit., p. 538. Sul rimedio secondo ragionevolezza e proporzionalità, P. PERLINGIERI, *Il "giusto rimedio" nel diritto civile*, in *Il giusto processo civile*, 2011, p. 3 ss.

¹⁵² Art. 3, comma 4 -ter, 2). Siffatta formulazione evidenzia invero un riferimento alla sola forma *ad regularitatem*, finalizzata a predisporre un titolo idoneo per accedere ai pubblici registri, *cfr.*, M. ANGELONE, *Sul "contenuto minimo essenziale" del contratto di rete*, cit., p. 142 ss.

¹⁵³ M. ONZA e L. SALAMONE, *Le nuove forme di integrazione tra imprese: dai contratti di rete ai gruppi paritetici (e ritorno)*, in *Impresa e lavoro nei servizi portuali*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 257.

¹⁵⁴ F. FESTI, *La nuova legge sul contratto di rete*, cit., p. 541 ss.; M. MALTONI, *Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla l. 122/2010*, cit., p. 69.

¹⁵⁵ A. DI SAPIO, *I contratti di rete tra imprese*, in *Riv. notar.*, 2011, p. 214.

¹⁵⁶ C. BUCCICO, *Strumenti per la crescita economica: il contratto di rete e la sua disciplina fiscale*, in *Innovazione e diritto*, 2012, Vol. 2, p. 71 ss.

La mancata indicazione dei dati previsti dalla legge non comporta quindi la nullità, ma soltanto l'impossibilità di procedere all'iscrizione nel registro delle imprese, trattandosi di requisiti che devono essere riprodotti negli accordi di cooperazione interaziendale che ambiscano ad essere qualificati come contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4 ter, ai fini circoscritti all'iscrizione nel registro delle imprese e ai conseguenti vantaggi fiscali, ed in parte amministrativi e finanziari.

Se le previsioni di forma e contenuti fossero considerate come imperative, si porrebbe un limite anche alla autoregolamentazione dei privati, che nella scelta della *governance* da adottare possono costituire le strutture imprenditoriali di natura reticolare più adeguate al caso concreto; parte della dottrina ritiene quindi che il contratto di rete cd. riconosciuto ovvero regolare¹⁵⁷, in quanto coincidente a quello cristallizzato nel comma 4 – ter, possa tranquillamente coesistere con manifestazioni contrattuali di rete “atipiche”, parzialmente difformi dal paradigma legale, non soggette a pubblicità, eventualmente anche per ragioni di riserbo o segretezza¹⁵⁸. Il contratto di rete non può dirsi infatti legalmente tipizzato, essendo la l. 33/2009 finalizzata solo a configurare i profili giuridici di una delle possibili reti.¹⁵⁹

È opportuno evidenziare comunque che nell'eventualità di una declaratoria di nullità del contratto di rete difforme dalle prescrizioni legali, sarebbe ragionevole avvalersi del meccanismo della conversione del contratto nullo di cui all'art. 1424 c.c., per cui il contratto può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se ne avessero conosciuto la nullità; in questo modo, il contratto di rete nullo può riacquistare gli effetti di un negozio diverso, quale il consorzio, come senz'altro ammissibile nel caso di rete a rilevanza esterna strutturata dal

¹⁵⁷ M. MALTONI e P. SPADA, *Il “contratto di rete”*, cit., p. 1196.

¹⁵⁸ R. SANTAGATA, *Il “contratto di rete” fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, cit., p. 323.

¹⁵⁹ M. ANGELONE, *Sul “contenuto minimo essenziale” del contratto di rete*, cit., p. 148 ss.; M. ORLANDI, *Condizioni generali di contratto e reti atipiche*, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, 2009, p. 91; A. GENTILI, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010*, cit., p. 621; P. ZANELLI, *Reti di impresa: dall'economia al diritto, dall'istituzione al contratto*, in *Contratto e impr.*, 2010, p. 956. La rete cd. atipica, comunque, non potrà giovare della normativa fiscale agevolata.

punto di vista patrimoniale con un fondo comune, compatibile con gli artt. 2614 e 2615 c.c., secondo la previsione di cui all'art. 3, comma 4-ter, lett. c)¹⁶⁰.

2.3.5.1. Il profilo relativo alla pubblicità dell'atto presenta alcuni aspetti problematici; invero, al di là di quanto affermato nel testo normativo “*ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater*”, si potrebbe anche affermare che il requisito della forma sia richiesto in realtà per soddisfare finalità ulteriori rispetto alla semplice formazione di un titolo idoneo all'iscrizione nel registro delle imprese.

I contenuti prescritti dalla legge, se aventi carattere necessario, integrano elementi del contratto di rete¹⁶¹, ovvero il suo contenuto minimo necessario, in difetto dei quali l'atto non potrà essere iscritto nel registro delle imprese¹⁶².

I contenuti cd. facoltativi comprendono invece tutti quegli elementi che le parti hanno solo la facoltà di inserire nel contratto, quali quelli relativi all'organo comune e al fondo patrimoniale, nonché il diritto di recedere anticipatamente dalla rete e la modificabilità a

¹⁶⁰ C. CREA, *Il contratto di rete: un itinerario teorico-applicativo di riflessione*, in *Riv. giur. Molise e Sannio*, 2010, p. 135.

¹⁶¹ Gli elementi individuati dalla legge come necessari, sono a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c); b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile; d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

¹⁶² M. MALTONI e P. SPADA, *Il “contratto di rete”*, cit., § 2; M. ANGELONE, *Sul “contenuto minimo essenziale” del contratto di rete*, cit., p. 142 ss.; A. GENTILI A., *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010*, cit., p. 622; P. ZANELLI, *“La rete è, dunque, della stessa natura del gruppo di Società?”*, in *Contratto impr.*, 2011, p.539 ss.

maggioranza del programma di rete; la legge, però tace non detta una disciplina suppletiva per le eventuali lacune lasciate dall'autonomia privata.

Per cui, la complessità della struttura delineata dal legislatore, unitamente al rischio che gli spazi vuoti compromettano la possibilità di iscrivere il contratto, possono far ritenere in via interpretativa che le forme prescritte trovino un'ulteriore giustificazione nell'opportunità di porre in essere preventivamente una verifica sul testo contrattuale, ad opera del controllo notarile al momento della formazione del contratto¹⁶³.

Ponendo inoltre maggiore attenzione all'ultimo periodo del comma-4 quater, in cui vengono specificate le prescrizioni di forma necessarie al fine dell'acquisto della soggettività giuridica, si può notare la sua non perfetta corrispondenza con gli oneri formali previsti a fini meramente pubblicitari; invero, l'ultimo periodo del comma-4 quater si riferisce soltanto agli atti firmati digitalmente di cui all'art. 25 C.A.D., non a quelli dell'art. 24 C.A.D. Tale scelta del legislatore può trovare giustificazione nel fatto che soltanto la forma prevista dall'art. 25 con firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata soddisfa in modo maggiore la garanzia di autenticità del documento rispetto alla mera firma digitale che invece garantisce con minor certezza di essere stata effettivamente apposta dal suo titolare¹⁶⁴.

Un ulteriore aspetto problematico può rinvenirsi nell'aspetto già esposto relativo all'inefficacia del contratto che conseguirebbe alla mancata iscrizione ovvero, se la stessa vada intesa in senso generale, ad ogni effetto nascente dal vincolo di rete o invece ritenersi limitata all'inopponibilità ai terzi; un'interpretazione strettamente aderente al dato letterale, basata su una pubblicità di natura costitutiva, giunge ad affermare che la mancata iscrizione renderebbe il contratto non solo inopponibile ai terzi, ma anche inefficace *inter partes*¹⁶⁵.

¹⁶³ M. GRANIERI, *Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?*, cit., p. 937, il quale autore rimarca come l'obbligo di pubblicità ricopra una finalità protettiva dei terzi. Sul controllo notarile, F. CIRIANNI, *La costituzione del contratto di rete: aspetti operativi*, in *Il Corriere del Merito*, 2010, fasc. 5, p. 25

¹⁶⁴ G. FINOCCHIARO, *Firme elettroniche e firma digitale*, in *Diritto dell'informatica*, 2014, p. 314 ss.;

¹⁶⁵ Abbracciano questo orientamento, A. GENTILI, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010*, cit., p. 626, che parla di pubblicità costitutiva; nello stesso senso, P. ZANELLI, "La rete è, dunque, della stessa natura del gruppo di Società?", cit., p. 541. La posizione più netta nel senso di escludere qualsiasi efficacia anche *inter partes*, è quella della Camera di Commercio di Milano Vademecum Reti di impresa, 2012, ove si afferma «La pubblicità ex lege prevista, ha dunque natura costitutiva poiché senza di essa il contratto di

Altra parte della dottrina reputa come estrema tale lettura interpretativa, in quanto seppur accolta, non potrebbe mai negarsi che dall'atto conseguano comunque obblighi reciproci tra le parti contraenti, seppur non integrata la fattispecie tipica del contratto di rete per mancanza di un cd. co-elemento costitutivo¹⁶⁶.

Alcuni autori hanno invece affermato che l'efficacia condizionata dalla pubblicità sia una idoneità "agevolativa", nel caso in cui con il contratto di rete non si sia dato vita ad un nuovo soggetto di diritto o al conferimento di poteri di rappresentanza ad un organo comune¹⁶⁷.

L'orientamento più ragionevole appare quello di intendere l'efficacia di cui al comma 4-quater non come idoneità del contratto interaziendale stipulato a produrre effetti tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c., potendo il medesimo bensì rilevare come atto costitutivo di un contratto di rete di imprese a tutti gli effetti normativamente ricollegati a tale qualificazione¹⁶⁸.

Relativamente a tale aspetto quindi, all'avvenuta pubblicità di cui al comma-4 quater, primo periodo, saranno subordinati soltanto effetti da riferire ai diritti, *inter partes* o verso terzi, espressamente ricollegati alla partecipazione alla rete, quali le agevolazioni fiscali, l'applicazione degli artt. 2614 e 2615, comma 2 c.c., richiamati dal comma 4-ter e i poteri rappresentativi dell'organo comune in assenza di specifiche pattuizioni.

Come già esposto, ai sensi del comma-4 quater, il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari; la norma riferendosi alla possibilità che gli aderenti siano iscritti a diverse sezioni del

rete non ha alcuna efficacia non solo nei confronti dei terzi, ma anche nell'ambito dei rapporti interni tra le stesse imprese retiste».

¹⁶⁶ Di co-elemento costitutivo della fattispecie parla, M. MALTONI, *Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla l. 122/2010*, cit., p. 69.

¹⁶⁷ F. FESTI, *La nuova legge sul contratto di rete*, cit., p.541, secondo il quale la pubblicità non incide sul piano dei rapporti interprivati in termini di efficacia del contratto, rilevando, tutt'al più in determinati casi, quale presunzione *iuris tantum* di conoscenza dei fatti pubblicati; M. ANGELONE, *Sul "contenuto minimo essenziale" del contratto di rete*, cit., p. 148 ss.

¹⁶⁸ M. MALTONI e P. SPADA, *Il "contratto di rete"*, cit., § 2, poi mutuata dal solo M. MALTONI, *Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative*, in *Studio CNN n. 5-2013/I* Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 16 gennaio 2013 § 1 ss.

registro e la circostanza che siano destinati a sezioni diverse da quella ordinaria, gli imprenditori agricoli, le società semplici e quelle tra professionisti, ha persuaso parte della dottrina che la costituzione di una rete e la partecipazione ad essa non sia necessariamente limitata alle sole imprese commerciali¹⁶⁹.

La specificazione che l'efficacia del contratto inizi a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari, appare poco comprensibile nei casi in cui la rete non dia vita ad un nuovo soggetto dotato di autonomia patrimoniale né preveda che siano attribuiti ad un organo poteri rappresentativi, in quanto sono queste ultime le ipotesi in cui il nostro ordinamento prevede come regola generale l'iscrizione nel registro delle imprese; in base a tale considerazioni quindi la disposizione va interpretata nel senso che, al di fuori dei casi in cui venga costituito un nuovo soggetto o conferiti poteri di rappresentanza, l'iscrizione sia funzionale soltanto ad ottenere le agevolazioni fiscali previste dalla legge¹⁷⁰.

La regola contenuta nel comma 4-quater, secondo cui *“l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritta a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari”*, è da ritenersi quindi sia riferita all'efficacia pubblicitaria nei confronti dei terzi¹⁷¹, comprendendo perciò, sia l'effetto dichiarativo, consistente nell'opponibilità ai terzi *ex art. 2193, comma 2, c.c.*, sia l'eventuale effetto costitutivo dell'autonomia patrimoniale nel caso di contratto di rete con attività esterna e, quindi, dotato di fondo patrimoniale.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, nonché l'art. 2615 bis, terzo comma c.c., depositandola presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove la rete ha sede; questa pubblicità della situazione patrimoniale si ritiene sia circoscritta alle sole reti – soggetto¹⁷². Nel caso di reti prive di soggettività giuridica, parte della dottrina tende ad escludere del tutto la possibilità di pubblicizzare la situazione patrimoniale, mentre

¹⁶⁹ A. GENTILI A., *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010*, cit., p. 77.

¹⁷⁰ F. FESTI, *La nuova legge sul contratto di rete*, cit., p. 547.

¹⁷¹ M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nelle “reti di imprese” non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiente)*, in *Riv. dir. comm.*, 2012, p. 485 ss.

¹⁷² M. MALTONI, *Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative*, cit., § 3.

sembra prevalente l'orientamento secondo cui siffatta pubblicità debba seguire le regole proprie della tipologia di rete, con la conseguente pubblicità presso tutti i registri ove si trovi ogni impresa partecipanti alla rete, con l'effetto di aggravare eccessivamente gli adempimenti pubblicitari; un rimedio potrebbe individuarsi nel consentire, analogamente a quanto previsto in tema di pubblicità delle modifiche contrattuali, che il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese sia effettuato nella sede di una delle imprese della rete, applicando una competenza territoriale diffusa. L'ufficio del registro delle imprese presso cui è avvenuta l'iscrizione di tale modifica, in questo modo individuato, senza un nuovo intervento dell'organo comune, provvederà poi alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre imprese partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica¹⁷³.

Per cui, seppur nella sostanza non si rinunci alla regola della pubblicità frammentata in capo ai singoli partecipanti, mediante la procedura dell'annotazione d'ufficio, li si sgrava dai costi della pluralità delle domande; ciò che rimane poco chiaro è se per la produzione dell'effetto dichiarativo della modifica sia sufficiente il primo adempimento pubblicitario, consistente nell'iscrizione della modifica oppure sia necessario aspettare la conclusione del procedimento, con l'effettuazione dell'ultima annotazione d'ufficio¹⁷⁴.

Circa le modalità tecniche di attuazione della pubblicazione, con specifico riferimento alla forma digitale, in adempimento di quanto prescritto dal comma 4-ter, il Ministero della Giustizia, con il Decreto 10 aprile 2014, n. 122¹⁷⁵, recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese, strumento che consente di stipulare il contratto di rete con modalità digitali ai sensi degli artt. 24 e 25 C.A.D.; il modello è compilato e presentato al registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa disponibile nell'apposita area web dedicata del sito «www.registroimprese.it» ed è sottoscritto con firma digitale.

¹⁷³ M. MALTONI, *Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative*, cit., § 3.

¹⁷⁴ Nel senso della produzione dell'effetto dichiarativo della modifica al momento l'effettuazione dell'ultima annotazione d'ufficio, M. ONZA e L. SALAMONE, *Le nuove forme di integrazione tra imprese: dai contratti di rete ai gruppi paritetici (e ritorno)*, cit., p. 288 ss.

¹⁷⁵ G.U., Serie Generale 25 agosto 2014, n. 196.

Al termine della registrazione, il sistema rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione del modello¹⁷⁶.

In alternativa alla modalità telematica descritta, il modello e i relativi allegati possono essere presentati su supporto informatico, in conformità alle specifiche tecniche predisposte da InfoCamere S.C.p.A., approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico e pubblicate sul sito internet del medesimo Ministero nonché sul sito «www.registroimprese.it»¹⁷⁷. Circa l'attribuzione della soggettività, questa è subordinata, ad una ulteriore adempimento pubblicitario, consistente nell'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, ai sensi del comma 4-quater, penultimo periodo. In dottrina si è posto il quesito se la pubblicità nella sezione ordinaria sia sufficiente ed esclusiva ovvero vada ad aggiungersi a quella complementare compiuta presso ogni singola impresa aderente in base a quanto previsto dal comma 4-quater; è dominante l'orientamento secondo cui ai fini dell'acquisto della soggettività, debba ritenersi sufficiente la pubblicità nella sezione ordinaria¹⁷⁸.

Effettuata la pubblicità del contratto in funzione dell'acquisto della soggettività, la pretesa di un'ulteriore pubblicità presso i registri delle singole imprese produrrebbe una proliferazione pubblicitaria contrastante con la logica di semplificazione amministrativa senza che ne consegua alcun vantaggio compensativo adeguatamente percepibile, se non una maggiore trasparenza della partecipazione al contratto di rete¹⁷⁹.

L'opzione per la soggettività, quindi comporta come primo effetto, che la rete e le vicende successive ad essa relative si pubblicizzino con riferimento al soggetto, anziché ai partecipanti; nel caso in cui invece si tratti di rete-contratto, priva di soggettività, la pubblicità può riguardare soltanto le vicende relative ai contraenti, con la conseguenza che in tal caso anche le modifiche al contratto rete-soggetto saranno pubblicizzate unicamente presso il registro delle imprese del luogo in cui è stabilita la sua sede.

¹⁷⁶ Art. 1, comma 2, d.m. n. 122/2014.

¹⁷⁷ Art. 1, commi 3 e 4, d.m. n. 122/2014.

¹⁷⁸ M. MALTONI, *Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative*, cit., § 3; *contra*, F. CAFAGGI, P. IAMICELI e G. D. MOSCO, *Gli ultimi interventi legislativi sulle reti*, in *Il contratto id rete per la crescita delle imprese*, 2012, p. 490.

¹⁷⁹ *Cfr.*, M. MALTONI, *Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative*, cit., § 2.

Quando in caso di contratto di rete inizialmente stipulato per la costituzione di una rete priva di soggettività, si intenda procedere all'acquisto della soggettività, l'atto con cui i contraenti effettuano tale opzione, adottato nella forma idonea tal fine, ai sensi dell'ultima parte del comma 4-quater, sarà sottoposto a pubblicità, costituendo integrazione del contratto originario, presso ogni registro delle imprese cui sono iscritte le imprese aderenti, secondo il procedimento previsto per le modifiche contrattuali; tale atto, completo di tutti gli elementi necessari dovrà essere iscritto nel registro delle imprese del luogo in cui è stabilita la sede della rete.

La pubblicazione dell'atto con cui si manifesta la volontà di adottare la soggettività giuridica, fa venir meno da quel momento la necessità della pubblicità diramata presso i registri delle imprese delle singole partecipanti, dai quali i terzi, a seguito dell'avvenuta pubblicità dell'atto in questione, verranno a conoscenza anche del mutamento del regime di pubblicità, per il quale le successive vicende del contratto saranno soggette a pubblicità presso il solo registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete.

Può anche avvenire che le parti intendano rinunciare alla soggettività della rete inizialmente prescelta; in questo caso deve essere instaurato un procedimento di liquidazione in ordine al patrimonio della rete soggettivizzata, fino all'eventuale assegnazione ai partecipanti delle situazioni soggettive facenti già capo alla rete.

Capitolo III

IL CONTRATTO DI RETE COME FORMA DI SEGREGAZIONE PATRIMONIALE

SOMMARIO: 3.1. Fondo patrimoniale comune e patrimoni destinati. - 3.2. *Ratio* del fondo patrimoniale. - 3.3. Natura giuridica del fondo patrimoniale. - 3.4. Utilità del fondo: la destinazione del fondo e dei suoi proventi. - 3.5. Fondo comune e responsabilità patrimoniale. - 3.6. Itinerari giurisprudenziali in tema di contratto di rete. - 3.7. Rilievi conclusivi.

3.1. Nell'attuale normativa relativa al contratto di rete, l'istituzione di un fondo patrimoniale comune è facoltativa. In guisa diversa, nella versione originaria del 2009, la disciplina prevedeva che il contratto, tra gli altri elementi, dovesse includere necessariamente l'individuazione di un programma di rete, con l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune, da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune. In relazione a tale fondo dovevano essere stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbligava ad eseguire per la sua costituzione nonché le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, comma 1, lettera a), c.c., rubricato "Patrimoni destinati ad uno specifico affare" istituito introdotto nel nostro ordinamento con la riforma del diritto societario, di cui al D.Lgs 17 gennaio 2003 n.6¹⁸⁰

L'effetto del patrimonio destinato alla realizzazione di uno specifico affare, è quello di separare detti beni, dal resto dei beni sociali, ai fini della responsabilità patrimoniale della società.

Come si evince dalla lettura della disciplina, era contemplato quale elemento essenziale del contratto la previsione del fondo patrimoniale, con la facoltà di scegliere il relativo regime patrimoniale da adottare, opzione esercitabile tra l'istituzione di un fondo, non divisibile e non aggredibile da parte dei creditori particolari dei partecipanti alla rete, ai sensi degli artt. 2614 e 2615 c.c., ovvero la costituzione da parte di ciascun partecipante

¹⁸⁰ Pubblicato in *Gazz. Uff.*, 22 gennaio 2003, n. 17, p. 1 ss.

alla rete di un patrimonio societario che, mediante il richiamo dell'art. 2447-*bis*, lett. a) c.c., realizzava un'ipotesi di patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare. L'effetto conseguito da entrambe le alternative di regime patrimoniale, era quello di realizzare un regime del patrimonio della rete caratterizzato da una responsabilità patrimoniale limitata, resa opponibile ai terzi mediante l'iscrizione nel registro delle imprese.

Parte minoritaria della dottrina¹⁸¹ formatasi sulla normativa originaria, riteneva che sia il fondo patrimoniale comune che il patrimonio destinato allo specifico affare oggetto della rete, ispirato al modello societario, finivano per integrare entrambi un'ipotesi di destinazione patrimoniale con effetto di autonomia patrimoniale, senza i rendere la rete un autonomo soggetto di diritto, con alcuni risultati pratici rilevanti come il non assoggettamento della rete alla procedura fallimentare conformemente, dal punto di vista sistematico, con la disciplina relativa ai patrimoni societari destinati ad uno specifico affare¹⁸².

Un diverso orientamento, individuava nelle due diverse alternative previste dalla legge, due diverse strutture che la rete poteva adottare, piuttosto che due diversi modi in cui poteva realizzarsi il regime di autonomia patrimoniale, in quanto, soprattutto con specifico riferimento alla costituzione di un fondo patrimoniale comune, si riteneva che il

¹⁸¹ M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità del contratto di rete*, reperibile in www.associazionepreite.it, Relazione tenuta presso l'Università di Macerata il 21 maggio 2010 nell'ambito del Convegno "Le reti di imprese"; M. BIANCA, *Il regime patrimoniale delle reti*, relazione al Convegno di Macerata del 21 maggio 2010.

¹⁸² La riforma relativa ai patrimoni destinati ad uno specifico affare, si proponeva quale obiettivo principale quello di "favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali", per i contributi in dottrina, P. FERRO LUZZI, *La disciplina dei patrimoni separati*, in *Riv. soc.*, 2002, p. 121 ss.; N. BACCETTI, *Creditori extracontrattuali patrimoni destinati e gruppi di società*, Giuffrè, Milano 2009; M. RUBINO DE RITIS, *La costituzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Utet, Torino 2007, p. 818 ss.; F. FERRO LUZZI *Dei creditori dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, I, pp. 107 ss.; F. DI SABATO, *Sui patrimoni dedicati nella riforma societaria*, in *Le società*, 2002, pp. 665 ss.; G. OPPO, *Spunti problematici sulla riforma della società per azioni*, in *Vario Diritto. Scritti giuridici*, Vol. VII, Cedam, Padova, 2005, 276 e ss.; F. FIMMANO', *Le destinazioni "industriali" dei patrimoni sociali*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, n. 4, p. 833; C. ANGELICI, *La riforma delle società di capitali*, Cedam, Padova 2003; P. SPADA, *La provvista finanziaria tra destinazione e attribuzione*, in AA.VV., *Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze*, diretta da Benazzo, Cera e Patriarca, Utet, Torino 2011, p. 5 ss.; ID, *Riflessioni sulla riforma*; I: *La società per azioni come organizzazione del finanziamento di impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 2005, I, p. 673 ss.

rinvio alla disciplina del consorzio con attività esterna si potesse applicare soltanto alle reti con soggettività, quindi assoggettate al cd. rischio di impresa¹⁸³.

Tale impostazione finiva per contrapporre al modello della rete soggettivizzata un'ipotesi eventuale, ma non contemplata dalla legge, nell'originaria formulazione, di una rete "meno forte", con efficacia meramente interna, alla quale applicare il regime di contitolarità della comunione¹⁸⁴.

La seconda alternativa consisteva, quindi nella costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare, che adottava la struttura del patrimonio destinato dotato di autonomia patrimoniale non soggettivizzata, in forza dell'espresso richiamo alla disciplina dei patrimoni societari destinati in via esclusiva ad uno specifico affare.

In merito alla costituzione della dotazione patrimoniale della rete, oggi divenuta eventuale¹⁸⁵, la disciplina attuale risultante dalla stratificazione normativa, articolando e specificando in modo più chiaro, alla lett. c) dell'art 2447 bis c.c. permette alle parti di eseguire il conferimento mediante contributi iniziali o successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, con l'indicazione della loro misura e dei criteri di valutazione, nonché delle regole di gestione del fondo medesimo, ovvero, se consentito dal programma, mediante l'apporto di un patrimonio destinato ai sensi dell'art. 2447-bis c.c., primo comma, lett. a) c.c.

L'apporto di un patrimonio destinato ad uno specifico affare, quindi ora è modalità alternativa al conferimento preordinato alla costituzione del fondo patrimoniale.

La complessità della gamma dei programmi di rete adottati dalle imprese, comprende come elementi meramente eventuali l'organo comune e il fondo patrimoniale, a prescindere dall'acquisto o meno della soggettività giuridica¹⁸⁶.

¹⁸³ F. CAFAGGI e P. IAMICELI, *Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?*, in *Obbl. contr.*, 2009, p. 595 ss.; P. IAMICELI, *Introduzione. Dalle reti di imprese ai contratti di rete: un percorso incompiuto*, in AA.VV., *Le reti di imprese e i contratti di rete* a cura di Iamiceli P., Torino, 2009, p. 4 ss.; G. VILLA, *Reti di imprese e contratto plurilaterale*, in *Giur. comm.*, 2010, p. 951, che parlava addirittura in termini di "persona giuridica."

¹⁸⁴ P. IAMICELI, *Introduzione. Dalle reti di imprese ai contratti di rete: un percorso incompiuto*, cit., p. 4 ss.

¹⁸⁵ È necessario segnalare che l'istituzione del fondo patrimoniale comune, seppur facoltativa da un punto di vista civilistico, è in partica obbligatoria dal punto di vista fiscale affinché gli aderenti alla rete di imprese possano beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 42, co. 2-*quater*.

¹⁸⁶ Sull'interdipendenza tra i due organi, per cui sia necessaria la previsione di un organo comune una volta che sia stato costituito il fondo patrimoniale, seppur con cautela, E. M. TRIPPUTI, *Il contratto di rete per l'esercizio di attività comune: profili patrimoniali e organizzativi*, in *Reti di impresa: profili giuridici*,

Per le reti che si avvalgono di organizzazioni minimali, caratterizzate da un programma comune basato esclusivamente su scambio di informazioni, è difficile pensare ad una dotazione patrimoniale, che potrebbe addirittura rivelarsi ingombrante¹⁸⁷.

Nel caso in cui il programma sia più articolato, nel senso “di collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”, la decisione dei partecipanti alla rete di dotarsi di un fondo patrimoniale può ritenersi opportuna. In realtà la normativa non pone alcuna distinzione, in relazione alla destinazione di beni al fondo patrimoniale, tra i casi in cui le imprese retiste abbiano scelto una rete-contratto, con molteplici patrimoni separati¹⁸⁸, da quelli in cui abbiano attribuito alla rete soggettività giuridica, con un patrimonio autonomo.

L'ipotesi di apporto di un patrimonio destinato darà luogo ad una pluralità distinta di patrimoni, tutti destinati al medesimo affare costituito dal contratto per l'esecuzione del quale i patrimoni, si presentano, appunto, come separati, rimanendo la proprietà dei medesimi imputata ai singoli soggetti che li hanno destinati¹⁸⁹. In questa prospettiva,

finanziamento e rating, Milano, Il Sole 24 Ore 2011, p. 73; M. MALTONI, *Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative*, in *Studio n. 5-2013/I*, CNN, p. 2; lo considera necessario almeno nel caso in cui il contratto di rete preveda lo svolgimento di un'attività verso terzi, M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nel contratto di rete*, cit., p. 85. Negano invece questa necessaria interdipendenza tra fondo patrimoniale ed organo comune, P. ZANELLI, *Il contratto di rete uno strumento di sviluppo per le imprese*, cit., p.13, e F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: learning by doing?*, cit., p. 1148.

¹⁸⁷ M. BIANCA, *Il modello normativo del contratto di rete*, cit., p. 34; M. SCIUTO, *L'«insolvenza» delle reti, in Il contratto di rete*, a cura di F. Briolini, L. Cariota e M. Gambini, Napoli, 2013, p. 54.

¹⁸⁸ M. BIANCA, *Il regime patrimoniale delle reti*, cit., p. 39 ss., sostiene che il concetto di patrimonio separato costituisca solo una variante quantitativa del concetto di limitazione della responsabilità patrimoniale, per cui il patrimonio autonomo della rete non è altro che la somma dei patrimoni separati facenti capo ai singoli partecipanti alla rete. La tradizionale affermazione secondo cui il discrimine tra patrimonio autonomo e patrimonio separato sia di natura quantitativa e non qualitativa, tale che il patrimonio autonomo consistesse la sommatoria dei patrimoni separati, F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, IX, ed. Jovine, Napoli, 1986, p. 85 ss. In base ad una impostazione più recente, di P. DELL'ANNA, *Patrimoni destinati e fondo patrimoniale*, Torino, 2009, p. 6, per distinguere patrimonio autonomo da patrimonio separato, è sufficiente verificare che la situazione patrimoniale si attua in capo a più soggetti piuttosto che ad un unico soggetto. Sulla equivalenza terminologica tra i due vocaboli, vd. P. SPADA, *Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibattito*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 842; a conferma dell'equivalenza terminologica tra patrimonio separato e patrimonio destinato, seppur vertente in modo specifico sui fondi comuni di investimento, Cass. civ., 15 luglio 2010 n. 16605, in *Riv. not.*, 2015, 6, p. 1421.

¹⁸⁹ M. ONZA, *Riflessioni sul contratto di rete: alcuni profili di qualificazione e di disciplina*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di Cafaggi, Iamiceli e Mosco, p. 201; M. ESPOSITO, *Il contratto*

finiscono per dar vita ad una pluralità di patrimoni destinati strutturalmente autonomi volti al conseguimento del medesimo affare, quindi funzionalmente collegati¹⁹⁰.

Il raggiungimento dello scopo insito nel programma di rete richiede un'organizzazione volta a produrre valore per i propri aderenti, uniti da un vincolo che, al pari del contratto di società, consiste in un contratto di organizzazione.

La funzione dello strumento reticolare, riflette su quella del fondo patrimoniale, che finisce per assumere un duplice profilo, da un lato, consistente nell'insieme dei beni destinati contrattualmente all'utilizzo nello svolgimento dell'attività economica, per il conseguimento del risultato prefissato dal programma di rete. In tal senso, il fondo patrimoniale può essere esaminato con un approccio simile al patrimonio delle altre imprese esercitate in forma collettiva, quali associazioni, consorzi, e soprattutto le società commerciali.

Sotto altro profilo, il fondo patrimoniale¹⁹¹ può configurarsi quale insieme di beni contrattualmente destinati a fungere da riserva di valore e limite che circoscrive la responsabilità dei partecipanti alla rete nei confronti dei terzi in conseguenza dell'attività esercitata in comune. In questo senso, il fondo patrimoniale della rete può essere esaminato in base ai medesimi presupposti propri dei patrimoni autonomi o separati secondo i principi del patrimonio in funzione di garanzia patrimoniale.

Il riconoscimento dell'autonomia patrimoniale della rete seppur non soggettivizzata ha l'effetto di avvalorare la convinzione che la rete rappresenti un'ipotesi normativa di patrimonio autonomo, da interpretarsi quale somma dei patrimoni separati appartenenti alle diverse imprese partecipanti. Così la separazione delle stesse risulterebbe subordinata alla realizzazione della destinazione alla finalità di accrescere, come enunciato dall'art. 3, comma 4 ter, l. 33/2009, sia individualmente che collettivamente, la propria capacità innovativa e competitività sul mercato, sulla base di un programma

di rete: le modifiche apportate dal c.d. Decreto Sviluppo, in *Ricerche Giuridiche*, n. 1/2012, Università Cà Foscari, Venezia, reperibile all'indirizzo www.virgo.unive.it/ecfworkflow/upload_pdf/004-Esposito.pdf.

¹⁹⁰ “La nuova normativa sui contratti di rete e il rapporto con i patrimoni destinati ad uno specifico affare”, in *Persona e Mercato*, 2009, p.51; M. BIANCA, *Il regime patrimoniale delle reti*, cit., p.17, parla invece di ipotesi di patrimonio autonomo, da intendersi quale somma dei patrimoni separati appartenenti alle imprese partecipanti.

¹⁹¹ M. LASCIALFARI, *La dotazione patrimoniale della rete di impresa e la disciplina dei conferimenti*, in *Contratto di rete di imprese*, cit., p. 140.

comune di rete, destinazione che quindi segna il limite dell'operatività e della meritevolezza dello scopo del programma di rete stesso.

La costituzione del fondo patrimoniale, con l'assunzione del principio di adeguatezza allo scopo della rete, pone il patrimonio in diretta relazione con il programma comune, evidenziando il suo ruolo di strumento di specializzazione ovvero di limitazione della responsabilità patrimoniale dei contraenti¹⁹².

L'adeguatezza funzionale del programma di rete giustifica quindi lo specifico regime di autonomia patrimoniale, delimitando opportunamente i confini di un'operazione che altrimenti potrebbe configurarsi come contraria alle regole della libera concorrenza¹⁹³.

Se si intende il contratto di rete, sotto l'aspetto organizzativo, come un insieme di due o più imprese legate da un accordo avente ad oggetto la destinazione di risorse e la collaborazione in attività volte al raggiungimento dei risultati prefissati nel programma comune, mediante l'integrazione delle risorse disponibili, nonché del coordinamento tra le rispettive esperienze, ne consegue il frazionamento del rischio associato all'impresa. Parte della dottrina¹⁹⁴ da ciò trae la convinzione che il fondo patrimoniale possa essere

¹⁹² M. BIANCA, *Il modello normativo del contratto di rete*, cit., p. 55; P. BUTTURINI, *Il fondo patrimoniale della rete di imprese tra interessi delle imprese aderenti e tutela dei creditori*, in *Contr. e impr.*, 2015, p. 171 ss.; P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 50 ss.; C. CAMARDI, *Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa*, in *Contratti*, 10, 2009, p. 931; F. CAFAGGI e P. IAMICELI, *Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?*, cit., p. 595 ss.

¹⁹³ Comunicazione relativa all'istituto delle reti di imprese, così come disciplinate dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge n. 5/2009, come convertito in legge n. 33/2009, e S.M.I. dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicata nel Bollettino n. 17/2011, provv. n., 22362 del 16 maggio 2011, in cui l'Autorità osserva che, per quanto condivisibile nella *ratio* e nelle finalità di carattere generale, di consentire alle imprese, specie quelle medio-piccole, di competere in modo più efficiente ed efficace su mercati sempre più globalizzati, l'istituto del contratto di rete non può, tuttavia, costituire una deroga ai principi della libera concorrenza e del mercato che, come pacificamente riconosciuto, hanno rilevanza costituzionale ed informano in maniera trasversale tutto l'ordinamento; possono infatti astrattamente, risultare idonee ad essere qualificate come possibili intese ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90 e dell'articolo 101 TFUE, per cui l'Autorità afferma che affinché l'istituto del contratto di rete possa essere ritenuto compatibile con i principi e le leggi in materia *antitrust*, è necessario, pertanto, che l'accordo risulti effettivamente inteso ad accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese aderenti e non costituisca, invece, uno strumento finalizzato a costituire indebite posizioni di vantaggio, in violazione della normativa *antitrust*, ma anche della stessa *ratio* dell'istituto. Affinché l'istituto del contratto di rete possa essere ritenuto compatibile con i principi e le leggi in materia *antitrust*, è necessario, pertanto, che l'accordo risulti effettivamente inteso ad accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese aderenti e non costituisca, invece, uno strumento finalizzato a costituire indebite posizioni di vantaggio, in violazione della normativa *antitrust*, ma anche della stessa *ratio* dell'istituto. In senso conforme, M. R. MAUGERI, *Reti di imprese, contratto di rete e reti contrattuali - Non minor virtus est tueri et perficere rem inventam ... quam reperire*, in *Obbl. contr.*, 2009, p. 951 ss.

¹⁹⁴ M. SCIUTO, *L'«insolvenza» delle reti*, cit., p.55.

avvicinato all'azienda intesa come *universitas* di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa ovvero per lo svolgimento dell'attività produttiva.

Altra parte della dottrina¹⁹⁵ ritiene auspicabile che nel contratto di rete venga indicato in modo specifico e dettagliato il programma di rete e gli obiettivi reali che gli aderenti intendono perseguire, rispondenti anche all'esigenza di consentire una valutazione relativa alla congruità del patrimonio a raggiungere lo scopo prefissato, in base al principio di effettività della destinazione, ritenuto immanente nel nostro ordinamento, indicato quale elemento giustificativo dei negozi di destinazione¹⁹⁶. Tale principio, peraltro, ha trovato una conferma normativa nella disciplina dell'istituto dei patrimoni societari destinati ad uno specifico affare, di cui agli artt. 2447- *bis* ss¹⁹⁷.

Nel suo duplice aspetto di strumento organizzativo di attività produttive comuni a più imprese, nonché di atto con cui le stesse destinano beni al raggiungimento di uno scopo, separandoli dal patrimonio da cui provengono, il contratto di rete ha una disciplina che necessita di integrazione¹⁹⁸.

L'affermata affinità del fondo quale destinazione patrimoniale del contratto di rete con il patrimonio destinato ad uno specifico affare di cui agli artt. 2447-bis ss. c.c., ad uno scrutinio più rigoroso sembra venir meno. L'istituto del patrimonio destinato ad uno specifico affare mostra, infatti, i caratteri di una suddivisione del patrimonio preordinata allo svolgimento di una attività produttiva strutturalmente assimilabile ad un ramo di

¹⁹⁵ F. CIRIANNI, *Il contratto di rete*, in *Notariato*, 2010, p. 442 ss.; G. DE LAURENTIS, *Il finanziamento delle reti di imprese*, in *Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating: il contratto di rete e le sue caratteristiche*, a cura dell'Associazione Italiana Politiche industriali, Il Sole 24 Ore, Milano, 2011, p. 31.

¹⁹⁶ In ambito notarile si parlava già in termini di "effettività della destinazione" in occasione della Giornata di studio organizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato, Roma - Palazzo Santacroce, 19 giugno 2003, i cui atti sono stati pubblicati in *Quaderni romani di diritto commerciale* a cura di B. Libonati e P. Ferro-Luzzi, Milano, 2003; C. CACCAVALE, *Strumenti attuali di diritto positivo*, in *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, p. 41; G. CUCINELLA, *Riflessioni sparse sulla nuova disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Riv. dir. dell' economia, dei trasporti e dell'ambiente*, 2003, p. 125 ss.

¹⁹⁷ Sull'ulteriore finalità dei patrimoni destinati nel senso di assicurare, con la valutazione sulla congruità del patrimonio, una maggiore affidabilità e garanzia per i terzi finanziatori, G. SCOGNAMIGLIO e E. M. TRIPPUTI, *Il contratto di rete per l'esercizio di attività comune: profili patrimoniali e organizzativi*, in *Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating*, Milano, il Sole 24 ore, 2011, p. 48; G. DE LAURENTIS, *Il finanziamento delle reti d'impresa*, cit., p. 17 e ss.

¹⁹⁸ Nel senso dell'insufficienza della disciplina del negozio atipico di destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c., M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, in *Riv. Not.*, 2006, p. 1175 ss.

azienda, in particolare sotto l'aspetto della suddivisione dei creditori in classi differenti e della ripartizione della responsabilità patrimoniale.

Le ragioni di politica aziendale di contenere le eventuali perdite patrimoniali entro limiti predeterminati possono essere analoghe, ma nell'ambito del contratto di rete è assente la rigida regolamentazione propria invece della destinazione patrimoniale societaria, in cui sono previsti controlli interni, mediante una fase deliberativa e controlli esterni, con deposito e iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. In tale ambito è previsto anche l'intervento del notaio ai sensi dell'art. 2436 c.c. che assurge alla sola funzione di controllo di legalità. Dall'altra parte, l'opposizione dei creditori sociali anteriori all'iscrizione entro sessanta giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese (artt. 2447-bis, ter, quater c.c.) è funzionale alla valutazione circa l'opportunità dell'operazione posta in essere. Inoltre deve essere indicato il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi, nonché le modalità di controllo sulla gestione e partecipazione ai risultati dell'affare (art. 2447-ter, lett. c) e d), nonché le regole della rendicontazione separata dello specifico affare (art. 2447-ter, lett. g).

Se dovessero essere applicati tutti gli articoli menzionati, si porrebbero numerosi problemi di coordinamento della normativa sui patrimoni destinati con quella della rete di imprese¹⁹⁹.

Si può affermare quindi che nella pratica dei contratti di rete, come già succede anche al di fuori dell'ambito reticolare, il patrimonio destinato abbia trovato scarsa applicazione. In particolare, la normativa sui patrimoni destinati appare eccessivamente complessa ed articolata per l'esperienza reticolare, se, come già anticipato, si accoglie la dottrina che intende il richiamo del patrimonio destinato di cui all'art. 2447-bis c.c., all'integrale corrispondente disciplina codicistica²⁰⁰.

¹⁹⁹ Tra i più scettici, P. ZANELLI, *Reti di impresa: dall'economia al diritto, dall'istituzione al contratto*, cit., p. 960.

²⁰⁰ M. ONZA, *Riflessioni sul contratto di rete: alcuni profili di qualificazione e di disciplina*, cit., p. 200; G. CAVALLARO, *La rete e i patrimoni destinati*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 253.

Dottrina dominante ritiene addirittura di affermare pacificamente, che l'ipotesi di conferimento mediante patrimonio destinato sia applicabile dal punto di vista soggettivo solo alle reti composte esclusivamente da imprese costituite in S.p.A., essendo la disciplina dei patrimoni destinati prevista unicamente a beneficio delle stesse²⁰¹. Questo orientamento si fonda sull'esistenza del principio di tipicità ed universalità della responsabilità patrimoniale di cui agli art. 2740 c.c., il cui comma 2, prevede che le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge. L'introduzione riservata dalla legge alla disciplina della s.p.a. del patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, comporta un'articolazione del patrimonio ed una conseguente diversificazione della sua funzione di garanzia, mediante la destinazione dei beni e rapporti giuridici alla realizzazione di una specifica operazione economica, per cui i creditori della società non possono far valere alcun diritto di credito sul patrimonio destinato, riservato solo ai creditori per effetto delle obbligazioni contratte per lo specifico affare.

Vi è da dire che una applicazione dell'istituto anche alle imprese non costituite in forma di s.p.a. sarebbe stato auspicabile, considerando che le reti di imprese sono nate principalmente per favorire una crescita delle piccole e medie imprese. Dottrina minoritaria, sulla base della diffusione nell'ordinamento della categoria della separazione e destinazione patrimoniale²⁰², ha quindi auspicato l'estensione soggettiva dell'applicazione dei patrimoni destinati in quanto le imprese potrebbero trarre benefici e produttività dalla segmentazione patrimoniale che ne consegue.

²⁰¹ P. IAMICELI, *Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, in *Il contratto di rete*, Il mulino, Bologna, 2009, p. 89; R. SANTAGATA, *Il "contratto di rete" fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, cit., p.355; M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nel contratto di rete*, cit., p.3.

G. CAVALLARO, *La rete e i patrimoni destinati*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, cit., p. 253; G. D. MOSCO, *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, in *Giur. comm.*, I, 2010, p. 854 ss., il quale autore suggerisce come possibile rimedio quello di far sottoscrivere alle imprese non costituite in forma di S.p.A. appositi strumenti finanziari di partecipazione all'affare emessi da una S.p.A. aderente alla stessa rete.

²⁰² A. GENTILI, *Una prospettiva analitica su reti d'impresa e contratti di rete*, in *Obbl. e contr.*, 2010, p. 90; S. MEUCCI, *La nuova normativa sui contratti di rete e il rapporto con i patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Persona e mercato* (www.personaemercato.it), 2010, 1, p. 52.

3.2. L'assetto attuale della disciplina sul contratto di rete, si caratterizza per la scelta del legislatore di rendere meramente facoltativa l'istituzione del fondo patrimoniale comune; soltanto nel caso di reti aventi soggettività giuridica (cd. reti-soggetto) la creazione di un fondo patrimoniale, unitamente a quella dell'organo comune, rappresenta elemento indispensabile, in quanto il comma 4-quater prevede che con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese la rete provvista di fondo comune, acquista la soggettività giuridica.

Il fondo, inteso come dotazione patrimoniale per lo svolgimento dell'attività di rete, nella versione originaria della normativa era previsto come elemento necessario del contratto. Il ripensamento del legislatore in merito all'obbligatorietà del fondo, è da ricollegare ad esigenze di coerenza logica e sistematica insite nella sua volontà di consentire la creazione anche di reti di imprese cd. "leggere", mediante l'ampliamento del possibile oggetto del contratto per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 122/2010. Per effetto della novella infatti, con il contratto di rete più imprenditori possono obbligarsi non più soltanto ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, bensì anche, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, trattandosi, evidentemente di forme che si estrinsecano essenzialmente in attività interna in cui l'elemento del fondo comune può reputarsi come non necessario²⁰³. Nei casi di reti leggere, infatti, le esigenze patrimoniali della rete, quali la suddivisione di costi e profitti tra i singoli contraenti, in assenza del fondo comune, possono essere gestite dall'eventuale organo comune attraverso un contratto di mandato, ovvero, se assente, saranno i singoli contratti in esecuzione del programma di rete a stabilire le modalità di ripartizione dei costi e dei profitti, ricorrendo eventualmente ad un

²⁰³ G. CARIANI, G. FUSCO, A. NICOLINI e V. RUBERTELLI, Relazione al Convegno *L'aggregazione attraverso il contratto di rete di impresa*, Modena, 12 ottobre 2010. Parte della dottrina qualifica tali reti come "reti burocratiche" da contrapporre alle cd. reti di attività, vd. G. PALMIERI, *Profili generali del contratto di rete*, in *Reti di impresa: profili giuridici, finanziamento e rating*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2011, pp. 8 ss.; M. BIANCA, *Il modello normativo del contratto di rete*, cit., p. 50.

meccanismo analogo a quello adottato nei condomini, mediante la suddivisione di costi e ricavi, tra le imprese aderenti alla rete.

La normativa sul contratto di rete, ha quindi prefigurato come opzionale il fondo patrimoniale, tenendo conto che nella realtà economica si possono costituire reti per mera finalità di scambio, tra le imprese aderenti, di informazioni di natura tecnica o commerciale, o di prestazioni, di beni e servizi, tutte circostanze in presenza delle quali, non determinandosi alcuna attività esterna alla rete, non risultano necessarie copiose risorse finanziarie, e quindi nemmeno un fondo patrimoniale autonomo.

L'opportunità della creazione del fondo comune sorge nel momento in cui da una rete caratterizzata dallo svolgimento di un'attività meramente interna, non coinvolgente l'opera di soggetti estranei alla rete (cd. rete leggera), in cui si è investito probabilmente un capitale non ingente, comportante un modesto rischio connesso alla responsabilità patrimoniale illimitata e solidale dei retisti, si passi allo svolgimento di attività commerciale nei confronti di soggetti terzi, con l'assunzione di obbligazioni verso gli stessi, in esecuzione del programma anche alla luce degli ingenti investimenti (cd. rete "pesante") con la conseguente costituzione necessaria di un fondo patrimoniale comune. In tal senso si assoggetta la rete ad un regime speciale volto a limitare la responsabilità patrimoniale dei retisti.

Le modifiche introdotte dai Decreti Sviluppo (DL n. 83/2012, convertito con L. n. 134/2012)²⁰⁴ e Sviluppo-bis (DL n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012)²⁰⁵ hanno corroborato il ruolo del contratto di rete quale strumento di politica industriale finalizzato ad accrescere la competitività sul mercato e la produttività delle PMI specificando come possano essere create reti con un regime speciale ovvero più evoluto, indipendentemente dall'acquisizione della soggettività giuridica, mediante l'istituzione di un fondo patrimoniale comune.

Nel caso quindi di svolgimento di un'attività, anche commerciale, con i terzi, il contratto può prevedere l'istituzione di un organo e di un fondo patrimoniale comune, a cui, ai sensi del comma 4-ter, n. 2, si applichino in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli

²⁰⁴ Pubblicato in Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, p. 1 ss.

²⁰⁵ Pubblicato in Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, supplemento ordinario n. 194/L.

artt. 2614 e 2615, comma 2, c.c., dettate in materia di consorzi con attività esterna, con la specificazione che, in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possano far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune, introducendo in questo modo, un regime di autonomia patrimoniale. Dagli artt. 2614 e 2615, comma 2, c.c., si ricava che i partecipanti non possono chiedere la divisione del patrimonio comune finché dura l'ente, né i creditori particolari dei partecipanti possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Inoltre per le obbligazioni assunte per conto dei singoli partecipanti alla rete risponde il singolo retista interessato solidalmente col fondo patrimoniale stesso.

Il richiamo a tali disposizioni del codice civile assolve alla funzione di estendere al fondo patrimoniale comune della rete le regole dell'intangibilità e non aggredibilità del fondo consortile. Ulteriore conseguenza è che, per tutta la durata del contratto, l'imprenditore ad essa partecipante non possa richiedere la divisione della propria quota di patrimonio della rete e, a tal fine, numerosi contratti di rete nel regolare il diritto di recesso prevedono il divieto di liquidazione della quota per tutto il periodo di vigenza della rete, sulla base del disposto dell'art. 2614 c.c., il cui richiamo manifesta la volontà del legislatore di dotare il patrimonio comune di autonomia analoga a quella riconosciuta al consorzio con attività esterna²⁰⁶.

In questo modo il fondo patrimoniale comune, diventa un patrimonio separato sia rispetto ai partecipanti alla rete che verso i creditori particolari degli stessi, tale che parte della dottrina²⁰⁷ lo definisce quale ipotesi di "patrimonio autonomo acefalo", dotato di una propria autonomia patrimoniale tendenzialmente perfetta, con una «una cassa comune» alimentata da conferimenti (iniziali) e contributi (successivi ed eventuali).

²⁰⁶ La dottrina in materia consortile considera relativamente a questo aspetto l'autonomia patrimoniale del fondo consortile come perfetta, vd. R. FRANCESCHELLI, *Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, Art. 2602-2620*, Zanichelli, Roma, 1992, p. 185; A. BORGIOI, *Consorzi e società consortili*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu A. – Messineo F., Giuffrè, Milano, 1985, p. 85; G. MARASÀ, *Consorzi e società consortili*, Giappichelli, Torino, 1990, p. 80.

²⁰⁷ V. DONATIVI, *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, in *Società*, 2011, p. 1434; nello stesso senso, M. BIANCA, *Il regime patrimoniale delle reti di imprese, Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita dell'impresa. Atti del convegno*, cit., p. 17; M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nel contratto di rete*, cit., p. 79; D. SCARPA, *Integrazione di imprese e destinazione patrimoniale*, in *Contratto e impr.*, 2010, p. 191; G. MARASÀ, *Contratti di rete e consorzi*, in *Corr. mer.*, 2010, 1/2010, p. 9 ss.;

La destinazione patrimoniale è apparsa al legislatore lo strumento più idoneo per dar luogo ad un autonomo centro di imputazione patrimoniale a responsabilità tendenzialmente separata dai suoi istitutori, in modo che la valutazione sulla congruità del fondo patrimoniale assumesse il ruolo centrale quale indice della solidità della rete nel far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti dei soggetti terzi²⁰⁸.

Il comma 4-ter prevede, inoltre, che l'organo comune rediga entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, una situazione patrimoniale secondo le disposizioni valedoli per il bilancio d'esercizio della spa, depositandola poi presso l'ufficio del registro delle imprese in cui ha sede la rete. In tali ipotesi si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, comma 3, c.c.

Qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, il contratto deve, tra l'altro, indicare la denominazione e la sede della rete. Questa previsione è collegata alla possibilità che la rete sia iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella circoscrizione in cui è stabilita la sua sede, con il conseguente acquisto della soggettività giuridica.

Proprio relativamente a questo aspetto, l'intervento normativo della legge n. 221/2012, come specificato dalla relazione illustrativa, ha contribuito a chiarire i dubbi interpretativi in merito alla portata della disposizione con la quale è stato introdotto il principio della soggettività giuridica dei contratti di rete, stabilendo che la soggettività giuridica sia appunto acquisibile su base volontaria mediante iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete con contratto stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto con firma elettronica ai sensi dell'art. 25 D.lgs. 82/2005²⁰⁹.

3.3. Il punto 2 del comma 4-ter, stabilisce infatti, che *“in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune”*, inciso espressamente dalla portata

²⁰⁸ F. CIRIANNI, *Il contratto di rete*, cit., p. 446.

²⁰⁹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, Supplemento Ordinario n. 93.

derogatoria rispetto al principio generale della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. per cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Il richiamo all'applicabilità degli artt. 2614 e 2615, comma 2 c.c., contribuisce a chiarire la normativa, seppur l'inciso "*in quanto compatibili*" rende la disposizione di non facile interpretazione. Tale previsione può essere interpretata nel senso che i suddetti articoli potranno ritenersi applicabili nel caso in cui il programma di rete sia compatibile con le attività possibili oggetto di un consorzio con attività esterna²¹⁰.

Secondo parte della dottrina il regime di autonomia patrimoniale previsto dagli artt. 2614 e 2615 c.c., non sarebbe applicabile nel caso in cui le parti intendessero porre in essere una rete volta allo scambio o alla collaborazione, non un'organizzazione imprenditoriale complessa integrante un nuovo soggetto giuridico, dotato di una sua autonomia funzionale ed operativa²¹¹.

Se la rete ha acquistato soggettività giuridica, il fondo rappresenta il patrimonio della rete, risultando i beni conferiti nella piena titolarità della rete stessa. Inoltre i successivi acquisti saranno trascritti nel registro immobiliare in applicazione dell'art. 2659 c.c., analogamente a quanto avviene per le società di persone.

Con la soggettività giuridica distinta, la rete acquisisce un'autonomia patrimoniale perfetta, con l'effetto di rendere il fondo patrimoniale insensibile alle vicende riguardanti le singole imprese partecipanti.

Quando invece la rete è priva di soggettività giuridica ma con fondo patrimoniale comune, i beni costituiscono un patrimonio autonomo attribuito pro-quota alle singole imprese partecipanti alla rete²¹². In tal senso si è parlato di comproprietà speciale ovvero di proprietà collettiva indivisibile²¹³.

²¹⁰ In senso critico, sulla vaghezza del concetto di compatibilità, P. IAMICELI, *Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, cit., p. 71.

²¹¹ *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali. Nuove sfide per diritto ed economia*, a cura di Cafaggi F., Il Mulino, Bologna, 2004, p. 73.

²¹² M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nelle «reti di imprese» non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiante*, in *Riv. dir. comm.*, 2012 p. 445 ss.; secondo il quale si tratterebbe di «Un patrimonio quindi —appartenente, in qualche modo, alle singole imprese, che hanno infatti il diritto di recuperarne la libera disponibilità quando, alla scadenza del contratto, cessi il suo vincolo di destinazione e si dia luogo alla sua —divisione (art. 2614, c.c.). O al limite anche prima, per effetto di recesso, se così consenta il contratto (al quale infatti la legge demanda la relativa disciplina)». Vd. anche A. TONELLI e S.

L'aspetto più controverso concerne il modo in cui il fondo patrimoniale possa rendersi insensibile alle vicende concernenti le imprese partecipanti alla rete; secondo una parte della dottrina²¹⁴, sarebbe sufficiente ad opporre all'esterno *erga omnes* l'effetto segregativo del fondo patrimoniale, l'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese, integrando quindi una forma di pubblicità dichiarativa e costitutiva estesa a tutti gli effetti scaturenti dal contratto, ivi compresa anche la destinazione del patrimonio autonomo al programma di rete. Un altro orientamento ritiene invece si debba ricorrere a quel regime pubblicitario applicabile in relazione alla natura dei beni costituenti il fondo comune. Il Comitato Interregionale del Consiglio Notarile delle Tre Venezie²¹⁵ ha individuato due soluzioni ulteriori per rendere pubblica la destinazione patrimoniale: la prima, sul presupposto che normalmente la dotazione patrimoniale consiste in una somma di denaro²¹⁶, prevede il ricorso all'accantonamento di tale somma in conti correnti dalla cui intestazione possa desumersi agevolmente la destinazione delle risorse al fondo comune, adottando quindi tecnica analoga a quella propria dei titoli di credito facenti parte del fondo patrimoniale fra coniugi di cui all'art. 167 c.c., ovvero alla procedura prevista per le somme di danaro che sono in *trust*.

Nell'approfondire i profili fiscali e contabili del contratto di rete, si può reputare come necessaria, ai fini della separazione patrimoniale, anche la corretta "appostazione" nei bilanci delle imprese in rete delle somme corrispondenti alla riserva di utili impiegata; la documentazione contabile di tali somme infatti funge da necessario contrappeso dell'effettività della segregazione patrimoniale.

PRINCIVALLE, *Contratto di rete e trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, pag. 19-20 secondo cui il Fondo comune costituisce un patrimonio separato, che diviene di comune utilizzo fra i partecipanti alla rete.

²¹³ In caso di fondo costituito con conferimento in denaro, le Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Linee Guida per i Contratti di Rete, , in www.retimpresa.it. ha teorizzato di "utilizzare un conto corrente dalla cui intestazione sia desumibile la destinazione delle somme depositate al fondo comune della rete, secondo la tecnica che viene comunemente utilizzata per i titoli di credito destinati ad un fondo patrimoniale *ex art. 167 cod. civ.* ovvero per le somme in *trust*".

²¹⁴ F. GUERRERA, *Il contratto di rete tra imprese: profili organizzativi*, in *I contratti*, 2014, p. 397 ss.

²¹⁵ Linee Guida ai contratti di rete cit.

²¹⁶ Che il fondo comune sia costituito da denaro rimane l'ipotesi statisticamente prevalente, come evidenziato da G.D. MOSCO, *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, cit., p. 839.

A tal fine, si è ritenuto opportuno, che le imprese in rete, seppur non costituite in forma di s.p.a., adottassero, al fine di consentire ai terzi di avere conoscenza della consistenza del patrimonio destinato a fondo comune, il regime contabile imposto a queste ultime nel caso della costituzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 2447 bis ss. c.c.²¹⁷.

Nel caso in cui al fondo comune pervengano diritti reali immobiliari, la titolarità di suddetti beni spetterà pro-quota, alle imprese facenti parte della rete e, quindi a favore delle stesse andrà effettuata la trascrizione. In tal senso, sorge l'esigenza di rendere conoscibile ai terzi la destinazione a fondo patrimoniale di rete della quota di proprietà di uno dei beni immobili dell'impresa, al fine di soddisfare gli interessi comuni dei retisti, nonché le ragioni dei creditori della stessa, quindi di evidenziare la distinzione del patrimonio del fondo dal rimanente del patrimonio aziendale.

Costituirebbero strumenti per l'opponibilità ai terzi dell'esistenza della destinazione patrimoniale, oltre che la pubblicazione del contratto e della definizione del programma di rete, in modo dettagliato, nel registro delle imprese, anche le norme civilistiche già esistenti nel nostro ordinamento relative ai beni immobili e mobili registrati, quali l'art. 2645 ter c.c. e per i beni mobili, l'art. 1155 c.c., nonché le norme civilistiche in materia di effetti della scrittura privata avente data certa²¹⁸.

Le Linee Guida al contratto di rete²¹⁹, nell'individuazione della tecnica giuridica idonea a pubblicizzare gli effetti di limitazione di responsabilità derivanti dagli artt. 2614 e 2615 c.c., espressamente richiamati dalla disciplina sul contratto di rete, ha suggerito quella di trascrivere in modo autonomo il vincolo che produce l'effetto di destinazione in base all'applicazione dell'art. 2645-ter c.c. Da ciò discende che tali effetti segregativi si producono solo "contro" il conferente, con l'indicazione dei suoi dati identificativi

²¹⁷ Organismo Italiano di Contabilità - OIC 2. Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare, 2005. www.fondazioneoic.eu.

²¹⁸ Sulla novità normativa e lettura sistematica dell'art. 2645 ter c.c., R. LENZI, *Responsabilità patrimoniale e rilevanza della funzione nel deposito di beni fungibili*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 126; ID., *Le destinazioni atipiche e l'art. 2645 ter c.c.*, in *Contr. e impr.*, 2007, p. 234. L'Autore ritiene che l'art. 2645 ter c.c. dia un rilevante contributo ad una nuova visione del rapporto tra imputazione soggettiva ed articolazione del patrimonio, consentendo al sistema di prendere atto dell'equivalenza funzionale tra personalità giuridica e organizzazione del patrimonio in compendi separati come tecniche alternative e sostanzialmente equivalenti, attraverso le quali si possono manifestare i regimi giuridici della garanzia patrimoniale

²¹⁹ Linee Guida per i contratti di rete, in www.retimpresa.it, marzo 2012.

nonché della quota di diritto reale sul bene conferito, e contemporaneamente mediante l’inserimento del vincolo di destinazione a favore della rete nel contratto, in modo da riprodurlo nel quadro D della nota di trascrizione²²⁰.

Con la trascrizione dell’atto di conferimento al fondo non si verifica in caso di rete-patrimonio alcuna vicenda modificativa nella titolarità della proprietà, né una distinzione tra conferente e patrimonio destinato, pervenendosi ad una trascrizione contro il conferente²²¹, non verificandosi quindi alcun effetto traslativo a favore di nessuno, ma soltanto effetto vincolativo ad uno scopo indicato nel prospetto del quadro D²²².

È necessario esporre alcune brevi considerazioni anche relativamente al profilo gestorio. In tal senso la disciplina sulla rete si riferisce all’organo comune, e anche quando si tratti di rete soggettivizzata, si richiamano i principi della rappresentanza volontaria piuttosto che quella organica. Il testo normativo, invero, con riferimento all’organo comune di rete soggettivizzata, al comma 4-ter, n. 2, lett e) utilizza l’espressione “agisce in rappresentanza della rete” che, unitamente alla funzione in generale attribuita all’organo comune, “incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”, comporta il richiamo al regime della rappresentanza volontaria; ricorrendo all’applicazione del mandato con rappresentanza, si avrà l’imputazione diretta degli effetti dell’attività del mandatario ai retisti, in qualità di mandanti. Sorgono incertezze interpretative relative, da un lato, al coordinamento tra le norme sul mandato e quelle di cui agli artt. 2614 e 2615 c.c., e dall’altro, quelle sulla limitazione della responsabilità esclusivamente al fondo per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al contratto di rete²²³.

²²⁰Ciò conformemente a quanto affermato dall’Agenzia del Territorio, Circolare n. 5 del 07/08/2006. Oggetto: Art. 2645-ter del codice civile - Trascrivibilità degli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela - Modalità di attuazione della pubblicità immobiliare. Seppur riguardante l’acquisto di un immobile da parte della società di gestione di un fondo comune d’investimento, vedasi Cass. civ., 15 luglio 2010, n. 16605, in *Riv. not.*, 2011, pp.1427 ss., che ha affermato come “*l’instestazione debba essere accompagnata da un’annotazione idonea a rendere nota anche ai terzi l’esistenza del vincolo [...]*”. In dottrina

²²¹ A. CAPRARA, *Il contratto di rete e gli adempimenti pubblicitari: le pubblicità del contratto*, in *Giur. comm.*, 2015, p. 124 ss.;

²²² L. BENCINI, *La responsabilità della rete di imprese*, in *Il contratto di rete di imprese*, a cura di V. CUFFARO, cit., p. 213.

²²³ L. BENCINI, *La responsabilità della rete di imprese*, op. cit., p. 209 ss.

Il richiamo agli artt. 2614 e 2615 c.c., comma 2, c.c., sui consorzi con attività esterna è stato in generale considerato in modo concorde assolutamente compatibile con la disciplina legale del contratto di rete, avendo l'effetto di rafforzare la destinazione del fondo al programma comune di rete²²⁴. L'autonomia patrimoniale del consorzio, infatti, appare compatibile con la destinazione patrimoniale funzionale all'attuazione del programma volto ad accrescere la capacità innovativa e la competitività e innovazione delle imprese aderenti alla rete.

Le conclusioni cui si è giunti non mutano nemmeno nel caso in cui si individuasse la natura del fondo comune non in un patrimonio in comunione tra i partecipanti ma come una dotazione di singoli patrimoni collegati da una destinazione comune, nel senso che il fondo patrimoniale sarebbe comune soltanto in funzione dell'aspetto dinamico del patrimonio, volto al soddisfacimento dello scopo di rete, e non per l'appartenenza che resterebbe invariata in capo ad ogni disponente²²⁵.

Ricorrendo infatti agli artt. 2645 ter e 1155 cc., come sopra esposto, la regola della non aggredivibilità del patrimonio di cui all'art. 2614 c.c., appare compatibile con il sistema della rete, in quanto connaturata all'ipotesi stessa di destinazione di un patrimonio ad uno specifico scopo²²⁶.

D'altra parte, al fine del riconoscimento di un centro autonomo di imputazione di diritti, oltre alla istituzione di un fondo comune, è necessario che una norma giuridica crei una separazione tra le vicende patrimoniali del fondo e quelle dei soggetti che lo hanno istituito, sotto il profilo della divisibilità e della responsabilità patrimoniale, mediante l'introduzione di strumenti atti a veicolare gli effetti degli atti compiuti nell'interesse

²²⁴ M. ONZA, *Riflessioni sul contratto di rete: alcuni profili di qualificazione e di disciplina*, cit., p. 944; G. VILLA, *Reti di imprese e contratto plurilaterale*, cit., p. 944; P. ZANELLI, *La rete è, dunque, della stessa natura del gruppo di Società?*, in *Contr. e impr.*, 2011, p. 540; G. D. MOSCO, *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, cit., p. 839 ss.; F. CIRIANNI, *Il contratto di rete.*, cit., p. 442.

²²⁵ Ipotesi prospettata da S. DELLE MONACHE, *Il contratto di rete tra imprese*, in *Judicium*, 2014, p. 40; R. LENZI, *Responsabilità patrimoniale e rilevanza della funzione nel deposito di beni fungibili*, cit., p. 126.

²²⁶ Per questa impostazione, si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18/6/2013 (in CNN Notizie del 19 giugno 2013), che nel distinguere tra rete contratto e rete soggetto delinea un sistema di attribuzione della ricchezza che presuppone la riferibilità del patrimonio nelle quote ai soggetti separati.

dell'ente anche nel suo patrimonio, al di là delle regole della rappresentanza ordinaria. In tal senso si parla infatti di tipicità dei patrimoni autonomi²²⁷.

L'applicazione dell'art. 2614 c.c. ha attribuito al fondo patrimoniale di rete un carattere "rotativo", in quanto composto dai contributi iniziali dei partecipanti e dai beni con questi acquistati. L'art. 2614 c.c., inoltre, impedisce ai partecipanti di chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del contratto di rete, in deroga all'art. 1111 c.c., sulla comunione, nonché esclude che i creditori particolari dei retisti possano porre in essere azioni esecutive sui beni del fondo medesimo.

In base al principio dei patrimoni autonomi, sul fondo patrimoniale possono invece soddisfarsi i creditori della rete, così come, in base al richiamo del comma 2 dell'art. 2615 c.c., coloro che hanno contratto crediti per effetto di obbligazioni assunte dall'organo rappresentativo della rete per conto dei singoli partecipanti, i quali ne risponderanno solidalmente con il fondo comune stesso, con l'effetto di determinare una responsabilità pro-quota degli altri aderenti alla rete nel caso di insolvenza.

Resta da analizzare, brevemente, l'inciso di cui al comma 4-ter, punto 2, che nel richiamare espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615, comma 2 c.c., reca l'inciso "in quanto compatibili". L'effetto di detto inciso è quello di introdurre, nell'ipotesi di patrimonio comune, un doppio regime: l'uno caratterizzato dal patrimonio reso autonomo mediante l'applicazione degli artt. artt. 2614 e 2615, comma 2 c.c., in quanto compatibili; l'altro, di fondo patrimoniale oggetto di mera comunione di diritti, in tutti quei casi in cui il regime codicistico consorziale o quello sui patrimoni autonomi, non risulti compatibile con il funzionamento della singola rete, come avviene essenzialmente nei casi di rete-contratto.

Tra gli elementi caratterizzanti i patrimoni autonomi, parte della dottrina individua l'autonomia del rischio economico connesso alla natura della specifica attività oggetto del contratto di rete, unitamente alla natura corporativa della nuova organizzazione destinata da operare in modo sistematico relazioni economiche con altri operatori nell'interesse della rete unitariamente intesa, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività

²²⁷ P. IAMICELI, *Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, cit., p. 69 ss.; *Id.*, *Unità e separazione dei patrimoni*, Cedam, Padova, 2003; S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Giuffrè, Milano, p. 62 ss.

di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e la gestione in comune dei diritti di proprietà industriali da essa derivanti, destinandoli a favore dei partecipanti alla rete stessa²²⁸.

3.4. Il contratto di rete definisce le regole per la gestione del fondo patrimoniale comune, specificando se sia prevista o meno l'istituzione di un organo comune, cui siano conferiti i poteri di gestione e di rappresentanza. Si deve osservare che il contratto di rete attribuisce tale funzione, invece che all'organo comune, ad un soggetto terzo, incaricato della sola gestione patrimoniale, ovvero che lo stesso organo comune assegna tale compito ad un soggetto specializzato, circoscrivendo eventualmente l'incarico a quella parte del fondo destinata al compimento di investimenti di tipo finanziario.

In quest'ultimo caso, il gestore, opererebbe in funzione di "sostituto del mandatario", ai sensi dell'art. 1717 c.c., se previamente autorizzato dagli imprenditori retisti quali mandanti ovvero come soggetto direttamente investito dall'organo comune stesso in presenza di una situazione di necessità cagionata dalla natura dell'incarico, quale appunto la gestione di un ingente patrimonio finanziario²²⁹.

Il fondo patrimoniale è destinato ad attuare il programma di rete come definito nel contratto, finalizzato al perseguimento degli obiettivi strategici di innovazione ed innalzamento della capacità competitiva delle imprese aderenti e che, ai sensi del punto 2, lett. b), devono essere menzionati nel contratto medesimo. Il vincolo di destinazione è oggetto di specifico obbligo contrattuale, al rispetto del quale è tenuto ciascun imprenditore aderente alla rete e, in forza del rapporto gestorio, l'organo comune ovvero l'eventuale diverso gestore incaricato.

La presente trattazione esige anche l'analisi della destinazione di quanto acquistato dall'organo comune, se presente, mediante il denaro conferito nel fondo dalle imprese aderenti in esecuzione del programma di rete.

²²⁸ P. IAMICELI, *Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, cit., p. 71 ss.

²²⁹ P. IAMICELI, *Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, op. cit., p. 75.

Parte della dottrina²³⁰, richiama quell'orientamento che si riferisce all'opponibilità ai creditori del mandatario degli acquisti da questo effettuati; in base alla strumentalità dei beni acquistati rispetto al perseguimento del programma di rete e l'assoggettamento degli stessi alla funzione gestoria, è da escludersi che quanto entrato in proprietà dell'organo della rete possa incrementare il patrimonio dell'organo stesso, divenendo quindi oggetto della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2740 c.c.²³¹.

Salvo i casi in cui l'organo comune agisca come procuratore con la spendita del nome dei singoli retisti, con il conseguente acquisto del diritto pro-quota in capo agli imprenditori mandanti, l'effetto di separazione dell'acquisto dal patrimonio dell'organo comune, con il suo inserimento nel fondo patrimoniale della rete, può essere ricondotto alla menzione del vincolo funzionale, dapprima, nel contratto con il quale il bene è stato acquistato, poi anche nell'atto formale di destinazione del bene al fondo medesimo; la duplice menzione del vincolo funzionale comporterà la sua opponibilità in base all'attribuzione di data certa agli atti di acquisto e "conferimento"²³².

I beni acquistati funzionali al programma di rete o ad esso strumentali devono quindi essere utilizzati conformemente alla destinazione attribuitagli dal programma, restando intestati per tutta la durata del contratto di rete all'organo comune, sotto il vincolo della separazione.

In base a questo orientamento, i beni acquistati dall'organo comune nell'esecuzione del contratto di rete, dal punto di vista della responsabilità patrimoniale, saranno segregati in funzione della destinazione impressa in base al programma di rete.

Indipendentemente dai conferimenti, è possibile configurare la corresponsione di contributi, intesi come periodiche prestazioni di somme di denaro non quantificabili *ex ante*, alla cui esecuzione si obbligano i partecipanti alla rete, in misura fissa o proporzionale e a cadenze temporali determinate dal contratto e con modalità definite

²³⁰ M. LASCIALFARI, *La dotazione patrimoniale della rete di impresa e la disciplina dei conferimenti*, cit., p. 171 ss.

²³¹ Si tratta della teoria sulla rilevanza esterna del mandato, per la quale vd. A. LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da A. Cicu e F. Messineo, Giuffrè, Milano, 1084, XXXII, p. 280 ss.; C. SANTAGATA, *Mandato. Disposizioni generali artt. 1703-1709 del Cod. Civ.*, in *Commentario del codice civile Scialoja e Branca*, a cura di Galgano, 1985, p. 470 ss.

²³² Cfr. P. BUTTURINI, *Il fondo patrimoniale della rete di imprese tra interessi delle imprese aderenti e tutela dei creditori*, in *Contratto e impresa*, 2015, p. 742 ss.

dalle decisioni prese dai contraenti ovvero, se trattasi di rete con soggettività, dall'eventuale assemblea, al fine di fronteggiare le esigenze sorte, di volta in volta, nell'attuazione del programma di rete²³³.

Questa forma di contribuzione al fondo patrimoniale costituisce come affermato da autorevole dottrina, una soluzione "tipicamente consortile"²³⁴ ammessa appunto in quelle organizzazioni la cui attività è caratterizzata dall'aver scopo mutualistico o comunque non produttivo di reddito, richiedendo ai partecipanti di far fronte ai costi necessari a sostenere l'organizzazione stessa, integrandone le risorse periodicamente, anche nell'eventualità di dover far fronte a perdite in modo da far chiudere sempre in bilancio la contabilità di esercizio. In tema di consorzi, parte della dottrina²³⁵ ha sostenuto che confluiscono nel fondo soltanto i contributi "straordinari", assimilati ai conferimenti nel fondo reticolare, mentre i contributi ordinari, versati per coprire i costi dell'organizzazione, nonché i contributi occasionali, versati da ciascun consorziato per servizi resi dal consorzio, non rientrano nella riserva di valore costituita dal fondo.

Ciò non significa che all'attività svolta dalle imprese in attuazione del programma di rete sia vietato dar luogo ad utili, anzi la differenza positiva tra costi e ricavi sarà più probabile nei casi di reti con programmi caratterizzati dallo svolgimento di attività delle imprese facenti parte del raggruppamento reticolare con imprese esterne alle rete²³⁶.

Essendo la finalità caratteristica della rete essenzialmente quella promozionale e di coordinamento della rete, parte della dottrina ammette, analogamente alla materia dei consorzi, l'appropriabilità da parte di ciascun aderente, delle utilità derivanti dalla cooperazione reticolare, aventi natura essenzialmente collettiva, secondo le c.d. economie di scala e di scopo²³⁷.

²³³ A. DI SAPIO, *I contratti di rete tra imprese*, in *Riv. not.*, 2011, p. 209.

²³⁴ A. BORGIOLO, *Consorzi e società consortili*, cit., p. 158; G. VOLPE PUTZOLU, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Trattato di diritto commerciale e pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, Cedam, Padova, 1981, p. 374 ss.

²³⁵ P. LUCANTONI, *L'obbligo di redazione e deposito della "situazione patrimoniale" nei consorzi con attività esterna (art. 2615-bis)*, in *Giur. comm.*, 2004, I, pp. 433 ss.

²³⁶ Che le reti siano caratterizzate proprio dalla capacità di produrre e distribuire utili, D. SCARPA, *Rete di imprese in prospettiva industriale: adeguatezza e congruità quali criteri fondanti la struttura*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, p. 120 ss.; P. IAMICELI, *Il contratto di rete*, cit., p. 76 ss.

²³⁷ In riferimento alla cooperazione consortile, si è prospettato il conseguimento di *economie di scala*, da intendere come aumento dei volumi delle risorse e dei beni prodotti con conseguente riduzione dei costi medi totali di acquisto e produzione, ed *economie di scopo*, quali minor costo per le imprese aderenti della

Quando la realizzazione di utili sia prevista nel contratto, parte della dottrina²³⁸, coerentemente al disposto di cui all'art. 2614 c.c. che prevede l'indivisibilità del fondo finché dura la società, reputa necessario che una clausola opportunamente inserita nel contratto di rete vieti espressamente ai partecipanti e all'eventuale organo comune di distribuirli per l'intera durata del contratto stesso²³⁹. Tale clausola risponderebbe anche alla finalità, propria delle società commerciali o comunque produttive, di rafforzare il fondo patrimoniale, di finanziare le spese e i costi conseguenti al perseguimento del programma di rete, con l'obiettivo anche di accrescere la competitività sul mercato²⁴⁰.

Circa le modalità di distribuzione delle utilità del fondo ai partecipanti alla rete, se previste nel contratto, vi possono essere diverse ipotesi.

Nel caso in cui tali utilità abbiano ad oggetto elementi finalizzati ad acquisire una maggiore competitività nel mercato, quali informazioni, conoscenze a carattere strategico inerenti a nuove tecnologie, contatti commerciali, senza che per essi l'aderente alla rete debba pagare alcun prezzo, oltre il conferimento iniziale, i beni prodotti dalla rete sono da ritenersi beni di natura collettiva per i quali non è tendenzialmente escludibile l'ingresso nell'aggregato di imprese, non potendo essi essere classificati secondo una logica strettamente proprietaria²⁴¹.

In un'ottica diversa, invece, l'allocatione delle utilità potrebbe toccare l'economia degli scambi che gli imprenditori aderenti decidano di gestire, collettivamente o individualmente, attraverso la rete, mediante l'acquisto di beni o servizi dalla rete stessa, utilizzandola come intermediaria o vendendo ad essa o per il suo tramite, beni o servizi

produzione totale derivante dalla produzione congiunta di beni prima prodotti separatamente, come conseguenza di un maggiore potere contrattuale nel mercato, nonché dalla condivisione di informazioni, *know how*, risorse, competenze e conoscenze, vd. G. PERONE, *L'interesse consortile*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 57 ss.,

²³⁸ M. LASCIALFARI, *La dotazione patrimoniale della rete di impresa e la disciplina dei conferimenti*, cit., p. 175.

²⁴⁰ Parte della dottrina nota come tale soluzione non giuridicamente necessitata, osservando che quando il legislatore abbia voluto impedire la distribuzione degli avanzi di gestione, lo abbia previsto espressamente, come nel caso della L. 21 maggio 1981, n. 240, sulle "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste", in tal senso, F. PAOLUCCI, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Trattato di Diritto Privato*, diretto da P. Rescigno, II edizione, vol. 18., Utet, Torino, 2009, p. 318 ss..

²⁴¹ P. IAMICELI, *Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, cit., p. 77; in tema di consorzi, G. PERONE, *L'interesse consortile*, cit., p. 59 ss.

prodotti. In questa ipotesi gli aderenti si troveranno a beneficiare di risparmi di spesa o di integrazioni dei corrispettivi rispetto alle normali condizioni di mercato, derivanti dalle attività condotte dalla rete nel loro esclusivo interesse.

Questi benefici andrebbero inizialmente imputate al fondo comune, e solo successivamente essere ripartiti tra gli aderenti alla rete, in base a criteri predeterminati nel contratto di rete stesso ovvero essere riconosciuti al singolo retista successivamente alla singola operazione, seppur eventualmente a fronte di una parziale ritenuta a favore del fondo e a copertura dei costi sopportati dalla rete²⁴².

Questa ipotesi abbraccia soluzioni note e già operative nella prassi consortile²⁴³, nonché in quella delle associazioni temporanee di imprese e delle *joint venture* contrattuali²⁴⁴.

Una prospettiva alternativa è quella di configurare la possibilità che il contratto di rete preveda una vera e propria distribuzione di utili, non intesi quindi come utilità connesse alle singole operazioni compiute dalla rete o comunque per suo tramite nell'interesse degli aderenti o soltanto di alcuni di essi, bensì come risultato patrimoniale della gestione complessiva dell'attività. In tal senso preme segnalare che, in riferimento al consorzio, parte della dottrina ha escluso tale possibilità, proprio in forza della *ratio* della destinazione del patrimonio volta alla promozione gli interessi patrimoniali e lucrativi

²⁴² Accoglie questa prospettiva, F. CAFAGGI, *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*, cit., p. 919 ss.; ID, *Il contratto di rete: impatto sul sistema e del diritto europeo dei contratti*, cit., p. 104 ss.

²⁴³ In Giurisprudenza, Cass. civ., 4 giugno 2007, n.12958, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce Consorzi in genere, n. 2, secondo la quale il consorzio con attività esterna è un autonomo centro di rapporti giuridici, e pertanto ben può stipulare contratti anche in nome proprio; Cass., 16 novembre 1983, n.6822, in *Giur. it.*, 1984, I, 1, c. 1296, la quale, richiamando una pronuncia datata, Cass., 23 maggio 1951, n. 1282, afferma che, “nei rapporti interni tra il consorzio e le imprese consorziate, dominati dal principio che queste imprese conservano piena la loro autonomia e perciò ciascuna deve assumersi l'intero rischio delle perdite e il vantaggio degli utili dell'affare concluso per suo conto dal consorzio, ogni impresa deve rimborsare al consorzio le spese allo scopo da queste sostenute e può anche esserle imposta, a favore del consorzio stesso, una congrua percentuale sugli utili e sull'importo dei contratti a reintegra delle spese generali e del fondo consortile”, sulla pronuncia vedasi, F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, Vol. 3, Cedam, Padova, 2010, pp. 584 ss.

²⁴⁴ G. DI ROSA, *L'associazione temporanea di imprese. Il contratto di joint venture*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 7 ss.; ID., *I contratti di finanziamento e di collaborazione imprenditoriale. Leasing e joint venture*, Giappichelli, Torino, 2010, pp.142 ss.. In Giurisprudenza, Cass. civ., 17 maggio 2001, n. 6757, sub § 1, in *Giust. civ.*, 2002, I, p. 729. In dottrina D. CORAPI, *Le associazioni temporanee di imprese*, Giuffrè, Milano, 1983, p. 52.

delle imprese aderenti, nell'ambito del loro stesso patrimonio, senza che il consorzio possa realizzare utili in senso tecnico²⁴⁵.

Apparirebbe perciò contraddittorio ammettere l'erogazione degli utili, propria delle imprese capitalistiche, e questo orientamento sarebbe rafforzato anche l'art. 2609 c.c., il quale, prevedendo che nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresca proporzionalmente a quelle degli altri, secondo l'interpretazione data da parte della dottrina, escluderebbe che il consorziato recedente possa vantare diritti sulla propria quota di partecipazione²⁴⁶.

Queste argomentazioni si riferiscono però ai consorzi e possono essere estese al contratto di rete solo in parte, non soltanto perché l'art. 2609 c.c., tra l'altro dall'esegesi particolarmente controversa, non è stato espressamente richiamato dalla normativa sul contratto di rete, ma soprattutto perché nel contratto di rete ancora più che nel consorzio, è di difficile configurazione una reale incompatibilità tra il potenziamento dei fattori competitivi delle rispettive imprese e la distribuzione degli utili prodotti attraverso l'esercizio dell'attività comune.

L'acquisizione del lucro non è certamente elemento che qualifica il fine della rete, non integrando la causa del contratto, come si evince in modo chiaro da un confronto semantico tra il comma 4-ter della disciplina sulla rete e l'art. 2247 c.c. che qualifica il fine del contratto di società quello di divisione degli utili derivanti dall'esercizio in comune di un'attività economica.

Non si può però escludere a priori che quello della divisione degli utili possa integrare un contenuto eventuale, in base alla libera scelta delle parti in sede negoziale, anche in base alla natura dell'attività svolta, nonché in ragione del programma della rete. Invero, a titolo meramente esemplificativo, nel caso di attività volta alla sperimentazione di nuovi materiali, che conduca alla registrazione di un brevetto, dalla cui commercializzazione

²⁴⁵ Per tali argomentazioni, G. VOLPE PUTZOLU, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, cit., p. 416; G. MARASÀ, *Consorzi e società consortili*, cit., p. 271; G. PERONE, *L'interesse consortile*, cit., p. 40.

²⁴⁶ G. D. MOSCO, *I consorzi tra imprenditori*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 212 ss.; contra, T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali: istituzioni di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1960, p. 127; G. VOLPE PUTZOLU, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, cit., p. 414 ss.; G. MARASÀ, *Consorzi e società consortili*, cit., p. 70 ss.; M. SARALE, *Consorzi e Società Consortili*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, III, Cedam, Padova, 2004, p. 521.

derivino proventi, non vi è ragione di ritenere che le parti debbano costituire necessariamente una società lucrativa per appropriarsi dei profitti derivanti dell'attività comune e che non possano invece assegnare pari diritti nell'ambito del contratto di rete, utilizzando magari anche criteri di allocazione diversi da quelli propri delle società di capitali²⁴⁷.

Passando ad un altro aspetto, la normativa sul contratto di rete, al punto 2 alla lettera c) del comma 4-ter, tra gli elementi da indicare nel contratto, inserisce anche, qualora sia prevista l'istituzione di un patrimonio comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo. Dalla lettura del testo normativo si evince il carattere eventuale della previsione nel contratto di rete dell'obbligo di versare detti contributi al fondo patrimoniale comune, a differenza dell'obbligatorietà dei conferimenti.

I conferimenti iniziali integrano l'apporto fornito dai singoli imprenditori nel momento in cui entrano a far parte della rete, fin dalla sua costituzione, al momento della stipulazione del contratto ovvero con un'adesione posteriore. I contributi successivi consistono invece in somme di denaro che i contribuenti alla rete si obbligano a versare per fronteggiare esigenze finanziarie, nell'eventualità che si siano manifestate nel corso del rapporto. Parte della dottrina ha individuato il referente normativo della previsione di contributi successivi nell'art. 2615-ter, comma 2, c.c., dettato in materia di società consortili, il quale prevede che nel caso in cui esse assumano come oggetto sociale gli scopi propri del consorzio ex art. 2602 c.c., l'atto costitutivo possa prevedere l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro²⁴⁸.

Alla luce della necessità di fronteggiare i costi connessi al perseguimento dello scopo di rete e non potendo fare affidamento in base alla struttura tipica del contratto su una circolazione di liquidità, si può immaginare come inevitabile che il contratto di rete ponga a carico di almeno alcune imprese l'obbligo di versare contributi al fine di consentire che permanga a disposizione della rete un patrimonio attivo, congruo rispetto all'attività da perseguire. L'alimentazione di tale riserva del fondo patrimoniale, invero,

²⁴⁷ P. IAMICELI, *Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, cit., p. 79.

²⁴⁸ A. DI SAPIO, *I contratti di rete tra imprese*, cit., p. 209.

assume anche la funzione di garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte in esecuzione del programma di rete, quale contropartita del privilegio concesso dalla legge ai retisti consistente in una responsabilità patrimoniale limitata.

Ci si è interrogati in dottrina se tale onere di contribuzione possa essere modulato con ammontare diversificato a carico delle diverse imprese retiste. Un primo orientamento ritiene possibile far carico soltanto ad alcuni retisti ed in base a quote differenziate in relazione al diverso ruolo dalle stesse ricoperto nell'ambito del programma comune, fino a ad escludere del tutto dalla contribuzione alcuni partecipanti²⁴⁹.

L'approccio prospettato può avere l'effetto di rendere maggiormente complessa l'attribuzione finale della titolarità dei beni acquistati dall'organo comune, nonché la ripartizione del fondo al sede di scioglimento del contratto. In tal senso parte della dottrina ha reputato opportuno correggere tale approccio, stabilendo che se il contratto di rete taccia relativamente all'ammontare dei conferimenti e contribuzioni rese dagli aderenti, debbano presumersi dovuti in misura uguale da ognuno nei limiti di quanto necessario per il conseguimento del programma di rete²⁵⁰.

Nel silenzio della legge, può comunque ritenersi opportuno che competa al contratto di rete stabilire, di volta in volta, che la misura delle somme che i contraenti siano tenuti a versare a titolo di contribuzione periodica al fondo comune derivi dalla presentazione di una completa relazione patrimoniale da parte dell'organo comune. Così alla luce delle risultanze contabili e gestionali che emergono dalla relazione, la maggioranza dei retisti, riuniti in assemblea, nel caso di rete soggettivizzata, è chiamato a dare la sua approvazione, al fine di evitare che eventuali dissenzienti possano ritenersi svincolati dalle conseguenze onerose che possano derivarvi.

L'alimentazione del fondo appartenente ad un'organizzazione reticolare può avvenire anche con risorse fornite da soggetti terzi, estranei alla compagine sociali delle imprese

²⁴⁹ M. LASCIALFARI, *La dotazione patrimoniale della rete di impresa e la disciplina dei conferimenti*, cit., p. 176 ss.

²⁵⁰ Tale orientamento farebbe quindi applicazione del principio di cui agli artt. 1101 sulla comunione e 2253, comma 2, c.c., sulla disciplina generale delle società secondo il quale se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale, vd. M. MATTIONI, *Il contratto di rete: un inquadramento civilistico*, in *Contratto di rete e diritto del lavoro*, a cura di G. Zilio Grandi e M. Biasi, 2014, cap. III, p. 65 ss.; A. PISANI MASSAMORMILE, *Profili civilistici del contratto di rete*, in *Riv. dir. priv.*, 2012, p. 371.

di rete, a titolo di finanziamento, come può evincersi dal comma 4-ter, punto 2, lett. e), il quale prevede che l'organo comune agisca in rappresentanza della rete soggettivizzata o in assenza della soggettività, degli imprenditori contraenti, tra le altre, anche "nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito". Tali finanziamenti saranno compresi comunque nel vincolo di destinazione che caratterizza il fondo patrimoniale riservato a garantire esclusivamente l'adempimento delle obbligazioni aventi causa nel programma di rete²⁵¹.

3.5. La disciplina originaria sul contratto di rete, seppur prevedendo l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, nulla disponeva circa la responsabilità patrimoniale, con la conseguenza che, conformemente ai principi generali, il fondo patrimoniale veniva configurato quale comunione di diritti, comportando la possibilità di aggressione anche da parte dei creditori personali degli aderenti, che, d'altra parte avrebbero esposto il patrimonio personale al rischio connesso all'inadempimento.

La normativa sul contratto di rete, fin dall'emendamento approvato con l. 99/2009, ha esteso alla responsabilità del fondo patrimoniale comune la disciplina relativa al fondo consortile e alla responsabilità patrimoniale dei consorzi con attività esterna, mediante il richiamo agli artt. 2614 e 2615, comma 2, c.c., con l'effetto di introdurre quegli elementi di separazione caratteristici dei patrimoni autonomi degli enti collettivi; con il richiamo alla disciplina dei consorzi con attività esterna, il legislatore intendeva probabilmente porre rimedio all'indeterminatezza del regime di responsabilità risultante dalla disciplina pregressa e dell'inadeguatezza per attività di impresa delle norme sulla comunione più adatte ad una gestione statica e conservativa del patrimonio²⁵².

Questa estensione ha rappresentato uno dei principali punti di contrasto tra diverse opinioni dottrinali, in quanto ha comportato, nell'ambito del regime patrimoniale della rete, confusione tra le nozioni di patrimonio autonomo e separato, da un lato, e soggetto di diritto dall'altro. In riferimento al significato da attribuire a questi concetti nell'ambito del contratto di rete, seppur accogliendo parzialmente la tesi secondo cui nella nozione di

²⁵¹ P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 137 ss.

²⁵² Per la distinzione tra destinazione statica e destinazione dinamica del patrimonio, P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 50.

soggettività giuridica e di patrimonio autonomo/separato si riscontrino due equivalenti tecniche di articolazione del patrimonio, in funzione della limitazione della responsabilità patrimoniale²⁵³, di deve affermare che tra i due istituti sussista una distinzione concettuale ed operativa²⁵⁴.

La disciplina attuale sul contratto di rete, con le modifiche avvenute, prima con la l. 134/2012, di conversione del D.L.83/12 e la l. 221/2012, di conversione del D.L. 179/12, ha previsto, la possibilità della rete dotata di fondo patrimoniale di acquistare soggettività, se costituita con contratto stipulato per atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ex art. 25 D.lgs. 82/2005, mediante l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Parte della dottrina ha evidenziato come tale previsione unitamente al richiamo espresso agli artt. 2614 e 2615, comma 2, c.c., è manifestazione della volontà del legislatore di delineare la disciplina della rete come affine quanto più possibile a quella del consorzio con attività esterna. Invero tale tipo di consorzio è riconosciuto da orientamento pacifico come autonomo centro di imputazione dotato di soggettività giuridica²⁵⁵. Lo stesso inciso del comma 4-ter, punto 2, dell'art. 3, D.L.5/09, e successive modifiche, richiamati gli artt. 2614 e 2615, comma 2, c.c., chiarisce come *“in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune”*, che evoca testualmente il comma 1 dell'art. 2615 c.c. sulla responsabilità verso i terzi per le obbligazioni *“assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza”*²⁵⁶.

La disciplina applicabile al fondo patrimoniale comune risulta quindi diversificata in funzione della frammentazione della fattispecie derivante dalle successive modifiche normative, innanzitutto, in presenza o meno di un organo comune: quando si tratti di rete dotata di fondo patrimoniale ed organo comune, ai sensi del punto 2 del comma 4-ter, la

²⁵³ P. SPADA, *Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibattito*, cit., p. 837 ss.;

²⁵⁴ M. BIANCA, *Il contratto di rete: un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, cit., p. 29 ss.

²⁵⁵ Per una dottrina recente, M. CIAN, A. CETRA e D. SARTI, *Diritto commerciale - Vol. I, Diritto dell'impresa*, Giappichelli, Torino, 2017.

²⁵⁶ M. BIANCA, *Il contratto di rete: un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, cit. pp. 49 ss.

disciplina patrimoniale è quella propria del consorzio con attività esterna, se compatibile, eccetto il comma 1 dell'art. 2615 c.c., in quanto non espressamente richiamato, ma con la specificazione sopracitata che *“in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune”*. Relativamente al vaglio di compatibilità con il contratto di rete, richiesto dall'art. 2614 c.c., dottrina è unanime nell'escludere, in via generale, problemi di applicazione dei principi posti dall'art. 2614 c.c. stesso, quali l'indivisibilità del fondo per tutta la durata del contratto e l'insensibilità del medesimo alle richieste dei creditori particolari dei singoli retisti²⁵⁷.

Circa la compatibilità con l'art. 2615, comma 2, c.c. bisogna tenere in dovuto conto che il comma 1 ed il comma 2 dell'art. 2615 c.c. stesso, si trovano in un rapporto di regola ed eccezione nell'ambito della disciplina sui consorzi; l'inciso *“in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune”* regola in modo autonomo, senza ricorrere al richiamo al comma 1 dell'art. 2615 c.c., il regime di limitazione della responsabilità, sostituendo il concetto di *“obbligazioni assunte in nome del consorzio”* quello di *“obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete”*.

Parte della dottrina ha rilevato come il punto 2 del comma 4-ter evochi il comma 1 dell'art. 2615 c.c. in modo meno chiaro dal punto di vista interpretativo. Invero, nel testo del comma 4-ter non viene specificato che la limitazione di responsabilità al fondo patrimoniale sussista per le obbligazioni contratte in nome della rete, con l'effetto di provocare problemi di coordinamento con l'art. 2615, comma 2 c.c., invece espressamente richiamato, il quale prevede la responsabilità solidale degli aderenti con il fondo per le obbligazioni assunte per conto degli stessi. Questo orientamento attribuisce quindi rilevanza a tale omissione, concludendo che l'inciso *“in ogni caso”* fa sì che la disposizione vada correttamente interpretata nel senso che sia comunque esclusa la responsabilità degli aderenti nel caso in cui l'organo comune abbia assunto obbligazioni

²⁵⁷ M. ONZA e L. SALAMONE, *Le nuove forme di integrazione tra imprese: dai contratti di rete ai gruppi paritetici (e ritorno)*, in *Impresa e lavoro nei servizi portuali*, a cura di Xerri A., Giuffrè, Milano, 2012, p. 259.

in relazione al programma, seppur ciò sia avvenuto in nome e per conto dei singoli aderenti²⁵⁸.

In base alla nuova disciplina, quindi, la limitazione di responsabilità al fondo patrimoniale comune si determina in relazione ad un giudizio di pertinenza dell'obbligazione al programma di rete²⁵⁹ che diviene l'elemento determinante nel delimitare i confini della responsabilità limitata stessa.

Affinché i creditori possano soddisfarsi sul fondo patrimoniale comune è quindi necessario che le obbligazioni siano state contratte per scopi attinenti al programma di rete; invero, il punto 2, alla lett. b) e c) prevede che nel contratto di rete, vengano indicati oltre che gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi, anche la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune²⁶⁰.

La limitazione di responsabilità al fondo comune, quindi non opera nel caso in cui l'organo comune abbia contratto obbligazioni estranee al programma di rete ovvero ad esso non pertinenti ed in questo caso ne risponderanno, illimitatamente e solidalmente, tutti i retisti; la limitazione non opera nemmeno nel caso in cui l'organo comune abbia contratto obbligazioni per conto dei singoli aderenti alla rete, conformemente all'art. 2615, comma 2 c.c. e, quindi, in deroga all'art. 1705 c.c. sul mandato senza rappresentanza, risponderà il fondo patrimoniale solidalmente con il singolo aderente e,

²⁵⁸ M. ESPOSITO, *Il contratto di rete dopo il c.d. "Decreto Sviluppo*, cit., p. 92.

²⁵⁹ F. CAFAGGI, P. IAMICELI e G. D. MOSCO, *Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo*, in *I Contratti*, 2013, pp. 812 ss., i quali, oltre ad evidenziare che l'aver sottratto al giudizio di compatibilità con la disciplina consortile la limitazione di responsabilità costituisce una maggiore assicurazione per le imprese, sostengono che in relazione alla rilevanza acquisita dal programma di rete, i contratti dovranno avere inserite clausole inerenti alla definizione del programma comune, il cui contenuto serve a delimitare i confini della responsabilità limitata.

²⁶⁰ M. ONZA e L. SALAMONE, *Le nuove forme di integrazione tra imprese: dai contratti di rete ai gruppi paritetici (e ritorno)*, cit., p. 260, in cui gli autori in nota tracciano un parallelismo con la regola prevista dall'art. 170 c.c. in materia di fondo patrimoniale, la quale prevede che l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

in caso di insolvenza di quest'ultimo, in via sussidiaria, tutti gli altri membri della rete solidalmente, con possibilità di regresso interno pro-quota²⁶¹.

Le obbligazioni assunte dall'organo rappresentativo in relazione al programma comune sono obbligazioni della rete, per le quali la rete stessa ne risponde con il proprio patrimonio ovvero con il fondo patrimoniale comune; oltre a questa responsabilità, ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c., sussiste, analogamente ai consorzi con attività esterna, anche la responsabilità solidale con il fondo delle singole imprese aderenti, salvo l'operare nei rapporti interni della ripartizione proporzionale del debito dell'imprenditore insolvente, nell'eventualità in cui l'organo comune abbia agito soltanto per conto della medesimo²⁶².

Si riscontrano nella pratica dei contratti di rete che, nell'intento di conseguire una maggiore limitazione di responsabilità degli aderenti alla rete, nel regolamentare il contratto di rete, vi sia una tendenza a delimitare i poteri di gestione e rappresentanza dell'organo comune, escludendo espressamente che lo stesso possa assumere obbligazioni per conto delle singole imprese aderenti, aggiungendo l'esclusione dell'applicazione dell'ipotesi contemplata dall'art. 2615, comma 2 c.c., con l'effetto però di far venir meno la cooperazione gestoria tipica delle reti di impresa, operante nell'interesse delle imprese nella loro totalità ovvero soltanto di alcune di esse²⁶³.

²⁶¹Sulla circostanza per cui la responsabilità della rete non sia concentrata esclusivamente sul fondo, si possono estendere in via analogica le pronunce della Suprema Corte in materia consortile, Cass. civ., 27 settembre 1997, n. 9509, in *Giust. Civ.*, 1998, I, p. 437; Cass., Ord. 21 gennaio 2015, n. 946, che affermano la responsabilità solidale di un consorziato insieme al fondo, nel caso in cui il consorzio abbia sottoscritto un contratto di appalto per conto di quel consorziato; sul carattere non sempre totale della funzione di garanzia del fondo, L. BERTOZZI, *Organo comune e fondo patrimoniale del contratto di rete: problematiche civilistiche e fiscali*, in *Fisco*, 2016, 7, p. 630.

²⁶²Parte della dottrina, in materia di consorzi, al quesito se nel caso dell'art. 2615, comma 2, c.c., il debitore principale, titolare delle obbligazioni assunte dall'organo comune, sia la stessa rete ovvero la singola impresa aderente nell'interesse della quale l'atto sia stato compiuto, afferma che tali obbligazioni sono da ritenersi giuridicamente imputabili soltanto all'impresa medesima, con l'aggiunta di una responsabilità sussidiaria, "a mero titolo di garanzia, del fondo consortile", cfr., R. SANTAGATA, *La cooperazione tra imprenditori*, in *Diritto commerciale*, I, a cura di M. Cian, Giappichelli, Torino, 2013, p. 286 ss.; nel senso che nel caso descritto, «il vero e proprio debito è solo quello del consorziato, mentre quella del consorzio è solo una forma di responsabilità per debito altrui», cfr., A. BORGIOLO, *Consorzi e società consortili*, cit., p. 373.

²⁶³Questa prassi viene segnalata da P. BUTTURINI, *Fondo patrimoniale e rendicontazione dell'attività di rete*, in *Il contratto di rete. Dalla teoria giuridica alla prassi operativa*, a cura di G. Meruzzi, Le proposte del Gruppo di Studio, Università degli Studi di Verona, Confindustria Verona, Banco Popolare, Unicredit, 2012 a cura di G. Meruzzi, p. 25.

Le reti dotate di fondo patrimoniale ed organo comune, a prescindere dalla soggettività, a causa della limitazione di responsabilità appena illustrata per esigenza di tutela dei terzi, ai sensi del punto 2, comma 4-ter, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, devono far redigere all'organo comune una situazione patrimoniale, osservando, per quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede.

Passando ad esaminare la rete, priva di organo comune, ma con fondo patrimoniale, la normativa sul contratto di rete in realtà nulla dispone relativamente alla responsabilità patrimoniale. Parte della dottrina²⁶⁴ ritiene di dover escludere una limitazione di responsabilità al solo fondo patrimoniale, anche nel caso in cui la rete abbia acquisito la soggettività giuridica. Invero, depone a favore di questo orientamento, anche l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni relative alla redazione della situazione patrimoniale e degli obblighi di bilancio, avendo il legislatore imposto l'applicazione dell'art. 2615 bis c.c., soltanto alle reti che presentino sia il fondo comune che l'organo patrimoniale.

In questa tipologia di rete, il contratto ha natura di un ordinario contratto plurilaterale ad effetti meramente obbligatori, che può in realtà prescindere anche dalla comunione di scopo²⁶⁵.

La mancata produzione di effetti reali in capo al contratto che costituisce la rete, impedisce la creazione di diritti di proprietà plurisoggettivi, con effetto di rendere inapplicabili principi e regole sulla comunione di beni; la mancata previsione di un organo comune, neanche nella forma di nomina congiunta di tutti gli aderenti alla rete, comporta che non si determinino problemi di rappresentanza, salvo l'eventuale conferimento di procure o mandati singoli o plurimi nell'esercizio dell'attività di rete, con la conseguente applicazione delle regole ordinarie sulla rappresentanza volontaria.

I rapporti obbligatori interni tra gli aderenti ed esterni, verso i terzi, giungono quindi a rinvenire la disciplina applicabile nelle regole ordinarie relative alle obbligazioni con parti soggettivamente complesse ovvero in quelle del contratto plurilaterale²⁶⁶.

²⁶⁴ A questa teoria si ricollega l'idea che neanche la creazione di un nuovo soggetto di dritto sia sufficiente ad escludere il principio di responsabilità patrimoniale universale ai sensi dell'art. 2740 c.c., vd. G. B. VILLA, *Inadempimento e contratto plurilaterale*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 71.

²⁶⁵ R. SANTAGATA, *Il "contratto di rete" fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, cit., p. 328 ss.; G. VILLA, *Reti di imprese e contratto plurilaterale*, cit., p. 958 ss.

Nel caso di rete con fondo patrimoniale, ma senza organo comune, parte della dottrina afferma invece che l'accordo plurilaterale istitutivo possa produrre effetti anche reali, determinando il sorgere di diritti proprietari plurisoggettivi²⁶⁷.

In caso di rete senza organo comune, il fondo patrimoniale produce l'effetto di rendere la rete priva di autonomia patrimoniale, mancando in questo caso disposizioni di legge atte a derogare al regime della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., per cui il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri, non avendosi in caso di rete priva di organo comune l'applicazione della disciplina consortile di cui agli artt. 2614 e 2615, comma 2, c.c.; in base a tale orientamento, il regime patrimoniale di una rete di questo tipo va ricondotto a quello della mera comunione di beni, ed i beni e i diritti conferiti al fondo patrimoniale, possono ritenersi di proprietà pro-quota in capo a ciascuna delle imprese aderenti.

L'assenza di soggettività e di organo rappresentativo, comporta la riconduzione della responsabilità, per le obbligazioni assunte in rete, al regime delle obbligazioni plurisoggettive, con la conseguenza che le obbligazioni vengono assunte direttamente dalle singole imprese aderenti, che ne risponderanno nei limiti e modi derivanti dalla loro natura giuridica.

Nel caso in cui l'esecuzione del conferimento sia avvenuto mediante apporto di un patrimonio destinato, ai sensi dell'art.2447-bis c.c., le imprese retiste conservano la titolarità piena del patrimonio e rispondono delle obbligazioni riconducibili alla rete, nei limiti previsti dalla delibera costitutiva della rete.

Passando ad esaminare l'ipotesi di rete senza fondo patrimoniale, quindi caratterizzato dall'assenza di soggettività, ma con organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso, dobbiamo evidenziare che, in capo all'organo medesimo si instaurano i poteri rappresentativi e di gestione, ai sensi del comma 4-ter, punto 2, lett. e); in questo caso si può affermare che l'accordo tra le imprese abbia natura di contratto plurilaterale, ad

²⁶⁶ G. B. VILLA, *Inadempimento e contratto plurilaterale*, cit., p. 6 ss.

²⁶⁷ A. GENTILI, *Il contratto di rete dopo la L. n. 122 del 2010*, in *I contratti*, 2011, p. 624; contra, V. CUFFARO, *I contratti di rete*, in *Riv. dir. alimentare*, 2013, p. 25, che definisce il contratto di rete in ogni caso "ad effetti obbligatori".

effetti meramente obbligatori, non dando luogo, quindi a diritti proprietari plurisoggettivi, né all'acquisto di autonomia patrimoniale.

L'estensione dei poteri di rappresentanza dell'organo comune, se la rete è priva di soggettività, viene determinata dalla legge, alla lett. e), che afferma come lo stesso agisca in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto stesso, salvo che il contratto disponga diversamente. I partecipanti alla rete, quindi, in sede di autonomia contrattuale, possono anche ampliare o limitare fino ad escludere tali poteri rappresentativi. In mancanza della soggettività, invero, basandosi la rete su un soggetto esecutore che ha per legge la rappresentanza dei singoli imprenditori aderenti, ma non della rete come soggetto autonomo, si ritiene possibile l'inserimento nel contratto di rete di una clausola che attribuisca in modo specifico al soggetto esecutore la rappresentanza dell'intera rete stessa.

Tornando, più nello specifico, alla tipologia di contratto di rete munita di fondo patrimoniale ed organo comune, ma priva di soggettività, vi è da dire che, secondo parte della dottrina, essa goda di autonomia patrimoniale perfetta²⁶⁸; L'accordo costitutivo della rete, di tipo plurilaterale, ha sia effetti obbligatori, che reali, dal momento che determina l'apporto al fondo comune di elementi patrimoniali. Le reti non soggettivizzate, ma con organo comune, operano in base alle regole della rappresentanza volontaria comune, non in base a quella organica, in quanto mancando l'entificazione della rete, le obbligazioni connesse all'attività di rete, sono riconducibili direttamente, collettivamente ed individualmente, ai singoli imprenditori retisti.

In assenza della soggettività, invero, gli effetti dei poteri gestori esercitati dall'organo comune, quale mandatario con poteri di rappresentanza, con la spendita del nome dei singoli aderenti alla rete, ricadono direttamente in capo ad essi, utilizzando per il pagamento in caso di acquisto di beni il fondo comune; in caso di incapienza dello stesso, si potrà ricorrere ai fondi dei partecipanti alla rete.

²⁶⁸ C. GRANELLI, *In margine alla ricerca della "Fondazione Bruno Visentini" sulle prassi applicative del contratto di rete*, in *Contratti di rete prime applicazioni pratiche*, a cura di D'Amico e Macario, *I contratti*, 2013, p. 835.

Circa l'ipotesi di rete caratterizzata dalla presenza del fondo patrimoniale, dall'acquisto della soggettività²⁶⁹, ma dall'assenza di organo comune, è da segnalare che parte della dottrina, neghi l'esistenza di questa tipologia di rete, ritenendo necessaria comunque, nonostante la lettera della legge, la coesistenza sia di un fondo patrimoniale che di un organo comune²⁷⁰.

La legge richiede per l'acquisto della soggettività giuridica l'indicazione nell'atto costitutivo della denominazione e della sede sociale e che gli imprenditori abbiano esercitato la facoltà di iscrizione della rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Come già evidenziato, in questo caso i requisiti formali sono più rigidi, in quanto, è imposta la stipula del contratto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o dell'atto sottoscritto con firma elettronica (anche elettronica avanzata), autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con esclusione, quindi della firma digitale, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 82/2005, il che comporta sempre la presenza necessaria del notaio.

L'accordo istitutivo della rete ha effetti obbligatori, potendo produrne anche reali, nel caso in cui si conferiscano elementi patrimoniali al fondo comune.

In conseguenza dell'entificazione della rete, che ha acquistato la soggettività, la stessa diviene autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche, attive e passive, quindi in capo alla rete-soggetto si incardina la titolarità dei beni e rapporti patrimoniali conferiti nel fondo comune, con conseguenze ricadenti sulla pubblicità relativa ai diritti immobiliari o di proprietà industriale.

Accogliendo la tesi della necessaria coesistenza sia di un fondo patrimoniale che di un organo comune, affinché si applichi la disciplina patrimoniale relativa al consorzio con attività esterna, di cui ai richiamati artt. 2614 e 2615, comma 2, c.c., alla rete con fondo

²⁶⁹ Afferma invece sia ammissibile tale tipo di rete, seppur qualificandola come rete-soggetto meno evoluta, C. GRANELLI, In margine alla ricerca della "Fondazione Bruno Visentini" sulle prassi applicative del contratto di rete, cit., p. 835; nello stesso senso, P. ZANELLI, *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, cit., p. 22.

²⁷⁰ M. PANDIMIGLIO, *Brevi note in tema di soggettività giuridica delle reti di impresa*, in *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, cit., p. 97; M. ONZA e L. SALAMONE, *Le nuove forme di integrazione tra imprese: dai contratti di rete ai gruppi paritetici (e ritorno)*, cit., p. 262; F. CAFAGGI, G. D. MOSCO e P. IAMICELI, *Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo*, cit., p. 802; M. MALTONI, *Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative*, cit., 1 ss.

patrimoniale, ma senza organo comune, non si estende tale normativa, non essendo sufficiente l'alterità della rete che abbia optato per la soggettività, a determinare limitazioni di responsabilità per gli aderenti alla rete. Una rete di questo tipo sarebbe quindi caratterizzata da un'autonomia patrimoniale imperfetta, non sussistendo deroghe ai principi di cui all'art. 2740 c.c. e le imprese retiste si trovano ad essere solidalmente responsabili con la rete-soggetto per le obbligazioni facenti capo alla stessa. La mancanza di un organo comune, considerando che tale rete ha soggettività, comporta la nomina di un legale rappresentante, non qualificabile come organo comune.

Il contratto di rete con autonomia patrimoniale perfetta ai sensi del n. 2, del comma 4-ter, è quello caratterizzato dalla presenza del fondo patrimoniale ed organo comune, e che abbia optato per l'acquisto della soggettività giuridica. Tale figura rappresenta il modello organizzativo più complesso, fino ad accostarlo quasi al contratto di società ovvero ad un consorzio.

L'accordo istitutivo plurilaterale produce effetti obbligatori ed effetti reali eventuali, in base ai conferimenti eseguiti, determinando l'insorgere della rete come nuovo soggetto di diritto ed autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche attive e passive. Così in capo alla rete, in conseguenza dell'entificazione sussiste la titolarità dei beni e dei rapporti patrimoniali confluiti nel fondo comune, almeno che si tratti di patrimoni destinati, ai sensi dell'art. 2447 bis c.c.

L'organo comune agisce in nome della rete-soggetto, in base ad un rapporto di rappresentanza organica. Il contenuto e i limiti del potere di gestione e rappresentanza in capo all'organo comune si determinano in relazione a quanto indicato nel contratto di rete, congiuntamente a quanto disposto dal comma 4-ter, lett. e) che attribuisce all'organo stesso la rappresentanza diretta della rete nelle materie specifiche indicate, quali le procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, le procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché l'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza, salvo sia disposto diversamente dal contratto.

Il sistema delineato dal legislatore, abbiamo visto, consente la coesistenza di una tipologia di rete priva di soggettività, ma con patrimonio autonomo e quella di cd. rete-soggetto, qualora i retisti si siano avvalsi dell'opzione di cui al comma 4 - quater, concessa alla rete che abbia istituito un fondo patrimoniale comune. Per entrambi i tipi è prevista la regola della responsabilità patrimoniale limitata, per cui delle obbligazioni delle rete risponde solo il fondo patrimoniale, in quanto l'unica distinzione contemplata dal legislatore della rete concerne il potere di rappresentanza dell'organo comune: *“L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso[...](comma 4-ter, punto 2, lett. e)*

Conseguenza della soggettività è quindi il rinvio alla regola della rappresentanza organica e non a quella del mandato collettivo. Parte della dottrina²⁷¹ ha evidenziato come l'opzione in favore della soggettività non sia stata accompagnata da alcuni elementi ritenuti necessari in base ai principi generali del diritto civile, quali la presenza di un apparato organizzativo, l'imputazione dei beni e dell'attività, la trascrizione dei beni a nome della rete, tanto da ritenerla come un *escamotage* di comodo, finalizzato a risolvere alcuni problemi quali quelli relativi alla forma e agli oneri pubblicitari, che però sarebbe stato possibile risolvere anche senza ricorrere alla soggettività. In tal guisa si potevano già ritenere sufficienti a qualificare la rete con attività verso l'esterno quale autonomo soggetto di diritto, le modifiche apportate con l'ultima novella, quali la necessità di premunirsi di una denominazione sociale e di una sede (comma 4-ter, punto 2, lett. a)

Parte della dottrina²⁷² invero, operando un raffronto con il modello di autonomia patrimoniale perfetta proprio delle società di capitali, osserva come nella disciplina sul contratto di rete sia assente l'indicazione di un soglia minima per la costituzione del fondo comune, che quindi, potrebbe anche comprendere soltanto beni dall'esiguo valore

²⁷¹ M. BIANCA, *Il contratto di rete: un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, cit., p. 49 ss.; G. D. MOSCO, F. CAFAGGI e P. IAMICELI, *Gli ultimi interventi legislativi sulle reti*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 489.

²⁷² S. DELLE MONACHE, *Il contratto di rete tra imprese*, cit., p. 35 ss

complessivo, né siano previste misure di garanzia specifiche volte alla corretta gestione e conservazione dell'integrità del fondo patrimoniale.

In conclusione, l'applicazione dell'art. 2615 c.c., comporta la creazione di un duplice regime di responsabilità secondo cui vi può essere la rappresentanza della rete e chi agisce in nome e per conto della stessa o per conto dei singoli partecipanti. Quando l'organo agisce in nome e per conto, i creditori possono rivalersi sul fondo patrimoniale comune, salvo ricorra l'evenienza che i partecipanti alla rete abbiano assunto ognuno un'autonoma obbligazione di tipo fideiussorio, come singoli, quindi non quali membri.

Nel caso in cui, invece, chi ha la rappresentanza della rete agisca in nome e per conto dei singoli partecipanti, oltre il fondo patrimoniale comune, risponde *ex lege* anche il retista nel cui interesse l'obbligazione sia stata assunta, come, a titolo esemplificativo, nel caso di obblighi derivanti da un contratto di distribuzione stipulato per conto di un'impresa aderente alla rete istituita al fine di procacciare canali di esportazione in determinati mercati.

L'interpretazione e la *ratio* della suddetta distinzione, fondata sul potere rappresentativo della rete, e ciò se agisce in nome e per conto di essa o invece per conto dei singoli partecipanti, era già emersa nell'ambito dei consorzi con attività esterna, sollevando un acceso dibattito in dottrina, senza giungere ad una soluzione uniforme²⁷³.

La giurisprudenza dominante, in riferimento però al consorzio, ma estendibile analogicamente al contratto di rete, ritiene invece che la limitazione di responsabilità trovi applicazione nel caso di obblighi assunti nell'esercizio dell'attività istituzionale della rete e nell'interesse dei partecipanti ad essa, da intendere come collettività indistinta. Nel caso in cui, invece, i benefici dell'atto siano destinati a consolidarsi direttamente a favore del singolo retista, troverebbe applicazione l'art. 2615, comma 2 c.c.²⁷⁴.

In quest'ultima ipotesi, inoltre, si può affermare che la rete e il singolo partecipante siano parimenti legittimati dal lato passivo all'azione esecutiva, senza che lo stesso possa

²⁷³ M. SARALE, *ConSORZI e società consortili*, cit., p. 532 ss.; G. PERONE, *L'interesse consortile*, cit., p. 217 ss.

²⁷⁴ Cass. civ., 16 luglio 1979, n. 4130, in *Giur. comm.*, 1980, II, p. 179; Cass., 9 dicembre 1996, n. 10956, *Giust. civ.*, 1997, I, p. 944.

beneficiare della previa escussione del fondo; nei rapporti interni, inoltre la rete, in quanto rappresentata dall'organo comune, potrà agire in via di regresso integralmente.

L'ultima parte dell'art. 2615 c.c., comma 2 prevede che in caso di insolvenza del singolo consorziato, nei rapporti tra tutti i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisca tra tutti in proporzione delle quote; la formulazione consente due diverse interpretazioni: può configurarsi, infatti come un diritto di rivalsa nei rapporti interni tra consorzio e consorziati, che si vedono obbligati a reintegrare il fondo consortile in proporzione alle loro quote²⁷⁵ ovvero come il sorgere in favore del creditore insoddisfatto di una responsabilità esterna collettiva e parziaria²⁷⁶.

3.6. In seguito all'entrata in vigore del D. L. n. 5 del 2009 che disciplina il contratto di rete tra le imprese, sono poche le pronunzie giurisprudenziali che hanno rilevato spunti di riflessione in merito ad alcuni aspetti della disciplina in questione.

Tale carenza è dovuta soprattutto a causa dello scarso riscontro che la disciplina in commento trova oggi nell'ambito applicativo.

Sono infatti poche oggi le imprese che si sono avvalse dello strumento fornito dal legislatore nel 2009.

Nel 2016 la Cassazione²⁷⁷ si è pronunciata per la prima volta sul tema risolvendo un contenzioso riguardo l'ammissibilità della dislocazione²⁷⁸ di un lavoratore inserito in una società facente parte di un gruppo societario giustificando tale possibilità richiamando la disciplina dettata in materia di contratto di rete.

Il legislatore, con l'introduzione dell'art 30 D.Lgs. 276/2003, integrato poi dall'art. 7 D. Lgs. 251/2004 ha stabilito, quale elemento essenziale affinché il distacco del lavoratore sia legittimo, la sussistenza di un particolare interesse imprenditoriale dell'ente datoriale che possa identificare la dislocazione come atto strumentale all'organizzazione

²⁷⁵ G. MARASÀ, *ConSORZI e società consortili*, cit., p. 70 ss.

²⁷⁶ G. D. MOSCO, *I consorzi tra imprenditori*, cit., p. 242; M. SARALE, *ConSORZI e Società Consortili*, cit., p. 537.

²⁷⁷ Cass. civ., Sez. Lavoro, 21 aprile 2016 n. 8068, in *www.dejure.it*.

²⁷⁸ Sulla definizione di dislocazione del lavoratore si veda Cass. civ., Sez. Lavoro, 22 gennaio 2015 n. 1168, in *www.dejure.it*, p. 1 ss.

dell'impresa costituendo in tal modo una semplice modificazione dell'iter esecutivo della prestazione di lavoro²⁷⁹.

Sul punto la Cassazione sopra citata ha stabilito che «è da ritenere che, pur nel contesto di una distinta soggettività giuridica, ciascuna componente del gruppo di imprese sia titolare dell'interesse a concorrere, anche mediante il distacco di propri dipendenti, alla realizzazione di comuni strutture produttive e organizzative, che si pongano in un rapporto di coerenza con gli obiettivi di efficienza e di funzionalità del gruppo stesso e con il dato unificante di una convergenza di interessi economici, anche intesa come progetto di riduzione attuale o potenziale dei costi di gestione»

Tra l'altro l'art. 30, comma 4 ter, D. Lgs. 276/2003 dispone che in caso di dislocazione di personale avvenuta tra aziende partecipanti ad un contratto di rete, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare di una rete.

Il legislatore pertanto avrebbe introdotto una presunzione assoluta di configurabilità dell'interesse del datore di lavoro a dislocare i dipendenti operanti nella rete.

La rete presenta obiettivi economici comuni che si avvicinano al concetto imprenditoriale di un gruppo di imprese ed ha tra gli obiettivi anche la creazione di legami fra le parti stipulanti molto solidi che non si differenziano dai rapporti che si costituiscono fra le società incardinate in logiche di gruppo così come inteso dall'art. 2359 cc.

Oltre all'interesse del datore di lavoro è necessario anche che il distacco sia temporaneo e non permanente.

Secondo la suddetta Corte non sarebbe necessario indicare un termine preciso del dislocamento ma la tempistica dovrà coincidere con il concreto interesse del datore di lavoro nel mantenere un lavoratore dislocato.

Anche i giudici amministrativi si sono occupati di contratti di rete.

In particolare il Tar Friuli²⁸⁰ ha stabilito l'ammissibilità ad una gara pubblica la partecipazione di una rete di imprese unitamente ad un'altra impresa non partecipante alla rete prediligendo il principio del *favor* per la massima partecipazione alla procedura di evidenza pubblica e in ottemperanza all'art. 34 del codice dei contratti d. lgs. 12 aprile

²⁷⁹ cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, 22 gennaio 2015 n. 1168, op. cit., p. 1 ss; Cass. civ., Sez. Lavoro, 22 marzo 2007 n. 7049, in *www.dejure.it*, p. 1 ss.

²⁸⁰ Tar Friuli Venezia Giulia, 15 luglio 2016 n. 355, in *www.dejure.it*.

2006, n. 163 (corrispondente all'art. 45 del nuovo d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50) che tra gli operatori economici ammessi a presentare offerte menziona sia i raggruppamenti temporanei di imprese sia le reti di imprese, senza porre alcuna limitazione a che le seconde possano partecipare ai primi.

Sarà necessario comunque, secondo quanto riportato dal dettato giurisprudenziale, produrre il contratto di rete affinché la stazione appaltatrice possa verificare i poteri di rappresentanza dell'organo comune indicato a presentare l'offerta.

L'obbligo di quanto sopra indicato è stabilito anche da una determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 23-04-2013 n. 3 e da una sentenza del TAR Toscana²⁸¹. Quest'ultima pronuncia stabilisce inoltre l'obbligo per ciascuna delle imprese partecipanti alla rete di dichiarare il possesso dei requisiti di moralità e professionalità ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 163/2006.

Il Tar Lazio²⁸² si è occupato di un caso in cui alcune imprese che svolgono l'attività di spedizioni a livello internazionale avevano raggiunto accordi finalizzati alla restrizione della concorrenza aventi ad oggetto un aumento concordato dei prezzi adducendo al fatto che lo scambio di informazioni facesse parte di un contratto di rete di imprese stipulato tra le parti operanti.

Il tribunale amministrativo, dal canto suo, ha stabilito che le imprese non possono invocare una normativa al fine di eludere la disciplina posta a tutela della concorrenza.

3.7. Si può legittimamente concludere che il fondo patrimoniale istituito nel contratto di rete costituisca una "cassa comune" degli aderenti alla rete, avente una funzione strumentale al perseguimento degli scopi pattuiti all'interno del contratto.

Il conferimento nel fondo in questione, nonostante l'attività di rete venga perseguita con modalità pseudo-societarie, non deve essere confuso con quello predisposto per le società di capitali.

²⁸¹ Tar Toscana, I, 25 febbraio 2016 n. 346, in *www.dejure.it*.

²⁸² Tar Lazio, I, 29 marzo 2012 n. 3041, in *www.dejure.it*.

È opportuno sottolineare infatti che nonostante l'effetto principale del conferimento nel fondo sia quello di realizzare una deroga al principio della *par condicio creditorum*, e che il concetto di impresa sia collegato al concetto di destinazione in quanto non si può concepire la prima senza la destinazione di un complesso di beni finalizzato allo svolgimento dell'attività, tuttavia la tutela del capitale e la relativa procedura di conferimento prevista dal legislatore nel codice civile appartiene solo ed esclusivamente alle società di capitali e non vi è all'interno della normativa speciale in esame alcun richiamo o riferimento relativo alla disciplina dei conferimenti e del capitale proprio delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata²⁸³.

In altri termini, la limitazione di responsabilità scaturente dalle due fattispecie può essere ottenuta distintamente sia attraverso la personificazione come per le società, sia attraverso la creazione di un patrimonio separato destinato ad uno scopo.

Si precisa altresì che il conferimento costituente il fondo patrimoniale nella rete non deve essere erogato obbligatoriamente in misura proporzionale alla partecipazione dell'impresa o alla sua dimensione ma viene fissato pattiziamente dalle parti non applicando a tal fine le norme del codice civile relative alla proporzionalità dei conferimenti dettate in tema di società di capitali.

La scelta di istituire o meno un fondo patrimoniale è rimessa alla volontà delle parti. Tuttavia tale facoltà (e non obbligo) rappresenta una mera questione più teorica che

²⁸³ In caso di conferimenti diversi dal denaro, ad esempio, è richiesto di indicare semplicemente l'ammontare del valore del conferimento e i criteri utilizzati ai fini della determinazione della stima, non essendovi alcuna imposizione circa l'applicazione della procedura di valutazione di cui agli articoli 2343 cc e 2465 cc.

Ai fini della fissazione del valore del conferimento, è rimessa all'autonomia delle parti la determinazione dei criteri valutativi.

Per evitare qualsiasi tipo di contrasto che possa pregiudicare l'attività di impresa, pertanto si ritiene opportuno regolamentare tutti i criteri da utilizzare per la stima dei conferimenti in natura ed eventuali modalità di recesso con contestuale restituzione del conferimento o diversamente prevenendo l'ultrattività del conferimento anche in caso di recesso già in sede di contrattazione. Sul punto vedi P. BUTTURINI, *Il fondo patrimoniale della rete di imprese tra interessi delle imprese aderenti e tutela dei creditori*, in *Contr. e Impr.*, 2015, p. 744 ss. Secondo il quale «Una previsione contrattuale che imponga una valutazione dei beni (o dei servizi) apportati, ad esempio mutuando le regole relative ai conferimenti in natura nella s.r.l. (imponendo, quindi, l'attestazione del relativo valore mediante una relazione giurata di un revisore legale), oltre che razionalmente opportuna, potrebbe, pertanto, fungere in concreto da incentivo alla conclusione di rapporti contrattuali che, direttamente o indirettamente, comportino una concessione di credito alla rete».

pratica: si ritiene infatti difficile pensare sia che un obiettivo possa essere raggiunto senza alcuno sforzo economico sia che, se dal vincolo reale di destinazione ne deriva una separazione patrimoniale, generando all'uopo un problema di tutela del credito, i partecipanti alla rete decidano di agire rischiando il proprio patrimonio personale sottoponendosi al rischio dell'aggressione del ceto creditorio.

In tal modo viene migliorata la posizione delle imprese aderenti incentivate a tali condizioni a scegliere di costituire il fondo.

Tale facoltà e non obbligo è stata frutto della scelta legislativa di ammettere anche forme semplificate di rete di imprese finalizzate al solo scambio di informazioni o collaborazioni ritenendo in tali casi non necessaria la costituzione di un fondo patrimoniale comune.

La costituzione di un fondo comune simboleggia la serietà dell'impegno preso e la stabilità delle relazioni tra esse intercorrenti e tende quindi ad operare anche sul piano dell'immagine che la rete offre ai terzi, potendosi ritenere che una sua adeguata patrimonializzazione probabilmente agevolerà la creazione di rapporti contrattuali con i terzi ove necessari in relazione al programma di rete dimostrando che le imprese aderenti sono per prime effettivamente disposte ad investire nel progetto oltre che finalizzato a rendere più efficace lo svolgimento dell'attività della rete evitando in tal modo le periodiche contribuzioni a cui sono tenuti i partecipanti ad un consorzio correlandosi quindi con esigenze di funzionamento della rete stessa²⁸⁴.

È opportuno infine rilevare come la costituzione di un fondo sia vantaggiosa anche da un punto di vista fiscale in quanto viene detassata la quota parte di utili destinati al fondo comune o agli investimenti, entro il successivo esercizio, indicati nel programma comune di rete.

Non si tratta di una esenzione bensì di una sospensione²⁸⁵ destinata a decadere nel caso in cui una delle imprese partecipanti alla rete decida di esercitare il diritto di recesso anticipato.

²⁸⁴ Sul punto vedi anche P. BUTTURINI, *Il fondo patrimoniale della rete di imprese tra interessi delle imprese aderenti e tutela dei creditori*, op. cit., p. 747.

²⁸⁵ Sull'esenzione di imposta delle riserve, per approfondire, F. TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario, parte speciale*, nona edizione, Utet, Milano, 2012, p. 85 ss.

Diversamente, la detassazione permane fino a quando il contratto non giunge alla scadenza prefissata all'interno di esso, il programma venga realizzato e che la riserva degli utili²⁸⁶ impiegata per soddisfare interessi diversi rispetto alla copertura delle perdite di esercizio²⁸⁷.

Per il caso in cui venga utilizzata solo una parte degli utili in sospensione di imposta accantonati, viene meno l'agevolazione eccetto per il caso in cui la rete dimostri la propria mancanza di responsabilità.

Se ciò viene dimostrato, si procederà con la rideterminazione dell'agevolazione e questa concorrerà alla formazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta seguente e a quello in cui è avvenuto l'accantonamento delle somme non utilizzate.

²⁸⁶ Sul concetto di utile si veda L. GENGHINI e P. SIMONETTI, *Le società di capitali e le cooperative*, Cedam, Milano, 2015, p. 674 ss.

²⁸⁷ Sul concetto di utili di esercizio, L. GENGHINI e P. SIMONETTI, *Le società di capitali e le cooperative*, op. cit., p. 655 ss.

Capitolo IV

I PROFILI DI RESPONSABILITA' NELLA RETE

SOMMARIO: 4.1 Gli obblighi e i diritti dei contraenti. - 4.2 I rimedi in caso di mancato adempimento da parte dei contraenti- 4.3 Analisi della responsabilità a carico delle parti contraenti nei confronti dei terzi. - 4.3.1 Segue: analisi della responsabilità in presenza o in assenza di soggettività giuridica. - 4.3.1.1 Segue: la responsabilità dell'organo comune.

4.1 La *governance* rimessa all'autonomia delle parti dalla norma di legge, caratterizzante il contratto di rete, influenza l'assetto degli obblighi e diritti assunti da ciascun aderente alla rete stessa, (lett. c) dell'art.4 ter della legge n. 33 del 2009), rendendo l'istituto elastico e quindi impiegabile in base a diverse modalità di attuazione relativamente all'aspetto della responsabilità. In sede di autonomia contrattuale, i retisti possono concordare che gli obblighi siano limitati sotto alcuni profili ovvero che i medesimi siano estesi e in grado di coinvolgere, in modo più pregnante, le imprese retiste, comportando un significativo coinvolgimento ed integrazione tra le stesse.

Il programma di rete ha lo scopo di definire la gestione dei rapporti interni alla rete stessa, indicando in modo dettagliato gli aspetti più salienti della collaborazione tra gli imprenditori partecipanti, con la specificazione dei diritti e degli obblighi di ciascuna impresa aderente. L'assetto di diritti e obblighi e la modalità di azione saranno determinati in relazione agli obiettivi strategici che si intendono perseguire con il programma di rete, nonché in rapporto alle concrete esigenze delle singole imprese.

Con la definizione del programma comune, quindi, le parti contraenti determinano quali diritti si riconoscono e quali obblighi assumono con la costituzione della rete.

Relativamente agli obblighi assunti dai retisti, invero il comma 4-ter, dopo aver enunciato che con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, afferma come, in generale «a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad

esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa». Un'ulteriore specificazione relativa agli obblighi assunti si rinviene nella lett. c) dove si sancisce che uno dei contenuti necessari del contratto di rete sia costituito dalla «definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante [...]».

Tale disposizione si riferisce agli obblighi assunti dagli aderenti l'uno verso gli altri ed eventualmente, nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, verso soltanto alcuni di essi, e si intendono quelli strettamente connessi allo scopo di accrescimento individuale e collettivo come contenuto tipico da perseguire con il contratto di rete, quindi consistere nello scambio di informazioni e in quello dello scambio di prestazioni, nonché di competitività sul mercato.

Tali obblighi potranno avere contenuto sia positivo che negativo, configurarsi in un *dare* o in un *facere*, essere ad esecuzione istantanea o prolungata sia continuativa che periodica, con oggetto variabile, seppur suscettibile comunque di una valutazione economica, quindi, oltre il denaro, vi possono essere singoli beni e merci, l'impiego di mezzi di trasporto, la creazione e tutela di segni distintivi, quali il marchio e la messa in rete di informazioni relative allo sviluppo di un programma di ricerca, strumenti pubblicitari e selezione del personale.

Circa gli obblighi dei partecipanti, la norma prevede sempre all'art. 4 lett. c) l. 33/2009, limitatamente al caso in cui con il contratto sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune che lo stesso debba indicare «la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo».

Riguardo alla fase costitutiva del rapporto di rete, possono evidenziarsi obblighi ed eventuali responsabilità delle parti inerenti allo svolgimento delle trattative preliminari al perfezionamento del contratto, quale il dovere di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., che investono l'interesse alla protezione dei valori e dei segreti industriali delle imprese aderenti²⁸⁸.

²⁸⁸ Per un approfondimento, L. BENCINI, *La responsabilità della rete di imprese*, in *Il contratto di rete di imprese*, cit., pp. 192 ss.

Alcuni obblighi possono essere imposti alle parti alle imprese partecipanti alla rete, nell'evenienza in cui le stesse operino nello stesso settore ovvero in settori complementari, mediante la stipulazione di un patto di non reciproca concorrenza all'interno della rete. Tale aspetto viene in considerazione nel caso in cui il contenuto delle prestazioni oggetto del programma di rete consista a titolo esemplificativo nella creazione e tutela di un marchio comune, nello sviluppo di attività di ricerca ed elaborazione di tecniche di produzione e di informazioni.

L'art. 2596 c.c., sancisce che il patto che limita la concorrenza non può eccedere la durata di cinque anni, e che, comunque, seppur la durata del patto non sia determinata o sia stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto sia valido per la durata di un quinquennio, operando la sostituzione automatica della clausola inserita con quella legale.

In base alle Linee Guida per i contratti di rete del Marzo 2012²⁸⁹, si ritiene che tale disciplina relativa ai limiti pattizi alla concorrenza sia applicabile anche nel caso in cui il patto di non concorrenza sia inserito in un contratto di rete; quindi, seppur in linea di principio, il contratto di rete sia necessariamente un contratto di durata, destinato a produrre i suoi effetti nel tempo, soddisfacendo al contempo anche l'esigenza della rete di avere una durata minima commisurata e compatibile con la complessità del programma da perseguire, il limite massimo di durata, può desumersi dalle norme poste dall'ordinamento a tutela della concorrenza.

Si può menzionare anche l'obbligo di riservatezza nel senso che le imprese devono impegnarsi a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto di rete, a terzi rispetto alla rete, notizie ed informazioni riservate di cui sono venute a conoscenza nell'ambito della gestione dei rapporti di rete, né ad utilizzarle per scopi estranei al contatto di rete.

Nell'ambito del contratto di rete può configurarsi, in relazione alla separazione tra la fase di programmazione dell'attività, elaborata al momento della conclusione del contratto, ed la fase successiva, concernente l'attuazione della programmazione stessa, una distinzione tra quegli obblighi dei retisti sorti direttamente dal contratto di rete, quindi con contenuto

²⁸⁹ Le Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012, cit., pp. 44 ss.

determinato o determinabile al momento della stipulazione, ed obblighi che invece saranno definiti dall'organo comune, se presente, nell'esercizio della sua attività interna di coordinamento, nonché da esigenze sorte dall'attività contrattuale con i terzi²⁹⁰.

Parte della dottrina evidenzia infatti come dal contratto di rete sorgano due tipologie di obblighi, da un lato, c.d. obblighi di prestazione che comprendono gli adempimenti che ogni singolo contraente si obbliga ad eseguire in esecuzione del contratto nello svolgimento delle attività comuni. A titolo esemplificativo, il contratto di rete che disciplina una attività di ricerca può definire le modalità mediante le quali ciascuna impresa debba impiegare le proprie risorse materiali ed immateriali o, ancora, il contratto di rete che abbia ad oggetto la commercializzazione di beni prodotti dalle singole imprese aderenti, può definirne le modalità di produzione.

Agli obblighi di prestazione può ricondursi anche il caso del contratto di rete avente lo scopo di coordinamento tra le imprese aderenti nella conduzione di un'attività produttiva o distributiva²⁹¹.

Gli obblighi di prestazione possono consistere anche nella previsione, tramite il ricorso a contratti plurilaterali, dell'obbligo di rispetto di *standard* nello svolgimento dell'attività produttiva e distributiva. In questo contesto, possono essere previste anche obbligazioni aventi la fonte nel contratto di rete coinvolgendo solo taluni contraenti, come quando il contratto di rete abbia ad oggetto l'obbligo di effettuare una prestazione periodica consistente nella consegna di una determinata merce da una impresa ad un'altra o assegni l'obbligo di esercitare una funzione di controllo²⁹².

Dall'altro lato vi sono i c.d. obblighi di protezione, che, seppur non perseguano direttamente lo scopo di accrescere la capacità innovativa e competitività della rete sul mercato in base al programma comune, consistono in tutte quelle attività che contribuiscono a realizzare le condizioni ambientali atte a favorire una migliore realizzazione del contratto di rete, riguardanti principalmente il livello di informazione,

²⁹⁰ F. CAFAGGI e M. GOBBATO, *Rischio e responsabilità nella rete*, in *Il contratto di rete. Commentario*, cit., p. 91 ss.

²⁹¹ F. CAFAGGI e M. GOBBATO, *Rischio e responsabilità nella rete*, op. cit., p. 91 ss.

²⁹² F. CAFAGGI e M. GOBBATO, *Rischio e responsabilità nella rete*, op. cit., p. 91 ss.

non concorrenza ed ambiente confidenziale interno alla rete²⁹³, comprendente anche la lealtà e la cooperazione tra i partecipanti²⁹⁴.

Gli obblighi di protezione, quindi, in generale non si riferiscano direttamente all'interesse creditorio, essendo invece correlati all'oggetto dello stesso, conformemente agli artt. 1175,1337, 1366 e 1375 c.c., che impone a debitore e creditore di comportarsi secondo regole di correttezza e buona fede quando esercitano una attività in comune al fine di incentivare le relazioni fiduciarie in base al principio di reciprocità²⁹⁵.

4.2 Particolarmente interesse suscita il profilo relativo alla responsabilità della quale possa essere chiamata a rispondere l'impresa aderente alla rete nel caso in cui risulti inadempiente rispetto agli obblighi pattuiti gravanti su di essa e derivanti dall'appartenenza alla rete stessa, quindi degli impegni assunti nei confronti delle altre imprese aderenti.

Parte della dottrina ha evidenziato come la disciplina del contratto di rete non ricomprenda disposizioni dirette a tutelare nello specifico le imprese partecipanti alla rete nel caso di violazione degli obblighi assunti reciprocamente dagli stessi²⁹⁶.

In relazione agli obblighi derivanti dall'appartenenza al contratto di rete, si può prospettare la possibilità di considerare il contratto di rete stesso quale strumento di allocazione dei rischi relativi all'attività ovvero, in modo più limitato, ad una prestazione facente parte della filiera dei soggetti retisti. La ripartizione del rischio dell'inadempimento di una delle parti, può essere regolato, infatti, direttamente dal

²⁹³ Sull'importanza della gestione confidenziale delle informazioni e comunicazione, anche se riguardante in modo specifico gli obblighi di esclusiva in ambito consortile, G. VOLPE PUTZOLU, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Tratt. di dir. comm. e di dir. pubbl. dell' econ.*, diretto da F. Galgano, IV, Cedam, Padova, 1981, p. 367 ss.; G. MARASÀ, *Contratti associativi e impresa. Attualità e prospettive*, Cedam, Padova, 1995, p.105 ss.

²⁹⁴ D. GALLO, *Il contratto di rete e l'organo comune: governance e profili di responsabilità*, in *La resp. civ.*, 2012, p. 8 ss.; possono ricavarsi obblighi specifici in materia di gestione confidenziale delle informazioni che vengono scambiate nell'ambito della rete, che garantiscono a tutti gli aderenti uguaglianza nelle condizioni di accesso alle informazioni, sia nella fase genetica, che in quella funzionale del rapporto, sul punto vd. A. MUSSO, *Reti contrattuali fra imprese e trasferimento della conoscenza innovativa*, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 177 ss.

²⁹⁵ C. CASTRONOVO, voce *Obblighi di protezione*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXI, 1990, p. 1 ss.

²⁹⁶ F. MACARIO, *Contratti di rete e modalità di partecipazione. I rapporti interni fra responsabilità e conflitti d'interesse*, in AA.VV., *Riflessioni sul contratto di rete. Profili privatistici e fiscali*, a cura di A. Genovese, Collana: Quaderni di diritto privato europeo, Editore Cacucci, Bari, 2013, p. 20.

legislatore ovvero mediante l’inserimento nel contratto di clausole che distribuiscano convenzionalmente il rischio tra i contraenti, definendone *ex ante* a titolo esemplificativo la modalità di gestione del medesimo o selezionando i rimedi esperibili in base ad una gerarchia o clausole di rinegoziazione, con finalità *favor negotii*, allo scopo di scongiurare che l’inadempimento provochi lo scioglimento della rete²⁹⁷.

La previsione di clausole di rinegoziazione della prestazione della parte inadempiente, infatti, in ossequio al principio del *favor contractus*, sono efficaci ed utili al mantenimento del rapporto sia pure a diverse condizioni, appunto, “rinegoziate”, ma comunque aderenti alla nuova situazione non prevista o non compiutamente regolata al momento della conclusione del contratto²⁹⁸.

In base a questa prospettiva, quindi impiegare lo strumento della rete per la distribuzione dei rischi supera il tema della responsabilità per investire quello della modalità di gestione da parte delle imprese del rischio imprenditoriale ovvero dell’insieme dei rischi che ogni impresa partecipante sopporta per il perseguimento dello scopo comune²⁹⁹.

Se si accoglie l’orientamento che ricomprende comunque il contratto di rete tra i contratti con comunione di scopo³⁰⁰, anche alla luce di quanto esposto nella lett. d) del punto 2 del comma 4-ter della legge 33/2009, in cui si dice che resta ferma «in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo», si può affermare che in caso di

²⁹⁷ La rinegoziazione degli obblighi contrattuali, si ritiene applicabile ai contratti plurilaterali, in virtù del principio di proporzionalità che è ispirato dai valori costituzionali dell’eguaglianza, della solidarietà e della ragionevolezza, nonché dal principio a carattere privatistico secondo cui i contraenti avvantaggiati non possono approfittare da una situazione non prevista di squilibrio contrattuale, in considerazione anche della clausola generale di buona fede, di cui all’art. 1375 c.c.; per un approfondimento, T. MAUCERI, *Sopravvenienze perturbative e rinegoziazione del contratto*, in *Eur. dir. priv.*, 2007, 4, p. 1095 ss.; P. PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, 2, p. 339 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli-Roma, 2006, p. 383 ss.

²⁹⁸ L. BENCINI, *La responsabilità della rete di imprese*, cit., p. 196 ss.; G. GUZZARDI, *Cooperazione imprenditoriale e contratto di rete*, Cedam, Padova, 2015, p. 100 ss.

²⁹⁹ Sull’argomento, F. CAFAGGI e M. GOBBATO, *Rischio e responsabilità nella rete*, cit., p. 95; gli autori, a titolo esemplificativo, prevedono la possibilità che nel contratto istitutivo delle rete possa essere previsto convenzionalmente che il costo della mancata consegna, sopravvenuta impossibilità non imputabile, di una componente per la produzione finale di un bene che la rete si sia impegnata a produrre per un terzo, venga ripartito convenzionalmente tra i contraenti senza provocare, ove vi fossero i presupposti, lo scioglimento della rete.

³⁰⁰ A. CAPRARA, *Le “modificazioni soggettive” del contratto di rete: spunti di riflessione*, in *Contr. impr.*, 6, 2013, p. 1381 ss.

mancato adempimento degli obblighi imposti dal contratto di rete, trovino applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto plurilaterale con comunione di scopo³⁰¹.

Invero, il contratto di rete viene comunemente classificato dalla dottrina formatasi in materia di rete, come un contratto plurilaterale con comunione di scopo, a struttura aperta, con effetti di tipo obbligatorio³⁰².

A fronte, quindi, di un inadempimento qualificabile come di non scarsa importanza, le altre imprese aderenti alla rete, conformemente alle regole codicistiche, chiederanno che il contratto sia risolto limitatamente alla posizione dell'impresa inadempiente; a questo punto, si tratterà di accertare se, ai sensi dell'art. 1459 c.c., «l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale»³⁰³.

Se, alla luce del caso concreto, assume rilevanza l'inadempimento di una singola impresa aderente, le altre imprese facenti parte della rete, possono chiedere la risoluzione dell'intero contratto limitatamente nei confronti dell'impresa inadempiente, oltre al risarcimento del danno che possa esserne derivato, nonché l'attivazione dei rimedi restitutori.

³⁰¹ La finalità della disciplina sul contratto di rete è favorire la costituzione di forme aggregative tra imprese, quindi, parte della dottrina, seppur considerando possibile una connotazione bilaterale, non la considera auspicabile, in quanto una rete a struttura bilaterale ingenera l'idea di una rete fragile, difficilmente duratura, poiché la defezione di una delle parti, ad esempio per l'esercizio del diritto di recesso o per crisi di una delle due imprese, potrebbe condurre allo scioglimento dell'intero contratto di rete, laddove invece in un contratto plurilaterale lo scioglimento unilaterale, del singolo rapporto non conduce, di regola, allo scioglimento dell'intero contratto, almeno fino al conseguimento degli obiettivi strategici prefissati; per un approfondimento, D'AURIA, *Dal concetto di rete di imprese al contratto di rete*, cit., p. 23; S. ROSSI, *Profili soggettivi del contratto di rete e modalità di adesione dei nuovi partecipanti*, in AAVV, *Il contratto di rete, un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di F. Briolini, L. Cariota e M. Gambini, Napoli, 2013, p.102.

³⁰² V. CUFFARO, *Contratti di impresa e contratti tra imprese*, in *Corr. Mer.*, 2010, p. 7 ss.; A. GENTILI, *Il contratto di rete dopo la L. n. 122 del 2010*, cit., p. 617; R. SANTAGATA, *Il "contratto di rete" fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, cit., p. 323 ss.; M. MALTONI, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui al L. n. 122/2010*, cit., p. 64 ss.; G. D. MOSCO, *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, cit., p. 839 ss.; G. VILLA, *Reti di imprese e contratto plurilaterale*, cit., p. 951 ss.; G. GUZZARDI, *Note preliminari allo studio del contratto di rete*, in *Contr. impr.*, 2013, 2, p. 501 ss.; V. DONATIVI, *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, in *Le società*, 2011, p. 1440.

³⁰³ P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p.99 ss.

In forza però di un principio che in linea generale opera nell'ambito dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, argomentando dagli artt. 1420, 1446, 1459, 1466 c.c., il venir meno di un contraente non determina lo scioglimento dell'intero rapporto contrattuale, se la sua partecipazione non debba reputarsi essenziale per il raggiungimento dello scopo, conformemente al principio di conservazione dei negozi giuridici³⁰⁴, che opera indipendentemente dalla causa dello scioglimento parziale del rapporto contrattuale, per cui anche in caso di risoluzione³⁰⁵.

Se, invece, la prestazione mancata sia da considerarsi, secondo le circostanze, essenziale, le imprese non inadempienti, chiesto formalmente invano l'esatto adempimento, possono chiedere la risoluzione dell'intero contratto, insieme al risarcimento del danno a carico dell'impresa retista responsabile dell'inadempimento. Qualora sia previsto espressamente da apposita clausola inserita nel contratto, nell'ambito dell'autonomia contrattuale rimessa alle imprese retiste adempienti, queste ultime possono escludere l'impresa inadempiente.

In relazione alla preminenza dell'elemento fiduciario caratterizzante le reti di impresa, l'esclusione dell'impresa inadempiente è il rimedio adottabile quando la stessa abbia posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto ovvero si trovi in posizione tale da rendere incompatibile la sua permanenza nella rete, conformemente alla previsione di cui agli artt. 2286 e 2533 c.c.³⁰⁶

Parte della dottrina evidenzia come possano individuarsi quali indici di essenzialità della prestazione nel contratto di rete il grado di interdipendenza e di complementarità della prestazione rimasta inadempita rispetto alle altre prestazioni, la fungibilità della stessa in relazione alle alternative disponibili nel mercato, nonché la sua centralità nell'ambito del comune programma di rete³⁰⁷.

³⁰⁴ F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, II, 2 ed., Cedam, Padova, 2010, p. 306, *sub. nota* 16; G. SICCHIERO, *La risoluzione per inadempimento (artt. 1453-1459 c.c.)*, in *Comm. cod. civ.*, Milano, Giuffrè, diretto da P. Schlesinger e F. D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2007, p.789 ss.

³⁰⁵ P. IAMICELI, *Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, cit., 2009, p. 83 ss.

³⁰⁶ P. BENAZZO, *I diritti di voice e di exit nei contratti di rete «riconosciuti»*, in *Riv. soc.*, 2012, 4, p. 678 ss.; M. N. IANNACCONE, *La partecipazione al contratto di rete*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa*, Atti del Convegno di Roma, 25 Novembre 2011, Quaderni della Fondazione Nazionale Notariato, Milano, 2012, p. 27 ss.

³⁰⁷ *Cfr.* R. FRANCO, *Il contratto di rete: tra attività e responsabilità (per inadempimento)*, in *Vita Not.*, 2012, p. 1048 ss.

L'eventuale giudizio sull'importanza dell'inadempimento può essere evitato mediante l'inserimento nel contratto di rete di una clausola risolutiva espressa con la quale le imprese pattuiscono che all'inadempimento di determinate obbligazioni consegua la risoluzione automatica del vincolo contrattuale con la singola impresa inadempiente, fino alla risoluzione dell'intero contratto³⁰⁸.

Riconducendo il contratto di rete ai contratti plurilaterali con comunione di scopo, l'aspetto della gravità dell'inadempimento deve essere valutato facendo assumere rilevanza preminente all'interesse collettivo legato al perseguimento dello scopo comune che, in base alla finalità del contratto di rete, rappresentando la sintesi di una pluralità di interessi individuali posti in una relazione di identità e strumentalità reciproche, da ritenere prevalente rispetto all'interesse del singolo³⁰⁹.

Nell'ambito del contratto di rete, quindi un inadempimento che appare come irrilevante in un rapporto bilaterale, diverrebbe di non scarsa importanza se ricondotto ad impresa retista, in quanto in grado di minare il vincolo fiduciario che lega necessariamente le imprese aderenti tra loro³¹⁰. Costituendo la reciproca collaborazione e fiducia, elementi essenziali nell'ambito dei contratti di durata con comunione di scopo, altre ipotesi che possono legittimare l'esclusione potrebbero essere l'apertura di procedure concorsuali a carico di un partecipante o la perdita del requisito soggettivo di impresa previsto dalla legge per aderire alla rete. Si porrà in questo caso l'alternativa se la decisione sull'esclusione sia da adottare all'unanimità ovvero a maggioranza o ancora se sia riservata all'organo comune quando ricorrono le cause di esclusione eventualmente indicate nel contratto di rete nell'esercizio dell'autonomia negoziale.

Proprio sulla base del profilo aziendalistico, parte della dottrina³¹¹ evidenzia come i rapporti relazionali si fondino sulla "fiducia" tra i componenti della rete, tanto che la

³⁰⁸ A. DI MAJO, *Contratto e reti. Le tutele*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, 2009, p. 268 ss.

³⁰⁹ G. PERONE, *L'interesse consortile*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 9 ss.

³¹⁰ G. VILLA, *Reti di imprese e contratto plurilaterale*, cit., p. 963. In generale in tema di contratti plurilaterali, S. MAIORCA, voce *Contratto plurilaterale*, in *Enc. giur. dir.*, Treccani, IX, Roma, 1988, p. 22; T. ASCARELLI, *Studi in tema di contratti*, Giuffrè, Milano, 1952, p. 114; F. MESSINEO, voce *Contratto plurilaterale e contratto associativo*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, Milano, 1962, X, p. 15.

³¹¹ T. ARRIGO e T. TASSONI, *Contratto di rete e riposizionamento delle PMI: una lettura coordinata degli aspetti civilistici e fiscali*, in *Rivista Piccola Impresa/Small Business* - n. 1, 2016, p. 112, i quali aggiungono che «Con il modello "confidenziale relazionale" si spiega anche il profilo patrimoniale: il

conseguenza in ambito giuridico sia che ogni retista sia un “fiduciario” dell’interesse collettivo e gli altri contraenti siano i beneficiari delle sue obbligazioni fiduciarie.

Nella realtà contrattuale della rete appare difficilmente configurabile una risoluzione integrale del contratto, potendo presentare aspetti problematici, principalmente sotto il profilo del ripristino dello *status quo ante*. Invero, nella maggior parte dei casi, i “conferimenti” degli aderenti alla rete, consistono in prestazioni intrinsecamente immateriali, quali lo scambio di informazioni, di dati, di *know how*, di progetti e prestazioni di natura industriale, commerciale e tecnologica.

Sotto il profilo risarcitorio, inoltre, essendo i conferimenti di ciascuna impresa condivisi con le altre imprese aderenti alla rete, finiscono per perdere la propria individualità, nonché il valore posseduto al tempo del conferimento, rendendo di conseguenza difficoltoso l’accertamento del danno subito da ciascun aderente.

Considerando quindi che il contratto di rete si contraddistingue per la finalità di preservare ed accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività delle imprese aderenti, creandosi necessariamente numerosi rapporti interdipendenti tra le stesse, nonché investimenti specifici finalizzati a tale obiettivo, è da ritenersi preferibile orientarsi su rimedi di allocazione del rischio di inadempimento che mantengano in vita il contratto di rete piuttosto che puntare su quelli di tipo risolutorio³¹². A tal fine, può auspicarsi quale rimedio idoneo ad impedire che ad una mancata esecuzione di una singola prestazione segua il rifiuto di eseguire la prestazione dovuta anche da parte degli altri contraenti, l’esclusione dell’eccezione di inadempimento, che nell’ambito di un contratto di rete, in forza dell’art. 1460, comma 2, c.c. appare la logica

fondo patrimoniale comune è formato dalla somma di tutti gli accantonamenti dei singoli retisti che hanno compiuto così una “auto-destinazione patrimoniale” (simile alle figure codicistiche del fondo patrimoniale nell’interesse della famiglia ex art. 167 e del vincolo di destinazione su beni immobili ex art. 2645 ter); l’eventuale organo comune in quanto mancante di titolarità sul fondo è solo un gestore. Sotto il profilo della fiducia in senso giuridico, in definitiva, si affievoliscono le differenze tra “reti-contratto” e “reti-soggetto».

³¹² M. GOBBATO, *Allocazione del rischio da inadempimento nelle reti di imprese e nel contratto di rete: problemi e prospettive in un’ottica giuridico-economica*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco, cit., p. 267.

conseguenza della prevalenza dell'interesse collettivo su quello individuale dei singoli partecipanti³¹³.

I costi derivanti dall'inadempimento o impossibilità sopravvenuta della prestazione di alcuni aderenti alla rete, possono essere ridistribuiti all'interno della rete stessa, prevedendo già al momento della stipula del contratto, l'inserimento di clausole di adeguamento automatico del contratto che operino nelle ipotesi di sopravvenienze ovvero di eventuali inadempienze, nonché di clausole che determinino *ex ante* quali siano le conseguenze ed i rimedi predisposti, in caso di insuccesso dell'obbligo di rinegoziazione, quali, a titolo esemplificativo, che il contratto resti comunque vincolante nei termini originariamente convenuti o che la revisione venga eseguita da un arbitro ovvero che il contratto si risolva senz'altro³¹⁴.

Parte della dottrina, ritiene che nell'ambito della cooperazione reticolare, in assenza di specifica previsione contrattuale, sia preferibile far prevalere rimedi risolutori rispetto a quelli previsti in materia societaria, quale l'esclusione, in particolar modo se trattasi di cd. reti - contratto, prive di soggettività giuridica³¹⁵.

Si auspica quindi che in sede di predisposizione del contratto di rete siano previsti meccanismi di gestione delle crisi verificatesi all'interno della rete da inadempimenti degli aderenti, attraverso l'indicazione nel contratto di specifiche ipotesi di recesso, conformemente alla previsione di cui alla lett. d), dell'art. 3, comma 4-ter, della legge in parola, relativo alla durata del contratto, ove viene contemplata la possibilità di pattuire, cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto³¹⁶. È altresì auspicabile la predisposizione di specifiche cause di esclusione

³¹³ F. CAFAGGI e M. GOBBATO, *Rischio e responsabilità nella rete*, cit., p. 107; sulla circostanza che il rimedio dell'eccezione d'inadempimento possa trovare applicazione nei contratti plurilaterali, R. FRANCESCHELLI, *Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, cit., p. 103 ss.; F. MESSINEO, voce *Contratto plurilaterale e contratto associativo*, cit., p. 159, con la precisazione che sarebbe ammissibile solo con l'unanimità dei consensi, cfr. S. MAIORCA, voce *Contratto plurilaterale*, cit., p. 24 ss.

³¹⁴ Per un approfondimento, M. BARCELLONA e M. R. MAUGERI, *Il mutamento di circostanze e l'obbligo di rinegoziazione*, in *Manuale di diritto privato europeo*, a cura di C. Castronovo e S. Mazzamuto, vol. II, Giuffrè, Milano, 2007, p. 521 ss.; F. MACARIO, *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 63 ss.

³¹⁵ G. GUZZARDI, *Cooperazione imprenditoriale e contratto di rete*, cit., p. 97 ss.; F. CIRIANNI, *Il contratto di rete*, in *Notariato*, 2010, p. 448.

³¹⁶ Sul punto, M. N. IANNAACONE, *La partecipazione al contratto di rete*, cit., p. 27 ss.; M. MALTONI, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui al L. n. 122/2010*, cit., p. 73.

dell'imprenditore inadempiente, in quanto nei contratti plurilaterali di durata di tipo associativo, funge da contrappeso al diritto di recesso la giusta soluzione all'esigenza di coesione tra i contraenti³¹⁷.

Si può auspicare altresì la previsione di clausole penali operanti nel caso di inadempimenti più gravi in grado di comporre la lite agevolmente e celermente, provocando l'uscita del soggetto non più gradito dalla rete, nonché al fine di ottenere il risarcimento del danno cagionato.

4.3 Nei casi in cui la rete preveda attività consistenti esclusivamente in relazioni interne tra le imprese aderenti, quali lo scambio di informazioni, collaborazioni, informazioni o servizi all'interno della rete stessa, l'esecuzione del relativo programma non esige necessariamente contatti rilevanti con terzi esterni ad essa, tanto da farla accostare ai consorzi con attività interna³¹⁸.

Nella maggioranza dei casi l'attuazione del programma di rete, consistendo essenzialmente in un'attività comune di natura commerciale, che implica necessariamente rapporti con i terzi estranei al contratto, impone di affrontare la problematica relativa alla responsabilità nell'ipotesi di inadempimento operato nei loro confronti da parte di una o più imprese retiste ovvero, se è stato istituito, da parte dell'organo comune incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del programma medesimo.

La riconduzione del contratto di rete allo schema del contratto plurilaterale con comunione di scopo, implica logicamente un possibile ampliamento delle pretese e, reciprocamente, delle responsabilità delle imprese retiste, corrispondendo invero ad una pluralità di parti e di comportamenti dedotti in obbligazione, anche una pluralità di creditori e di possibili soggetti danneggiati da un eventuale inadempimento³¹⁹.

³¹⁷ M. N. IANNACCONE, *La partecipazione al contratto di rete*, op. cit., p. 32 ss.

³¹⁸ L. BENCINI, *La responsabilità della rete di imprese*, cit., p. 206; M. GRANIERI, *Il contratto di rete: una soluzione in cerca di un problema?*, in *Contratti*, 2009, 10, p. 938; G. MARASÀ, *Contratti di rete e consorzi*, cit., p. 10.

L'analisi del profilo della responsabilità della rete nei confronti dei terzi esige una differenziazione in considerazione delle variegate ipotesi di tipologie contrattuali individuabili in base alla normativa attuale che, come esposto, assegna rilevanza all'autonomia contrattuale nell'esercizio della *governance* da attribuire al contratto di rete.

Partendo dall'ipotesi più elementare di rete, prive di fondo patrimoniale comune; distinguendo ulteriormente nell'ambito di questa categoria, quando il contratto di rete non contempli nemmeno l'istituzione dell'organo comune, non prevedendo il legislatore della rete alcuna disciplina *ad hoc*, il regime di responsabilità verso i terzi va ricondotto ai principi generali in materia di responsabilità contrattuale.

Nella fattispecie contrattuale di rete priva di fondo patrimoniale ed organo comune, nel caso in cui l'attuazione del programma comporti che ogni singolo imprenditore aderente alla rete possa contrarre obbligazioni direttamente con i terzi mediante la stipulazione di distinti contratti facenti capo quindi alle singole imprese, l'effetto giuridico sarà che in questi casi ciascun retista risponderà in via esclusiva dell'eventuale inadempimento dell'obbligazione assunta in nome e per conto proprio³²⁰.

Sebbene la disciplina sul contratto di rete preveda la possibilità di istituire l'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, dotato di poteri rappresentativi, non sussiste un obbligo di concludere contratti con i terzi unicamente tramite l'organo comune, potendo i terzi entrare in relazione direttamente con tutti i partecipanti alla rete ovvero soltanto con alcuni di essi, operanti per conto della rete. In tali ipotesi si configurano rapporti contrattuali di natura bilaterale, quale, a titolo esemplificativo, un contratto di appalto, subfornitura, compravendita, caratterizzati dalla presenza di una parte plurisoggettiva, con pluralità quindi di soggetti debitori, i retisti, coobbligati per un debito comune, nei confronti di una medesima ed unica controparte. In tale ipotesi, secondo i principi generali, di cui agli artt. 1292 e 1294 c.c., corroborati anche dalla giurisprudenza, si ritiene che i condebitori sono tenuti in solido, ove la legge non

³¹⁹ G. VILLA, *Reti di imprese e contratto plurilaterale*, cit., p. 944; ID., *Il coordinamento interimprenditoriale nella prospettiva del contratto plurilaterale*, in *Reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Giappichelli, Torino, 2009, p. 125.

³²⁰ D. GALLO, *Il contratto di rete e l'organo comune: governance e profili di responsabilità*, cit., pp. 6 ss.; F. CAFAGGI e C. FERRARI, *La responsabilità della rete verso i terzi*, cit., p. 123.

disponga altrimenti, trova applicazione la presunzione di solidarietà dell'obbligazione assunta unitariamente dalle imprese retiste coinvolte nella conclusione del contratto, per cui ciascuna di esse può essere chiamata ad eseguire la prestazione per l'intero³²¹.

In base ad una pronuncia della Suprema Corte, a Sez. Unite, seppur in materia di obbligazioni condominiali, si è andato affermando un orientamento diverso secondo cui il principio di solidarietà trovi applicazione soltanto nelle ipotesi di obbligazioni indivisibili per cui, qualora i retisti fossero obbligati alla medesima prestazione di natura divisibile, sarebbero tenuti a risponderne esclusivamente in proporzione delle rispettive quote. «Se invece l'obbligazione è divisibile, salvo che dalla legge (espressamente) sia considerata solidale, il principio della solidarietà (passiva) va temperato con quello della divisibilità stabilito dall'art. 1314 cod. civ., secondo cui se più sono i debitori ed è la stessa la causa dell'obbligazione, ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte. Poiché la solidarietà, spesso, viene ad essere la configurazione ex lege, nei rapporti esterni, di una obbligazione intrinsecamente parziaria, in difetto di configurazione normativa dell'obbligazione come solidale e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente, divisibile viene meno uno dei requisiti della solidarietà e la struttura parziaria dell'obbligazione prevale»³²².

Alla luce di questo orientamento, nell'ipotesi in cui la parte passiva del rapporto obbligatorio sia costituita da più soggetti, al fine di stabilire se vada applicata la solidarietà tra debitori, assume rilevanza la natura della prestazione, non essendo sufficienti a considerare provata la solidarietà passiva, la pluralità di debitori e l'identica causa dell'obbligazione. Invero, in base alla pronuncia della Suprema Corte, quando la prestazione è indivisibile per natura, la solidarietà discende dalle norme e dai principi, mentre se, invece è parziaria, ciò è sufficiente a configurare una pluralità di obbligazioni tra loro connesse. Da ciò si evince che la solidarietà richiede la contemporanea

³²¹ Cass. civ., 10 settembre 2007, n. 18939, in *Guida al dir.*, 2007, f. 44, p. 84; Cass., 6 marzo 2007, n. 5131, in *Foro pad.*, 2007, I, c. 281; Cass., 18 giugno 2001, n.8235, in *NGCC*, 2002, I, p. 380.

³²² Cass. civ., Sez. Un., 9 aprile 2008, n.9148, in *Giust. civ.*, 2008, 5, 1124; per un commento alla sentenza, A. DI MAJO, *Solidarietà o parziarietà nelle obbligazioni condominiali: l'eterno ritorno*, in *Corr. Giur.*, 2008, 6, p.773 ss. Conformi, *ex pluribus*, le più recenti, Cass. Civ., 09 giugno 2017, n.14530, in *www.studiolegale.leggitalia.it.*, 94; Cass., 11 agosto 2017, n. 20073, in *Arch. loc. Cond. Imm.*, 3, 2018, p. 324.

sussistenza dei tre elementi: la comunanza del debito tra la pluralità dei debitori; identica causa dell'obbligazione; la stessa prestazione che abbia carattere di indivisibilità. Il principio della solidarietà passiva deve essere, quindi, temperato con quello della divisibilità di cui all'art. 1314 c.c., secondo cui «se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e la obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte».

Applicando quanto appena esposto al contratto di rete, l'attuazione dell'oggetto del programma di rete può comportare che i terzi abbiano rapporti contrattuali direttamente con l'insieme delle imprese partecipanti, generando quindi rapporti contrattuali di natura plurisoggettiva. Qualora l'obbligazione sia stata assunta da una pluralità di imprese nei confronti di un'unica controparte, si versa nell'ipotesi di obbligazione soggettivamente complessa ovvero, nel caso specifico, di più soggetti coobbligati nei confronti di una medesima controparte contrattuale, in forza di una obbligazione caratterizzata dall'unicità della prestazione dovuta, avente una fonte comune (*eadem causa obligandi*)³²³.

Trovano quindi applicazione i principi relativi alla responsabilità contrattuale per obbligazioni plurisoggettive in considerazione del fatto che i soggetti inadempienti sono costituiti da una pluralità di imprese, per le quali non può trovare applicazione il beneficio proprio dell'autonomia patrimoniale perfetta, in quanto trattasi di rete priva di fondo comune.

Dovendo sempre avere riguardo alla tipologia di attività oggetto della rete, bisogna distinguere le obbligazioni soggettivamente complesse, non solo in base alla molteplice natura dell'attività delle imprese, consistente in obblighi di *dare*, di *facere*, di *non facere* o di *praestare*, ma anche alla natura dell'oggetto della prestazione, come divisibile ovvero indivisibile, rilevando anche la modalità di attuazione del rapporto obbligatorio in

³²³ Sulla categoria delle obbligazioni soggettivamente complesse, *ex pluribus*, U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, vol. XXIV, Milano 1991, p. 810 ss.; F. D. BUSNELLI, *Obbligazioni soggettivamente complesse*, in *Enc. dir.*, XXIX, 1979, p. 349 ss.; ID., voce *Obbligazioni, Obbligazioni divisibili, indivisibili e solidali*, in *Enc. giur. Treccani*, XXI, Roma, 1999, p. 333 ss.

questione, che può essere parziaria, congiunta o solidale. In base alla ricostruzione effettuata dalla dottrina, in base alla diversa combinazione dei criteri indicati, possono configurarsi quattro distinte figure di obbligazioni soggettivamente complesse: quelle con prestazione divisibile ad attuazione solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c.³²⁴, se si accoglie la teoria la quale, in parziale correzione dell'orientamento della Suprema Corte suesposto, afferma che presupposto della solidarietà passiva non può essere l'indivisibilità della prestazione, essendo sufficiente la pluralità di soggetti e l'unicità del titolo³²⁵, avendo la presunzione legale di solidarietà come presupposto non tanto l'indivisibilità dell'obbligazione, operando piuttosto proprio con riguardo alle obbligazioni divisibili, ponendo, nell'interesse del creditore, una regola presuntiva di disciplina rispetto a quella di attuazione parziaria. Si annoverano, inoltre, le soggettivamente complesse con prestazione indivisibile ad attuazione solidale ai sensi dell'art. 1316 c.c. ss., quelle caratterizzate da prestazione divisibile ad attuazione parziaria, in cui, ai sensi dell'art.1314 c.c., in base al quale ciascun creditore può pretendere per il soddisfacimento del credito che per la sua parte, mentre ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

Infine, vi sono le obbligazioni soggettivamente complesse con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta³²⁶.

Risulta più complesso, sotto il profilo della responsabilità patrimoniale la trattazione dei contratti di rete che hanno previsto l'istituzione di un fondo patrimoniale comune.

³²⁴ Circa la solidarietà come mezzo di attuazione di un'obbligazione soggettivamente complessa, F. D. BUSNELLI, *L'obbligazione soggettivamente complessa*, Giuffrè, Milano 1974, p. 53. *Contra*, A. DI MAJO, voce *Obbligazioni solidali (e indivisibili)*, in *Enc. dir.*, vol. XXIX, 1979, p. 317 ss. Per un approfondimento, C. MIRAGLIA, *Pluralità di debitori e solidarietà*, Napoli, 1984, p. 70; C. M. BIANCA, *Trattato Diritto Civile*, vol. IV, Giuffrè, Milano, p. 701.

³²⁵ F. GAMBINO, *Le obbligazioni solidali, parziarie, divisibili e indivisibili*, in *Trattato di diritto civile - Le Obbligazioni* - Vol. I, 2015, p. 579 ss.

³²⁶ Parte della dottrina individua una quinta subcategoria di obbligazioni quali quelle soggettivamente complesse caratterizzate da prestazione divisibile ad attuazione congiunta *ex art.* 1840 e 1854 c.c., vd. F. D. BUSNELLI, voce *Obbligazioni soggettivamente complesse*, cit., p. 342 ss.; C. M. BIANCA, *Trattato Diritto Civile*, op. cit., p. 770, afferma che tali obbligazioni, definite dall'autore "collettive" vanno ricondotte alla categoria delle obbligazioni indivisibili, seppur l'indivisibilità che si riscontra in esse assume un significato diverso rispetto a quella delle obbligazioni indivisibili in senso tecnico, nelle quali rileva l'indivisibilità della prestazione in parti separate, mentre le obbligazioni collettive si caratterizzano per l'inscindibilità degli adempimenti.

Nel caso in cui sia prevista solo la presenza del fondo patrimoniale, ma non dell'organo comune destinato a svolgere attività con i terzi, il legislatore della rete non ha indicato alcuna disciplina specifica in ordine al regime di responsabilità patrimoniale della rete, per cui si può affermare con certezza solo che in questi casi non possa trovare applicazione il regime di autonomia patrimoniale previsto per i soli contratti di rete dotati sia di fondo patrimoniale che di organo comune; se tale rete, pur avendo istituito il fondo patrimoniale, non ha acquistato la soggettività giuridica, il fondo è da ricondurre collettivamente ai partecipanti alla rete stessa, rispondendo quindi gli imprenditori "in proprio" per le obbligazioni assunte seppur con una quota ideale del fondo comune³²⁷.

Vi è poi da rilevare, nell'ottica del profilo della compatibilità del principio di relatività del contratto con i contesti reticolari, che nei fenomeni di aggregazione di imprese, nel caso in cui solo alcuni nodi della stessa abbiano stipulato contratti con i terzi, si può porre problema degli effetti prodotti, in caso di inadempimento, nei confronti di altri nodi formalmente estranei a quel rapporto, dovendo necessariamente prendere in considerazione non solo l'interesse della parte direttamente destinataria della prestazione, ma anche l'eventuale interesse delle altre imprese retiste che, non avendo avuto alcun rapporto contrattuale diretto possono subire un pregiudizio. Si può, in tal senso, giungere ad ammettere la legittimazione ad agire contro l'inadempimento anche di tali imprese delle imprese non direttamente destinatarie delle prestazione³²⁸.

Sotto altro aspetto, dal momento che il contratto di rete crea un legame giuridico tra tutte le imprese retiste, anche tra quelle tra cui non intercorre alcun rapporto obbligatorio diretto neanche pregresso, in quanto l'una non è tenuta ad alcuna prestazione nei confronti dell'altra, la valutazione della gravità di eventuali inadempimenti subiti dai terzi implica che vada preso in considerazione non solo l'interesse dell'impresa direttamente creditrice della prestazione ma anche gli interessi delle altre imprese, più nello specifico, l'interesse generale dell'intera rete. Si può notare infatti che inadempimenti rilevanti per la singola impresa direttamente creditrice, potrebbero invece

³²⁷ C. GRANELLI, *Il contratto di rete: prime applicazioni pratiche*, in *Contratti*, 2013, p. 8 ss.

³²⁸ C. CAMARDI, *Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa*, in *Contratti*, 2009, p. 934; M. ESPOSITO, *Il contratto di rete dopo il c.d. "Decreto Sviluppo*, in *Ricerche Giuridiche*, 1/2012, p. 103 ss.

risultare di scarsa importanza per l'intera rete, o viceversa. Invero, parte della dottrina afferma in proposito che la valutazione della gravità dell'inadempimento nell'ambito di un contratto di rete vada operata in modo difforme rispetto a quanto avviene nei contratti bilaterali di scambio, avendo in considerazione non l'interesse individuale di ciascuno dei partecipanti ma l'ulteriore ed autonomo interesse collettivo all'esecuzione del contratto di rete³²⁹.

Preme accennare brevemente in relazione ai profili della responsabilità extracontrattuale della rete priva di soggettività per danni cagionati ai terzi; quando il fatto illecito è da ritenersi imputabile ad una singola impresa, in base ai principi generali di cui all'art. 2043 c.c. sarà la sola a risponderne.

Nel caso in cui, invece l'illecito sia imputabile alle imprese retiste, collettivamente considerate, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, conformemente al disposto di cui all'art. 2555 c.c., salva la possibilità prevista per l'impresa che ha risarcito il danno, di agire in regresso contro ognuna delle altre, in proporzione alla gravità della rispettiva colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. La disciplina di cui all'art. 2055 c.c., che più imprese retiste abbiano concorso a cagionare un evento dannoso unitario nella sfera giuridica del terzo danneggiato, dovendo sussistere un'effettiva imputabilità dell'evento dannoso alle stesse, non anche che invece abbiano solo concorso alla medesima azione in egual misura. Il terzo danneggiato può quindi rivolgersi ad una sola delle imprese responsabili per chiedere l'intero risarcimento del danno, avendo la disciplina codicistica la funzione di fornire loro una protezione rafforzata, quale quella che si rinviene in materia di associazioni temporanee di impresa e *franchising*³³⁰.

4.3.1 La rete che non abbia optato per l'acquisto della soggettività giuridica non può configurarsi quale entità autonoma, per cui i rapporti contrattuali con i terzi fanno capo direttamente agli imprenditori aderenti alla rete; invero, il comma 4-ter, lett. e) stabilisce

³²⁹ F. CAFAGGI e M. GOBBATO, *Rischio e responsabilità nella rete*, cit., p. 96; G. VILLA, *Reti di imprese e contratto plurilaterale*, in *Giur. comm.*, 2010, I, p. 944.

³³⁰ Per un approfondimento, F. CAFAGGI e C. FERRARI, *La responsabilità della rete verso i terzi*, in AAVV, *Il contratto di rete*. A cura di F. Cafaggi, 2009, p. 139 ss.

che l'organo comune, se presente, agisce in rappresentanza della rete, quando la stessa abbia acquistato soggettività giuridica, mentre, nel caso di rete senza soggettività, agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto.

In presenza di una rete soggetto, la pluralità di imprese aderenti, sono rappresentate quindi unitariamente dall'organo comune, che, quale unico interlocutore nei confronti dei soggetti esterni alla rete ed in forza di mandato con rappresentanza³³¹, provvede a stipulare direttamente contratti con i terzi, in nome delle imprese aderenti alla rete, oltre che per loro conto. Nel caso di rete a rilevanza esterna dotata di soggettività, quindi l'attività negoziale con i terzi viene esercitata direttamente dalla rete in sé considerata quale soggetto di diritto, come autonomo centro di imputazione, attraverso il proprio organo comune, con l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2615 c.c., in quanto compatibile. La produzione degli effetti degli atti compiuti dall'organo nei confronti dei terzi contraenti viene gestito mediante le regole sulla rappresentanza³³².

Gli effetti degli atti negoziali posti in essere dall'organo comune saranno in questo caso imputati direttamente alle imprese di rete considerate nel loro complesso, quali mandanti, e si costituirà un unico rapporto contrattuale, caratterizzato dalla presenza di due parti contrattuali, da un lato, la rete-soggetto, dall'altro, il terzo contraente.

In questo caso, la rete costituisce un autonomo centro di imputazione di interessi diverso dai soggetti che la costituiscono, potendo assumere obbligazioni per conto proprio. Invero, in tale ipotesi nei rapporti con i terzi il contratto di rete si configura come entità unitaria, dotata di soggettività che pone in essere l'attività di esecuzione del contratto di rete in nome proprio.

Quando, invece il contratto di rete si presenta di fronte ai terzi nella veste della pluralità di imprese ad esso partecipanti e non come entità unitaria, l'organo comune, se presente in una rete priva della soggettività, agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, per cui le imprese aderenti saranno, in questo modo, direttamente responsabili dell'adempimento delle obbligazioni assunte attraverso la rete, producendosi

³³¹ F. CAFAGGI e C. FERRARI, *La responsabilità della rete verso i terzi*, cit., p. 112 ss.

³³² In materia di consorzio, in merito alla fonte dei poteri gestori degli organi, la dottrina osserva come il mandato sia alla base di ogni fenomeno dell'agire per conto ed è pertanto perfettamente compatibile con una ricostruzione dell'operatività esterna dell'organo in termini di rappresentanza organica, *cfr.* M. SARALE, *Consorzi e Società Consortili*, cit., p. 515 ss.

gli effetti dell'attività negoziale posta in essere dall'organo comune direttamente nella sfera giuridica dei singoli partecipanti alla rete.

Il contratto di rete stipulato in siffatto modo, si configura quale contratto con una parte soggettivamente complessa dal lato passivo, dal momento che il terzo contraente ha come referente una controparte plurisoggettiva, trovando applicazione, in base ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, la regola sulla presunzione di responsabilità solidale di cui all'art. 1294 c.c. per le obbligazioni assunte unitariamente dalle imprese retiste coinvolte nella conclusione del contratto, per cui ciascuna di esse può essere chiamata ad eseguire la prestazione per l'intero³³³.

Il regime di rappresentanza menzionato, basato sulla distinzione tra reti che abbiano acquistato la soggettività e reti che ne siano prive, secondo quanto disposto al comma 4-bis, n. 2, lett. e) l. 33/2009, è derogabile in sede contrattuale dalle parti, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza³³⁴.

Si è osservato in dottrina che costituisca una anomalia il fatto che nel nostro sistema giuridico non sia stato il legislatore a prescrivere la soggettività in presenza di determinati requisiti, bensì, come invece è avvenuto in caso della normativa sulla rete, l'acquisto della stessa sia subordinato ad un'espressa dichiarazione di volontà in tal senso degli imprenditori aderenti, manifestatasi nella facoltà di adottare una particolare forma

³³³ Cass. civ., 10 settembre 2007, n. 18939, in *Guida al dir.* 2007, f. 44, p. 84; Cass., 6 marzo 2007, n. 5131, in *Foro pad.*, 2007, I, c. 281; Cass., 18 giugno 2001, n.8235, in *NGCC*, 2002, I, p. 380. In dottrina, F. CAFAGGI e C. FERRARI, *La responsabilità della rete verso i terzi*, cit., p. 122 ss., in cui gli autori evidenziano come comunque i debiti siano da ritenersi imputati in solido, secondo il regime generale di cui agli artt. 1292 e 1294 c.c., proprio in riferimento alla rete priva di soggettività.

³³⁴ M. MALTONI, *La pubblicità del contratto di rete: questioni applicative*, in *Studi e materiali del Consiglio nazionale del notariato*, 2/2013, cit., p. 462.

di pubblicità consistente nell'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete³³⁵.

Invero, nel nostro ordinamento è l'attribuzione della personalità giuridica a dipendere da un atto formale su impulso di parte, quale l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, per gli enti associativi di diritto privato ovvero la pubblicità nel registro delle imprese per le organizzazioni imprenditoriali, mentre il riconoscimento della soggettività di una aggregazione dipende dalla disciplina, vale a dire dalla presenza di regole che individuino l'organizzazione come autonomo centro di imputazione di posizioni giuridiche, come avviene in materia di società di persone (art. 2266 c.c.) o di associazioni non riconosciute (art. 36, comma 2, c.c.)³³⁶.

Nell'ambito del contratto di rete la nozione di soggettività giuridica assume una connotazione peculiare; invero, nel contesto societario si afferma tradizionalmente il principio secondo il quale la "soggettività giuridica" sarebbe caratterizzata rispetto al concetto di personalità giuridica da una minor grado di autonomia patrimoniale³³⁷, la quale, benché le società di persone siano ritenute in base ad orientamento dominante, dotate di autonomia soggettiva di grado inferiore rispetto alla personalità giuridica, è ritenuta comunque tale da farle assurgere a centri di imputazione di rapporti giuridici distinti dai soci³³⁸. Tanto che, nelle società di persone, i rapporti giuridici instaurati con i

³³⁵ In senso critico nei confronti della scelta del legislatore della rete, M. D'AURIA, *L'evoluzione del contratto di rete: dal contratto al soggetto*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di F. Briolini, L. Carota e M. Gambini, Esi, Napoli, 2013, p. 77 ss.; M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nelle "reti di imprese" non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiente)*, in *Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2012, p. 447; A. SERRA, *Contratto di rete e soggettività giuridica*, in *Riv. telematica Orizzonti del diritto commerciale*, 2014, 3, p. 5.

³³⁶ M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nelle "reti di imprese" non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiente* cit., pp. 447 ss.; A. CAPRARA, *Il contratto di rete e gli adempimenti pubblicitari: le pubblicità del contratto*, in *Giur. comm.*, 2015, p. 123 e nota 35.

³³⁷ M. CIAN, *Autonomia patrimoniale e personalità giuridica*, in *Diritto Commerciale*, a cura di M. Cian, vol. II, Torino, 2013, p. 65, in cui l'autore configura la soggettività come un *tertium genus* rispetto alle persone fisiche e alle persone giuridiche.

³³⁸ In favore di tale affermazione, starebbero le previsioni di cui all'art. 2266 c.c. che riconosce l'acquisto dei diritti e l'assunzione delle obbligazioni in capo alle società, nonché quelle di cui agli artt. 2292 e 2295 c.c. che impongono alle società di persone l'attribuzione della ragione sociale, del nome e della sede, come anche gli artt. 2659 e 2839 c.c. che riconoscono la trascrivibilità di atti a favore e contro le società di persone. Per un approfondimento, V. BUONOCORE, *Le società. Disposizioni generali. Art. 2247-2250*, in *Il codice civile. Commentario*, diretto da Schlesinger P., Giuffrè, Milano 2000, p. 205 ss.; G. MARASÀ, *Le*

terzi restano insensibili al mutare della compagine societaria; quello che si definisce come minor grado della soggettività rispetto alla personalità giuridica, troverebbe la sua origine nell'inferiore autonomia patrimoniale, avente una intensità diversa di caso in caso³³⁹.

Tornando alla rete, come ampiamente esposto, nella disciplina del contratto, la presenza o meno della soggettività giuridica non assume rilevanza per un minor grado di autonomia patrimoniale, in quanto possono coesistere contratti di rete dotati di soggettività giuridica e di autonomia patrimoniale ovvero di personalità giuridica, con contratti di rete privi di soggettività giuridica, ma con un'autonomia patrimoniale perfetta, in quanto presente il fondo comune.

D'altra parte, gli studi e i dibattiti dottrinali, compiuti in occasione delle modifiche succedutesi nella normativa sul contratto di rete, hanno costituito l'occasione per rivedere il rapporto tra soggettività giuridica ed autonomia patrimoniale, giungendo alla conclusione che, seppure, soggettività giuridica e patrimonio separato o autonomo, costituiscano due tecniche equivalenti in funzione di strumento di articolazione del patrimonio, quindi di limitazione della responsabilità patrimoniale³⁴⁰, deve comunque affermarsi la distinzione, non soltanto concettuale, ma anche operativa, tra i due istituti³⁴¹.

Alla luce di quanto esposto, quindi, l'espressione "soggettività giuridica" nell'ambito della disciplina del contratto di rete, sembra indicare la possibilità della rete medesima di divenire un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche attive e passive, quindi una struttura organizzativa titolare di diritti e doveri propri.

Tornando ad analizzare in modo specifico la normativa sulla rete, si evince che per il conseguimento della soggettività giuridica sia necessaria, ai sensi dell'art. 3, comma 4-

società, I, La società in generale, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Giuffrè, Milano 2000, p. 88 ss.; G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, II, in *Diritto delle società*, 2002, p. 47. In Giurisprudenza, Cass. Civ., 15 gennaio 2009, n. 816, in *Foro It.*, 2010, I, 215; Cass., 12 dicembre 2007, n. 26012, in *Società*, 2009, p. 39.

³³⁹ In base a questo orientamento, l'autonomia si presenta più attenuata nelle società semplici rispetto alle società in nome collettivo e in accomandita semplice; per un approfondimento, M. CIAN, *Autonomia patrimoniale e personalità giuridica*, cit., p. 65 ss.

³⁴⁰ P. SPADA, *Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibattito*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 837 ss.

³⁴¹ M. BIANCA, *Il regime patrimoniale della rete*, cit., p. 28 ss.

quater, la costituzione di un fondo patrimoniale comune, unitamente ad una determinata forma di stipulazione del contratto, atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 e l'iscrizione della rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Elemento controverso, nell'assenza di indicazione specifica nel testo della legge sopra indicata, è se sia o meno necessaria l'istituzione dell'organo comune. Parte della dottrina, infatti, mediante l'adozione di un criterio interpretativo logico-sistematico, afferma che nel caso in cui la rete abbia acquistato la soggettività giuridica, è da ritenersi implicita l'esistenza di un organo comune destinato a svolgere un'attività verso l'esterno della rete con i terzi, argomentando in tal senso sulla base del dettato di cui all'art. 3, comma 4-ter, lett. e), che dispone "*l'organo comune agisce in rappresentanza della rete quando essa acquista la soggettività giuridica*"³⁴².

Chi sostiene questa tesi, si basa sull'assunto che non possa esistere in base ai principi generali, un ente privo di un soggetto/organo comune, investito della rappresentanza organica, in quanto necessario affinché l'ente stesso possa esprimere la propria volontà³⁴³.

Altri autori ritengono invece che per acquisire la soggettività giuridica non sia necessario istituire anche l'organo comune, richiamandosi sia al dato letterale dell'art. 3, comma 4-*quater*, ultima parte, della legge 33/2009 che per l'iscrizione della rete al fine dell'acquisto della soggettività prescrive soltanto "*la costituzione del fondo comune*", non anche quella dell'organo comune, nonché a quanto affermato alla lett. f) dell'art. 3, comma 4-*ter* della suddetta legge, che prevede l'obbligo di fissare contrattualmente «le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri nei poteri di gestione conferiti» all'organo comune, se

³⁴² G. D. MOSCO, F. CAFAGGI e P. IAMICELI, *Gli ultimi interventi legislativi sulle reti*, cit., p. 493 ss.; M. MALTONI, *Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative*, cit., p. 1 ss.

³⁴³ G. VISINTINI, *Della rappresentanza, Artt. 1387-1400*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Zanichelli Editore, Bologna-Roma, 1993, p.198 ss.; F. GALGANO, *Il negozio giuridico*, in *Tratt. di Dir. civ e comm.*, già diretto da A. Cicu e F. Messineo, Giuffrè, Milano, 2002, p. 441 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Il contratto in generale*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da M. Bessone, vol. XIII, t. VI, Giappichelli, Torino 2000, p. 11 ss.

istituito. Tale principio è considerato da parte della dottrina una regola di portata generale, applicabile non soltanto alle reti prive di soggettività giuridica³⁴⁴.

In base a questo orientamento, la rete seppur priva dell'organo comune, non rinuncia all'opzione della soggettività giuridica e, in questa ipotesi, il contratto sarà privo di autonomia patrimoniale perfetta, non trovando applicazione la disposizione normativa di cui all'art. 3, comma 4-ter, n. 2), in base alla quale se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune, si applicano al fondo patrimoniale comune gli artt. 2614 e 2615, comma 2, c.c., insieme all'inciso che «in ogni caso per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma comune, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune»³⁴⁵.

La gamma di diversi modelli di *governance* adottabili nel contratto di rete, comportando di conseguenza diversi modi di operare della rete nei rapporti verso l'esterno, si riflette necessariamente in termini di responsabilità patrimoniale della rete verso i terzi. In tal senso, se il contratto di rete è dotato di un fondo, sia privo dell'organo comune ma abbia acquistato la soggettività giuridica, delle obbligazioni facenti capo alla rete stessa, quale soggetto autonomo rispetto alle singole imprese della rete, risponde il fondo comune in solido con i singoli partecipanti alla rete³⁴⁶.

Il richiamo alla disciplina dei consorzi con attività esterna di cui agli artt. 2614 e 2615, comma 2 c.c. vale, infatti, anche per i contratti di rete dotati di fondo e organo comune ma privi di soggettività giuridica. Secondo altro orientamento, tuttavia, relativamente alla posizione dei terzi, essendo tenuto a rispondere, indipendentemente dal conseguimento o meno della soggettività, soltanto il fondo comune “*per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete*”, in caso di assenza di soggettività, ciò comporterebbe che i terzi risultino ancor meno tutelati, dal momento che l'attività rappresentativa dell'organo comune produrrebbe effetti solo in capo ai singoli

³⁴⁴ N. CATERINO, *Appunti critici in tema di governance nei contratti di rete*, in *Riv. dir. soc.*, 2014, I, p. 173; C. GRANELLI, *Il contratto di rete: prime applicazioni pratiche*, cit., p. 833 ss.; F. GALLIO e S. PISTOLESI, *Le ultime novità riguardanti il contratto di rete di imprese: aspetti civilistici e fiscali*, in *Fisco*, 2013, 4, p. 519 ss.; M. ZANNI, *La nuova disciplina del contratto di rete*, in *Fisco*, 2012, p. 47 ss.; G. D. MOSCO, F. CAFAGGI e P. IAMICELI, *Postilla di aggiornamento in Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, in *Quaderni di Giur. comm.*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 1 ss.

³⁴⁵ C. GRANELLI, *Il contratto di rete: prime applicazioni pratiche*, cit., p. 833.

³⁴⁶ C. GRANELLI, *Il contratto di rete: prime applicazioni pratiche*, op. cit., p. 833 ss.

imprenditori retisti, senza determinare, diversamente dall'ipotesi di soggettività giuridica, l'acquisto di alcun bene o diritto in capo al fondo comune, con l'effetto che la garanzia per i creditori sarà costituita da un fondo la cui consistenza dipenderà *esclusivamente* dai contributi dei partecipanti³⁴⁷.

In base ad un orientamento ancora più rigido, secondo il quale il vaglio di compatibilità degli artt. 2614 e 2615, comma 2 c.c. con la rete sia da escludere nel caso di reti prive di soggettività, gli effetti dei poteri gestori esercitati dall'organo comune quale mandatario con poteri di rappresentanza, spendendo il nome dei membri della rete, ricadranno in capo ai medesimi e al fondo comune; il fondo comune, in tale ipotesi, salvo sia diversamente disposto nel contratto, risulterebbe oggetto di una comunione tra i partecipanti alla rete, non configurandosi quale patrimonio autonomo, sottratto, quindi, all'azione esecutiva dei creditori particolari dei singoli membri. Gli effetti degli atti negoziali compiuti dall'organo comune quindi, secondo tale orientamento, ricadranno direttamente nei patrimoni dei membri della rete, all'interno dei quali andrà ricompresa la quota ideale di titolarità del fondo comune³⁴⁸.

Tali orientamenti non possono tuttavia essere accolti, essendo improbabile che le imprese partecipanti alla rete decidano di sottoporsi all'uno o all'altro regime pubblicitario soltanto in funzione dell'applicazione o meno della suesposta disciplina in tema di rappresentanza, considerando anche che trattasi di disciplina derogabile in sede negoziale³⁴⁹.

Ci si è chiesti, però in dottrina quale sia, in mancanza della soggettività della rete, il referente soggettivo delle obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al

³⁴⁷ M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nelle «reti di imprese» non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiente)*, in *Riv. dir. comm.*, 2012, p. 445 ss.; F. CAFAGGI e C. FERRARI, *La responsabilità della rete verso i terzi*, cit., p. 130.

³⁴⁸ F. CAFAGGI e C. FERRARI, *La responsabilità della rete verso i terzi*, op. cit., p. 130 ss. Gli autori ipotizzano che, in presenza di un fondo comune di titolarità dei membri della rete, i medesimi costituiscano a carico dei beni del fondo delle garanzie reali per le obbligazioni assunte dai membri della rete collettivamente intesi, in modo tale che i creditori dei retisti potrebbero rivalersi in primo luogo sul fondo, poi, solo in un secondo momento, sul patrimonio dei singoli, che permangono responsabili personalmente ed illimitatamente, per le obbligazioni assunte per il perseguimento dello scopo del contratto di rete; ciò può avvenire analogamente alla materia del condominio, in cui l'art. 1135 n. 4 c.c., prevede la possibilità di costituire accanto al fondo di cassa ordinario, un fondo speciale, destinato alle opere di manutenzione straordinaria.

³⁴⁹ G. MARASÀ, *La pubblicità dei contratti di rete*, in *ODC*, 2014, n.3, p.10, www.rivistaodc.eu

programma di rete, per le quali i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune: invero, tali obbligazioni non possono considerarsi obbligazioni della rete, ossia di un ente diverso dalle imprese retiste, né possono essere imputate al soggetto che svolge la funzione di ufficio di organo comune, che in mancanza di soggettività, agisce in rappresentanza dei partecipanti al contratto di rete³⁵⁰.

Più nello specifico, si dovrebbe trattare di obbligazioni proprie di ciascuna impresa retista o di alcune soltanto di esse, a seconda che rispettivamente l'organo comune nel concludere obbligazioni, abbia effettuato la spendita, genericamente, del nome della rete, comprendendole tutte, ovvero abbia invece agito in rappresentanza solo di alcune di esse³⁵¹. In questa ipotesi di reti dotate di fondo e organo comune, ma prive di soggettività, si verifica quindi una significativa deroga all' art. 2740 c.c. in quanto per le obbligazioni contratte dall'organo comune in capo alle singole imprese retiste, la relativa responsabilità si trova ad essere limitata al fondo comune³⁵².

Per le obbligazioni assunte dall'organo comune per conto di singole imprese risponderanno invece le medesime solidalmente con il fondo comune; nel caso in cui l'organo comune, abbia agito in rappresentanza di alcune soltanto delle imprese retiste, senza spendere il nome della rete, intesa come la collettività delle imprese che la compongono, è la singola impresa che, al fine di esonerarsi dalla responsabilità, deve dimostrare che, sebbene l'organo comune nel compiere un atto in esecuzione del programma comune abbia speso il suo nome, lo stesso atto non sia stato posto in essere esclusivamente per suo conto, evitando in questo modo l'estensione della responsabilità al proprio patrimonio come previsto dall'art. 2615, comma 2, c.c.

Nel caso di contratti di rete dotati di fondo e organo comune ma privi di soggettività, si deve quindi ritenere compatibile l'art. 2615, comma 2, c.c., in quanto, nel caso in cui

³⁵⁰ S. DELLE MONACHE e F. MARIOTTI, *Il contratto di rete*, in *Trattato dei contratti*, III, Milano, 2014, p. 1270 ss.

³⁵¹ P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p. 81.

³⁵² S. DELLE MONACHE e F. MARIOTTI, *Il contratto di rete*, cit., p. 1271, i quali autori hanno, tra l'altro riscontrato in questo caso una situazione assimilabile a quella che si verifica nelle società per azioni in caso di costituzione di un patrimonio destinato, in base all' art. 2447-*quinquies*, 3° comma, c.c. il quale dispone che «Qualora la deliberazione prevista dall'articolo 2447 ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato.[...]» in quanto si tratta sicuramente di obbligazioni della società.

l'organo comune abbia speso il nome delle imprese retiste, impegnandosi per loro conto, imputando altresì in questo modo alle medesime le obbligazioni derivanti dall'atto compiuto, prevale l'esigenza di non circoscrivere al solo fondo comune la garanzia offerta ai terzi creditori, estendendola quindi anche ai patrimoni delle singole imprese.

Invero, la responsabilità esclusiva del fondo comune sussiste per le obbligazioni contratte con i terzi dall'organo comune in relazione al programma di rete, ovvero per quelle obbligazioni la cui fonte risiede nella gestione rappresentativa degli interesse della rete. In deroga alla disciplina generale sul mandato, però l'art. 2615, comma 2, nel caso di obbligazioni che siano state contratte dall'organo per conto di uno o più membri della rete, individua più centri di responsabilità con rilevanza esterna, introducendo una responsabilità solidale ovvero una duplice legittimazione processuale passiva del fondo patrimoniale e del singolo retista per conto del quale è avvenuta la conclusione del contratto, senza che sia avvenuta la spendita del suo nome, la cui obbligazione sorge, quindi direttamente, in capo al medesimo, per il solo fatto di essere stata assunta nel suo interesse; inoltre, in caso di insolvenza del singolo retista, il debito si ripartisce tra tutti gli altri, in proporzione delle quote³⁵³.

Quando si tratti di contratto di rete dotato di soggettività giuridica, con organo comune, la disciplina consortile richiamata, appare invece immediatamente percepibile come compatibile, in quanto le imprese assumono obbligazioni ed acquistano diritti attraverso l'organo comune che agisce in nome e per conto della rete stessa, in forza di una sorta di rappresentanza organica. Ai sensi dell'art. 2615, comma 1 c.c. per le obbligazioni assunte dall'organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune in quanto la rete risponde nei limiti di questo. A questa responsabilità si aggiunge la responsabilità solidale delle singole

³⁵³ La dottrina formatasi in materia consortile sostiene che la disposizione di cui all'ultima parte dell'art. 2615, comma 2 c.c., configuri una responsabilità solidale dei consorziati "esterna" ossia a favore del creditore insoddisfatto, per cui quest'ultimo avrebbe azione diretta nei confronti dei consorziati, vd. M. SARALE, *Consorzi e Società Consortili*, cit., pp536 ss.; G. COTTINO, *Diritto commerciale*, Cedam, Padova, 1994, p. 73 ss.; G. VOLPE PUTZOLU, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, cit., p. 421. Secondo altra parte della dottrina, il diritto di rivalsa nei confronti degli altri consorziati avrebbe rilievo meramente interno, cfr. G. D. MOSCO, *I consorzi tra imprenditori*, cit., p. 245 ss.; A. BORGIOI, *Consorzi e società consortili*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, cit., p. 375.

imprese retiste per conto e nell'interesse delle quali l'organo abbia agito, conformemente a quanto previsto nei consorzi con attività esterna ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c.³⁵⁴

Le vicende patologiche nella maggioranza dei casi saranno riconducibili in una rete soggettivizzata ai casi di organo comune con potere di rappresentanza viziato, in quanto assente o abusato per eccesso. In tal senso, si può ritenere che l'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese sia in grado di assolvere agli oneri pubblicitari richiesti sia, in generale, dalla disciplina sulla rappresentanza ai sensi dell'art. 1396 c.c., al fine di rendere opponibili ai terzi le modificazioni o la revoca della procura, sia dalla normativa delle società soggette a registrazione, a partire dalla società in nome collettivo *ex art.* 2297 c.c. al fine di rendere opponibile ai terzi l'ampiezza effettiva dei poteri, nonché l'eventuale limitazione dei poteri di rappresentanza, salvo che i terzi ne siano a conoscenza³⁵⁵.

4.3.1.1 La modifica della normativa sul contratto di rete, operata dal legislatore con il D.L. 22 Giugno 2012 n. 83, cd. "Decreto Sviluppo", convertito con L. 7 Agosto 2012, n. 134 e con il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, cd. "Decreto Sviluppo Bis", convertito con modificazioni in L. 17 Dicembre 2012, n. 221, ha inciso in particolar modo sulla disciplina dell'organo comune, eliminando ogni riferimento espresso alla qualificazione dell'organo comune come mandatario, nonché specificando il potere di rappresentanza dell'organo medesimo, stabilendo come lo stesso agisca in rappresentanza della rete, quando essa abbia acquistato la soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, invece in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, salvo venga diversamente disposto in sede negoziale.

Le diverse possibilità offerte alle imprese aderenti dalla normativa sulla rete di adottare, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, la *governance* più opportuna nel caso concreto, essendo la struttura del contratto caratterizzata da ampia duttilità funzionale, ha comportato che la disciplina dell'organo comune fosse diversificata adeguandosi al

³⁵⁴ S. DELLE MONACHE e F. MARIOTTI, *Il contratto di rete*, cit., p. 1269 ss.; C. GRANELLI, *Il contratto di rete: prime applicazioni pratiche*, cit., p. 834 ss.

³⁵⁵ F. CAFAGGI e C. FERRARI, *La responsabilità della rete verso i terzi*, cit., p. 129 ss.

regime di “soggettività opzionale” che caratterizza l’attuale contratto di rete. È stata quindi eliminato dal testo della legge il riferimento diretto al mandato, in quanto la qualificazione dell’organo comune quale mandatario è apparsa non confacente all’ipotesi di una rete entificata, quale soggetto autonomo di diritto, a cui l’organo comune è legato da un rapporto gestorio caratterizzato da poteri di rappresentanza organica.

Anche la scelta di istituire o meno l’organo comune, per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi del medesimo, è riservata ad una regolamentazione di tipo convenzionale, come anche i relativi poteri di gestione e di rappresentanza conferiti saranno determinati dai contraenti³⁵⁶.

Dalla disposizione di cui all’art. 3, comma 4-*quater*, lett. f) l. 22/2009, secondo cui, tra l’altro, il contratto, se la rete è munita di un fondo patrimoniale e di un organo comune, deve indicare, «le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo». Parte della dottrina ritiene che, allorché sia stato istituito l’organo comune, le decisioni degli aderenti non possono riguardare aspetti gestionali del contratto, sottratti ai medesimi proprio per effetto della nomina dell’organo comune, circostanza che rende il potere gestionale di esclusiva competenza dello stesso, con modalità assimilabili a quelle dell’organo amministrativo delle società per azioni³⁵⁷.

È inoltre la normativa sulla rete, alla lett. e) della norma sopra indicata, ad indicare

³⁵⁶ Per un approfondimento, M. ONZA, *Riflessioni sul contratto di rete: alcuni profili di qualificazione e disciplina*, cit., p. 189 ss.

³⁵⁷ In questo senso, A. DI LIZIA, *(Contratto di) Rete di imprese – Rassegna e clausole contrattuali*, cit., p. 278 ss.; D. CATERINO, *Appunti critici in tema di governance nei contratti di rete*, in *Riv. dir. soc.*, 2014, p. 175, la quale autrice specifica, che quando l’organo comune viene istituito, le sue attribuzioni possono essere comunque in tutto o in parte ridistribuite a favore dei partecipanti, secondo le regole sul mandato, ritenendo di interpretare in tale senso il richiamo alla possibilità che l’organo sia incaricato di «gestire in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso». R. SANTAGATA, *Il «contratto di rete» fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, cit., p. 331 ss., afferma come anche per le reti semplici una qual forma di organizzazione risulti comunque indispensabile per l’attuazione del programma comune, proprio alla luce della disposizione normativa in commento secondo la quale il contratto di rete deve indicare le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo.

espressamente che, se prevista l'istituzione dell'organo comune, devono essere indicati, tra gli altri elementi, anche i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto per l'esecuzione del contratto o di singole parti o di fasi di esso³⁵⁸.

Quando manca un organo comune, la gestione del contratto non può che essere affidata alle stesse imprese riunite in rete, per applicazione analogica della disposizione di cui all'art. 2257, comma 1, c.c. in materia di società di persone secondo cui «salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri»³⁵⁹.

Parte della dottrina ritiene possibile che il contratto di rete adotti, oltre che un modello di *governance* incentrato su un organo unico, anche varianti caratterizzate da due o più organi³⁶⁰. Nella prassi, si osserva in caso di unico organo comune, la delega di taluni poteri in capo ai partecipanti alla rete³⁶¹.

Quando la rete è priva di soggettività, i poteri dell'organo comune istituito possono essere ricompresi nella categoria della rappresentanza volontaria, in quanto l'assenza di una entità quale autonomo soggetto di diritto, non consente l'applicazione dello strumento della rappresentanza organica. Nella rete non soggettivizzata, quindi, i rapporti tra l'organo comune e le imprese partecipanti sono riconducibili, alla figura del

³⁵⁸ V. DONATIVI, *Le reti d'impresa: natura giuridica e modelli d'impresa*, cit., p. 1434, secondo il quale, «la circostanza che all'organo possano essere attribuiti poteri gestori e decisionali è tutt'altro che incompatibile con l'ipotesi di ravvisarne l'archetipo negoziale di riferimento nel contratto di mandato, come conferma la lunga elaborazione dottrina e giurisprudenziale relativa alla figura degli amministratori di società: del resto è significativo, in chiave sistematica, il fatto che, se è vero che un'assimilazione tout court al mandato sarebbe forse riduttiva, è vero anche che il mandato è considerato l'archetipo di riferimento di ogni rapporto di tipo lato sensu gestorio».

³⁵⁹ A. PISANI MASSAMORMILE, *Profili privatistici del contratto di rete*, in *Riv. dir. priv.*, 2012, p. 371 ss.; *contra*, C. MARSEGLIA, *Contratti di rete: prime applicazioni pratiche*, in *Contratti*, 2013, 8-9, p. 822 ss. dove si afferma che nei contratti di rete privi di soggettività giuridica i criteri decisionali, idonei a disciplinare il profilo organizzativo e gestionale dell'attività, devono essere ricercati preferibilmente nella disciplina della comunione per una similitudine che si coglie tra i due istituti sul piano delle fonti, del profilo strutturale, funzionale e sulla mancanza del requisito di soggettività.

³⁶⁰ Per un approfondimento, V. DONATIVI, *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, cit., p. 1430 ss.; F. CIRIANNI, *Il contratto di rete*, cit., p. 446 ss.; F. GUERRERA, *Il contratto di rete tra imprese: profili organizzativi*, in *Contratti*, 2014, 4, p. 348 ss.; F. CAFAGGI, *Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni*, cit., p. 510 ss., il quale riporta una prassi caratterizzata dal riscontro di una "delega forte" nell'ipotesi di organo monocratico, mentre una delega più limitata nel caso di organo comune collegiale ed una totale assenza di delega quando la composizione dell'organo coincide con il numero delle imprese aderenti alla rete.

³⁶¹ F. CAFAGGI, *Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni*, op. cit., pp. 510 ss.

mandato con rappresentanza³⁶², con la conseguenza che gli atti posti in essere da parte dell'organo quale rappresentante della rete producono effetti giuridici direttamente nella sfera giuridica dei singoli imprenditori rappresentati, rinvenendo poi la loro disciplina negli artt. 1387 - 1400 c.c.

La questione è però più complessa se si considera che, seppur il mandatario spenda il nome dei mandanti dell'attività, nei confronti dei terzi risponderà unicamente il fondo comune, dando luogo ad un fenomeno di anomala dissociazione tra la titolarità delle situazioni giuridiche e l'imputazione dell'attività ai singoli partecipanti, che risultano "frammentate", e una responsabilità patrimoniale unitaria gravante sul fondo³⁶³. Invero, alla luce del dato letterale di cui al n. 2 del comma 4-ter, che statuisce una responsabilità esclusiva del fondo patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, gli imprenditori aderenti, pur sussistendo l'attività del mandatario, restano esclusi dalla responsabilità anche quando l'organo comune abbia assunto obbligazioni in loro nome, ma per l'esecuzione del programma di rete medesimo³⁶⁴.

Questa separazione c.d. bilaterale viene definita da parte della dottrina come "segregazione"³⁶⁵.

L'organo comune, quale mandatario, dovrà spendere il nome di tutti i singoli aderenti alla rete, dando altresì atto che l'attività viene dal medesimo posta in essere in relazione al programma di rete, altrimenti i partecipanti non potrebbero godere della responsabilità limitata al fondo comune di cui al n. 2) del comma 4-ter della legge sopra indicata.

Qualora l'organo comune abbia agito in rappresentanza per conto di un singolo aderente, troverebbe invece applicazione l'articolo 2615 c.c., comma 2, secondo cui risponde per le obbligazioni assunte tale singolo retista solidalmente con il fondo

³⁶² Cfr. *Linee guida per i contratti di rete – marzo 2012*, cit., p. 69.

³⁶³ M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nel contratto di rete*, cit., p. 445 ss.; P. FERRO-LUZZI, *La disciplina dei patrimoni separati*, cit., p. 130.

³⁶⁴ M. ESPOSITO, *Il contratto di rete dopo il c.d. "Decreto Sviluppo*, cit., p. 92.

³⁶⁵ Vd., Cap. 3; per un approfondimento, G. GUZZARDI, *Cooperazione imprenditoriale e contratto di rete*, cit., p. 139; F. CAFAGGI, P. IAMICELI e G. D. MOSCO, *Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo*, cit., p. 812.

comune.

In base ai propri specifici interessi, i retisti possono modulare il mandato, consentendo all'organo, se dotato di poteri di rappresentanza, di agire in nome della rete o dei singoli imprenditori senza distinzione alcuna³⁶⁶. Quando la rete è priva di fondo patrimoniale, ma è dotata di un organo comune, tra quest'ultimo e le imprese si instaura un rapporto qualificabile in termini di mandato collettivo³⁶⁷, ai sensi dell'art.1726 c.c., in quanto conferito da più imprese con un unico atto per un affare d'interesse comune, da intendersi come affare «unico, indivisibile e indistinto»³⁶⁸.

Il rapporto di cooperazione tra poteri gestori e poteri rappresentativi, intercorrenti tra gli aderenti alla rete non entificata e l'organo comune, può atteggiarsi diversamente potendo dar luogo ad una situazione in cui l'organo comune agisce in nome e per conto delle imprese in rete, configurando un mandato con rappresentanza, ovvero una fattispecie in cui l'organo comune agisca in nome proprio e per conto delle imprese retiste, secondo le regole del mandato senza rappresentanza.

Quando l'organo comune agisca quale mandatario con rappresentanza, non è responsabile verso i terzi dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, producendosi gli effetti di quest'ultimo direttamente nelle sfere giuridiche dei rappresentati (le imprese facenti parte della rete), ovvero in capo alle imprese che si configurano quali mandanti. Se si tratta invece di mandato senza rappresentanza, l'organo comune, pur agendo nell'interesse del mandante, spenderà il proprio nome, cosicché gli effetti giuridici (ad eccezione di quanto previsto negli 1705 e 1706 c.c.) si produrranno necessariamente in capo a lui, il quale poi provvederà a ritrasferirli nella sfera giuridica dei mandanti per conto dei quali abbia agito.

³⁶⁶ G. GUZZARDI, *Cooperazione imprenditoriale e contratto di rete*, cit., p. 77 ss.

³⁶⁷ L. BERTOZZI, *Organo comune e fondo patrimoniale del contratto di rete: problematiche civilistiche e fiscali*, in *Fisco*, 2016, p. 630.

³⁶⁸ Cass. civ., 28 ottobre 2011, n. 22529, in *MGC*, 2011, 11, p. 1545; conforme, Cass., 6 ottobre 2011, n. 20482 in *MGC*, 2011, p. 1410, in cui si evidenzia come «il mandato collettivo non si perfeziona per il mero fatto che l'incarico venga conferito da più persone per il medesimo atto, ma richiede anche che il conferimento congiunto venga disposto per un affare d'interesse comune. Tale requisito non può farsi derivare dalla mera presenza di un unico atto di conferimento dell'incarico, ma è necessario dimostrare che la volontà di ciascun mandante sia legata alla volontà degli altri e che, di conseguenza, ognuno di essi si sia determinato al conferimento dell'incarico in ragione dell'adesione degli altri, in vista del compimento dell'affare unico, indivisibile ed indistinto».

Sia in relazione alle reti-contratto, che alle reti-soggetto, preme spendere alcune considerazioni sui poteri di gestione e di rappresentanza attribuiti dalla legge all'organo comune, in quanto tale aspetto presenta aspetti problematici³⁶⁹.

Relativamente ai poteri gestori, in caso di istituzione del fondo patrimoniale, parte della dottrina ritiene che l'unico soggetto incaricato della gestione del fondo nonché del potere di coordinamento sia *naturaliter* l'organo comune, ciò al fine di preservare la competenza dell'organo amministrativo delle singole società ed il coordinamento dell'organo comune nella gestione dei vari patrimoni, rimettendo all'organo gestorio di ogni società un potere meramente direzionale³⁷⁰. Un altro orientamento, che appare preferibile, ritiene invece possa essere affidata la gestione del fondo anche ad un soggetto diverso dall'organo comune ovvero che lo stesso organo assegni il potere di gestione a un soggetto qualificato appositamente per tale funzione³⁷¹.

Un ulteriore aspetto problematico concerne la disciplina da applicare in caso di revoca o rinuncia dei poteri gestori da parte dell'organo comune, dato il silenzio della normativa in oggetto, che nulla prevede sulla circostanza se la rete-soggetto ovvero la rete-contratto, da intendersi, come già esposto, come collettività dei partecipanti, possa revocare i suddetti poteri gestori per esercitarli direttamente. In tal senso, infatti, in base alla regola generale, il mandante può sempre gestire in proprio l'incarico affidato al mandatario, anche se parte della dottrina non ritiene applicabile questa soluzione nel caso di rete non soggettivizzata a causa del carattere collettivo del mandante³⁷².

Accogliendo questa tesi, l'unico espediente per rendere legittima l'eventuale revoca, seppur non proveniente da tutti i mandanti, sarebbe il ricorso alla giusta causa ai sensi dell' art. 1726 c.c., in base al quale appunto «se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto

³⁶⁹ P. IAMICELI, *Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, cit., p.75.

³⁷⁰ S. MEUCCI, *La nuova normativa sui contratti di reti e il rapporto con i patrimoni destinati a uno specifico affare*, in *Persona e mercato*, 2010, 1, p. 52; G. CAVALLARO, *La rete e i patrimoni destinati*, in *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, 2012, p. 255 e ss; V. MANZO, *La Strategia reticolare quale risposta alla criticità delle singole imprese nazionali*, in www.fallimentiesocieta.it, 2017, p. 1 ss.

³⁷¹ G. SCOGNAMIGLIO e E. M. TRIPPUTI, *Il contratto di rete per l'esercizio di attività comune: profili patrimoniali e organizzativi*, in *Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating: il contratto di rete e le sue caratteristiche a cura dell'Associazione italiana Politiche industriali*, 2011, p. 58 e ss.

³⁷² D. CATERINO, *Appunti critici in tema di governance nei contratti di rete*, cit., p. 177.

qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa».

Entrando, nello specifico del modello di responsabilità dell'organo comune, si possono configurare due differenti discipline, una, secondo il modello degli organi preposti al consorzio, in base allo schema della responsabilità del mandatario ai sensi dell'art. 2608 c.c., che richiama espressamente, gli artt.1710 ss.; l'altro, basato sul parametro della diligenza, analogamente alle società per azioni.

In mancanza di una disciplina negoziale, si può prospettare una soluzione che distingua i casi a seconda dei tipi di doveri violati dall'organo comune, ovvero, in particolare, quando risultino violati obblighi specifici di esecuzione di direttive comuni o individuali dei retisti, applicare il modello di responsabilità proprio del mandatario (diligenza media, cd. del buon padre di famiglia) mentre, invece, nella diversa ipotesi di violazione di obblighi di gestione, che rimandano a doveri di buona organizzazione, adottare *standard* di professionalità più elevati³⁷³.

Nell'individuare le conseguenze derivanti dall'atto compiuto dall'organo comune divergente dal concordato programma di rete, sono state prospettate due diverse soluzioni, la prima di applicare in via estensiva l'art. 1711 c.c., che prevede che l'atto che esorbiti il mandato, resti a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifichi, la seconda quella di rinviare al sistema di delineato dall'art. 2384 c.c., sui poteri di rappresentanza degli amministratori. La prima soluzione vede l'aspetto più controverso in termini di possibilità di adottare una modifica del programma di rete deliberata dalle imprese aderenti alla rete, posteriormente, con valore di ratifica dell'atto esorbitante posto in essere dall'organo comune, anche se sembra possibile ciò, senza la necessità dell'intervento di una ratifica all'unanimità, essendo la stessa richiesta, ai sensi dell'art. 1726 c.c., sul mandato collettivo, solo in caso di revoca del mandatario.

Il potere di rappresentanza dell'organo si atteggia diversamente a seconda del rapporto che si instaura tra lo stesso e le imprese aderenti alla rete; prima della novella del 2012, il rapporto tra organo comune e le imprese riunite in rete veniva qualificato dal legislatore espressamente in termini di mandato, in quanto affermava che i poteri di

³⁷³ V. MANZO, *La Strategia reticolare quale risposta alla criticità delle singole imprese nazionali*, cit., p. 10.

gestione e di rappresentanza fossero conferiti all'organo della rete in veste di mandatario comune.

Essendo stato previsto espressamente, con la novella del 2012, la possibilità per la rete di acquistare la soggettività giuridica, si ritiene che, seppur sia venuto meno ogni riferimento normativo all'istituto del mandato, si possa comunque ancora qualificare negli stessi termini il rapporto tra organo comune ed imprese, nei casi in cui il contratto di rete risulti privo di soggettività giuridica, suggerendo, come già esposto, l'applicazione della disciplina più specifica del mandato collettivo ex art. 1726 c.c., risultando, in tali casi, il mandato con un unico atto da più persone (le imprese retiste) per il compimento di un affare di interesse comune, ovvero la realizzazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti contenuti nel programma di rete³⁷⁴.

La finalità dell'istituto del mandato collettivo è garantire la prevalenza dell'interesse unitario rispetto a quello dei singoli, salvo la presenza una giusta causa, caso che consente la revoca anche da parte di un singolo aderente.

Invero, mentre nella rete-soggetto la rappresentanza è organica, caratterizzata dalla spendita del nome della rete da parte dell'organo comune, per cui l'agire di quest'ultimo è sempre un agire in nome e per conto della rete, nella rete-contratto, invece, opera la rappresentanza volontaria, con la spendita del nome dei singoli partecipanti alla rete, in quanto l'organo non si immedesima nella rete e svolge la sua azione nel quadro dei rapporti che lo legano a ciascuna delle imprese retiste, e ciò costituisce il tratto che distingue la rappresentanza volontaria da quella organica.

Riguardo alla tutela dei terzi contraenti, sia nel caso di rete - soggetto, che di rete-contratto, è soltanto il fondo comune a dover rispondere «per le obbligazioni contratte

³⁷⁴ F. CAFAGGI e P. IAMICELI, *La governance del contratto di rete*, cit., p. 50, affermano che qualificare il rapporto in termini di mandato collettivo nei contratti di rete privi di soggettività giuridica implica l'applicazione dell'apposita disciplina sul mandato collettivo di cui all'art. 1726 c.c., in quanto conferito con un unico atto da una pluralità di soggetti (le imprese contraenti) per il compimento di un unico affare di interesse comune, che si sostanzia nella realizzazione del programma di rete, salva la possibilità per i singoli retisti di affidare all'organo comune incarichi individuali, che si concretizzano in un fascio di mandati plurimi, in modo tale che l'esecuzione del contratto sarà in quei casi il risultato della combinazione di un mandato collettivo con una serie di mandati individuali; nello stesso senso, D. GALLO, *Il contratto di rete e l'organo comune: governance e profili di responsabilità*, cit., p. 6 ss.

dall'organo comune in relazione al programma di rete», ai sensi del comma 4-ter, n. 2, l. 33/2009.

In assenza della soggettività, però, i terzi sono ancor meno tutelati, dal momento che, producendo l'attività rappresentativa dell'organo comune effetti solo in capo ai singoli imprenditori partecipanti senza determinare, diversamente di quanto avviene in caso di soggettività giuridica, l'acquisto di alcun bene o diritto in capo al fondo comune³⁷⁵.

È da evidenziare come sia già in generale difficile per i terzi conoscere anticipatamente nell'interesse di chi sia stata posta l'obbligazione dagli stessi assunta e chi ne risponderà, quindi, in caso di inadempimento, su quali garanzie fare legittimo affidamento, restando fermo il fatto che la garanzia in caso di rete priva di soggettività, per i creditori sarà costituita da un fondo la cui consistenza dipenderà esclusivamente dai contributi dei partecipanti.

Preme evidenziare, comunque, che la legge sul contratto di rete prevede soltanto che l'organo comune, se presente, gestisca in rappresentanza della rete o dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, non risultando in nessuna parte della normativa che l'organo sia chiamato anche a gestire il fondo, in quanto la presenza di un patrimonio comune è eventuale, costituendo solo uno strumento volto a garantire la migliore realizzazione dello scopo. Invero, nella pratica dei contratti di rete, emerge che il fondo comune funga principalmente da supporto all'amministrazione della rete, essendo finanziati i singoli progetti, autonomamente ovvero con conferimenti specifici.

³⁷⁵ G. MARASÀ, *La pubblicità dei contratti di rete*, cit., p. 10; M. SCIUTO, *Imputazione e responsabilità nelle "reti di imprese" non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiente*, cit., p. 445 ss.

BIBLIOGRAFIA

- ANGELICI C., *La riforma delle società di capitali*, Cedam, Padova 2003;
- ANGELONE M., *Sul «contenuto minimo essenziale» del contratto di rete*, in *Il contratto di rete un nuovo L. strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di F. Briolini, L. Carota e M. Gambini, Napoli, 2013.
- ANTOLINI F. e BOCCELLA N., *Evoluzione dei sistemi economici ed aggregazioni economico produttive*, in *Reti di imprese. Scenari economici e giuridici*, 2007.
- ARRIGO T. e TASSONI T., *Contratto di rete e riposizionamento delle PMI: una lettura coordinata degli aspetti civilistici e fiscali*, in *Rivista Piccola Impresa/Small Business* - n. 1, 2016.
- ASCARELLI T., *Considerazioni in tema di società e personalità giuridica*, in *Riv. dir. Comm.*, 1954, I.
- ASCARELLI T., *Contratto plurilaterale e negozio plurilaterale*, in *Foro lomb.*, 1932.
- ASCARELLI T., *I Consorzi volontari tra imprenditori*, Giuffrè, Milano, 1937.
- ASCARELLI T., *Il contratto plurilaterale*, in *Saggi giuridici*, Milano, 1949.
- ASCARELLI T., *Il contratto plurilaterale*, in *Studi in tema di contratti*, Giuffrè, Milano, 1952.
- ASCARELLI T., *Occhio ai concetti*, in *Riv. dir. comm.*, 1951, I.
- ASCARELLI T., *Studi in tema di contratti*, Giuffrè, Milano, 1952.
- ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali: istituzioni di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1960.
- AULETTA G., *Appunti di diritto commerciale. Imprenditori e società*, in *Scritti giuridici*, IV, Milano, 2001.
- AULETTA G., *I Consorzi commerciali*, in *Nuovo dig. it.*, III, Torino, 1938.
- BACCETTI N., *Creditori extracontrattuali patrimoni destinati e gruppi di società*, Giuffrè, Milano 2009.
- BAGELLA M., *Distretti industriali, reti di impresa e strumenti di finanziamento: riflessioni sulle prospettive del capitalismo familiare italiano*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. D. Mosco, Milano, 2012.

BAGNASCO A. e RULLANI E., *Ragioni e contenuto del libro: guida alla lettura*, in *Reti di impresa oltre i distretti. Nuove forme di organizzazione produttiva, di coordinamento e di assetto giuridico*, Il sole 24 ore, Milano, 2008.

BARCELLONA M. e MAUGERI M. R., *Il mutamento di circostanze e l'obbligo di rinegoziazione*, in *Manuale di diritto privato europeo*, a cura di C. Castronovo e S. Mazzamuto, vol. II, Giuffrè, Milano, 2007.

BARTEZZAGHI E. e RULLANI E., *Forme di reti: un insieme diversificato*, in *Reti di impresa oltre i distretti. Nuove forme di organizzazione produttiva e di assetto giuridico*, a cura di AIP - Associazione Italiana della Produzione, Milano, Il sole 24 ore, 2008.

BASSI J., *Evoluzione normativa del contratto di rete nel sistema delle fonti*, in *Il contratto di rete di imprese*, a cura di V. Cuffaro, 2016.

BENAZZO P., *I diritti di voice e di exit nei contratti di rete «riconosciuti»*, in *Riv. soc.*, 2012, 4.

BENCINI L., *La responsabilità della rete di imprese*, in *Il contratto di rete di imprese*, a cura di V. CUFFARO, Giuffrè, Milano, 2016.

BERTOZZI L., *Organo comune e fondo patrimoniale del contratto di rete: problematiche civilistiche e fiscali*, in *Il Fisco*, 2016.

BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1960 (ristampa Napoli, 1973).

BIANCA C. M., *Diritto civile, Il contratto*, Giuffrè, Milano, 2000.

BIANCA M., *Il contratto di rete: un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, Napoli, 2013..

BIANCA M., *Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale*, in F. CAFAGGI, P. IAMICELI e G. D. MOSCO, *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012.

BIANCA M., *Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G.D. Mosco, 2012, p. 55.

BIANCA M., *Il regime patrimoniale delle reti di imprese, Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita dell'impresa. Atti del convegno*, Roma, 25 novembre 2011.

BIANCA M., *Il regime patrimoniale delle reti*, relazione al Convegno di Macerata del 21 maggio 2010.

BIANCA M., *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, in *Riv. Not.*, 2006.

BIGLIAZZI GERI L., *Il contratto in generale*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da M. Bessone, vol. XIII, t. VI, Giappichelli, Torino 2000.

BORGIOLI A., *Consorti e società consortili*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di A. Cicu e F. Messineo, Giuffrè, Milano, 1985.

BORTOLOTTI F. e MORRESI M., *Joint ventures*, in *Nov. dig. it., Appendice*, 1983.

BRECCIA U., *Le obbligazioni*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, vol. XXIV, Milano 1991.

BRIGANTI E., *La nuova legge sui "contratti di rete" tra le imprese: osservazioni e spunti*, in *Notariato*, 2, 2010.

BUCCICO C., *Strumenti per la crescita economica: il contratto di rete e la sua disciplina fiscale*, in *Innovazione e diritto*, 2012, Vol. 2.

BUONOCORE V., *Le società. Disposizioni generali. Art. 2247-2250*, in *Il codice civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano 2000.

BUSNELLI F. D., *L'obbligazione soggettivamente complessa*, Giuffrè, Milano 1974.

BUSNELLI F. D., *Obbligazioni soggettivamente complesse*, in *Enc. dir.*, XXIX, 1979.

BUSNELLI F. D., voce *Obbligazioni, Obbligazioni divisibili, indivisibili e solidali*, in *Enc. giur. Treccani*, XXI, Roma, 1999.

BUTTURINI P., *Fondo patrimoniale e rendicontazione dell'attività di rete*, in *Il contratto di rete. Dalla teoria giuridica alla prassi operativa*, a cura di G. Meruzzi, Le proposte del Gruppo di Studio, Università degli Studi di Verona, Confindustria Verona, Banco Popolare, Unicredit, 2012.

BUTTURINI P., *Il fondo patrimoniale della rete di imprese tra interessi delle imprese aderenti e tutela dei creditori*, in *Contr. e impr.*, 2015.

CACCAVALE C., *Strumenti attuali di diritto positivo*, in *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003.

CAFAGGI F. e FERRARI C., *La responsabilità della rete verso i terzi*, in AAVV, *Il contratto di rete*. A cura di F. Cafaggi, 2009.

CAFAGGI F. e GOBBATO M., *Rischio e responsabilità nella rete*, in *Il contratto di rete*, a cura di F. Cafaggi, Bologna, 2009.

CAFAGGI F. e IAMICELI P., *Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?*, in *Obbl. contr.*, 2009.

CAFAGGI F. e IAMICELI P., *La governance del contratto di rete*, in *Il contratto di rete*, a cura di F. Cafaggi, Bologna, 2009.

CAFAGGI F. e IAMICELI P., *Le reti di imprese per la fornitura di servizi alle PMI tra innovazione e crescita imprenditoriale*, in *Reti di imprese. Scenari economici e giuridici*, Torino, Giappichelli, 2007.

CAFAGGI F. e IAMICELI P., *Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa. Riflessioni da una ricerca sul campo*, Il Mulino, Bologna, 2007.

CAFAGGI F., *Contractual networks and the Small Business Act: toward European principles?*, (2008), 4 *European Review of Contract Law*, in *EUI Law*, n. 15, 2008.

CAFAGGI F., IAMICELI P. e MOSCO G. D., *Gli ultimi interventi legislativi sulle reti*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, 2012.

CAFAGGI F., IAMICELI P. e MOSCO G. D., *Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo*, in *I Contratti*, 2013.

CAFAGGI F., IAMICELI P. e MOSCO G. D., *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2012.

CAFAGGI F., *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*, in *I Contratti*, 2009.

CAFAGGI F., *Il contratto di rete nella prassi. Verso il consolidamento*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Giuffrè, Milano, 2012..

CAFAGGI F., *Il nuovo contratto di rete: learning by doing?*, in *I contratti*, 12, 2010.

CAFAGGI F., *Reti contrattuali e contratti di rete: ripensando il futuro*, in *Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa. Riflessioni da una ricerca sul campo*, a cura di F. Cafaggi e P. Iamiceli, Il mulino, Bologna, 2007.

CAFAGGI F., *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali*, Il Mulino, Bologna, 2004.

CAFAGGI F., *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali: nuove sfide per diritto ed economia*, Il Mulino, Bologna, 2004.

CALISAI F., *Riflessioni in tema di contratto di rete: una stringata disciplina normativa con interessanti potenzialità*, in *Riv. dir. impr.*, 2010.

CAMARDI C., *Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa*, in *I Contratti*, 2009.

CAMARDI C., *Efficienza contrattuale e reti di imprese*, in *Reti di imprese. Scenari economici e giuridici*, 2009.

CAMARDI C., *I contratti di distribuzione come "contratti di rete"*, in *Obbligazioni e contratti*, 3, 2009.

CAMPOBASSO G. F., *Diritto commerciale - Vol. I, Diritto dell'impresa*, 6° ed. a cura di M. Campobasso, Utet, Torino, 2008.

CAMPOBASSO G. F., *Diritto commerciale*, II, in *Diritto delle società*, 2002.

CAMPOBASSO M., *L'imputazione di conoscenza nelle società*, Milano, 2002.

CAPRARA A., *Le "modificazioni soggettive" del contratto di rete: spunti di riflessione*, in *Contr. impr.*, 6, 2013.

CARIANI G., G. FUSCO G., A. NICOLINI A. e V. RUBERTELLI V., *Relazione al Convegno L'aggregazione attraverso il contratto di rete di impresa*, Modena, 12 ottobre 2010.

CARLO A., *Il contratto plurilaterale associativo*, Jovene, Napoli, 1967.

CARNELUTTI F., *Occhio ai concetti*, in *Riv. dir. comm.*, 1950, I.

CASTRONOVO C., *voce Obblighi di protezione*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXI, 1990.

CATERINO D., *Appunti critici in tema di governance nei contratti di rete*, in *Riv. dir. soc.*, 2014.

CATERINO N., *Appunti critici in tema di governance nei contratti di rete*, in *Riv. dir. soc.*, 2014, I.

CAVALLARO G., *La rete e i patrimoni destinati*, in *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, 2012.

CERATO S., CIGNOLI U. e BANA M., *Reti d'impresa. Profili aziendali, civilistici, fiscali, contabili e finanziari gestione aziendale e management*, Assago (MI), 2012.

CESARO E., *Contratto aperto e adesione del terzo*, Jovene, Napoli, 1979.

CIAN M., *Autonomia patrimoniale e personalità giuridica*, in *Diritto Commerciale*, a cura di M. Cian, vol. II, Torino, 2013.

CIAN M., CETRA A. e SARTI D., *Diritto commerciale - Vol. I, Diritto dell'impresa*, Giappichelli, Torino, 2017.

CIRIANNI F., *Il contratto di rete*, in *Notariato*, 2010.

CIRIANNI F., *La costituzione del contratto di rete: aspetti operativi*, in *Corr. merito*, 2010, fasc. 5.

COLLINS H., *Introduction: The Research Agenda for Implicit Dimensions of Contracts*, , in *Implicit Dimensions of Contract: Discrete, Relational and Network Contracts*, Oregon, 2003.

Comitato Interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, *Linee guida per i Contratti di Rete*, in *www.retimpresa.it*, 2012, p. 1 ss.

CORAPI D., *Dal Consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione*, in AA.VV., *Le reti di imprese e i contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009.

CORAPI D., *Le associazioni temporanee di imprese*, Giuffrè, Milano, 1983.

COTTINO G., *Diritto commerciale*, Cedam, Padova, 1994.

CREA C., *Il contratto di rete: un itinerario teorico-applicativo di riflessione*, in *Riv. giur. Molise e Sannio*, 2010.

CREA C., *Reti contrattuali e organizzazione dell'attività di impresa*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008.

CUCINELLA G., *Riflessioni sparse sulla nuova disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Riv. dir. dell' economia, dei trasporti e dell'ambiente*, 2003.

CUFFARO V., *Contratti di impresa e contratti tra imprese*, in *Corr. Mer.*, 2010.

CUFFARO V., *I contratti di rete di imprese*, Milano, 2016.

CUFFARO V., *I contratti di rete*, in *Riv. dir. alimentare*, 2013.

D'ALVIA F., *Il progetto di Confindustria per le reti d'impresa*, in *Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa*, Atti del Convegno, Roma, 25 novembre 2011, edizione Quaderni Fondazione Nazionale Notariato, Gruppo 24Ore, 201.

D'AURIA M., *Dal concetto di rete di imprese al contratto di rete*, in *I contratti di rete*, a cura di V. Cuffaro in *Corr. Merito*, n. 1/2010.

D'AURIA M., *L'evoluzione del contratto di rete: dal contratto al soggetto*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, a cura di F. Briolini, L. Carota e M. Gambini, Esi, Napoli, 2013.

D'AURIA M., *L'organo comune e la governance nel contratto di rete: il nodo della soggettività*, in *Il contratto di rete di imprese*, 2009.

D'AURIA M., *La causa ed il ruolo dell'autonomia contrattuale*, in *Il contratto di rete di imprese*, a cura di V. Cuffaro, Milano, 2016.

D'AURIA M., *Dal concetto di rete di imprese al contratto di rete*, in *Il corriere del Merito*, n. 6, 2010.

DAMIANO G. D., *L'organizzazione nella rete*, in *Il contratto di rete*, 2012.

DE LAURENTIS G., *Il finanziamento delle reti di imprese*, in *Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating: il contratto di rete e le sue caratteristiche*, a cura dell'Associazione Italiana Politiche industriali, Il Sole 24 Ore, Milano, 2011.

DELL'ANNA P., *Patrimoni destinati e fondo patrimoniale*, Torino, 2009.

DELLE MONACHE S. e MARIOTTI F., *Il contratto di rete*, in *Trattato dei contratti*, III, Milano, 2014, p. 1270 ss.

DELLE MONACHE S., *Il contratto di rete tra imprese*, in *Judicium*, 2014.

DELLE MONACHE S., *La «contemplatio domini». Contributo alla teoria della rappresentanza*, Giuffrè, Milano, 2001.

DI LIZIA A., *(Contratto di) Rete di imprese – Rassegna e clausole contrattuali*, in *Notariato*, 2012.

DI MAJO A., *Contratti di rete, doveri di cooperazione e prospettive di tutela*, in AA.VV., *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Giappichelli, Torino, 2009.

DI MAJO A., *Contratto e reti. Le tutele*, in AA.VV., *Le reti di imprese e contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, 2009.

DI MAJO A., *Solidarietà o parziarietà nelle obbligazioni condominiali: l'eterno ritorno*, in *Corr. Giur.*, 2008, 6.

DI MAJO A., voce *Obbligazioni solidali (e indivisibili)*, in *Enc. dir.*, vol. XXIX, 1979.

DI ROSA G., *I contratti di finanziamento e di collaborazione imprenditoriale. Leasing e joint venture*, Giappichelli, Torino, 2010.

DI ROSA G., *L'associazione temporanea di imprese. Il contratto di joint venture*, Giuffrè, Milano, 1998.

DI SABATO F., *Sui patrimoni dedicati nella riforma societaria*, in *Le società*, 2002, pp. 665.

DI SAPIO A., *I contratti di rete tra imprese*, in *Riv. not.*, 2011.

DONATIVI V., *Aggregazioni orizzontali e reti tra le imprese dell'indotto*, in AA.VV., *Indotto e filiere. Economia alla ricerca del diritto*, numero monografico della rivista *AGE (Analisi Giuridica dell'Economia)*, a cura di G. Meo e G.D. Mosco, 2011.

DONATIVI V., *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, in *Le Società*, 2011.

DORIA G., *Consorti (con attività esterna ed interna), reti (con o senza soggettività giuridica), e responsabilità da direzione e coordinamento*, in *Riv. dir. impr.*, 2016.

ESPOSITO M., *Il contratto di rete dopo il c.d. "Decreto Sviluppo*, in *Ricerche Giuridiche*, 1/2012.

ESPOSITO M., *Il contratto di rete dopo il c.d. "Decreto Sviluppo"*, in *Ricerche Giuridiche*, n. 1/2012.

FERRARI C., *La governance del contratto di rete nelle prime applicazioni: modelli di organo comune e natura del rapporto gestorio*, in *Contratti*, 8-9, 2013.

FERRI G., *La società come contratto*, in *Dir. e prat., comm.*, 1943, I.

FERRI G., voce *Contratto plurilaterale*, in *Noviss. Dig. it.*, IV, Torino. 1959.

FERRO LUZZI F., *Dei creditori dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, I.

FERRO LUZZI P., *I contratti associativi*, Giuffrè, Milano, 1971.

FERRO LUZZI P., *La disciplina dei patrimoni separati*, in *Riv. soc.*, 2002.

FESTI F., *La nuova legge sul contratto di rete*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II.

FIMMANO' F., *Le destinazioni "industriali" dei patrimoni sociali*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, n. 4.

FINOCCHIARO G., *Firme elettroniche e firma digitale*, in *Diritto dell'informatica*, 2014.

FRANCESCHELLI R., *Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, Art. 2602-2620*, Zanichelli, Roma, 1992.

FRANCESCHELLI V., *ConSORZI per il coordinamento della produzione degli scambi II*, in *Commentario del Codice Civile*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970.

FRANCO R., *Il contratto di rete: tra attività e responsabilità (per inadempimento)*, in *Vita Not.*, 2012.

GALGANO F., *Contratto e persona giuridica nelle società di capitali*, in *Contratto e impresa*, 1996.

GALGANO F., *Il negozio giuridico*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2002.

GALGANO F., *Trattato di diritto civile*, 2 ed., Cedam, Padova, 2010.

GALLIO F. e S. PISTOLESI S., *Le ultime novità riguardanti il contratto di rete di imprese: aspetti civilistici e fiscali*, in *Fisco*, 2013, 4.

GALLO D., *Il contratto di rete e l'organo comune: governance e profili di responsabilità*, in *La resp. civ.*, 2012.

GAMBINO F., *Le obbligazioni solidali, parziarie, divisibili e indivisibili*, in *Trattato di diritto civile - Le Obbligazioni - Vol. I*, 2015.

GENGHINI L. e SIMONETTI P., *Le società di capitali e le cooperative*, Cedam, Milano, 2015.

GENTILI A., *Il contratto di rete dopo la L. n. 122 del 2010*, in *I contratti*, 2011;

GENTILI A., *Una prospettiva analitica su reti d'impresa e contratti di rete*, in *I contratti*, 2010.

GOBBATO M., *Allocazione del rischio da inadempimento nelle reti di imprese e nel contratto di rete: problemi e prospettive in un'ottica giuridico-economica*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. Mosco.

GRANELLI C., *Il contratto di rete: prime applicazioni pratiche*, in *Contratti*, 2013, p. 8 ss.

GRANELLI C., *In margine alla ricerca della "Fondazione Bruno Visentini" sulle prassi applicative del contratto di rete*, in *Contratti di rete prime applicazioni pratiche*, a cura di D'Amico e Macario, *I contratti*, 2013.

GRANIERI M., *Brevi note sulle reti di imprese tra concorrenzialità e concorrenza*, in *Reti di imprese. Scenari economici e giuridici*, Torino, 2007.

GRANIERI M., *Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?*, in *Contratti*, 2009.

GUERRERA F., *Brevi considerazioni sulla governance nei contratti di rete*, in *Contr. impr.*, 2012.

GUERRERA F., *Il contratto di rete tra imprese: profili organizzativi*, in *I Contratti*, 2014.

GUZZARDI G., *Cooperazione imprenditoriale e contratto di rete Copertina flessibile*, Cedam, Padova, 2015.

GUZZARDI G., *Cooperazione imprenditoriale e contratto di rete*, Cedam, Padova, 2015.

GUZZARDI G., *Note preliminari allo studio del contratto di rete*, in *Contr. impr.*, 2013, 2.

IAMICELI P., *Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, in *Il contratto di rete*, a cura di F. Cafaggi, 2009.

IAMICELI P., *Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento*, in *I contratti*, 2009.

IAMICELI P., *Introduzione. Dalle reti di imprese ai contratti di rete: un percorso incompiuto*, in AA.VV., *Le reti di imprese e i contratti di rete* a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009.

IAMICELI P., *Le reti d'impresa: modelli contrattuali di coordinamento*, in *Reti d'impresa tra regolazione e norme sociali. Nuove sfide per diritto ed economia*, a cura di F. Cafaggi, Il Mulino, Bologna, 2004.

IAMICELI P., *Unità e separazione dei patrimoni*, Cedam, Padova, 2003.

IANNACCONE M. N., *La partecipazione al contratto di rete*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d'impresa*, Atti del Convegno di Roma, 25 Novembre 2011, Quaderni della Fondazione Nazionale Notariato, Milano, 2012.

INDIS - Istituto Nazionale Distribuzione e Servizi, *Reti di impresa nel commercio e nei servizi. Un'analisi dei modelli organizzativi*, a cura di E.M. Tripodi, Unioncamere, Roma, 2013.

IUDICA G., *La responsabilità contrattuale degli appaltatori in joint ventures*, Milano, 1984.

LASCIALFARI M., *La dotazione patrimoniale della rete di impresa e la disciplina dei conferimenti*, in *Contratto di rete di imprese*, a cura di V. Cuffaro, Milano, 2016.

LENZI R., *Responsabilità patrimoniale e rilevanza della funzione nel deposito di beni fungibili*, Giuffrè, Milano, 2007. R. LENZI, *Le destinazioni atipiche e l'art. 2645 ter c.c.*, in *Contr. e impr.*, 2007.

Linee Guida per i contratti di rete, in www.retimpresa.it, marzo 2012.

LOPREIATO S., *Programma comune di rete ed efficacia normativa variabile*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese, Quaderni della Giurisprudenza commerciale* a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. D. Mosco, 2013.

LUCANTONI P., *L'obbligo di redazione e deposito della "situazione patrimoniale" nei consorzi con attività esterna (art. 2615-bis)*, in *Giur. comm.*, 2004, I.

LUMINOSO A., *Mandato, commissione, spedizione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da A. Cicu e F. Messineo, Giuffrè, Milano, 1084, XXXII.

MACARIO F. e SCOGNAMIGLIO C., *Reti di impresa e contratto di rete*, in *I Contratti*, 2009.

MACARIO F., *Contratti di rete e modalità di partecipazione. I rapporti interni fra responsabilità e conflitti d'interesse*, in AA.VV., *Riflessioni sul contratto di rete. Profili privatistici e fiscali*, a cura di A. Genovese, Collana: Quaderni di diritto privato europeo, Editore Cacucci, Bari, 2013.

MACARIO F., *Il "contratto" e la "rete": brevi note sul riduzionismo legislativo*, in *I Contratti*, 2009.

MACARIO F., *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002.

MAIORCA S., voce *Contratto plurilaterale*, in *Enc. giur. dir.*, Treccani, IX, Roma, 1988.

MALTONI M. e SPADA L., *Il "contratto di rete"*, in *Studio di Impresa* n. 1-2011/I (Approvato dalla Commissione studi d'Impresa il 20 aprile 2011).

MALTONI M., *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui al L. n. 122/2010*, in *Notariato*, 2011, 1.

MALTONI M., *La pubblicità del contratto di rete: questioni applicative*, in *Studi e materiali del Consiglio nazionale del notariato*, 2/2013.

MANZO V., *La Strategia reticolare quale risposta alla criticità delle singole imprese nazionali*, in www.fallimentiesocieta.it, 2017.

MARASÀ G., *ConSORZI e società consortili*, Giuffrè, Milano, 1990.

- MARASÀ G., *Contratti associativi e impresa. Attualità e prospettive*, Cedam, Padova, 1995.
- MARASÀ G., *Contratti di rete e consorzi*, in *Corr. merito*, 2010.
- MARASÀ G., *La pubblicità dei contratti di rete*, in *ODC*, 2014, n.3.
- MARASÀ G., *Le società, I, La società in generale*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Giuffrè, Milano 2000.
- MARSEGLIA C., *Contratti di rete: prime applicazioni pratiche*, in *Contratti*, 2013, 8-9.
- MATTIONI M., *Il contratto di rete: un inquadramento civilistico*, in *Contratto di rete e diritto del lavoro*, a cura di G. Zilio Grandi e M. Biasi, 2014.
- MAUCERI T., *Sopravvenienze perturbative e rinegoziazione del contratto*, in *Eur. dir. priv.*, 2007.
- MAUGERI M. R., *Reti di imprese e contratto di rete*, in *I Contratti*, 2009.
- MAUGERI M. R., *Reti di imprese, contratto di rete e reti contrattuali - Non minor virtus est tueri et perficere rem inventam ... quam reperire*, in *Obbl. contr.*, 2009.
- MAZZONE M. e LORIA C., *Le associazioni temporanee di imprese*, Roma, 1985.
- MESSINEO F., voce *Contratto plurilaterale e contratto associativo*, in *Enc dir.*, Giuffrè, Milano, 1962, X.
- MEUCCI S., *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Giuffrè, Milano, 2009.
- MEUCCI S., *La nuova normativa sui contratti di rete e il rapporto con i patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Persona e mercato*, 2010, 1.
- MIRABELLI G., *Dei contratti in generale*, in *Comm. cod. civ.*, IV, 2, 3° ediz., Torino, 1980.
- MIRAGLIA C., *Pluralità di debitori e solidarietà*, Napoli, 1984.
- MOSCO G. D., CAFAGGI F. e IAMICELI P., *Gli ultimi interventi legislativi sulle reti*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Giuffrè, Milano, 2012.
- MOSCO G. D., CAFAGGI F. e IAMICELI P., *Postilla di aggiornamento in Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, in *Quaderni di Giur. comm.*, Giuffrè, Milano, 2012.
- MOSCO G. D., *Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete*, in *Giur. comm.*, I, 2010.
- MOSCO G. D., *I consorzi tra imprenditori*, Giuffrè, Milano, 1988.
- MOSCO G. D., *I consorzi tra imprenditori*, Giuffrè, Milano, 1988.

MOSCO G. D., *Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo!*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. D. Mosco, *Quaderni di Giurisprudenza commerciale*, Giuffrè, Milano, 2013.

MUSSO A., *Reti contrattuali tra imprese e trasferimento della conoscenza innovativa*, in *AA.VV. Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, 2009.

MUSSO A., *Reti contrattuali fra imprese e trasferimento della conoscenza innovativa*, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 177 ss.

OLIVIERI G. e ERRICO P., *Contratto di rete e diritto antitrust*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, 2012.

ONORATO M., *Nullità dei contratti nell'intesa anticompetitiva*, Giuffrè, Milano, 2012.

ONZA M. e SALAMONE L., *Le nuove forme di integrazione tra imprese: dai contratti di rete ai gruppi paritetici (e ritorno)*, in *Impresa e lavoro nei servizi portuali*, Giuffrè, Milano, 2012.

ONZA M., *Riflessioni sul contratto di rete: alcuni profili di qualificazione e di disciplina*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di F. Cafaggi, P. Iamiceli e G. D. Mosco, Milano, 2012.

OPPO G., *Spunti problematici sulla riforma della società per azioni*, in *Vario Diritto. Scritti giuridici*, Vol. VII, Cedam, Padova, 2005.

ORLANDI M., *Condizioni generali di contratto e reti atipiche*, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, 2009.

PALMIERI D., *Intervento alla tavola rotonda : Per quali ragioni il bisogno delle imprese italiane di crescere facendo rete non ha ancora trovato un'adeguata risposta?*, in *Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita dell'impresa. Atti del convegno*, Roma, 25 novembre 2011, *I quaderni della Fondazione italiana del Notariato*, Milano, n. 1/2012.

PALMIERI G., *Profili generali del contratto di rete*, in *Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating*, a cura dell'Associazione Italiana Politiche Industriali, IlSole24Ore, Milano, 2011.

PANDIMIGLIO M., *Brevi note in tema di soggettività giuridica delle reti di impresa*, in *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2013.

PAOLUCCI F., *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Trattato di Diritto Privato*, diretto da P. Rescigno, II edizione, vol. 18, Utet, Torino, 2009.

PAOLUCCI L., *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, Torino, 1996.

PERLINGIERI P., *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, 2.

PERLINGIERI P., *Il “giusto rimedio” nel diritto civile*, in *Il giusto processo civile*, 2011.

PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli-Roma, 2006.

PERLINGIERI P., *Reti e contratti tra imprese tra cooperazione e concorrenza*, in AA.VV., *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Giappichelli, Torino, 2009.

PERONE G., *L'interesse consortile*, Giuffrè, Milano, 2008.

PISANI MASSAMORMILE A., *Profili civilistici del contratto di rete*, in *Riv. dir. priv.*, 2012.

RAVAZZONI A., *L'adesione di altre parti al contratto aperto*, in *Studi per Francesco Santoro Passarelli*, IV, Jovene, Napoli, 1972.

RIZZUTI M., *Il problema della struttura del contratto di rete*, in *Il contratto di rete di imprese*, a cura di V. Cuffaro, Giuffrè, Milano, 2016.

ROPPO V., *Il contratto*, in *Trattato di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2001.

ROPPO V., voce *Contratto*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., IV, Torino, 1990.

ROSSI S., *Profili soggettivi del contratto di rete e modalità di adesione dei nuovi partecipanti*, in AA.VV., *Il contratto di rete. Un nuovo strumento di sviluppo per le imprese* a cura di F. Briolini, L. Carota e M. Gambini, Napoli, 2013.

RUBINO DE RITIS M., *La costituzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Utet, Torino 2007.

SALANDRA V., *Il diritto delle unioni di imprese (consorzi e gruppi)*, a cura di A. Milani, Padova, 1934.

SANTAGATA C., *Mandato. Disposizioni generali artt. 1703-1709 del Cod. Civ.*, in *Commentario del codice civile Scialoja e Branca*, a cura di Galgano, 1985.

SANTAGATA R., *Il “contratto di rete” fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, p. 323.

SANTAGATA R., *La cooperazione tra imprenditori*, in *Diritto commerciale*, I, a cura di M. Cian, Giappichelli, Torino, 2013.

SANTORO PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, IX, ed. Jovine, Napoli, 1986.

SARALE M., *Consorzi e Società Consortili*, in *Società di persone e consorzi* a cura di G. Cottino, M. Sarale e R. Weigmann, Cedam, Padova, 2004.

SCARPA D., *Integrazione di imprese e destinazione patrimoniale*, in *Contr. impr.*, 2010.

SCARPA D., *Rete di imprese in prospettiva industriale: adeguatezza e congruità quali criteri fondanti la struttura*, in *Riv. dir. ind.*, 2012.

SCIUTO M., *Imputazione e responsabilità del contratto di rete*, reperibile in www.associazionepreite.it, Relazione tenuta presso l'Università di Macerata il 21 maggio 2010 nell'ambito del Convegno “Le reti di imprese”;

SCIUTO M., *Imputazione e responsabilità nel contratto di rete (ovvero dell'incapienza del patrimonio separato)*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, 2012.

SCIUTO M., *Imputazione e responsabilità nelle «reti di imprese» non entificate (ovvero del patrimonio separato incapiente)*, in *Riv. dir. comm.*, 2012.

SCIUTO M., *L'«insolvenza» delle reti*, in *Il contratto di rete*, a cura di F. Briolini, L. Cariota e M. Gambini, Napoli, 2013.

SCOGNAMIGLIO C., *Dal collegamento negoziale alla causa di coordinamento nei contratti tra imprese*, in *Le reti e i contratti di rete* a cura di P. Iamiceli, 2009.

SCOGNAMIGLIO C., *Il contratto di rete: il problema della causa*, in *Contratti*, 2009.

SCOGNAMIGLIO C., *Reti di impresa e contratto di rete*, in *I Contratti*, 2009.

SCOGNAMIGLIO G. e TRIPPUTI E. M., *Il contratto di rete per l'esercizio di attività comune: profili patrimoniali e organizzativi*, in *Reti d'impresa: profili giuridici, finanziamento e rating*, Milano, il Sole 24 ore, 2011.

SENA G., *Contratto di società e comunione di scopo*, in *Riv. società*, 1956.

SERRA A., *Contratto di rete e soggettività giuridica*, in *Riv. telematica Orizzonti del diritto commerciale*, 2014, 3.

SERRA A., *Contratto di rete e soggettività giuridica*, in *Riv. telematica Orizzonti del diritto commerciale*, 2014, 3.

SICCHIERO G., *Il contratto con causa mista*, Cedam, Padova, 1995.

SICCHIERO G., *La risoluzione per inadempimento (artt. 1453-1459 c.c.)*, in *Comm. cod. civ.*, Milano, Giuffrè, 2007.

SPADA P., *La provvista finanziaria tra destinazione e attribuzione*, in AA.VV., *Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze*, diretta da Benazzo, Cera e Patriarca, Utet, Torino 2011,

SPADA P., *Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibattito*, in *Riv. dir. civ.*, 2002.

SPADA P., *Riflessioni sulla riforma; I: La società per azioni come organizzazione del finanziamento di impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 2005, I.

TAFURO A., *Il contratto di rete: una lettura in chiave economico-aziendale*, in *Riv. dir. comm.*, 2011.

TESAURO F., *Istituzioni di diritto tributario, parte speciale*, nona edizione, Utet, Milano, 2012.

TONELLI A. e PRINCIVALLE S., *Contratto di rete e trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014.

TRIMARCHI M., *Rappresentanza e responsabilità negli enti collettivi*, Giuffrè, Milano, 2007.

TRIPODI E. M. e RONDINELLI S., *I contratti di rete: le prospettive di un nuovo strumento imprenditoriale*, in *Discipl. comm. e servizi*, 2010, 4.

TRIPPUTI E. M., *Il contratto di rete per l'esercizio di attività comune: profili patrimoniali e organizzativi*, in *Reti di impresa: profili giuridici, finanziamento e rating*, Milano, Il Sole 24 Ore 2011, p. 73;

TRIPPUTI E. M., *Il contratto di rete*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2011.

TURCO C., *Diritto Civile I*, Giappichelli, Torino, 2014.

VETTORI G., *Contratto di rete e sviluppo dell'impresa*, in *Obbl. contr.*, 2009.

VILLA G. B., *Inadempimento e contratto plurilaterale*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 71.

VILLA G., *Il coordinamento interimprenditoriale nella prospettiva del contratto plurilaterale*, in AA. VV., *Le reti di imprese e i contratti di rete*, a cura di P. Iamiceli, Il Mulino, Bologna, 2009, Giappichelli.

VILLA G., *Reti di imprese e contratto plurilaterale*, in *Giur. comm.*, 2010, I.

VILLA G., *Reti di imprese e contratto plurilaterale*, in *Giur. comm.*, 2010, I, p. 944.

VISINTINI G., *Degli effetti del contratto, Della rappresentanza. Del contratto per persona da nominare*, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1993.

VISINTINI G., *Della rappresentanza, Artt. 1387-1400*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Zanichelli Editore, Bologna-Roma, 1993.

VOLPE PUTZOLU G., *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Trattato di diritto commerciale e pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, Cedam, Padova, 1981.

ZANELLI P., *“La rete è, dunque, della stessa natura del gruppo di Società?”*, in *Contratto impr.*, 2011.

ZANELLI P., *Il contratto di rete. Uno strumento di sviluppo per le imprese*, in *Vita not.*, 2013.

ZANELLI P., *Reti di impresa: dall'economia al diritto, dall'istituzione al contratto*, in *Contratto e impr.*, 2010.

ZANELLI P., *Reti e contratto di rete*, Padova, 2012.

ZANNI M., *La nuova disciplina del contratto di rete*, in *Fisco*, 2012.

Cass., 23 maggio 1951, n. 1282,

Cass. civ., 16 luglio 1979, n. 4130, in *Giur. comm.*, 1980, II, p. 179.

Cass., 16 novembre 1983, n.6822, in *Giur. it.*, 1984, I, 1, c. 1296.

Cass., 9 dicembre 1996, n. 10956, *Giust. civ.*, 1997, 1, p. 944.

Cass. civ., 27 settembre 1997, n. 9509, in *Giust. Civ.*, 1998, I, p. 437; Cass., Ord. 21 gennaio 2015, n. 946.

Cass. civ., 17 maggio 2001, n. 6757, sub § 1, in *Giust. civ.*, 2002, I, p. 729.

Cass., 18 giugno 2001, n.8235, in *NGCC*, 2002, I, p. 380.

Cass., 18 giugno 2001, n.8235, in *NGCC*, 2002, I, p. 380.

Publicato in *Gazz. Uff.*, 22 gennaio 2003, n. 17, p. 1 ss.

Agenzia del Territorio, Circolare n. 5 del 07/08/2006. Oggetto: Art. 2645-ter del codice civile - Trascrivibilità degli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela - Modalità di attuazione della pubblicità immobiliare.

Cass., 6 marzo 2007, n. 5131, in *Foro pad.*, 2007, I, c. 281.

Cass., 6 marzo 2007, n. 5131, in *Foro pad.*, 2007, I, c. 281.

Cass. civ., Sez. Lavoro, 22 marzo 2007 n. 7049, in *www.dejure.it*, p. 1 ss.

Cass. civ., 4 giugno 2007, n.12958, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce Consorzi in genere, n. 2,.

Cass. civ., 10 settembre. 2007, n. 18939, in *Guida al dir.* 2007, f. 44, p. 84.

Cass. civ., 10 settembre. 2007, n. 18939, in *Guida al dir.*, 2007, f. 44, p. 84.

Cass., 12 dicembre 2007, n. 26012, in *Società*, 2009, p. 39.

Cass. civ., Sez. Un., 9 aprile 2008, n.9148, in *Giust. civ.*, 2008, 5, 1124.

Cass. Civ.,15 gennaio 2009, n. 816, in *Foro It.*, 2010, I, 215.

Cass. civ., 17 aprile 2009, n. 9317, in *www.dejure.it*, § 1 ss; App. Milano, 17 settembre 2008, in *De Jure*, § 1 ss.

Cass. civ., 15 luglio 2010 n. 16605, in *Riv. not.*, 2015, 6, p. 1421.

Cass. civ., 15 luglio 2010, n. 16605, in *Riv. not.*, 2011, pp.1427 ss.

Cass., 6 ottobre 2011, n. 20482 in *MGC*, 2011, p. 1410.

Cass. civ., 28 ottobre 2011, n. 22529, in *MGC*, 2011, 11, p. 1545.

le Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Linee Guida per i Contratti di Rete, , in *www.retimpresa.it*.

Le Linee Guida per i contratti di rete - Marzo 2012, cit., pp. 44 ss.

Linee guida per i contratti di rete – marzo 2012, cit., p. 69.

Tar Lazio, I, 29 marzo 2012 n. 3041, in *www.dejure.it*.
Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18/6/2013 (in CNN Notizie del 19 giugno 2013).
Cass. civ., Sez. Lavoro, 22 gennaio 2015 n. 1168, in *www.dejure.it*, p. 1 ss.
Cass. civ., Sez. Lavoro, 22 gennaio 2015 n. 1168, op. cit., p. 1 ss.
Tar Toscana, I, 25 febbraio 2016 n. 346, in *www.dejure.it*.
Cass. civ., Sez. Lavoro, 21 aprile 2016 n. 8068, in *www.dejure.it*.
Tar Friuli Venezia Giulia, 15 luglio 2016 n. 355, in *www.dejure.it*.
Cass. Civ., 09 giugno 2017, n.14530, in *www.studiolegale.leggiditalia.it.*, 94.
Cass., 11 agosto 2017, n. 20073, in *Arch. loc. Cond. Imm.*, 3, 2018, p. 324.
G. MARASÀ, *Contratti di rete e consorzi*, in *Corr. mer.*, 2010, 1/2010, p. 9 ss.